

MANUALE

DI

POLIZIA

MANUALE

DI POLIZIA

OVVERO

INDICE ORDINATO DELLE LEGGI, DE' REALI DECRETI, DELLE SOVRANE RISOLUZIONI, E DELLE MASSIME REGOLAMENTARIE RIGUARDANTI LA POLIZIA ORDINARIA

COMPILATO

DA RAFFAELE MOZZILLO

UFFIZIALE DI RIPARTIMENTO NEL MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE

Seconda edizione completata colla raccolta di altri atti importanti, e colla giunta di tutto ciò che trovasi prescritto dopo la edizione del 1847



VOLUME SECONDO

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO MOSCA
1856



COMMESSIONI DI POLIZIA

PER LA PUNIZIONE ECONOMICA DI ALCUNE DELINQUENZE

PERTURBAZIONI DELL' ORDINE PUBBLICO.

Nella storia di tutte le nazioni vi ha sempre una pagina in cui è proposito di alcune delinquenze abituali per le quali il Legislatore ha dovuto provvedere con ispeciali ordinamenti, e con punizioni eccezionali.

Il lanciamento delle pietre, e gli schiamazzi tra il nostro popolo immaginoso, bollente, e pronto all' ira come pronto a deporla, sono aberrazioni dalle quali

sovente hanno origine inconvenienti tanto più deplorabili in quanto che talvolta nuocciono non solo a coloro che li commettono, o provvocano, ma ancora agl' indifferenti ed all' ordine pubblico in generale.

A refrenare queste colpevoli tendenze fu trovato fin da remoti tempi necessario un procedimento eccezionale, ed indi conservato anche dopo la pubblicazione di un Codice di completa legislazione, disponendosi che in seguito di giudizio sommario e pronto avesse luogo l'applicazione di una pena più di esempio pubblico pel suo apparato che grave in realtà, perchè fosse meglio adatta ad ispirare un terror salutare nel volgo, e principalmente nei monelli che maggiormente sogliono trascendere a tali mancamenti, senza produrre le conseguenze della pena del carcere, la quale il più delle volte non arreca sofferenza al colpevole; ma produce danni non pochi alla di lui esistenza civile, ed agl' interessi anche della propria famiglia.

E poichè il Legislatore spera sempre la emenda, ed attende il momento opportuno per far cessare le provvidenze straordinarie, esse si rinnovano in vista del bisogno che può scorgersi di tenerle esistenti.

Quindi con ordinanza de' 5 agosto 1822, approvata Sovranamente (1), si stabilì applicarsi la pena economica



(1) MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

ORDINANZA.

Mentre siamo occupati in rassegnare a S. M. un completo statuto di Polizia, la frequenza di alcuni delitti e contravvenzioni che si com-

delle legnate ai perturbatori dell' ordine pubblico, ai *ladruncoli* ed ai lanciatori di pietre in Napoli. Questa ordinanza ed i procedimenti correlativi sono stati poscia da anno in anno prorogati.

Tale pena per effetto dell' art. 5 dell' altra ordinanza ministeriale del 1.° dicembre del detto anno fu pure applicata alle riunioni notturne con ischiamazzi e conclamazioni (*V.* appresso *fuochi artificiali*).

Con ministeriale de' 27 settembre dell' anno stesso 1822 fu disposto che la pena economica inflitta ai lanciatori di pietre e pubblici perturbatori non fosse applicabile alle donne colpevoli di tali mancamenti (1).



mettono in questa vasta e popolosa capitale da coloro che cercano di profittare de' disordini eccitandoli, ci mette nella necessità di prendere efficaci e solleciti provvedimenti.

Abbiamo quindi creduto opportuno di nominare una Commessione composta da tre commissarî di Polizia, i quali faranno pubblicamente punire con un determinato numero di legnate, non eccedenti le cento, i perturbatori del buon' ordine, sia con fatti, o con parole, grida, fischi diretti a destar pubblico disturbo nelle strade, nelle bettole, ne' caffè, ed altri luoghi di adunanze; i ladruncoli, gli asportatori e lanciatori di pietre. Oltre il castigo suddetto potranno aggiungere la detenzione non oltre di tre mesi.

La Commessione giudicherà senza forme rituali, ma con semplice processo verbale, sentendo l' imputato ne' suoi mezzi di difesa.

Questa misura di rigore avrà luogo nella città, borghi, e subborghi di Napoli per tutto l' anno corrente.

(1) Polizia Generale al Prefetto — Ho ponderato il di lei rapporto de' 24 del corrente intorno alla donzella Carolina Lemma, condannata alla pena delle legnate dalla Commessione istituita contro i lanciatori di pietre, e trovo fondate le osservazioni che sul proposito si è com-

Per effetto di real rescritto de' 21 marzo 1826 fu indi resa comune a Palermo la mentovata ordinanza de' 5 agosto 1822 (1).

Nel Consiglio ordinario di Stato de' 24 dicembre 1826 fu poi Sovranamente risoluto di annoverarsi per Napoli tra i perturbatori dell' ordine pubblico anche coloro che scaglino oggetti contundenti, e si rendano colpevoli d' investimento con vetture, o che ne' casi



piaciuta farmi. Ella ha proposto che la sentenza contro la detta Lemma per le legnate non debba eseguirsi, e che abbia la Commessione a dichiararsi incompetente per l'applicazione di tale pena contro le donne. Approvando questo suo avviso, la prego disporne l'adempimento, e passare gli ordini uniformi alla detta Commessione. In qualunque altro simile reato di lanciamento di pietre che riguardi le donne, avrà ella la bontà di farmi particolar rapporto sul conto delle imputate, col suo parere.

(1) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — *Eccellenza* — Ho fatto presente a S. M. il Re (N. S.) il rapporto di V. E. del 16 del decorso gennaio, in cui ella, in vista di quanto le propose cotesto Direttore generale di Polizia, ha fatto conoscere la necessità di adottarsi per cotesta capitale la stessa misura che presa fu per Napoli, contro i ladruncoli ed i lanciatori di pietre. Ho rassegnato altresì alla M. S. il borro dell' ordinanza che l'E. V. a tal effetto mi ha fatto tenere, e che ha chiesto di essere costà pubblicata. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 20 corrente si è degnata approvare per tutto il corrente anno 1826 quanto da lei si è proposto, analogamente al borro dell' ordinanza di cui trattasi.

Nel real nome, ec. ec.

di pubbliche calamità eccitino disordine; Ordinanza de'30 dicembre 1826 (1).

Sui procedimenti di questa Commessione verso gli

DIREZIONE GENERALE DI POLIZIA IN PALERMO.

Interessando alla Polizia di prevenire i disordini anche con misure straordinarie;

Abbiamo creduto opportuno di nominare una Commessione composta da tre commessari di Polizia, ed in mancanza di uno di essi da chi di dritto lo supplisce, i quali faranno pubblicamente punire con un determinato numero di legnate, non eccedenti le cento, i perturbatori del buon ordine, sia con fatti, o con parole, grida, fischi diretti a destar pubblico disturbo nelle strade, nelle bettole, ne' caffè ed altri luoghi di adunanze; i ladruncoli, gli asportatori, o lanciatori di pietre. Oltre il castigo suddetto potranno aggiungere la detenzione non oltre di tre mesi.

La Commessione giudicherà senza forme rituali, ma con semplice processo verbale, sentendo l'imputato ne' suoi mezzi di difesa.

Questa misura di rigore avrà luogo nella città, borghi e sobborghi di Palermo per tutto l'anno 1826.

(1) MINISTERO E REAL SEGRETERIA DI STATO DELLA POLIZIA GENERALE.

Il Ministro Segretario di Stato della Polizia Generale prescrive quanto segue:

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' ordinanza contro i perturbatori dell' ordine pubblico della capitale, emanata dal Ministero suddetto a' 5 agosto 1822, e confermata colle successive ordinanze, continueranno ad avere vigore per un altro anno sino a tutto il dì 31 dicembre del venturo anno 1827 inclusivamente.

Art. 2. Sono annoverati tra i perturbatori dell' ordine pubblico gli scagliatori non solo di pietre, ma di qualunque altro oggetto contundente, compresi anche coloro che con tali mezzi percuotano o feriscano a polso fermo: i cocchieri e calessieri, che nell' esercizio del loro mestiere offendano, investano, o comunque arrechino danno: in-

stranieri, e sulla precedente ordinanza in generale, si diedero spiegazioni con ministeriale de' 20 maggio 1829 (1), e chiaramente fu espresso che lo scopo di que' provvedimenti è il refrenare le irruenze e le abitualità del basso popolo.



fine coloro che ne' casi d' incendio, o di altre calamità, eccitino dei disordini, o commettano eccessi per trarne profitto.

Art. 3. La Commessione già creata colla stessa ordinanza per giudicare con rito sommario i prevenuti ne' precedenti articoli, rimarrà nella sua piena attività per lo termine designato de' 31 dicembre 1827.

Art. 4. Il Prefetto di Polizia, la Commessione succennata, ed i Commessari de' rispettivi quartieri, ciascuno per la propria parte, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

(1) Polizia Generale al Prefetto — Ho uopo di rivenire sull' ordinanza emessa da questo Ministero a 30 dicembre 1826 contra i perturbatori dell' ordine pubblico.

Trovo opportuno quindi due spiegazioni, onde la Commessione punitrice le abbia sott' occhio, e vi si uniformi per l' avvenire.

La prima è che laddove per le eccedenze contemplate tanto nella ordinanza suddetta, quanto nella precedente de' 5 di agosto 1822 e nelle successive di conferma, si trovassero imputati degli stranieri, sia come autori principali, sia come complici, in tali casi i processi invece di essere giudicati dalla Commessione suddetta si trasmetteranno all' autorità giudiziaria competente.

La seconda spiegazione consiste nella particolarità espressa con l' articolo 2 della stessa ordinanza relativamente alle percosse e ferite a polso fermo. Debbe intendersi che abbiano a riputarsi perturbatori dell' ordine pubblico coloro che percuotono o feriscono a polso fermo con pietre soltanto, e non già con qualsivoglia oggetto contundente, poichè in altro caso vi verrebbe compresa la maggior parte delle risse ordinarie, e d' altronde gl' individui di classi e ceti distinti, i quali per avventura si trovassero involti nell' imputazione di percuotere o ferire, per esempio, col bastone, dovrebbero essere trattati col rigore dell' ordinanza, mentre lo scopo di essa può dirsi di essere stato in generale per raffrenare le irruenze e le abitualità del basso popolo.

A riguardo poi dello scagliamento resterà ferma la disposizione con-

Le prescrizioni della riportata ordinanza de' 5 agosto 1822 furono applicate a tutta la Sicilia per gl' imputati di misfatti con aggressione e per gli asportatori di armi, come da real rescritto in data de' 24 settembre 1846, di cui qui diamo la parte che tal materia concerne (1).

tra gli scagliatori di pietre o di altri oggetti contundenti, perchè vi si veggono appunto le abitualità e le eccedenze popolari.

Vorrà quindi comunicare alla Commessione tali spiegazioni, onde le servano di norma nell' applicazione dell' ordinanza.

(1) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — *Eccellenza* — Essendo stato umiliato a S. M. il Re (N. S.) il rapporto di V. E., col quale facendosi ad enunciare diverse particolarità sulla frequenza de' misfatti di aggressione e per asportazione di armi, ha richieste, onde eliminare al più presto la generale trepidazione, delle misure straordinarie affin di reprimere efficacemente siffatti reati; la lodata M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 del corrente si è degnata determinare quanto segue;

1. Che sia applicato in Sicilia per tali aggressioni e per gli asportatori di armi quanto è ordinato dal real rescritto de' 5 agosto 1822, emesso per Napoli, e poscia con altro reale rescritto de' 21 marzo 1826 esteso a Palermo, ed ora in vigore.

2. Che per l' applicazione delle disposizioni anzidette siano, conformemente ai mentovati due reali rescritti, stabilite le Commessioni in ciascun capoluogo di provincia e di distretto, composte, quella di Palermo come al presente si trova, quelle di tutti gli altri capoluoghi di provincia, dal Sagretario generale dell' Intendenza, dal Comandante della real gendarmeria e dal Giudice istruttore, e quelle dei capoluoghi di distretto dal Sottintendente, dal Giudice istruttore, e dal Comandante della gendarmeria reale.

Che la giurisdizione delle Commessioni de' capoluoghi delle provincie, non escluso Palermo, si estenda a tutt' i comuni del primo distretto, e quella delle Commessioni distrettuali a tutti i comuni dei distretti rispettivi.

Nel real nome, cc. cc.

Con ministeriale poi del 29 ottobre 1853 (1) siffatte prescrizioni furono estese, anche temporaneamente ai capoluoghi delle provincie continentali, in seguito di proposta degl' Intendenti, e delle superiori autorità militari.

(1) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Con ordinanza pubblicata in Napoli in data de' 5 agosto 1822 venne istituita una Commessione composta di tre Commessari di Polizia, onde punire colle legnate, e colla detenzione i perturbatori dell' ordine pubblico, sia con fatti e con parole, con grida, fischi diretti a destar pubblico disturbo nelle strade, nelle bettole, ne' caffè ed altri luoghi di adunanze, i ladruncoli, gli asportatori, e lanciatori di pietre.

Per posteriori modificazioni furono soggettati al medesimo rigore i cocchieri, e calessieri che nello esercizio del loro mestiere offendano, investano, o comunque arrechino danno, gli asportatori e lanciatori di pietre, e i lanciatori di altri oggetti contundenti; quelli che con pietre percuotono o feriscono a polso fermo, ed in fine coloro che in caso di incendio o di altre calamità eccitino disordini, e commettono eccessi per trarne profitto; e tali norme sono attualmente in vigore nella Capitale.

Or vista la opportunità di applicarsi in cotesta Provincia uguali misure coercitive per la repressione di simili eccedenze è stata all' uopo impartita superiore autorizzazione, ma limitatamente solo per codesto capoluogo e per la durata di un anno.

Quindi tutti coloro che turbano l' ordine pubblico in uno de' modi indicati di sopra saranno puniti con un determinato numero di legnate da non eccedere le cento, alle quali potrà aggiungersi la detenzione non oltre i tre mesi.

La Commessione competente a procedere per le suindicate eccedenze sarà la medesima che giudica di quelle de' detenuti.

Dessa pronunzierà in virtù di semplice processo verbale, sentendo l'imputato ne' suoi mezzi di difesa e senza altra forma rituale.

Dopo pronunziata la decisione e che sarà approvata, la Commessione rimetterà i colpevoli al magistrato competente quando possa essere inflitta altra pena legale.

ECCEDENZE DE' DETENUTI.

Vanno anche puniti economicamente con la misura disciplinare delle legnate i detenuti colpevoli di eccedenze nelle prigioni della capitale, ed in quelle de' capoluoghi delle provincie continentali; real rescritto de' 10 giugno 1826 (1)

(1) Polizia Generale a Guerra e Marina, Grazia e Giustizia ed Affari Interni — *Eccellenza* — Avendo fatto presenti a S. M. diverse rimarchevoli eccedenze che commettonsi da' detenuti nelle prigioni del regno, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente in Portici si è degnata ordinare che la Commissione incaricata dell'ordinanza de' 5 agosto 1822 sia autorizzata a punire con un determinato numero di legnate, da non oltrepassare le cento, i detenuti nelle prigioni della capitale, i quali rendansi colpevoli delle seguenti eccedenze:

1. Per detenzione, distribuzione o formazione di armi, o d'istrumenti qualunque atti a ferire, a scassinare, a bucare.

2. Per risse.

3. Per voci allarmanti.

4. Per riunioni criminose.

5. Per detenzione, distribuzione, o formazione di carte, emblemi, o figure criminose.

6. Per fatti ed eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine in detti luoghi.

7. Per altri consimili.

Ha inoltre la M. S. prescritto che tale punizione debba eseguirsi nell' atrio delle prigioni, o in altro luogo da dare esempio agli altri detenuti: che la Commissione medesima giudichi sommariamente, e senza forme rituali, ma con semplice processo verbale, sentendo oralmente gl' imputati nelle loro escolpazioni: che rimetta infine i colpevoli stessi, dopo pronunciata ed eseguita la pena economica delle le-

richiamato ad osservanza con ministeriale del 25 settembre 1850 (1).

La stessa determinazione fu anche sanzionata per la Sicilia; real rescritto de' 27 giugno 1826 (2).



gnate, al magistrato competente, quando vi sia luogo ad altra pena legale.

Ha S. M. ordinato parimente che queste disposizioni abbiano vigore per tutto l'anno 1827, e che si estendano le medesime ai detenuti nelle prigioni centrali de'capoluoghi ne'reali domini al di qua del Faro per lo stesso intervallo di tempo, con incaricarsi dell'applicazione penale una Commessione che in ciascuno de' divisati capoluoghi verrà composta dal Segretario generale, dall' Ispettore commessario di Polizia e dal Capitano di gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Polizia Generale al Prefetto — *Signore* — La circolare relativa all'abolizione delle Commessioni per le legnate è rivocata, e ripristinata in tutto il suo vigore il regolamento esistente.

Per quant' altro occorrerà, il modo di esecuzione, sarà oggetto di posteriore corrispondenza.

Si compiaccia di subito proporre i soggetti che a norma del Regolamento dovranno far parte della Commessione per le prigioni della Capitale.

Nota. — Queste stesse disposizioni furono comunicate alle altre autorità delle provincie con ministeriale del 2 ottobre detto anno.

(2) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — *Eccellenza* — Ho rassegnato a S. M. il rapporto di V. E. degli 11 di questo mese, nel quale ha manifestato il suo parere affermativo circa l'adozione in cotesta parte de' reali domini della misura straordinaria delle legnate verso di que' detenuti che commettono delle eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine nelle prigioni centrali, in conformità di quanto venne da S. M. stabilito nel Consiglio ordinario di

Quanto alla nomina de' componenti le Commessioni punitrici de' detenuti ne' capoluoghi delle provincie in mancanza de' chiamati col precedente rescritto, si provvide cogli altri rescritti sovrani de' 30 agosto 1826 (1)

Stato de' 6 del corrente intorno ai detenuti in questa capitale, e nelle prigioni centrali delle provincie di questa parte de' reali domini.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 22 di questo mese in Portici ha trovato della sua degnazione di approvare l'enunciato parere di V. E., e si è anche uniformata a quanto concerne la intervenzione del commissario di Polizia nella Commessione di Messina in luogo dell' Ispettor commessario.

Per quanto poi concerne l' applicazione delle legnate a' detenuti civili, giudicabili per reità di Stato nella cittadella di Messina ed in altri forti, la M. S. ha ordinato di trascindersi dalla enunciata misura straordinaria, perchè procede l' autorità militare pe' divisati detenuti ne' forti.

Nel real nome, ec. ec.

(1) POLIZIA GENERALE — *Signore* — Con Sovrana risoluzione de' 6 giugno ultimo fu istituita una Commessione, composta dei Segretario generale dell' Intendenza, dell' Ispettor commessario di Polizia e del Capitano di gendarmeria, ad oggetto di giudicare le eccedenze che si commettono nelle prigioni da' detenuti. Alcuni Intendenti considerando la possibilità delle frequenti assenze dei funzionari designati nella cennata Sovrana risoluzione, han dimandato quali soggetti dovessero rimpiazzarli.

Avendo io umiliato a S. M. siffatta emergenza, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 corrente ha ordinato che nei casi di assenza di alcuno de' funzionari suddetti, i rimpiazzi si eseguano nel modo seguente, cioè: sostituendosi al Segretario generale dell' Intendenza il Consigliere d' Intendenza ultimo in ordine di nomina; al funzionario di Polizia il Supplente del giudicato regio, ed al Capitano di gendarmeria il Capitano relatore del 2.° Consiglio di guerra di guarnigione.

Nel real nome, ec. ec.

e 21 marzo 1827 (1), indicandosi i funzionari destinati alla surrogazione.

Indi la punizione medesima per le eccedenze fu applicata ai detenuti nelle prigioni di Lucera, Trani e Santamaria di Capua, con real rescritto de' 30 agosto 1826 (2).



(1) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — Ho rassegnato alla Sovrana intelligenza del Re (N. S.) quanto l' E. V. si servì manifestarmi in data de' 4 gennaio ultimo intorno alla mancanza che si sperimenta in Caltanissetta del Capitano di gendarmeria, uno de' componenti la Commessione punitrice delle eccedenze che dai detenuti si commettono nelle prigioni, ed alla mancanza del Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione, per trovarsi questi da più tempo destinato in Girgenti onde sostenere le funzioni di relatore presso quella Commessione militare.

La Maestà Sua nel Consiglio ordinario di Stato de' 13 del corrente ha risoluto, che l' uffiziale di gendarmeria funzionante da Capitano nel capovalle di Caltanissetta rimpiazzi il Capitano relatore del Consiglio di guerra di guarnigione ne' casi della di costui assenza, o impedimento. Ha inoltre ordinato la M. S. che una tal norma si adotti per regola generale in casi consimili ne' reali domini di qua e di là del Faro.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Polizia Generale agl' Intendenti di Capitanata, Terra di Bari e di Lavoro — Ho rassegnato a S. M. che nelle provincie di Capitanata, di Terra di Bari e di Terra di Lavoro essendo le residenze degl' Intendenti (che costituiscono il capoluogo delle provincie) differenti da quelle de' Tribunali, è stato elevato il dubbio se la risoluzione Sovrana de' 6 giugno ultimo circa la punizione economica de' detenuti debbasi estendere anche nelle prigioni dei Comuni dove esistono i Tribunali.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del corrente ha ordinato che l' espediente delle legnate a' detenuti, ne' casi e nel numero prescritti dalla citata determinazione de' 6 giugno, si estenda alle prigioni di Lucera, Trani e Santamaria di Capua.

Avendo però considerato gl' inconvenienti che risulterebbero dai fre-

Alle prigioni di Monteleone con real rescritto della stessa data del precedente (1), siccome altresì a quelle dei comuni di Aversa, Montefusco e Maddaloni (2).

quenti trasporti de' detenuti se si dovessero essi scortare da' Comuni anzidetti ne' capoluoghi delle indicate provincie per essere giudicati dalle rispettive Commessioni;

Ha la M. S. ulteriormente prescritto nel divisato Consiglio che i detenuti nelle prigioni delle suddette residenze de' tribunali siano giudicati, secondo i dettami della ripetuta sanzione Sovrana de' 6 giugno, da una Commessione composta in ciascuno de' suindicati Comuni, dal Sindaco, dal supplente del giudicato regio e dall' Uffiziale di gendarmeria di residenza, e che in mancanza di un simile Ufiziale sia adoperato il basso ufiziale che si trovi a comandare la gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Polizia Generale all' Intendente di Catanzaro — S. M., a cui nel Consiglio ordinario di Stato de' 26 del cadente ho rassegnato il dubbio da lei promosso con rapporto dei 17 giugno ultimo, ha ordinato che l' espediente delle legnate a' detenuti ne' casi e nel numero prescritti colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno, si estenda benanche alle prigioni di Monteleone.

Ha inoltre S. M. prescritto che i detenuti nelle prigioni suddette siano giudicati, secondo i dettami della ripetuta sanzione Sovrana, da una Commessione composta del Sindaco, dell' Ispettore di Polizia e dell' Ufiziale di gendarmeria di residenza, e che in mancanza di un simile Ufiziale sia adoperato il basso ufiziale che si trova a comandare la gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Polizia Generale agl' Intendenti di Caserta ed Avellino — S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 26 del cadente ha ordinato che ai detenuti nelle prigioni di *Aversa*, di *Maddaloni* e di *Montefusco* sia applicabile la misura delle legnate stabilite pe' casi enunciati nella Sovrana determinazione de' 6 giugno ultimo, da me comunicato con rescritto de' 10 del mese medesimo.

Ha inoltre S. M. prescritto che ne' tre luoghi suddetti i funzionari

Susseccutivamente fu estesa eziandio ai detenuti in tutte le prigioni distrettuali de' dominî continentali, mediante real rescritto degli 11 aprile 1827 (1).

A quelle di Capua con altro de' 4 luglio 1827 (2).

Ed a quelle di Procida in forza di simile rescritto de' 22 settembre 1832 (3).

---

formanti la Commessione siano il Sindaco, il Supplente del giudicato regio e l' Ufiziale di gendarmeria comandante ne' luoghi medesimi; ben inteso che in mancanza di un simile Ufiziale debba adoperarsi il basso ufiziale che vi si trovi a comandare la gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Polizia Generale — S. M. nel Consiglio ordinario di Stato dei 7 del corrente ha ordinato che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali, ne' casi e nel numero prescritti colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno 1826, sia estesa benanche ai detenuti di tutte le prigioni distrettuali.

Ha la M. S. ulteriormente prescritto che ne' capoluoghi de' distretti la Commessione punitrice di tali detenuti sia composta, a norma del real rescritto de' 26 agosto dell'anno scorso, dall' Ispettore di Polizia, dal Sindaco e dallo Uffiziale di gendarmeria, e che in mancanza di costui sia adoperato il basso uffiziale che si trovi a comandare la gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Polizia Generale all' Intendente di Terra di Lavoro — S. M. nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 dello scorso mese di giugno ultimo, ha ordinato che pe' detenuti nelle prigioni circondariali di Capua si adottino le misure economiche delle legnate, a' termini del real rescritto de' 6 giugno 1826, facendosi comporre la Commessione dal funzionario di Polizia locale, dal Sindaco, e dal Comandante la gendarmeria del circondario.

Nel real nome, ec. ec.

(3) Polizia Generale alla Guerra e Marina — *Eccellenza* — Le no-

Proposto il dubbio se ai detenuti ecclesiastici possa infliggersi quella pena, fu risoluto negativamente con deliberazione del Consiglio de' Ministri; Circolare dei 29 gennaio 1827 (1).

velle prigioni di Procida destinate alla custodia de' detenuti di diverse provincie condannati alla reclusione, contenevano non è guari un numero di circa 200 individui. Le successive spedizioni di tal classe di condannati dando un incremento sempre crescente, fecero conoscere il bisogno d' istituirsi colà una Commissione per punire economicamente le eccedenze che possonsi commettere da' detenuti in quelle prigioni, a somiglianza di quella istituita per le carceri di questa capitale e per le carceri centrali e distrettuali, ed in talune altre carceri di questa parte de' reali domini.

Avendo io rassegnato alla Sovrana intelligenza di S. M. tutto ciò, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 2 del corrente si è degnata uniformarsi al mio parere. E come che in Procida non vi risiede un Uffiziale di gendarmeria ch' è uno de' membri delle cennate Commessioni, così S. M. ha risoluto che sia rimpiazzato dal Comandante del distaccamento di truppa (*).

Nel real nome, ec. ec.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Con rescritto de' 10 giugno ultimo le partecipai la Sovrana decisione di punirsi con un determinato numero di legnate quei detenuti che si fossero resi colpevoli di risse, di riunioni criminose, di fatti ed eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine.

Siffatta straordinaria misura che colpisce indistintamente tutti i detenuti, merita una eccezione per gli ecclesiastici, avutosi riguardo al loro sacro carattere.

Ella si servirà quindi ne' casi di sopra indicati, che potran verificarsi, ed in cui figureranno degli ecclesiastici, di adottare per essi le sole misure disciplinari solite a praticarsi relativamente a' detenuti di cattiva condotta.

(*) *Questo real rescritto fu comunicato anche al Sottintendente del distretto di Pozzuoli.*

Tali punizioni disciplinari vennero inoltre fatte comuni anche alle prigioni distrettuali de' domini oltre il Faro; real rescritto de' 7 giugno 1827 (2).

Esse però non sono applicabili ai detenuti per debito; real rescritto de' 2 dicembre 1843 (3).

(2) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — Ho rassegnato a S. M. quanto ha V. E. proposto col pregiatissimo foglio del 21 dello scorso maggio in ordine alla misura disciplinare delle legnate a' detenuti nelle prigioni distrettuali.

La M. S. nel Consiglio ordinario di Stato de' 6 del corrente si è degnata approvare che la pena economica delle legnate, già sanzionata pe' detenuti che delinquono nelle prigioni centrali, nei casi e nel numero prescritti colla Sovrana risoluzione de' 6 giugno 1826, sia estesa ai detenuti delle prigioni distrettuali di cotesti reali domini, e che la Commessione punitrice fosse composta dall' Ispettore di Polizia, dal Sindaco e dall' Uffiziale di gendarmeria, ed in mancanza di costui si adoperi il basso uffiziale che si trovi a comandare la gendarmeria.

Nel real nome, ec. ec.

(3) Grazia e Giustizia alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Ho rassegnato a S. M. il dubbio promosso se sia o pur no applicabile a coloro che son detenuti per causa civile la disposizione del Sovrano rescritto del 6 giugno 1826 che autorizza ne' casi ivi espressi a punire con determinato numero di legnate i detenuti nelle prigioni di questa capitale, ed in quelle centrali de' capoluoghi ne' reali domini al di qua del Faro; disposizione ch' è stata poi estesa a' detenuti di tutte le prigioni distrettuali per altro real rescritto de' 7 aprile 1827. E la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 26 dello scorso mese di novembre, avuto riguardo alla differenza che vi è tra i detenuti per reato, massimamente di alto criminale, ed i detenuti per debito civile, atteso lo stato morale delle persone e le loro abitudini, talchè i cennati rescritti hanno avuto solamente lo scopo di provvedere alla disciplina de' detenuti per giudizio penale, ha sovranamente dichiarato non essere la disposizione compresa negli enunciati rescritti applicabile ai detenuti per debito civile.

Comunico a V. E. tal Sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

REGOLAMENTI DI POLIZIA

Perchè la tranquillità e l'ordine pubblico non abbiano alterazione alcuna, possono pubblicarsi regolamenti di Polizia urbana e rurale; art. 278 della legge de'12 dicembre 1816 (Bull.°, pag. 563) (1).

Fu data alla Polizia ordinaria ed amministrativa la facoltà di emanare per l'oggetto di cui è parola nel detto articolo 278 e per altri oggetti ancora, regolamenti ed ordinanze; ma le pene da infligersi sono quelle delle contravvenzioni; art. 4, 5 e 6 delle istruzioni de' 22 gennaio 1817 (Bull.°, pag. 95), *V.* pag. 181, v. 1.°; art. 467 delle leggi penali, e 399 di quelle sulla procedura penale (2).

---

(1) Art. 278. I regolamenti di Polizia urbana hanno per oggetto la conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico; la legittimità e l'esattezza de' pesi e delle misure; la vigilanza sull'annona e sui venditori de' generi annonarî; la vigilanza sulla conservazione e la nettezza delle strade, delle piazze, e de' pubblici stabilimenti; e la pubblica salute.

Quelli di Polizia rurale si propongono la salubrità, la sicurezza e la custodia delle campagne, degli animali, degl'istrumenti, e de' prodotti di esse; la ripartizione e l'uso delle acque pubbliche, e degli acquidotti addetti al pubblico comodo.

(2) Art. 467. Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle presenti *leggi* per le contravvenzioni.

Art. 399. Il giudice di circondario è il solo giudice delle contravvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno.

Le multe derivanti dalle contravvenzioni ai regolamenti di Polizia in Napoli rimaner debbono a disposizione della Commessione di pubblica beneficenza; real rescritto de' 9 novembre 1831 (1).

Il Prefetto di Polizia in Napoli è autorizzato a transigere le multe derivanti da dubbie contravvenzioni; real rescritto de' 21 maggio 1832 (2).

Può egli anche commetterne ai supplenti il giudizio.

Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capoluogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto.

(1) Presidenza del Consiglio de' Ministri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Sopra ciò che la real Commessione di beneficenza ha esposto con rapporto de' 5 dello scorso ottobre circa i fondi di Polizia addetti alla medesima, S. M. nel Consiglio ordinario di Stato di questo dì si è degnata di ordinare che gl' introiti della cassa delle multe si versino interamente alla detta real Commessione, perchè destinati a soccorsi e sussidî caritatevoli.

Nel real nome, ec. ec.

(2) Presidenza del Consiglio de' Ministri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Ho rassegnato a S. M. i due rapporti del Prefetto di Polizia da V. E. trasmessimi, da' quali risulta una diminuzione dell' avanzo da passarsi alla real Commessione di beneficenza, e si propone un nuovo metodo più uniforme alla legge in riguardo alla condanna e riscossione delle multe per contravvenzioni di Polizia.

S. M. nel Consiglio ordinario di Stato di questo dì si è degnata di ordinare:

Che per le multe solite ad esigersi da' contravventori de' regolamenti di Polizia il di cui introito è stato assegnato alla real Commessione di Beneficenza, debba osservarsi quanto la legge prescrive circa gli atti da farsi a carico dei trasgressori.

Che il Prefetto di Polizia debba dare avviso alla Commessione di

Per tutte le altre il giudizio si appartiene al regio Giudice del circondario; art. 399 delle leggi sulla procedura penale. *V.* pag. 21.

Serve di guida per la esazione delle multe di Polizia il real rescritto de' 14 giugno 1833, ed il regolamento de'13 maggio del medesimo anno (Bull.°, p.107) (1); col quale regolamento va chiarito il modo da darsi avviamento ai processi verbali di contravvenzioni formati dagli Agenti della Polizia ordinaria, e sono stabilite le rela-



Beneficenza delle condanne che si pronunzieranno da' Giudici di circondario e da' quartieri contro i trasgressori e delle transazioni che nei casi dubbi si faranno per tali multe dal Prefetto di Polizia.

Che la riscossione delle multe possa affidarsi a' ricevitori del registro e bollo, come propone il Prefetto di Polizia, coll' obbligo di passare i detti ricevitori l' introito delle multe mensilmente alla Commessione di beneficenza.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Presidenza del Consiglio de' Ministri alla Polizia Generale — *Eccellenza* — S. M. si è degnata di approvare il regolamento da me propostole sulla pratica da osservarsi per la riscossione delle multe di Polizia, e per lo versamento del loro prodotto alla real Commessione di beneficenza in esecuzione del real rescritto de' 21 maggio 1832.

Ho l' onore di rimetterne all' E. V. una copia legalizzata per l' uso che convenga.

zioni di costoro coi regi Giudici per lo espletamento dei giudizi, e cogli Agenti finanzieri per la riscossione

REGOLAMENTO

SULLA PRATICA DA OSSERVARSI PER LA RISCOSSIONE DELLE MULTE DI POLIZIA E PER LO VERSAMENTO DEL LORO PRODOTTO ALLA REAL COMMESSIONE DI BENEFICENZA IN ESECUZIONE DEL REAL RESCRITTO DE' 21 DI MAGGIO 1832.

Art. 1. I verbali di contravvenzioni, formati che siano dagli agenti di polizia, saranno spediti frà le 24 ore al giudice regio del circondario o quartiere rispettivo dal commessario o ispettor commessario di polizia, il quale ne darà scienza contemporaneamente al Prefetto.

Art. 2. Il giudice regio procederà a' termini del rito, e come nei casi di ufizio e di urgenza.

Art. 3. Pronunziata la sentenza di condanna, sarà dal giudice regio trasmessa cogli atti alla gran Corte criminale, e l'estratto della medesima renduto esecutorio dal presidente della gran Corte sarà inviato al direttore della provincia per la sola multa, se siavi appello, e per le multe e spese di giustizia, non essendovi appello, salvo nel primo caso a comprendere le spese nello estratto successivo della condanna della gran Corte.

Art. 4. Il funzionario di polizia esercente da pubblico ministero presso del giudicato regio darà scienza della sentenza al Prefetto appena che sarà pronunziata, per passarne avviso alla real Commessione di beneficenza dallo stesso Prefetto.

Art. 5. Gli estratti esecutori di sentenza saranno dal direttore trasmessi per l'esazione al ricevitore delle ammende pe' debitori domi-

delle multe , non senza pure determinarsi i provvedimenti coattivi perchè la esazione con ispeditezza si consegua.

~~~~

ciliati nella capitale , ed a quei di circondario per gli altri nel rimanente del distretto, secondo il rispettivo domicilio.

Art. 6. La esazione , quando il condannato non giustifichi l' impossibilità di farne il pagamento , sarà eseguita con mezzi coattivi , come per tutti gli altri carichi affidati all' amministrazione del registro e del bollo , non esclusi i piantoni , il tutto ai termini del real decreto de' 16 settembre 1831. Ben inteso che nel caso che l' ammenda di polizia costituisca *pena principale* del reato, ed il condannato sia nella impossibilità assoluta di farne il pagamento , allora in luogo dell' ammenda dovrà applicarsi la pena del mandato in casa , o quella della detenzione, a seconda de' casi, giusta i termini del decreto del 20 giugno 1827.

Art. 7. Quante volte trovisi opportuna la coazione personale , sarà questa adoperata in via amministrativa dai commessari ed ispettori commessari di polizia sul rinvio degli estratti di sentenza che loro ne farà il ricevitore del carico. In tal caso non potrà venir sospeso l' ordine di arresto, nè liberato il debitore arrestato, che in vista del seguito pagamento dell' intera multa da comprovarsi colla ricevuta gemella che ne rilascerà il ricevitore.

Art. 8. Nell' eseguirsi i pagamenti da' debitori , anche quando trovinsi soggetti alla coazione personale, dovranno le somme imputarsi da' ricevitori in preferenza alle altre spese coattive erogate, e quindi alle multe.

Art. 9. I ricevitori incaricati della esazione apriranno i carichi della specie sul sommario n.° 16 con una rubrica a parte intitolata *Real beneficenza* e suddivisa in due rami , cioè: 1.° *Multe di contravvenzione a' regolamenti di polizia*, 2.° *Spese di coazioni ed istanze*. A misura del ricupero sarà descritto l' introito sul registro n.° 15 , rieacciandosi la somma in due particolari colonne colle stesse intitolazioni; ed anche distintamente se ne farà figurare l' introito sul bilancio mensile e sul conto annuale.

Art. 10. Sul prodotto delle multe spetterà a' ricevitori il rilascio del 10 per 100, nulla sul ricupero delle spese di coazione.

Art. 11. L' introito di ciascun mese, depurato delle spese coattive
~~~~

OGGETTI DIVERSI CONCERNENTI IL SERVIZIO DI POLIZIA, AI SENSI DELLA ENUNCIAZIONE FATTANE CON DECRETO DE' 24 AGOSTO 1821 (*), CHE AL PRESENTE COSTITUISCONO LE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DELLA POLIZIA GENERALE PEL DECRETO DE' 5 GIUGNO 1822 (**).

Feste pubbliche e private, luoghi di riunioni di popolo fiere e mercati.

Per prevenire gli sconci che sogliono derivare dall' affluenza di molta gente in occasione di solennità religiose o altre, sono divietate le feste plateali in virtù del real rescritto de' 27 agosto 1825 (1); e regola poi il

erogate e non ancora ricuperate e della ritenuta, sarà particolarmente versato dal ricevitore alla real Commessione di beneficenza nella capitale, e propriamente al cassiere destinato presso la medesima alla ricezione e conservazione de' fondi. Il versamento sarà accompagnato da un bilancetto in doppio che contenga il carico distinto per resta precedente e per articoli del mese; l'esazione fatta nel corso del mese, e la resta da riportarsi nel seguente: all'esatto si contrapporranno le spese e la ritenuta, e quindi ricacciato il prodotto netto che si versa in numerario.

Art. 12. Una spedizione del bilancetto ritornerà alla parte versante munito di quietanza del cassiere. Siffatto documento da pervenire in direzione mensilmente con gli altri di ordinari versamenti, opererà discarico del ricevitore nel conto annuale per le somme versate in numerario, salvo a giustificare nel conto medesimo, e secondo i regolamenti in vigore, le spese coattive erogate e non ricuperate.

(1) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 21 del corrente mese ho rassegnata

(*) V. *pag. 158 del 1.° volume ove questo decreto è riportato.*
(**) V. *come pel precedente pag. 155 del detto volume.*

modo come mantenere il buon ordine e la ingerenza delle Autorità in tutte le feste pubbliche e private, l' altro sovrano rescritto de' 24 marzo 1843 (1).

Queste Sovrane determinazioni stabilirono le incumbenze degli Uffiziali di polizia, e de' militari in tutte le

a S. M. la proposizione che ha fatta il Vicario generale di Napoli, cioè che tutte le cappellette e le Sacre Immagini, sian di legno, sian dipinte al muro, che non sono situate ad una certa data altezza, debbano affatto togliersi, *giacchè la loro attuale situazione bassa dee necessariamente richiamare un affollamento produttivo di innumerevoli irriverenze, e di accensione di fantasia*; e che in quanto al modo di esecuzione di una tale misura, ove ne venisse ad esso Vicario affidato il disimpegno, sarebbe sua la cura di operare colla massima energia e prudenza, e farebbe in maniera che dai parrochi e dalle persone stesse motrici della venerazione delle immagini nelle pubbliche strade se gli facesse la dimanda di trasportarle nelle chiese vicine, onde ricevere un culto divoto e regolare senza folla e disordini.

Nell' atto stesso ho fatto pure presente alla M. S. l' altra proposizione avanzata dallo stesso Vicario generale riguardo alle feste platearie, cioè che le medesime non debbansi tollerare pe' molti disordini e scostumatezze che si commettono nelle piazze, mischiandosi in una maniera indecente le cose sacre colle profane, e che il mezzo di toglierle esigendo tutta la riflessione, potrebbe completamente ottenersi l' intento qualora S. M. si degnasse approvare il sistema ch' egli sta attualmente praticando con felice successo per coloro che si recano a domandargli licenza per siffatte feste, cioè di persuaderli colle buone maniere delle vere pratiche divote, e degl' inconvenienti che risultano dal richiamare affollamento vicino ad una Immagine nella pubblica strada.

E la M. S. nel suddetto Consiglio ordinario di Stato si è degnata di approvare pienamente quanto il cennato Vicario generale ha proposto riguardo alle suddette cappellette e Sagre Immagini non solo, che circa le feste platearie; ed ha S. M. ordinato *che ne rimanga al Vicario medesimo affidata l' esecuzione nel modo da lui indicato*.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — S. M. il Re (N. S.) in ampliazione del Sovrano rescritto de' 6 agosto ulti-

occasioni in cui occorre che si adoprino simultaneamente pel mantenimento dell'ordine pubblico, ovviandosi a qualsiasi malintelligenza fra essi.

mo (*), vertente sulla competenza della truppa e della Polizia nelle feste e ne' pubblici spettacoli, a fine di dileguare taluni dubbi posteriormente sorti nella mente Sovrana, si è degnata prescrivere:

Che nelle processioni la truppa che sarà spedita dalla Piazza sia incaricata del buon ordine soltanto nel mezzo de' due cordoni, e che di tale intervento della truppa la Piazza suddetta ne dia avviso al Prefetto di Polizia, affinchè quando non vi sarà chiamata la truppa anzidetta, possa il medesimo provvedervi con mezzi dell' amministrazione della Polizia stessa.

Che nei teatri in generale il servizio di buon' ordine venga affidato alla Polizia, sussidiata, occorrendo, da gendarmi (non dovendo mai le guardie di Polizia entrare ne' teatri); che la guardia esterna della truppa si presti alle richieste de' funzionari di Polizia e degli uffiziali ivi destinati dalla Polizia pel buon' ordine delle vetture; che nel real teatro di S.Carlo questo servizio venga affidato alla gendarmeria scelta, sotto gli ordini di un uffiziale d' ispezione del proprio Corpo, tenendo questi informato di tutte le novità, appena occorse, il maggiore d' ispezione della guardia reale o il capitano di servizio; che quando negli altri teatri persone reali intervengano, sia prestato lo stesso servizio detto di sopra per quello di S. Carlo; che ne' teatri ove sono destinati aiutanti di Piazza, la loro incumbenza sia quella di osservare il contegno de' militari che v' intervengano, e però ove vi sia per parte di costoro alcun obblio di decenza, il funzionario di Polizia volga le sue inchieste agli uffiziali suddetti. Che nelle feste private serali ove intervenga la real Corte, il buon' ordine esterno sia a cura della Polizia, l' interno a cura della guardia reale; che in quelle feste ove non intervengono persone reali, il buon ordine esterno rimanga affidato del pari alla Polizia ed alla gendarmeria, e laddove faccia d' uopo di cercare sussidio di altra truppa questa in tal caso v' interverrà come rinforzo di Polizia; che l' ordine interno delle case ov' è data la festa sia affidato alla domestica vigilanza, e quando vi sopravvenissero disguidi, allora soltanto v' intervenga la Polizia.

(*) *Le disposizioni di questo real rescritto de' 6 agosto sono nel presente comprese e spiegate.*

Per l' uso della maschere nel carnevale l' ordinanza di Polizia che noi riportiamo (1) del 18 gennaio 1856 è una copia di quelle precedentemente pubblicate, e modello delle altre da pubblicarsi negli anni a venire tanto

Che nell' interno della Villa reale possa la Polizia portare la sua vigilanza, e quando occorra due o tre gendarmi senza moschettoni vi passeggeranno per osservare ed impedire disguidi; e che la truppa di linea che vi rimane a custodia presti al bisogno braccio forte ai gendarmi, che si dirigeranno per invocarlo all' uffiziale di guardia.

Nel real nome, ec. ec.

(1) **PREFETTURA DI POLIZIA**

AFFIN DI PROVVEDERE ALLA DECENZA DELLE MASCHERE DURANTE IL CARNEVALE DI QUESTO ANNO.

DISPONE

Art. 1. Durante il Carnevale del corrente anno è permesso in tutt' i giorni di andar mascherato per la Città; ma non prima di un' ora dopo mezzogiorno, al terminar delle sacre funzioni nelle Chiese, e con i seguenti divieti ed avvertimenti.

Art. 2. È rigorosamente proibito mascherarsi con abiti che in qualsivoglia modo somigliassero a quelli de' Ministri della nostra Santa Religione, de' Magistrati, de' Funzionari pubblici, de' Militari; ed in generale a quelli, le cui forme potessero menomamente offendere il pubblico costume e decoro.

Art. 3. È vietato del pari di vestire, e di esporre a fittanza ed a vendita maschere di mostruosa e strana figura.

Art. 4. Coloro che si mascherano, o si travestono andar debbono senza bastone, senza spada e senza armi di qualunque specie, ed al

nella capitale che nelle provincie, poichè le prescrizioni che contengonvisi risguardano principi comuni ed inalterabili di ordine, di decenza pubblica e di prevenzione di reati.

Per le processioni nelle ore pomeridiane occorre, affin di evitare ogni sorta d'inconvenienti, la permis-

---

toccar delle ore ventiquattro sono obbligati di togliersi la maschera, e di camminar per le strade a volto scoperto.

Art. 5. Chiunque de' mascherati volesse entrare in qualche casa, o bottega, sia solo, sia in compagnia, non deve usare nè sorpresa, nè violenza; ma smascherarsi al padrone, perchè lo conosca, e gliene conceda la permissione.

Art. 6. Si confida nella civiltà ed educazione de' mascherati perchè non si veggano smodatamente abbandonati a schiamazzi, con fare gesti ed atti indecenti e profferire parole oscene od offensive tanto di giorno che di notte.

Art. 7. Quando i Funzionari a' quali è commesso il mantenimento dell'ordine pubblico avran bisogno di chiamare un mascherato, questi sarà invitato a togliersi la maschera; ed in caso di rifiuto, sarà condotto con mòdi decenti in Prefettura.

Art. 8. I gusci di uova ripieni, i confetti contraffatti, i legumi di ogni specie non possono lanciarsi da qualunque persona che porti o no maschera, che vada a piedi od in carrozza.

È solamente permesso di gittar a mano piccole confetture dalle persone in carrozza e sui balconi e non da quelli a piedi.

Art. 9. Coloro che con degradar se stessi contravverranno alle suddette prescrizioni, soggiaceranno all'immediato arresto, e a seconda de' casi alle pene di Polizia.

Art. 10. I Commessari di Polizia de' Quartieri, ed i Funzionari assistenti al corso delle maschere, sono particolarmente incaricati di vegliare alla esecuzione delle presenti disposizioni.

Art. 11. I posti militari, e la forza pubblica sono invitati di prestar braccio forte nei casi di opportune richieste.

zione del Ministero di Polizia; real rescritto de' 2 dicembre 1835 (1), renduto comune alla Sicilia a' 21 settembre 1838 (2).

Con r. r. del 26 gennaio 1853 (3) trovasi prescritto



(1) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Ho rassegnato a S. M. il dubbio, se cioè le disposizioni del real dispaccio dei dì 10 dicembre 1768, *di doversi le processioni fare tutte di mattina, e non mai dopo pranzo*, debbano considerarsi abrogate oppur no; non che le osservazioni contenute nel foglio di V. E. dei dì 4 aprile ultimo, 3.° Rip., n.° 1836, sull' oggetto; e la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del dì 2 spirato novembre ha ordinato doversi stare alle su indicate disposizioni del dì 10 dicembre 1768, che si è degnata confermare, eccetto i casi ne' quali l' E. V. crederà di accordare un espresso permesso di eseguirsi le processioni nelle ore vespertine.

Il che nel real nome, ec., partecipo a V.E., prevenendola di averne già spedito circolari agli Ordinari di questa parte del Regno, non che agl' Intendenti.

(2) Polizia Generale al Luogotenente Generale in Sicilia — *Eccellenza* — Nella dovuta premura che i Sovrani voleri ricevano la necessaria esecuzione indistintamente in tutti i reali domini di S. M., a scanso di equivoci, mi onoro trascrivere all' E. V. il rescritto de' 2 dicembre 1835, con cui confermandosi il divieto delle processioni nelle ore vespertine, si eccettuano i casi ne' quali il Ministro di Polizia a suo giudizio crederà di accordare un' espressa permissione.

N. B. — *Qui è copiato il precedente rescritto.*

Sarà quindi della saggezza di V. E. il valersi della suddetta facoltà accordata dalla M. S.

(3) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — In qualche Comune della diocesi di Valva e Sulmona essendo avvenuti degl' inconvenienti a causa della contemporanea coincidenza della celebrazione delle feste civili e di funebri associazioni con suono di campane ed altre funzioni analoghe alla mesta circostanza, quel Vescovo richiese

quanto debbe praticarsi se siavi coincidenza della celebrazione di feste civili, e di funebri pompe con trasporto di cadaveri in Chiesa.

Con real rescritto degli 8 marzo 1826 (1) varie



de' provvedimenti, affinchè non più si riproducessero inconvenienti di tal fatta.

Avendo a S. M. il Re nostro Signore (D. G.) rassegnata la cosa, la M. S. nel Consiglio ordinario di Stato del 21 corrente mese di gennaio si è degnata prescrivere, che le funzioni funebri da celebrarsi in Chiesa, ed il suono delle campane a morte siano differite pel giorno seguente alla festa civile; ma il trasporto del cadavere dalla casa del defunto alla Chiesa possa aver luogo nel giorno stesso, terminata però la festa civile, laddove non possa esser differito al dì seguente.

Nel real nome lo partecipo a Lei per sua intelligenza, e pel corrispondente uso di risultamento.

(1) Affari interni alla Polizia Generale — *Eccellenza* — In seguito de' reclami avanzati da Monsignor Vescovo di Boiano, perchè venisse impedita in Campobasso la celebrazione del mercato nel giorno di domenica, di cui mi tenne proposito il di lei pregiato foglio de' 13 aprile dello scorso anno, vennero incaricati tutti gl' Intendenti delle province a manifestare se vi erano Comuni nei quali si celebrassero simili mercati nel giorno suddetto, sia per consuetudine, sia per antiche concessioni. Avendo essi Intendenti adempiuto ad un tale incarico, ne venne redatto uno stato generale di circa 43 comuni, ne' quali una tal celebrazione aveva luogo. Furono di Sovrano comando inviate tutte le carte alla Consulta de' reali domini di qua del Faro, perchè avesse discusso e dato il suo avviso sul proposito. La Consulta predetta avendo discusso l' affare, sulla considerazione che potevano conciliarsi le lodevoli intenzioni dell' Ordinario, ed i bisogni delle popolazioni povere ed agricole, che non possono perdere altra giornata di travaglio nella settimana, è stata all' unanimità d'avviso:

Che l' ordinanza di Polizia emanata nel suddetto comune a' 20 settembre 1819 ed approvata superiormente, con effetto debba eseguirsi. Che il mercato nelle domeniche debba incominciare in Campobasso

prescrizioni sui giorni e sull' ora da celebrarsi le fiere ed i mercati si emisero, avuto riguardo alle consuetudini de' diversi luoghi ed alle antiche concessioni a taluni Comuni fatte; e spiegazioni e giunte a quelle prescrizioni si ebbero coll' altro rescritto sovrano de' 7 giugno dello stesso anno (1).

nell' inverno tre ore prima di mezzogiorno e nelle altre stagioni quattro ore prima, acciò ognuno possa in preferenza essere in chiesa per l' esercizio de' doveri religiosi. Finalmente che ne' santi giorni di Natale, venendo di domenica, nella Pasqua di risurrezione e di Pentecoste non vi debba esser mercato affatto, e così ne' giorni della Circoncisione, Epifania ed Assunta, venendo anche di domenica, ferma fuori di queste sole giornate la celebrazione del mercato in tutte le altre domeniche dell' anno.

Umiliato avendo un tal parere, non che tutte le altre carte di sopra indicate a S. M. nel Consiglio di Stato ordinario de' 2 del corrente, si è degnata approvarlo, colla modificazione però che nella stagione d' inverno possono incominciare i mercati almeno quattro ore prima di mezzogiorno, e nelle altre stagioni sei ore prima di mezzogiorno. Ha comandato poi la M. S. che si proibisca il mercato nel giorno del *Corpus Domini* in quei comuni dove nel giorno stesso se ne solennizzi la festività; volendo inoltre S. M. che accordandosi nuovi permessi per mercati, si escludano sempre i giorni di domenica.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Affari Interni alla Polizia Generale — *Eccellenza* — In seguito della Sovrana risoluzione resa da S. M. il Re N. S. in data de' 2 marzo ultimo, sul parere emesso dalla Consulta de' reali domini di qua del Faro, in occasione della celebrazione del mercato in ogni domenica solito tenersi nel comune di Campobasso, e comunicata all' E. V. in data degli 8 dello stesso mese, si è osservato che diversi comuni del Regno godono la celebrazione di varie fiere annuali, e queste per lo più o coincidono nelle domeniche, o ne' giorni solenni, in cui sono vietati i mercati, o infine in occasione di solennità dei Santi protettori de' rispettivi comuni, e che altre nuove simili dimande sono state a-

PUBBLICI SPETTACOLI.

Intorno a quanto concerne i teatri è d'uopo consultare il decreto de' 29 agosto 1807 (Bull.°, pag. 14) (1).

vanzate da' vari comuni. In questo stato di cose è sorto il dubbio se tanto le celebrazioni di fiere, che da' rispettivi comuni si godono negli anzidetti giorni, quanto le altre nuove dimande fatte per simili stabilimenti, dovessero essere comprese nel divieto contenuto nella citata Sovrana risoluzione. Avendo fatto il tutto presente a S. M., la medesima nel Consiglio di Stato ordinario del 1.° del corrente, si è degnata ordinare che per le fiere che sono state concedute si adottino le stesse prescrizioni date pei mercati. Riguardo poi alle nuove concessioni, siccome le fiere non sono periodiche, ma hanno luogo una o due volte l'anno, così S. M. ha ordinato di potersi permettere ne' dì festivi, eccetto quelli ne' quali si è vietato di celebrarsi i mercati, benchè conceduti.

Nel real. nome, ec.

(1) Art. 1. Alcun nuovo teatro non potrà essere aperto nella città di Napoli, senza che Noi ne abbiamo dato il permesso, dietro i rapporti de' nostri Ministri dell'Interno e della Polizia generale.

Art. 2. I regolamenti che concernono i teatri considerati sotto il rapporto dell'arte e dell'istruzione pubblica, ci saranno presentati dal nostro Ministro dell'Interno.

Art. 3. Per tutte ciò che interessa i costumi e la tranquillità, i teatri continueranno ad essere nelle attribuzioni del Ministero della Polizia generale.

Art. 4. Vi sarà un commessario nominato da Noi presso ciascuno dei teatri seguenti : cioè *S. Carlo*, il *Fondo*, *Fiorentini* e *Teatro Nuovo*.

Art. 5. Ciascun commessario veglierà perchè gli attori, le decorazioni, gli abiti, la musica, ed in generale ciò che compone lo spettacolo, sia proporzionato al rango ed alla qualità del teatro che gli è affidato.

e l'altro de'24 dicembre 1808 (Bull.°, pag. 789) (1); non che il regolamento per la Polizia de' teatri di Napoli de' 7 ottobre 1809, confermato Sovranamente con real rescritto de' 21 gennaio 1818 (2). Con questo re-

---

Art. 6. Il commessario sarà specialmente incaricato di obbligare sì gl' impresari che gli attori all' osservanza de' loro doveri fra essi, e verso il pubblico. A tal' effetto potrà usare in caso di necessità dei mezzi coercitivi, ed infliggere anche la prigionia, rendendone però conto a Noi nelle ore 24.

Art. 7. Le tragedie, comedie o drammi da rappresentarsi dovranno essere accettati dal commessario, ed approvati dal Ministro della Polizia generale. A tal' effetto la direzione di ciascun teatro sottometterà il suo repertorio, o il dramma che vorrà rappresentare, al commessario rispettivo, dal quale sarà col proprio avviso inviato al Ministro della Polizia generale per l' approvazione.

Art. 8. I nostri Ministri della Polizia generale e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Visto il rapporto del nostro Ministro dell' Interno;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le attribuzioni concedute alla Commessione de' teatri e spettacoli col nostro decreto de' 18 ottobre passato, si estenderanno su tutt' i teatri, teatrini e rappresentazioni sceniche di qualunque natura; rimanendo ferme su de' medesimi le facoltà concedute al Prefetto di Polizia coll' art. 13 della nuova legge del dì 22 del caduto mese di ottobre del pr. p.

Art. 2. Rimane autorizzata la stessa Commessione a vegliare sulle feste pubbliche, per qualunque conto si facciano, ed a dare le disposizioni onde il loro successo sia completo.

Art. 3. I nostri Ministri della Polizia generale e dell' Interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(2) Polizia Generale al Prefetto — S. M. comanda che il regolamento pubblicato nel 1809 per la Polizia interna ed esterna de' teatri continui a rimanere in osservanza. Sarà però di lei incarico di fare

golamento fu tra l'altro sancito non potersi dar pubbliche rappresentazioni senza una speciale licenza, e dovere ad esse assistere un funzionario di Polizia, avendo alla sua dipendenza un distaccamento di forza pubblica per lo mantenimento del buon ordine e per la esecuzione delle prescrizioni analoghe nei diversi casi di con-

in esso rettificare l'articolo riguardante la multa, che non è compatibile colle disposizioni del Codice penale provvisoriamente in vigore, e tutti quegli altri che sieno stati o modificati o soppressi con disposizioni posteriori al felice ristabilimento del suo legittimo governo.

A norma di questo regolamento la Polizia eserciterà le sue funzioni nel real teatro di S. Carlo come si praticava all'epoca della pubblicazione, ma per evitare ogni sconcerto Ella si porrà d'accordo coi Colonnelli delle guardie, onde definirsi con un ordine del giorno le loro rispettive attribuzioni nel modo che già si è fatto per gli altri teatri indistintamente.

Attendo colla necessaria sollecitudine il di lei progetto a questo riguardo, e la prego a credermi con sensi di stima distinta.

N. B. — *Poscia il regolamento modificato dal Prefetto, fu dal Ministero restituito col seguente uffizio in data de' 24 gennaio 1816:*

Al Prefetto — Ho approvato il regolamento per la Polizia esterna ed interna de' teatri, e mi affretto ad inviarglielo colla corrispondente autorizzazione.

Nella pubblicazione di questo regolamento di Polizia Ella si porrà d'accordo co' Colonnelli delle guardie reali per quanto riguarda l'esercizio delle loro attribuzioni, ed a norma delle istruzioni che le trasmisi a questo riguardo colla mia de' 21 corrente.

travvenzioni alle norme su tale obbietto statuite. Quanto poi agli annunzi delle dette rappresentazioni, all' ora del

REGOLAMENTO

PER LA POLIZIA DE' TEATRI NELLA CAPITALE E NELLA PROVINCIA DI NAPOLI.

IL PREFETTO DI POLIZIA — Considerando che mille inconvenienti non meno facili ad accadere, che tristi nelle conseguenze, possono turbare le pubbliche rappresentazioni, e le hanno sovente turbate : che la grande moltitudine degli spettatori compresa in un piccolo spazio è suscettibile di mettersi in confusione per motivi anche lievi : che il continuo uso del fuoco, sia per la illuminazione del teatro, sia per l'esercizio del macchinismo scenico, partorisca un rischio perenne d' incendio : che la riunione di molti uomini di differenti caratteri può esporli a degli scontri pericolosi alla tranquillità pubblica, alla sicurezza ed alla decenza: ch' è al sommo interessante per la Polizia il mettere la festività degli spettatori sotto l' asilo del buon ordine, ed il rendere perfettamente pacate le ore addette al piacere ed alla istruzione ;

Visto l' art. 13 del decreto organico della Prefettura di Polizia del 22 ottobre 1808; — Vista la ministeriale di S.E. il Segretario di Stato Ministro della Polizia generale de' 7 dell' ultimo luglio; — *ORDINA:*

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

1. Nessun teatro potrà essere aperto nella capitale e nella provincia, nè darsi alcuno spettacolo senza che ne sia stata fatta prima dichiarazione alla Prefettura di Polizia dall' impresario o direttore, e senza che questi ne abbia il necessario permesso.

cominciamento, agl'impedimenti di qualcuno degli attori, al servizio interno del palco scenico ed a quello del re-



2. L'apertura di alcun teatro non sarà accordata se non si verifichi prima ch'è solidamente costrutto: che le precauzioni per prevenire ed estinguere gl'incendi, giusta le ordinanze a ciò relative, sono state prese; e che non evvi alcun impedimento alla libera e comoda entrata ed uscita.

3. La Prefettura di Polizia che ha l'ispezione su tutt'i teatri della capitale destinerà a ciascuno di essi un commessario od altro funzionario di Polizia per presedervi, e gli assegnerà degl'ispettori ed altri agenti per coadiuvarlo nell'esercizio de'di lui poteri.

4. Il funzionario d'ispezione estenderà la sua vigilanza ed eserciterà le sue attribuzioni durante lo spettacolo, nell'interno e nell'esterno del teatro, al pari che praticano i commessari e gli altri funzionari ne' proprî quartieri. Invigilerà ancora sul palco scenico, perchè vi sia serbato il buon ordine, e vi siano eseguiti i regolamenti di Polizia.

5. Potrà ammonire i contravventori, intimando ai medesimi di lasciare immediatamente il teatro e di presentarsi ancora, se sia necessario, alla Prefettura, ingiungere il mandato in casa, e nelle circostanze più gravi ordinare infine l'arresto contro qualunque degli attori e degli spettatori, o di chi altro si renda colpevole.

6. Ad eseguire le precedenti disposizioni e prevenire e distruggere qualunque disordine, un posto di guardia sarà in attività durante tutto il corso della rappresentazione.

7. Gl'individui che la compongono serberanno il posto loro assegnato dal Comandante della medesima, nè potranno permettersi di passeggiare o fermarsi ne' corridoi.

8. Non potranno penetrare nell'interno del teatro se non quando ne fossero espressamente richiesti dal funzionario d'ispezione, per assicurarvi o ristabilirvi la pubblica tranquillità e sicurezza.

9. In caso di straordinario concorso di spettacoli la guardia sarà aumentata nel numero necessario al bisogno, sulla domanda che ne verrà fatta al comandante della piazza, ovvero ad altra autorità conveniente dalla Prefettura di Polizia. Ciò però non toglierà al funzionario d'ispezione la facoltà di domandare ai vicini posti di guardia dei

sto del teatro per uso degli avventori, non che per le adiacenze esteriori del teatro medesimo, del suo vesti-

momentanei rinforzi, nel caso che un bisogno urgente e non differibile li richiedesse.

10. Oltre alla guardia saranno assegnati ai teatri di maggior concorso un uffiziale e delle fazioni specialmente addette al buon ordine delle carrozze.

11. Il funzionario d'ispezione in tutto il tempo dello spettacolo seconderà gl'inviti che per avventura possono essergli trasmessi dal soprantendente de' teatri pel disimpegno delle sue funzioni.

TITOLO II.

RAPPRESENTAZIONI ED AFFISSI.

12. Niuna rappresentazione avrà mai luogo sulla scena quando non si trovi precedentemente compresa nel repertorio degli spettacoli permessi in ciascun teatre dal Ministero della Polizia generale: ove debba comparire per la prima volta, dovrà prima sottomettersi alla sua approvazione.

13. Il titolo di ogni rappresentazione e l'ora dell'incominciamento di essa, verranno annunziati al pubblico per mezzo di avvisi in istampa approvati in iscritto dalla Prefettura, ed affissi dai banditori della medesima.

14. Annunziato una volta lo spettacolo nel modo prescritto, non potrà più subire variazione veruna, nè cangiar pure di titolo senza ordine superiore, od altre cause legittime che l'impresario farà noto simultaneamente alla Prefettura di Polizia. In caso opposto potrà il funzionario d'ispezione impedire lo spettacolo.

15. La rappresentazione comincerà sempre all'ora indicata nell'avviso in istampa.

bolo e delle entrate, lo stesso regolamento stabilì tutto ciò che è necessario praticare.

TITOLO III.

PALCO SCENICO.

16. Sotto la responsabilità del direttore od impresario le porte di comunicazione tra il palco scenico ed i corridoi saranno sempre chiuse nel tempo dello spettacolo. Non potrà alcuno introdurvisi se non addetto al servizio del teatro, ed a ciò autorizzato in iscritto dal direttore medesimo.

17. In ogni sera di rappresentazione dovranno essere pronti nel palco scenico l'acqua occorrente, gli ordegni e gli uomini destinati a prevenire ed estinguere gl'incendi.

18. Gli attori non si permetteranno d'intralasciare alcuna parte di canto o di ballo che loro spetta, allorchè questa omessione non siasi preventivamente annunziata al pubblico, o non venga giustificata da una causa imprevista. In caso di contravvenzione potranno venire arrestati su l'ordine del funzionario il quale presiede alla polizia del teatro.

19. Non passeranno ai corridoi, ai palchi, alla platea in abito da scena, non potranno nel momento dello spettacolo nè parlare nè fare altro atto estraneo alla parte che rappresentano, ovvero capace di conturbare la decenza nel pubblico, ed offendere il rispetto che gli è dovuto.

20. Gli attori stessi ed i maestri di cappella che sulla fine dello spettacolo vengono chiamati dalla voce del pubblico, ad accettare gli applausi sul palco scenico, non potranno astenersi di comparirvi allorchè il funzionario d'ispezione vi abbia assentito.

TITOLO IV.

PLATEA E PALCHI.

21. Non potrà essere distribuito un numero di biglietti di entrata superiore a quello degl'individui onde il teatro è capace.

Intorno al servizio de' teatri è necessario ancora uniformarsi alle prescrizioni contenute nei reali rescritti de'6 agosto 1842, e 24 marzo 1843, V. p. 27, tanto per ciò che si attiene al servizio interno quanto per quel

---

22. Se due biglietti indicheranno lo stesso numero della sedia o del palco, dovrà preferirsi tra coloro che si presentano il primo occupante. Chi giunge il secondo avrà il dritto di reclamare altro simile posto, ed in mancanza l'importo del biglietto. Se la duplicazione dei numeri avverrà su di una sedia o palco appaltato, la preferenza toccherà sempre a chi ne ha il fitto. In ogni caso chi distribuisce i biglietti potrà subire delle pene proporzionate al casi di poca accortezza o di frode.

23. Niuno potrà farsi seguire dentro il teatro dai domestici vestiti all'ussero o in altra foggia militare, e muniti di sciabla o altr'arma.

24. È proibito di fermarsi in piedi all'ingresso della platea, o nel corridoio intermedio della medesima.

25. È vietato agli spettatori lo strepitare, l'interrompere qualunque parte della rappresentazione, o turbare in qualsivoglia altra maniera l'ordine pubblico.

26. Non è permesso a chicchessia l'entrar con cani o con fuoco sì nella platea, che nei palchi e nei corridoi.

27. Niuno potrà pretendere di ritirarsi in una sedia diversa da quella indicata nel n.° del biglietto di cui sia munito. Se ne avrà uno per sedia non numerata, potrà collocarsi in qualunque di esse, ed in qualunque parte de' canapè che trovasi vuota.

28. Chiunque abbandona un posto non numerato non può reclamarlo contro chi l'abbia poi occupato.

29. Al cominciare dello spettacolo ciascuno dovrà sedere e levarsi il cappello.

30. Se in qualche inconveniente avranno parte i militari che vestano l'uniforme, il funzionario di Polizia domanderà il braccio forte al comandante delle guardie reali o all'aiutante di piazza per farli uscire dal teatro o arrestarli, secondo il caso esige.

che concerne il servizio esterno, essendo ne' mentovati atti governativi spiegata la parte che concerne gli Uffiziali di polizia, e quella della truppa.

TITOLO V.

VESTIBOLI ED ENTRATA.

31. Nessuno potrà fermarsi nelle scale e nel vestiboli del teatro in modo da impedire il libero passaggio a quei che entrano o sortono.

32. Al finire di ogni rappresentazione tutte le porte del teatro saranno aperte.

33. È proibito qualunque affollamento di persone e carrozze nelle strade che vanno al teatro o lo circondano.

34. Niuna carrozza potrà rimanere innanzi le porte del teatro, ma dovrà trattenersi in fila ne' seguenti luoghi:

Pel real teatro di S. Carlo, nel largo del Castello.

Pel real teatro del Fondo, nel largo di Castelnuovo, e di Fontana Medina.

Pel teatro Nuovo, nel largo Montecalvario.

Pel teatro de' Fiorentini, nel largo de' Fiorentini ed in quello di S. Tommaso, lasciando tra il 1.° ed il 2.° una libera circolazione.

35. Nessun cocchiere potrà lasciar sola la sua carrozza: egli dovrà rimaner sempre al suo posto.

36. Dopo lo spettacolo non potranno le carrozze avvicinarsi nè porsi nuovamente in cammino, se non dietro l'ordine del commessario d'ispezione, e successivamente alla partenza della folla a piedi, dovranno sempre andare a passo, nè potranno giammai interrompere la fila.

37. I contravventori ai precedenti articoli potranno essere multati economicamente o arrestati, secondo la diversità de' casi, ed inviati anche ai tribunali, se il bisogno lo esiga.

38. Il generale comandante la piazza, il comandante de' granatieri delle guardie reali, sono invitati a prestar mano forte per la osservanza del presente regolamento.

39. I commessari d'ispezione e quelli ne' di cui quartieri sono situati i teatri, sono incaricati della esecuzione.

Il decreto poi de'7 novembre 1811 (Boll.°, p. 277) (1) dette ulteriori chiarimenti sulle facoltà ed ingerenza delle

(1) Visti i decreti de' 29 agosto 1807 e de' 18 e 22 ottobre 1808;

Visto il rapporto de' nostri Ministri dell' interno e della polizia generale;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Restano confermate al nostro Ministro dell' interno le attribuzioni contenute ne' decreti de' 29 di agosto 1807 e de' 21 dicembre 1808, relativamente ai teatri così fissi, come provvisori o mobili. Le medesime attribuzioni sono estese a tutti gli spettacoli, feste e rappresentazioni di ogni sorta date nelle case, o in altri luoghi di privata proprietà, quando l' accesso ne' medesimi si darà per mezzo di biglietti non indicanti le persone invitate. Questi spettacoli, feste e rappresentazioni dovranno essere anche approvate dal nostro Ministro di polizia.

Art. 2. Per l' esercizio delle facoltà attribuite al nostro Ministro dell' interno sarà creata una Commessione de' teatri e spettacoli, e questa preseduta dal Soprantendente. Le funzioni di essa si limiteranno alla sola capitale. Nelle provincie queste medesime attribuzioni saranno esercitate dagl' Intendenti o dagli altri funzionari amministrativi sotto la vigilanza però degl' Intendenti medesimi.

La Commessione sarà composta di quattro membri e due supplenti, tutti nominati da Noi sulla proposta che ce ne farà il nostro Ministro dell' interno.

Art. 3. Le costruzioni de' teatri permanenti debbono essere autorizzate da Noi, conformemente al decreto de' 29 d' agosto 1807; ed allorchè le permetteremo, sarà divisato il nome che porterà il teatro.

Art. 4. I teatri fissi sono di due classi. Nella prima son compresi quelli destinati alle rappresentazioni perfette per mezzo di compagnie scelte, e di un credito riconosciuto, in musica o senza. Nella seconda sono quelli ove si rappresentano le azioni popolari in musica o senza, e da compagnie di principianti o mediocri nell' arte. Sul rapporto del nostro Ministro dell' interno Noi fisseremo i teatri appartenenti a ciascuna classe.

diverse Autorità intorno a' teatri ed alle produzioni teatrali, nominando una Commissione per soprantendere,



Art. 5. Ogni teatro deve avere un archivio o sia repertorio di opere da rappresentarvisi. Lo stabilisce il Ministro dell' interno, il quale vi ammetterà quelle che, avuto riguardo a' teatri di prima e seconda classe, possono convenire agli uni ed agli altri.

Ad un' epoca determinata gli appaltatori dovranno presentare i repertori alla Commissione, la quale dopo avervi fatte tutte le addizioni e modificazioni che giudicherà necessarie, gli sottometterà per mezzo del suo presidente al Ministro. Questi dovrà approvargli definitivamente.

Un duplicato del repertorio sarà depositato presso il Ministero di polizia, e lo stesso si praticherà pe' pezzi di musica, a misura che si vogliono mettere in iscena.

Art. 6. Le opere una volta approvate dal Ministro dell' interno e della polizia per la parte che quest' ultimo deve prendervi, in conformità dell' art. 15 del nostro decreto de' 22 ottobre 1808, non avran bisogno di ulteriori autorizzazioni. Le nuove dovranno tutte essere individualmente approvate dal Ministro dell' interno e da quello della Polizia generale. Ciascuno de' due Ministeri può proibire per circostanze particolari l' esecuzione di alcuno delle opere approvate, facendone bensì rapporto a Noi.

Art. 7. Le rappresentazioni teatrali sono proprietà degli autori. La musica sopra di esse composta è anche proprietà de' maestri di cappella. I primi sono obbligati di darne una copia netta all' archivio del Ministero dell' interno, i secondi debbono dare una copia dello spartito al real Conservatorio di musica. Nè l' archivio, nè il Conservatorio potranno rilasciarne copia a chicchessia, senza il consenso scritto degli autori, in seguito del quale il Ministero ne abbia rilasciato le licenze.

Art. 8. Una compagnia o un impresario che voglia rappresentare o far rappresentare la prosa o la musica, dee giustificare presso il Sopraintendente de' teatri, o presso l' Intendente della provincia ove la rappresentazione vuol farsi, che ne abbia ottenuto il consenso dagli autori suddetti. Nel caso che costoro pretendano per tal consenso un premio esorbitante, il Ministro dell' interno, udita la Commissione de-

nella sola capitale, allo esercizio di diverse attribuzioni concernenti il servizio particolare interno; restar do-

gli spettacoli, potrà ridurlo al giusto. L'inosservanza di questo articolo dà dritto agli autori di domandare in giudizio le indennizzazioni per abuso della proprietà altrui.

Art. 9. Gl' impresari debbono presentare al Sopraintendente le liste delle loro compagnie prima di contrattare con alcuno individuo. Ogni attore o ballerino avrà una patente dei Sopraintendente, nella quale sarà espresso se sia stato riconosciuto abile pe' teatri di prima, o di seconda classe, e sarà inoltre spiegato il rango, se di primo attore o di ballerino, di secondo o di terzo, o di figurante. La lista di tali patenti sarà sempre inviata immediatamente al Ministero dell' interno, e per essa non si esigerà nè diritto, nè indennità veruna. Tali patenti saranno vistate dalla polizia, e daranno il diritto agli attori di potersene valere anche pe' teatri delle provincie.

È proibito agl' impresari di contrattare cogli allievi del real Conservatorio di musica, ed è proibito al Sopraintendente di dar loro qualunque patente senza l' autorizzazione speciale del Ministro dell' interno.

Art. 10. Le patenti non dispensano gl' impresari dal far conoscere il complesso delle compagnie al Sopraintendente, il quale potrà escludere quegli attori o ballerini che non gli sembrano convenienti al buon successo che dalle dette compagnie si deve attendere. I cambiamenti degl' individui di una compagnia non si faranno dagl' impresari senza l' autorizzazione speciale del Sopraintendente.

Art. 11. Se le convenzioni degl' impresari non avran per norma le suddette patenti, lor si dovrà impedire l' esecuzione degli spettacoli.

Art. 12. Non si spediranno passaporti per l' interno o fuori del regno ad attori, ballerini, o suonatori, senza esserne inteso il Sopraintendente.

Art. 13. Ne' teatri di prima o seconda classe le opere in musica non andranno in iscena se non dopo che il Sopraintendente ed un membro almeno della Commessione avranno assistito all' ultima pruova, ed avranno rilasciata la licenza in iscritto di affiggersi il cartello.

Art. 14. Tale licenza è necessaria per ogni rappresentazione, e sarà rilasciata nel giorno precedente, o nelle prime ore della mattina, sen-

vendo esso nelle provincie a cura degl' Intendenti, e di soggetti all' uopo da questa autorità designati. Lo

za che per essa si paghi nè dritto, nè indennità alcuna. I difetti notabili nell' esecuzione delle opere in musica o senza, ed i pretesti non legittimi degli attori o suonatori che manchino al loro dovere, saran soggetti ad una multa pecuniaria, che non sia minore di un ducato, nè maggiore di ducati sei. Il Sopraintendente colla Commessione decideranno sulle quantità della multa: ma questa non potrà eseguirsi che approvata dal Ministro dell' interno. Questo articolo del presente decreto sarà citato in ogni licenza di rappresentazione: e gl' impresari avranno il dritto di ripeterne l' equivalente dall' attore o suonatore che abbia mancato.

Art. 15. Uno de' membri della Commessione terrà la cassa delle multe, il cui prodotto sarà impiegato ad incoraggiare le composizioni drammatiche in musica o in prosa.

Art. 16. Per essere impresario di un teatro dovranno le persone munirsi di un attestato della polizia che gli dichiari non impediti a quest' ufizio. In seguito ne farà la domanda al Ministro dell' interno, nella quale spiegherà i mezzi che sono in suo potere; ne sarà preso informo dalla Commessione de' teatri, ed in seguito di discussione fattane dall' Intendente di Napoli, giudicherà il Ministro se debba concedergliene la licenza, o negargliela. Qualunque impresario caduto in fallimento sarà inabilitato ad ottenere altra licenza, se non nel caso che presenti una fideiussione che sembri sufficiente al Ministro dell'interno.

Art. 17. I possessori de' teatri non potranno dargli in affitto se non ad impresari muniti di tale licenza. Qualora vogliano destinare ad altri usi i teatri di loro proprietà, debbono esserne parimenti autorizzati dallo stesso Ministro. Nel caso che vogliano abolirgli, ne sarà fatto rapporto a Noi, e ci riserbiamo il dritto di acquistarne la proprietà, se così convenga.

Art. 18. Non si permetterà alcuna compagnia ambulante di attori che non sia autorizzata da' Ministri dell' interno e della polizia generale. Sarà a simili compagnie proibito d' improvvisare, e le loro azioni drammatiche di qualunque natura dovranno essere approvate da' nostri Ministri dell' interno e della polizia, e nelle provincie dagl' intendenti e sott' intendenti, secondochè la rappresentazione avrà luogo nelle loro rispettive residenze.

stesso decreto prefisse eziandio doversi tenere in ogni teatro un archivio, e formarsi un repertorio in doppio



Potranno le medesime Autorità, sia per motivi generali, sia per circostanze particolari, sospendere le rappresentazioni, ed anche far chiudere i teatri, salvo il rapporto da farne alle autorità immediatamente superiori.

Art. 19. Ogn' impresario ha dritto di far eseguire le rappresentazioni approvate nel teatro di cui è in possesso; ma questa facoltà è limitata da contratti in vigore, e da quelle disposizioni che darà il Sopraintendente autorizzato dal Ministro dell' Interno.

Art. 20. Le sospensioni oltre il convenuto ne' contratti possono aver luogo per causa pubblica, e questa emanerà dal Ministro, o per circostanze particolari, le quali quante volte sieno fuori del solito, il Sopraintendente ne farà rapporto all' anzidetto Ministro.

Art. 21. Nelle provincie gl' Intendenti o quelli che avranno essi incaricati di disimpegnare queste funzioni, daranno le convenevoli providenze per eseguirsi o sospendersi gli spettacoli.

Art. 22. La Commessione de' teatri e spettacoli assisterà a tutte le rappresentazioni, e si assicurerà dell' osservanza de' regolamenti relativamente a' repertorî. Perciò il Sopraintendente destinerà un teatro a ciascun membro che invigilerà. Questa destinazione sarà approvata dal Ministro dell' interno, e si rinnoverà ogni sei mesi.

La Commessione prenderà ragione e deciderà di tutte le controversie insorte fra gl' impresari e gli attori. Nelle provincie queste controversie verranno decise dagl' Intendenti.

Art. 23. In caso di assenza del Sopraintendente generale, le di lui funzioni saranno rimpiazzate dal membro della Commessione il più antico per ordine di nomina. La stessa disposizione avrà luogo pel supplenti relativamente ai membri della Commessione.

Art. 24 Per l' esercizio delle attribuzioni date al corpo della Commessione, la medesima si unirà due volte al mese, o anche più spesso, se l'utilità del servigio lo esiga. Sarà proposto tutto ciò che tocca nelle sue sessioni l' oggetto generale del servizio, ed ogni progetto di miglioramento. Gli affari vi saranno decisi con maggioranza di voti.

Art. 25. Il Sopraintendente non potrà prendere alcuna determinazione, le cui disposizioni non sieno le conseguenze necessarie de' prin-

delle produzioni, per passarsi uno al Dicastero dal quale la Soprantendenza de' teatri dipende ed un altro a

cipi stabiliti nel presente decreto. Quando si tratti d'innovazione, il Sopraintendente la proporrà alla Commessione, prenderà il di lei avviso, e ne farà rapporto al Ministro. Il Sopraintendente terrà solo la corrispondenza col Ministro, ed in fine di ogni mese gli dirigerà un rapporto dettagliato sulla situazione di ogni teatro, considerato sotto il doppio aspetto della disciplina interna e dei progresso dell' arte.

Art. 26. In ogni tre mesi si terrà un consiglio dalla Commessione, nel quale si faranno per gli attori di ogni genere le osservazioni sulla loro buona condotta, relativamente alla loro professione, e sui loro talenti drammatici. Sarà perciò formato uno stato nominativo per ciascun teatro o compagnia, e le osservazioni saranno scritte in margine, ed allato del nome di ciascun attore. Un duplicato di questo stato e del processo verbale della seduta sarà rimesso al Ministro dell' interno.

Art. 27. Sulla condotta degli attori mentre sono nei teatro, sulle precauzioni che debbono prendersi sul palco e fuori del palco, sempre relativamente alla riuscita della rappresentazione, invigila il Soprintendente, o il membro della Commessione a cui appartiene, e dà le disposizioni che stima. L' uno e l' altro hanno la facoltà di fissare l'ora dello spettacolo, di farla cambiare, se occorre, di far levare o abbassare il sipario, e di far togliere qualche pezzo di musica o di ballo, secondo le circostanze: ben inteso però che qualunque cambiamento debbe essere precedentemente annunziato al pubblico; e se quello proceda da qualche improvviso accidente, il motivo ne sarà anche pubblicamente annunziato. Spetta pure esclusivamente al Sopraintendente di dare tutte le disposizioni che debbono eseguirsi dall' impresario, dagli attori, da' ballerini, da' suonatori, per tutto ciò che appartiene all' esercizio dell' arte loro, ed alla buona riuscita della rappresentazione.

Non sarà permesso l' ingresso agli estranei sul palco scenico, e ne sarà impedita l' uscita agli attori in abiti di teatro.

Art. 28. Il nostro Ministro della polizia generale trasmetterà gli ordini opportuni al Prefetto per l' esercizio delle attribuzioni che gli vengono concedute da' decreti de' 29 agosto 1807 e de' 18 e 22 ottobre 1808, e darà le disposizioni necessarie, perchè ad ogni rappresentazione assista un commessario di Polizia e quel numero d' ispettori

quello della Polizia generale : stabilì ancora esser necessario ottener licenza per dar pubbliche rap-

che saranno giudicati necessari, e perchè il Sopraintendente, e il membro che ne fa le veci abbia il braccio forte tutte le volte che lo richiederà per l' esercizio delle sue funzioni.

Art. 29. Il Sopraintendente rimetterà nel Ministero dell' interno i librètti delle nuove opere per presentarsi dal Ministro alle persone reali.

Rimetterà ugualmente in ogni quindici giorni il repertorio delle opere da rappresentarsi nel teatro francese, e negli altri tèatri di prosa, del pari che il rapporto giornafiero delle produzioni che si espongono in doppia copia, una delle quali ci sarà presentata dall' anzidetto Ministro.

Art. 30. In tutt' i teatri di prima e seconda classe vi sarà un palco ad uso del Sopraintendente, e della Commessione. Il Soprainténdente può riservare a se solo di presedere al primo teatro della capitale detto di S. Carlo, e può intervenire e presedere allo spettacolo in tutti gli altri, anche quando vi si trovi uno de' membri della Commessione, destinati a tenore dell' art. 22.

Art. 31. Il Prefetto di polizia avrà un palco in ogni teatro, e parimenti sarà destinato un palco pel commessario di polizia che assiste ad ogni teatro; e ciò sino a che venga preparato in teatro, e vicino all' ingresso un locale opportuno e decènte ove possa risedere. Quando questi locali saranno disposti, il commessario cesserà di avere un palco: ed allora saranno, oltre il locale suddetto, riservate due sedie a scelta del Prefetto, una pel commessario e l' altra per uso degl' ispettori.

Art. 32. Il Sopraintendente elegge i subalterni, ne dirige la condotta in officio, sospende loro le retribuzioni, gli multa secondo le regole stabilite nell' art. 14, e gli congeda dal servizio. I membri della Commessione fanno rapporto al Sopraintendente della loro buona o cattiva condotta.

Art. 33. Il Sopraintendente prenderà particolar cura della decenza del vestiario e dello scenario, e pe' due teatri di S. Carlo e del Fondo ne esaminerà ed approverà i modelli col parere della Commessione.

Art. 34. Il Sopraintendente approverà il prezzo fisso de' palchi e delle

presentazioni, per le compagnie e per ogni altra cosa bisognevole provvide altresì onde adottarsi in ciascun caso le analoghe disposizioni, tanto per quel che riguarda servizio materiale, quanto pel servizio attinente all' ordine pubblico e tutto ciò che vi è riferibile per ogni rapporto, come a dire di decenza, regolarità per qualsiasi verso ed incumbenze tutte spettanti interamente alla Polizia.

Per le province con regolamento fu compilato sulle stesse basi di quello di Napoli, per comunicazioni fattene con circolare del 7 gennaio 1818 (1).

---

sedie, e ne darà parte al Ministero dell' interno, da cui dee attendere le disposizioni.

Art. 35. Ne' casi di gran concorso allo spettacolo i prezzi eventuali de' palchi e sedie non appaltate non potranno essere maggiori del doppio de' prezzi ordinari.

Art. 36. Ogni spettacolo teatrale sarà annunziato al pubblico con un cartello stampato precedentemente col visto buono del Sopraintendente.

Art. 37. In ciascun teatro si daranno due rappresentazioni l' anno a beneficio de' poveri, l' una in estate, e l' altra nell' inverno. L' introito di queste due rappresentazioni si farà sotto la vigilanza della Commessione amministrativa degli ospizi, la quale potrà destinarvi agenti di sua scelta.

Art. 38. Saran formati de' regolamenti in dettaglio per la particolar condotta de' subalterni, degl' impresari, degli attori, ballerini e suonatori, i quali saranno sottoposti alla nostra approvazione dal nostro Ministro dell' interno.

Art. 39. I nostri Ministri della giustizia, dell' interno e della polizia generale, ec. ec.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Per determinare in un modo stabile ed uniforme in tutto il Regno l' importante servizio de' teatri,

È divietato ne' teatri la replica de' pezzi di musica, per real rescritto de' 9 dicembre 1815 (1), richiamato indi a piena osservanza con altro dei 29 marzo 1817 (2).

~~~~~~

ho redatto un regolamento sulla Polizia esterna ed interna de' teatri, seguendo i principî già sanzionati, e per quanto era possibile le disposizioni stesse di quello che trovasi in vigore pe' teatri della capitale.

Tutte le attribuzioni per la Polizia interna ed esterna de' teatri si appartengono agl' Intendenti nella loro doppia qualità di Prefetto di Polizia e di Soprantendente generale de' teatri e spettacoli, e le disposizioni che contiene questo regolamento non sonó che una semplice emanazione delle loro facoltà ordinarie dipendenti dalla legge de' 22 ottobre 1808 e dal decreto de' 7 novembre 1811 provvisoriamente in vigore.

Io ne rimetto a lei qui annessa una copia per la corrispondente pubblicazione ed osservanza nella provincia di suo carico, autorizzandola a modificare o sopprimere qualche articolo di esso, quando non le sembrasse applicabile alle circostanze locali, rendendomene subito conto.

(1) Affari interni alla Polizia Generale — Informato il Re che prima del 1806 non era permesso nel real teatro di S. Carlo di far replicare i pezzi di musica o di ballo, ha ordinato e vuole che si ristabilisca per questa parte l' antico sistema, e mi ha autorizzato a comunicare questa Sovrana determinazione al Ministero di V. E. per l' uso di risulta, e perchè il pubblico ne venga informato con un avviso da affiggersi nell' ingresso del teatro.

Adempio quindi al Sovrano comando, mentre ho l' onore di rinnovare all' E. V. i sentimenti dell' alta mia stima e considerazione.

(2) Affari interni alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Informata S. M. di quel che avvenne la sera de' 27 corrente nel real teatro di S. Carlo per la replica del pezzo di musica richiesta dal pubblico nella rappresentanza della *Elisabetta*, ha ordinato e vuole che si rinnovi la pubblicazione degli ordini antecedenti comunicati a cotesto Ministero in data de' 9 dicembre 1815, in forza dei quali è vietata qualunque replica ne' teatri della capitale.
~~~~~~

Gli art. 324, e 461 leggi penali, n.° 19, risguardano coloro i quali danno spettacoli in contravvenzione delle leggi sulla proprietà degli autori, ovvero senza autorizzazione (1).

È punito colla prigionia chiunque turbi, impedisca od offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri, od in occasione di qualsiasi spettacolo; art. 13 del decreto de' 7 maggio 1821 (Bull.°, pag. 59) (2).

L' Autorità che presieder deve al teatro ne' comuni capoluoghi di circondario ove non risiede funzionario di Polizia, è indicata coll' art. 9 del decreto de' 16 giugno 1824 (Bull.°, pag. 327), *V.* pag. 17 del 1.° vol., e con reale rescritto de' 16 ottobre del detto anno (3).



(1) Art. 324. Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll' ammenda correzionale e confiscazione degl' introiti.

Art. 461. Cadono in contravvenzioni di Polizia. . . . , n. 19, coloro che senza autorizzazione dieno spettacoli pubblici, salvo il caso dell' art. 324.

(2) Art. 13. Ogni atto poi che turbi o impedisca, o offenda il libero e tranquillo esercizio ne' teatri, o altri spettacoli in luoghi pubblici, sarà punito colla prigionia di uno a cinque anni.

(3) Polizia Generale ai regi Procuratori Criminali — Surse dubbio circa l' autorità competente ad esercitare ne' teatri la Polizia giudiziaria. Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni mi ha comunicata la Sovrana risoluzione presa all' oggetto con suo foglio del tenor seguente :

« La Consulta de' reali domini al di qua del Faro incaricata per

E fu istituita una Soprantendenza pe' teatri e spettacoli con decreto de' 5 aprile 1827 (Bull.°, pagina 165) (1).

» ordine di S. M. di discutere la disputa insorta tra il Sindaco ed il » regio Giudice di Trani per chi di essi dovesse esercitare le funzioni » di Polizia nel teatro di detto Comune, considerando la medesima che » in que' circondari del Regno ove manca il Commessario di Polizia, » il regio Giudice ne assume le funzioni, e che per tal ramo dipende » dall' intendente della provincia cui deve dar ragguaglio in quanto può » interessare l' ordine pubblico, e deve inoltre riferire al Procurator » generale criminale ciò che riguarda i reati commessi a norma delle » leggi in vigore, è stata di avviso che serbandosi egualmente tal si- » stema, debba il regio Giudice esercitare nel modo suddetto le fun- » zioni di Commessario di Polizia nel teatro medesimo, senza che il » Sindaco del Comune possa di ciò prendere ingerenza ».

Rassegnato al Re nel Consiglio di Stato ordinario de' 6 corrente mese il parere della Consulta, si è degnata S. M. di approvarlo.

Cureranno nella parte che riguarda le SS. LL. l' adempimento di questa Sovrana determinazione.

(1) Veduto il real decreto de' 3 dicembre 1825;

Volendo portare tutta la possibile economia nelle spese del nostro erario, e riunire de' mezzi onde soccorrere la classe de' bassi impiegati al servizio de' reali teatri che non avranno altro modo di sussistenza;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni;

Udito il nostro Consiglio di Stato ordinario;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. La Deputazione de' teatri e spettacoli stabilita colla nostra Sovrana risoluzione de' 2 di aprile 1820, rimane abolita.

Art. 2. Le attribuzioni della Deputazione suddetta sono da ora innanzi affidate ad un Sopraintendente de' teatri e spettacoli, assistito da due deputati, le cui funzioni saranno puramente gratuite.

Art. 3. La Sopraintendenza de' teatri e spettacoli avrà un Segretario nominato dal Sopraintendente, ed approvato da Noi col soldo di ducati venti mensuali.

Nelle serate di gala ne' teatri Reali è vietato di rappresentare opera o ballo di argomento tragico; ministeriale de' 13 novembre 1834 (1), comunicata per lo adempimento in tutto il regno con circolare de' 20 giugno 1844 (2).

Determinandosi circa la permissione di dare spettacoli nelle reali piazze, aperte od eventuali, la parte che prender vi debbe l'Autorità militare, venne partecipato un reale rescritto degli 8 agosto 1836 (3), e circa poi

Le spese di scrittoio della Sopraintendenza medesima sono fissate a ducati sei mensuali.

Il nostro Consigliere Ministro di Stato, ec. ec.

(1) Polizia Generale agli Affari Interni — *Eccellenza* — Per l'organo della Segreteria particolare di S. M. mi è stato comunicato il volere Sovrano che nelle serate di gale di Corte ne' reali teatri sia sempre vietato di rappresentarsi opera o ballo di argomento tragico.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Esiste una Sovrana determinazione la quale vieta di rappresentarsi ne' reali teatri, in occasione di gale di Corte, produzioni di argomento tragico. Essendo regolare che siffatto divieto si osservi benanco per tutti i teatri del regno, io la interesso a darvi esatto adempimento.

(3) Polizia Generale — Si è elevata quistione fra le autorità civili e militari in qualche provincia, intorno all' applicazione delle disposizioni contenute ne' numeri 83 ed 823 della real ordinanza per lo servizio delle truppe nelle piazze, sul dritto di permettere e regolare gli spettacoli, disposizioni lo spirito delle quali va meglio inteso con quelli dei num. 160 ed 821. Per la natura della controversia avendo io domandato sull' assunto gli oracoli di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Guerra e Marina, l'E. S. dopo avere interpellato il Comando generale delle armi, e la controversia non avendo potuto risolversi, si è compiaciuta manifestarmi che si fosse portata al Consiglio dei Ministri, da cui fu stabilito che si rassegnasse a S. M. (D. G.); e quin-

alle piazze di guerra spiegò la ingerenza del Comandante militare l' altro Sovrano rescritto de' 3 novembre 1843 (1).

Un regolamento concernente i ballerini de' Reali teatri fu approvato a 20 gennaio 1838, e comunicato a' 6 febbraio dello stesso anno (2).



di dopo il rapporto umiliato nell' ordinario Consiglio di Stato dei 18 dello scorso mese, S. M. si è degnata definire, che le disposizioni degl' indicati num. 83 ed 823 sieno applicabili alle sole piazze di guerra, ma per quelle aperte ed eventuali spetti all' autorità civile il regolare gli spettacoli, dandone prevenzione al governatore, o comandante di esse, restando così coordinati gli or cennati art. 83 ed 823 con gli altri più chiari 160 ed 821.

Nel real nome, ec. ec.

N. B. — *Per consultare questi articoli*, V. *in prosieguo* Rapporti tra le Autorità civili e militari.

(1) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — In ordine ai permessi per eseguirsi pubblici spettacoli nelle piazze d' armi, oggetto della rimostranza di V. E. de' 27 luglio ultimo, n. 4372, S. M. il Re (N. S.), con sovrano rescritto de' 26 dello spirato ottobre, si è, uniformemente all' avviso dell' E. V. e del Comando generale delle armi citra Faro, degnata prescrivere che siffatti permessi siano rilasciati dall' autorità locale di Polizia ed essere quindi vidimati per avere esecuzione dai governatori e comandanti di esse.

Tanto nel real nome comunico a V. E. in riscontro al precitato suo foglio e per le disposizioni che dal suo canto ne derivano.

(2) Polizia Generale al Prefetto — *Signore* — Essendo stato emesso un regolamento da osservarsi da tutt' i ballerini de' reali teatri, le ne invio copia per sua intelligenza e per l' adempimento nella parte che può riguardare le di lei attribuzioni.

Il divieto per l' uso delle maglie color di carne imposto coll' anzidetto regolamento, fu confermato con real

REGOLAMENTO

DA OSSERVARSI DA TUTT' I BALLERINI DE' REALI TEATRI
APPROVATO DA S. M.

Tutte le ballerine di qualunque classe, corifei ed allievi delle reali scuole vestiranno sulle maglie di colore o bianche, de' calzonetti che arrivino fino al di sopra del ginocchio per gli uomini, ed al di sotto del ginocchio per le donne. Questi calzonetti saranno di una stoffa forte non trasparente, di colore diverso da quello delle maglie, e di una misura non troppo larga, nè troppo stretta.

Le donne che figureranno da uomo dovranno vestire in modo decente, conservando sempre da sopra la maglia un calzonetto come sopra si è spiegato, a meno che il costume non lo richieda di colore o di forma particolare, dovendo però essere sempre bastantemente larga.

Si eviteranno sempre le maglie di color carne, sopra tutto per le prime ballerine che ordinariamente usano costumi diversi dal vestiario generale.

I ballerini di qualunque classe, non eccettuati i mimi, corifei ed allievi delle reali scuole, quando vestiranno tuniche o abiti corti, o gonnellini, faranno sempre uso del calzonetto, come si è detto di sopra, colla sola differenza che potrà essere più corto e più stretto.

Ne' costumi che richiedano il calzone, non sarà necessario di mettere il calzonetto, ma si cercherà sempre di farlo quanto più decente sarà possibile.

Le gonne di tutte le ballerine, di qualunque classe, dovranno discendere fino a mezzo palmo almeno sotto il ginocchio, e per le donne alte, tre quarti di palmo.

La sartoria avrà cura di farlo più lunghe per ovviare all' uso che fanno le ballerine di applicarsi le così dette *tournures* che rialzano di molto gli abiti.

rescritto de' 28 agosto dell' anno medesimo, potendo però usarsi altri colori (1).

È vietato di chiamar fuori gli attori, e di applaudire più di una volta. Non può entrarsi in teatro col bastone ed è vietato di fumare in qualunque sito interno del medesimo; Ordinanza del 14 maggio 1855 per Napoli (2).

Che i vestiti siano bene accollati sul petto, che non lascino travedere indecenza.

Che si evitino ne' balli abbracciamenti di diverso sesso.

Che ne' *foyer* ove si vestono vi sia la massima decenza, ed una perfetta separazione fra il luogo degli uomini da quello delle donne, ed in modo che non si possano guardare.

La Polizia come approva i soggetti deve approvare i figurini per le decorazioni.

(1) Affari Interni alla Polizia Generale — *Eccellenza* — S. M. nella conferenza del 27 del cadente agosto, confermando gli ordini precedenti in quanto alla proibizione delle maglie di color carne ed alla presentazione ed approvazione di figurini pel vestiario, permette che si usino le maglie di altri colori ne' diversi spettacoli che dovranno rappresentarsi sulle scene de' teatri.

(2) IL PREFETTO

Ordina quanto segue:

Art. 1. È proibito a chicchessia chiamar fuori un attore più di una volta. L'attore chiamato per la sola e prima volta è nel dovere di corrispondervi senza ritardo.

Art. 2. Nel chiamarsi fuori un attore, come del pari nell'applaudirlo con battere le mani, debbe ciò farsi non smodatamente, nè con urli, ma con voce naturale.

Art. 3. È vietato di entrare in platea con bastone.

Art. 4. È del pari vietato di fumare in qualunque sito nell' interno de' Teatri.

e circolare in data degli 11 marzo 1843 (1).

È inoltre vietato applaudire quando vi sono in teatro persone Reali; ordinanza de' 14 novembre 1855 (2).

Art. 5. I trasgressori alle sopraenunciate disposizioni saranno puniti con pene di Polizia.

Art. 6. Le Autorità preposte al mantenimento del buon ordine dei Teatri sono incaricate della esecuzione del presente Regolamento.

(1) Polizia Generale — L'abuso ch'era qui prevaluto di chiamarsi ripetutamente fuori gli attori in teatro onde applaudirli, ha consigliato un provvedimento di Polizia pel quale non più di una volta è lecito al pubblico di far uscire sul palco scenico un attore. Trovando io regolare che lo stesso provvedimento sia costà adottato, glie lo dinoto acciò si serva ella disporne l'adempimento, cerziorandone il pubblico in apposita ordinanza, siccome ha qui praticato il Prefetto di Polizia, dando fuori quella di cui le rimetto un esemplare.

(2) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO

Ordina quanto segue:

Art. 1. Ne' teatri quando vi sono Reali Persone è espressamente vietato a chiunque di applaudire, se prima le stesse Reali Persone non avranno dato segni di compiacimento. S'intende che in tali rincontri i segni di disapprovazione, in qualunque modo volessero manifestarsi, sono sempre vietati.

Art. 2. I contravventori a tali disposizioni saranno puniti colle pene di polizia a seconda delle LL. PP.

Art. 3. I Funzionari di Polizia addetti a' teatri sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Con ordinanze de' 17 febbraio (1), 15 marzo (2) e 4 settembre 1843 (3), furono pubblicate in Palermo le disposizioni riguardanti la replica de' pezzi di musica, circa il chiamar fuori e lo applaudire agli attori quando vi sieno persone Reali in teatro; nelle province essendosi quelle prescrizioni rese di ragion pubblica con corrispondenti avvisi.

(1) IL PREFETTO

Dispone quanto segue:

Art. 1. È vietato sino a nuova disposizione il chiedersi la replica de' pezzi di qualsiasi rappresentazione nei teatri di questa città.

Art. 2. I contravventori saran soggetti, secondo i casi, alle pene comminate dalle vigenti disposizioni di Polizia.

Art. 3. I commissari, gl' ispettori, e gli agenti di Polizia, che saranno di servizio ne' teatri, sono incaricati di vegliare per la esecuzione.

(2) IL PREFETTO

Ordina quanto segue:

Art. 1. È proibito chiamar fuori un attore più di una sola volta, ed allora l'attore chiamato è nel dovere di corrispondervi senza ritardo.

Art. 2. Nel chiamar fuori un attore, come del pari nell' applaudirlo con battere le mani, debbe ciò farsi non smodatamente, nè con gridi ma con voce naturale.

Art. 3. È del pari vietato di entrare in platea con bastone.

Art. 4. I trasgressori alle sopraenunciate disposizioni saranno puniti con pene di Polizia.

Art. 5. Le autorità preposte al mantenimento del buon ordine dei teatri sono incaricate della esecuzione del presente regolamento.

(3) IL PREFETTO DI POLIZIA

Dispone quanto appresso:

Art. 1. Tutte le volte che S. E. il Luogotenente generale interve-

In data del 20 agosto 1851 (1) fu comunicato al Prefetto ed ai due Sottintendenti della Provincia di Napoli nonchè agl' Intendenti delle provincie continentali una Sovrana risoluzione perchè fosse inibito di darsi pubblici spettacoli ne' piccoli comuni ne' tempi dell' Avvento, della Quaresima e delle SS. Missioni.

E giusta una circolare de' 24 luglio 1852 (2) tro-

nendo al teatro, sia da privato sia in forma pubblica, e come rappresentante di S. M. il Re N. S. occuperà i palchi della real Corte, è vietato di applaudire gli attori, se prima non ne abbia dato il segnale il Luogotenente medesimo.

Art. 2. I contravventori saranno puniti con pene di Polizia.

Art. 3. I funzionarî preposti al mantenimento del buon ordine dei teatri sono incaricati di vegliare per la esecuzione del presente regolamento.

(1) Polizia Generale — *Circolare* — Mi fa conoscere il Ministro degli Affari Ecclesiastici e della Istruzione pubblica che con una rimostranza dell' Adunanza Episcopale chiedevasi di non accordarsi permessi a' così detti teatri ambulanti pe' comuni delle province, massime in tempi dell' Avvento, della Quaresima, o delle Sante Missioni, che trattatasi tal cosa nel Consiglio ordinario di Stato de' 21 giugno ultimo del corrente anno, S. M. (D. G.) si è degnata risolvere che ne' piccoli paesi sieno vietati negl' indicati tempi.

Io quindi le partecipo tal Sovrana risoluzione onde ne disponga l' esatto adempimento nella Provincia di suo carico.

(2) Affari Ecclesiastici alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Sulla proposizione del Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, il Direttore del Ministero degli Affari Ecclesiastici, e dell' Istruzione Pubblica ha determinato che per le rappresentazioni teatrali nelle scuole private si adottino per massima le seguenti condizioni:

1. Che i drammi debbano essere riveduti dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, per conoscere se sieno adatti alla gioventù.

2. Che non debba esser permesso nelle rappresentazioni promi-

vansi date norme circa le rappresentazioni teatrali nelle scuole private affin di non privare la gioventù di tale onesto ed istruttivo divagamento senza che però avesse a risentirne alcun danno.

In ordine poi al r. teatro di S. Carlo è conveniente tener presente la consegna data alle truppe della real Guardia (1) e le Sovrane prescrizioni comunicate dalla



scuità di sesso, o che gli uomini non debbano indossare abito femineo.

3. Che nelle rappresentazioni possano intervenirvi gli uomini soltanto.

4. Che debba esser proibita qualunque rappresentazione di sesso femineo.

5. Che sia permesso il rappresentare nelle sole feste Autunnali o nel Carnevale.

(1) Comando Generale—Comando ed istruzione della Guardia Reale—*Signor Direttore di Polizia*—Per porgere un più concreto riscontro sulla notizia, che lei si è compiaciuta chiedermi, con la pregiatissima Ministeriale del 23 andante, 2. ripart., N. 910, credo di non poter fare di meglio che di rimetterle qui annessa la copia conforme dell'articolo di consegna inserito nella Tabella esistente presso il capitano Comandante la truppa della Guardia Reale, di servizio nelle sere di spettacolo al Real Teatro S. Carlo, articolo stabilito e redatto in seguito di corrispondenza corsa in dicembre 1852 tra me, ed il sig. Maresciallo di Campo, Marchese di Salcito, Comandante ed Ispettore delle Reali Guardie del Corpo, per dare alla Polizia quella latitudine, che potrebbe esserle necessaria, nelle attribuzioni, che la concernono, a riguardo del buon ordine del precitato Real Teatro.

Il Tenente Generale incaricato de' dettagli. — Firmato — *Massimo Selvaggi.*

Copia. Articolo di consegna consagrato fin da dicembre 1852, presso il Capitano Comandante la truppa della Guardia Reale di servizio nelle sere di spettacolo al Real Teatro S. Carlo.

Maggiordomia Maggiore della real Casa (1) circa la vigilanza per la prevenzione degl' incendi, ed il mantenimento del buon ordine sul palco scenico.

« A richiesta fattane dal signor Maresciallo, Marchese di Salcito, nel 1.° dicembre 1852, tanto il Maggiore d' Ispezione al Real Teatro S. Carlo, quanto il Capitano che ne comanda la Guardia restano prevenuti, che rimane stabilito, che quante volte il Commessario di Polizia, addetto in esso Real Teatro, crederà dover praticare qualche operazione, pel buon' ordine e regolarità del servizio, sarà al medesimo permesso procedere a quanto si conviene in linea economica, senza frapporvisi impedimento, e senza pregiudizio del Comando della Guardia Reale in esso Real Teatro, che in qualunque circostanza potesse verificarsi, resta nel pieno esercizio delle sue facoltà; agendo di concerto con la Polizia ed anche isolatamente, a seconda delle circostanze. »

(1) Maggiordomia Maggiore e Sopraintendenza generale della R. Casa alla Polizia Generale — *Signore* — Prendendo S. M. in considerazione i pericoli a' quali è esposta la Reggia, perchè attaccata al Real Teatro S. Carlo, pericoli che han preso un carattere più grave dopo due casi di recente avveratisi; il primo nella sera del 13 ottobre, essendosi appiccato il fuoco ad un camerino delle donne sul palco scenico, ed il secondo nella sera del 30 del mese stesso, in cui si accese il telone di velo allora in azione, perchè caddo tutto da un lato su lumi del palco scenico; ha stimato necessario che la Real Casa, di accordo con le altre autorità chiamate da' regolamenti a dirigere gli spettacoli e tutelare l' edificio, prenda ingerenza e si cooperi per allontanare gli anzidetti pericoli senza che venga per nulla menomata la cura e la responsabilità delle Autorità alle quali è affidato questo servizio, e di chiunque altro vi debba avere ingerenza a' termini dei vigenti regolamenti.

Ed affinchè tale misura abbia esatto adempimento, e faccia cessare la ripetizione d' inconvenienti simili a quelli avvenuti, ha ordinato la M. S. che un Architetto di Casa Reale invigili il Teatro per la sola parte che riguarda la incolumità del Real Palazzo, e proponga quanto sarà uopo per ciò conseguire, volendo che tale incarico si affidi all' Architetto D. Fausto Nicolini.

In quanto poi al buon ordine personale necessario ad impedire gl'in-

Varie altre sovrane determinazioni trovansi emesse pure per lo buon ordine ne' teatri ed altri luoghi pubblici, con real rescritto de' 24 marzo 1843, *V.* p. 27.

L' innalzamento de' globi areostatici è divietato in Napoli con ordinanza de' 29 luglio 1843 (1) ri-

convenienti, è Sovrano volere, che il Capitano D. Giovanni Lopez, il quale già trovasi nella dipendenza del Maresciallo di Campo Marchese di Salcito cui è affidata la immediata polizia della reggia e del Teatro anzidetto, invigili sul palco scenico nelle serate di spettacolo e de' concerti generali, onde nelle occorrenze, reclamando il concorso delle Autorità competenti, far cessare il disordine.

Nel Real Nome lo partecipo a Lei per sua opportuna intelligenza ed uso che ne risulta da sua parte.

(1) POLIZIA GENERALE DEL REGNO

(*Per ordine superiore*).

L' ascensione degli areostatici in quelle città ove non è sottoposta a vigili regolamenti, può essere cagione di danni e di non lievi disguidi. Intendesi di quelli formati di carta o di altra labile materia, co' quali non ascende alcuno, ma in lor balia per divertimento e qualche volta per istruzione si librano nell' aria; e quindi la lor caduta inattesa, incerta, irregolata affatto. Per applicazione di studio della teoria dei mongolfieri, sempre e da per ogni dove se n' è dimandato il permesso al magistrato: tutt' altri senza permesso e per puro divertimento, sono stati e sono in tutt' i paesi ben regolati, proibiti. Or siccome in onta delle precise ed asseveranti inibizioni di alzar palloni, si è osato farne ascendere senza permesso, ed ultimamente n' è caduto uno di sera, bruciandosi vicino al teatro S. Carlo; così è il pubblico prevenuto per l' ultima volta, che i palloni areostatici sono proibiti rigorosamente, e che l' innalzarli senza espresso permesso della Prefettura, verrà riguardato più che un mancamento di ubbidienza (poichè possono cagionar male e fin anco produrre disordini), e sarà punito in persona de' contravventori, oltre il *maximum* dell' ammenda di Polizia, colla detenzione di un mese; salvo pene maggiori, ove il caso lo richiederà.

chiamata in osservanza a 18 settembre 1849 (1).

Ed in Palermo per l'obbietto medesimo altra simile ordinanza fu pubblicata dalla Prefettura di Po-



(1) Volendo opporre un energico ed efficace rimedio all' abuso sempre crescente dell' ascensione de' Globi Areostatici in disprezzo dell' Ordinanza in vigore e con evidente pericolo della pubblica e privata sicurezza;

Considerando che l'espediente più opportuno a conseguire questo intento è d' interessare tutti gli onesti cittadini a concorrere alla prevenzione e repressione di simili contravvenzioni;

IL PREFETTO DI POLIZIA

Dispone:

Art. 1. È promessa una ricompensa di quindici a venti ducati a chiunque riuscisse di far sorprendere in flagranti coloro che osassero di elevare Globi Areostatici; la qual ricompensa sarà immediatamente soddisfatta dalla Cassa della Prefettura.

Art. 2. Tutti quelli che saranno colpiti in contravvenzione, niuno eccettuato, subiranno il *maximum* della detenzione e dell' ammenda di Polizia; oltre alle pene in cui potranno incorrere in caso di danno ai termini delle LL. PP. in vigore.

Art. 3. Saranno dichiarati contravventori indistintamente tutti gl' inquilini del palazzo o casa dalla quale si eleverà il Globo Areostatico quando non lo impediranno, o ne avviseranno la Polizia del Quartiere.

Saranno del pari dichiarati contravventori tutti gli abitanti delle case e lastrici adiacenti che non adempieranno all' obbligo imposto agl' inquilini, ammenochè non provino l' assoluta impossibilità di avvedersene.

Art. 4. Si procederà in linea di alto criminale contro i contravventori contemplati nell' art. 2 quando sorgeranno sospetti che la elevazione del Globo Areostatico abbia avuto luogo con fine più criminoso.

Art. 5. Tutti i Commessari de' Quartieri ed altri Funzionari di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

lizia con opportune norme in data de' 5 marzo 1842 (1).

E con ordinanza del 3 giugno 1851 (2) rinnovandosi le prescrizioni con altre ordinanze fin dal 1828 emesse si prescrisse che non si facessero corse di cavalli senza averne pria ottenuto la permissione delle superiori autorità di polizia, ed unisonamente a tal divieto trovansi



(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Ordina:

Art. 1. L'ordinanza del 18 marzo 1841 che permetteva in certi tempi lo innalzamento de' globi areostatici, è rivocata.

Art. 2. D'ora innanzi lo innalzamento de' suddetti globi è assolutamente, e in tutti i tempi proibito.

Art. 3. Previa una particolare autorizzazione della Prefettura, potranno solo innalzarsi quei globi che saranno gonfiati a gas idrogeno.

Art. 4. I contravventori alle disposizioni de' precedenti articoli incorreranno, a norma de' casi, nelle pene prescritte dagli art. 450 e 464 del codice, parte 2.ª, leggi penali.

Art. 5. I commessari, gl' ispettori, ed agenti di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Art. 6. Il Comandante la provincia e real Piazza, e le altre Autorità militari sono invitati a prestar mano forte per la esecuzione.

(2) IL PREFETTO DI POLIZIA

Sul motivo che il far correre velocemente dei cavalli, o altri animali, sia per solo diletto, sia pure per iscommessa, diventa una occasione di numeroso adunamento di persone;

Che ove vi è moltitudine di persone ed in carrozza, ed a cavallo, ed a piedi, vi è pericolo di disordini;

Che ove evvi tale pericolo, la Polizia è obbligata di antivederlo, e quindi prendere le analoghe misure;

Che per prender delle misure corrispondenti alle circostanze, fa d' uopo che la Polizia anticipatamente conosca quale sia la corsa che

fatte comunicazioni agl' Intendenti delle provincie continentali.

---

voglia farsi eseguire, quale ne sia l' oggetto, il luogo, ed ogni altro dato di fatto;

Ordina come appresso:

Art. 1. Non potrà farsi fare alcuna corsa di cavalli, o altri animali per qualsiasi oggetto in luogo pubblico, senza il permesso della Polizia.

Art. 2. La Polizia, sulla istanza della parte, prenderà conoscenza di ciò ch' è dimanda, e secondo i casi accorderà gratuitamente, e colle condizioni che crederà necessarie, o negherà la permissione.

Art. 3. I contravventori saranno puniti colle pene di Polizia statuite dalle leggi penali, pel solo fatto della contravvenzione.

Atteso i frequenti disordini che han luogo per l' abuso che si commette di far correre le vetture ed i cavalli da sella per le strade fuori la Capitale, sia per diletto, sia per gara;

Interessando alle vedute di ordine, e di sicurezza pubblica che sia ovviato a questo grave inconveniente;

E visto l' articolo 28 dell' ordinanza sul corso pubblico, con cui si prescrive che le vetture nell' interno della Capitale debbono esser guidate a piccol trotto:

Ordina quanto segue:

Art. 1. È vietato di far correre vetture di qualsiasi specie, o cavalli da sella per le strade fuori della Capitale, sia per divertimento, sia per gara, o per qualunque altro motivo.

Art. 2. Le corse di consuetudine nelle pubbliche strade, debbono essere precedentemente autorizzate, affine di adottarsi le necessarie precauzioni, onde renderle innocue.

Art. 3. I contravventori saranno arrestati e soggetti all' ammenda di polizia, ed in caso di reato, anche al giudizio del Magistrato ordinario.

Art. 4. I Funzionari di polizia locale sono incaricati di vigilare all' osservanza della presente ordinanza.

BORSA DE' CAMBI.

La ingerenza della Polizia nella borsa de' cambi è determinata dagli art. 3, 6, 7 e 16 del regolamento de' 3 dicembre 1842 (Bull.°, pag. 298) (1).

Però seguendo il sistema che ci siamo prefisso, di riportare cioè per esteso gli atti del Governo contenen-

---

(1) Veduti i reali decreti de' 18 maggio e 14 dicembre 1824;

Volendo ovviare a' danni che derivano dalle vendite a vôto;

Veduto il parere della Consulta generale del regno;

Sulla proposizione de' nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, degli affari interni e delle finanze;

Udito il nostro ordinario Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le vendite a termine delle iscrizioni sul gran Libro, di cui è parola ne' reali decreti de' 18 maggio e 14 dicembre 1824, ed ogni altra vendita di effetti pubblici senza la consegna o deposito effettivo de' titoli, saranno reputate scommesse a' termini dell' articolo 1837 delle *leggi civili* (*).

Art. 2. La rendita di cui si è fatta la vendita a termine resta non commerciabile di dritto fino allo scadere del termine stesso. L'agente di cambio è nell' obbligo di farne prendere immediatamente notizia ne' registri del Gran Libro del debito pubblico.

Art. 3. Saranno del pari riputate scommesse le compre-vendite di derrate senza la indicazione della qualità e del luogo della esistenza delle medesime.

Art. 4. Gli agenti di cambio ed i sensali di commercio, rispettivamente sono responsabili della realità delle negoziazioni mentovate negli articoli precedenti, e nel caso di compre-vendite a vôto saranno sospesi dall' esercizio delle loro funzioni da sei mesi a due anni per la prima volta, e quando siano recidivi saranno destituiti.

Art. 5. L' annesso notamento da Noi approvato stabilisce le opera-

(*) *Art. 1837. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.*

ti norme generali, nello scopo di offrirne compiuta idea ai nostri leggitori e per servire ad utile conoscenza

zioni ed il modo da tenersi nella borsa di commercio, le attribuzioni, ed i doveri degli agenti di cambio e de' sensali di commercio.

Art. 6. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

REGOLAMENTO

PER LA BORSA DI COMMERCIO, PER GLI AGENTI DI CAMBIO, E PE' SENSALI REGI.

CAPITOLO I.

DELLA BORSA

Art. 1. La Borsa di commercio esistente nell' edifizio de' reali Ministeri è la sola sala in cui riunire si possano legalmente sotto l' autorità del governo, i banchieri, i negozianti, i trafficanti, gli agenti di cambio, i regî sensali, i capitani di navigli, ed in una parola tutti coloro che compongono il personale del commercio per trattarvi delle compre-vendite di effetti pubblici e derrate, o mercanzie qualsivogliano; della fissazione de' cambi; de' noleggi; delle assicurazioni; ed in generale di qualunque altro oggetto suscettibile di negoziazione.

Art. 2. La sala della Borsa sarà aperta tutti i giorni dalle ore nove antimeridiane sino alle quattro pomeridiane, fuorchè ne' dì festivi e delle gale di Corte, giusta il calendario che annualmente se ne formerà dalla Camera consultiva di commercio.

Art. 3. Il buon ordine della Borsa è affidato ad un commessario di polizia il quale vi rimarrà in permanenza nello indicato tempo dalle ore nove antimeridiane alle quattro pomeridiane; nel caso di qualche disordine egli ne redigerà al momento verbale in doppia spedizione, di cui rimetterà una copia per uno a' due Ministri delle finanze e della polizia. Se il disordine meritasse un pronto provvedimento, il commessario dopo ammonizione agli autori di esso potrà inti-

principalmente de' funzionari di Polizia, diamo qui piena contezza del Regolamento anzidetto, quantunque le ma-

mar loro di uscir dalla sala di Borsa, ingiungergli di presentarsi all' autorità superiore di polizia, ed anche dove non obbedissero, farli arrestare; salvo ne' casi di reato di procedere a norma delle leggi.

Art. 4. Alla porta d'ingresso della sala vi sarà un custode, il quale avrà il dovere di aprire e chiudere il locale alle ore determinate con l'articolo secondo, e di dare dilucidazioni per la conoscenza delle persone, come pure a consegnar lettere, plichi, ec.

Art. 5. L'ingresso nella sala verrà permesso a tutti coloro che vi hanno dritto, giusta l'art. 1, e di più a persone conosciute, tanto nazionali, quanto estere. Rimarranno esclusi però que' soggetti che senza l'autorizzazione del governo si mescolano nelle negoziazioni come mediatori. Gli affari si tratteranno a bassa voce e senza strepito.

Art. 6. Gli agenti di cambio falliti, i sensali ed i negozianti egualmente falliti non possono avere accesso nella sala della Borsa, meno que' tra loro che siano stati legalmente riabilitati. Il custode curerà l'osservanza di tale divieto; regolandosi col notamento che gliene sarà stato dato dal vicepresidente della Camera consultiva di commercio. In caso di resistenza, ne avvertirà il commessario di polizia.

Art. 7. Gli avvisi di commercio non potranno affiggersi nella sala della Borsa senza il permesso del vicepresidente della Camera consultiva, e senza il visto del commessario di polizia.

CAPITOLO II.

DEGLI AGENTI DI CAMBIO, DE' REGÎ SENSALI, E DELLE LORO FUNZIONI.

Art. 8. Niuna operazione di commercio potrà farsi alla Borsa per opera di agenti e sensali altri che non sieno del numero degli autorizzati rispettivamente come appresso.

Il numero degli agenti di cambio è fissato a quindici: quello dei regi sensali a venti. Gli uni e gli altri potranno venire aumentati e diminuiti, secondo che le circostanze, ovvero il bisogno consiglieranno di fare al Ministro Segretario di Stato delle finanze sul rapporto della Camera consultiva di commercio.

terie in esso contenute sembrino estranee alla ingerenza della Polizia, la quale nella Borsa è chiamata solo ad

~~~~~~~~

Art. 9. La Camera suddetta sceglierà con approvazione del lodato Ministro Segretario di Stato delle finanze, tra tutti gli agenti di cambio, dodici di essi, uno de' quali per turno mensuale avrà il titolo di *agente sindaco*. Costui veglierà che non s' introducano arbitri ed abusi presso de' suoi colleghi; avrà cura che i medesimi si riuniscano mezz' ora prima di quella determinata per la fissazione del corso de' cambi, fondi pubblici ed altri valori, tranne le mercanzie. Registrerà le operazioni che si faranno nel camerino degli agenti, Conserverà e custodirà sotto chiave i libri de' cambi, degli effetti pubblici, ec.

Art. 10. Egualmente la stessa Camera sceglierà nel modo medesimo tra i regi sensali dodici di essi, uno de' quali per turno mensuale e col titolo *sensale sindaco* avrà gli obblighi espressi nell' articolo precedente, per quanto concerne il corso legale delle mercanzie.

Art. 11. Vi saranno dodici negozianti *deputati di Borsa*, scelti tra i più distinti banchieri e commercianti stabiliti in Napoli, i quali verranno proposti dalla Camera consultiva di commercio, e nominati dal Ministro delle finanze. Due di tali deputati per giro veglieranno, acciocchè non s' introducano abusi ed arbitri nelle operazioni di Borsa. Presederanno alla fissazione del corso legale de' cambi, fondi pubblici, mercanzie ed altri effetti commerciali. Obbligo speciale poi de' suddetti deputati sarà, che lasciando integra la libertà delle contrattazioni, badino a spezzare la catena degl' intrighi diretti a stabilire un corso di prezzi ideali; ma che tutto proceda a tale riguardo con la massima regolarità.

Laddove però avvertissero inconvenienti su tutti i punti affidati alla loro vigilanza, senza attrassare il corso delle operazioni, ne faranno immediatamente rapporto al vicepresidente della Camera consultiva di commercio, dal quale se ne terrà informato il Ministro Segretario di Stato delle finanze per gli opportuni provvedimenti superiori che fossero necessari.

Art. 12. Alla porta d' ingresso della sala della Borsa, e per cura del vice-presidente suddetto, verranno affissi gli albi de' deputati, degli agenti, e de' sensali di commercio, col rispettivo turno di servizio.
~~~~~~~~

impedire o reprimere i disordini che possano avvenire; se non che abbiamo trovato ciò necessario,



Art. 13. Il corso legale de' cambi sarà fissato nel camerino della Borsa in ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Quello de' fondi pubblici, delle derrate e di altri valori commerciali, in tutti i giorni nei quali è aperta la sala della Borsa.

Art. 14. Dagli agenti di cambio, sotto la vigilanza de' due deputati negozianti di mese o di settimana, verrà stabilito il corso legale de' cambi, fondi pubblici ed altri valori commerciali, e dovrà pubblicarsi all'ora una e mezzo pomeridiana. Il corso poi delle mercanzie sarà stabilito da' sensali ed agenti autorizzati a fare le mediazioni in merci, sotto la consimile vigilanza de' deputati suddetti, e la pubblicazione ne seguirà alle ore due e mezzo.

Durante le riunioni degli agenti di cambi e de' sensali nel camerino della Borsa, per fissare i rispettivi corsi, i soli deputati negozianti di giro potranno assistervi, e niuno dovrà venire fuori del suddetto camerino pria che tali corsi non sieno rimasti fissati.

I sensali di mercanzie non sono ammessi nel camerino allorquando gli agenti vi si trovino riuniti per lo stabilimento del corso de' cambi, fondi pubblici ed altri valori che non sono di pertinenza di essi sensali.

Art. 15. Se il tempo facesse conoscere la necessità di variare le ore ed i giorni per la tenuta della Borsa, per la fissazione de' corsi legali, o per comprendere altri valori ed altre merci a dippiù dell'ordinario su i così detti *listini*, la Camera consultiva proporrà al Ministro Segretario di Stato delle finanze le modifiche che crederà opportune ed utili al commercio.

CAPITOLO III.

DEL METODO PER FISSARE IL CORSO DE' CAMBI, FONDI PUBBLICI, DERRATE ED ALTRI VALORI.

Art. 16. Ad un'ora pomeridiana si raduneranno gli agenti di cambio e trasferimenti nel camerino destinato esclusivamente per essi, ed

anche perchè il mentovato art. 46 commette al Prefetto di Polizia una col vice-presidente della Camera consultiva

insieme con loro saranno i due deputati negozianti di settimana o di mese. L'agente sindaco di turno, ed in sua assenza quello del turno seguente regolerà le operazioni durante le quali potranno i deputati presenti chiedere tutte le dilucidazioni e fare le osservazioni convenienti, non che derimere le quistioni che nascessero tra gli agenti: qualora però i due deputati non fossero d'accordo, prevarrà il sentimento di quello cui si unirà l'agente sindaco. Fissato a tal modo il corso legale de' cambi, de' fondi pubblici, e degli altri effetti, l'agente sindaco ne prenderà nota ne' due libri all'uopo destinati.

All'ora una e mezzo pomeridiana precisa tali corsi dovranno trovarsi stabiliti e pubblicati come si è detto nell'articolo 14.

Art. 17. Alle ore due poi si raduneranno egualmente i regi sensali di commercio con gli agenti di cambio autorizzati per le mercanzie, ed assistiti da' due deputati procederanno nel modo medesimo alla fissazione del corso legale degli olii, de' grani, delle avene ec.; quale corso dovrà essere stabilito e pubblicato alle due e mezzo precise, e giusta il suddetto articolo 14.

Art. 18. Il corso legale de' cambi verrà basato sulle scadenze conosciute per lo cambiali sopra l'estero, secondo le costumanze della piazza, nè potranno entrare alla formazione di detto corso le lettere di cambio che abbiano una scadenza più o meno di un mese al di là dell'uso ordinario della nostra Borsa, come pure non potrà tenersi conto delle firme de' negozianti, i quali non godano di sufficiente credito; da starsi per questa parte in caso di dubbio e con la dovuta segretezza al parere de' deputati presenti, purchè un tale parere sia concorde, e vi si uniformi ancora la maggioranza de' voti degli altri soggetti componenti la riunione. Le operazioni di cambio che avranno luogo nel camerino formeranno il corso legale dello stesso, ed in mancanza di operazioni per qualche piazza, si fisserà per la stessa il corso della Borsa precedente.

Art. 19. Pe' fondi pubblici poi, pe' valori, e per le mercanzie, il corso legale dovrà essere quello risultante da' prezzi delle operazioni reali che si faranno durante la riunione nel camerino, ed in mancanza di tali operazioni si stabiliranno i prezzi notoriamente fissati per cia-

di commercio, la vigilanza per lo esatto adempimento delle disposizioni nel Regolamento comprese. Inoltre ad oggetto di prevenire nella Borsa gl' inconvenienti,

---

scun valore nelle negoziazioni avvenute alla Borsa nella mattina stessa, ed infine laddove ciò sia dubbio o inesistente, si adotterà il corso legale precedente per quel valore che non abbia dato luogo a contrattazioni.

Art. 20. Pe' fondi pubblici, pe' valori diversi e per le mercanzie non potrà stabilirsi nel camerino il corso legale se non pel *contante, fine corrente e fine prossimo*, a' termini delle prescrizioni contenute ne' due reali decreti del 18 di maggio e 14 di dicembre 1824, senza pregiudizio però de' contratti in derrate a più lunghe scadenze.

Art. 21. Per le compre-vendite a contanti i regi agenti o sensali non saranno tenuti a dichiarare nel camerino i nomi de' compratori o venditori, ma tale dichiarazione si rimane loro espressamente ingiunta per tutti gli altri contratti a termine, pe' quali i contraenti dovranno essere della classe di accreditati commercianti o proprietari stabiliti in Napoli. La dichiarazione suddetta dovrà essere fatta all' agente o sensale sindaco presente appena fissato il corso legale, o tutto al più fra le ventiquattr' ore, sotto pena al contravventore di decadere dalla carica: oltre a ciò in caso d' inadempimento, rimane tenuto l' agente o sensale sindaco di farne rapporto al vice-presidente della camera consultiva di commercio, da cui ne verrà reso conto al Ministro Segretario di Stato delle finanze, ed intanto rimarrà impedito lo ingresso in Borsa all' agente o sensale inadempiente.

Art. 22. Laddove si elevasse quistione tra gli agenti di cambio o sensali sulla bontà delle firme proposte de' commercianti e proprietari che avranno contrattato a termine, deciderà l' avviso de' deputati presenti, purchè un tale parere sia concorde, e vi si uniformi ancora la maggioranza de' voti degli altri soggetti componenti la riunione, esclusi coloro da' quali la quistione sarà stata promossa.

Art. 23. Per la regolarità di tali operazioni vi saranno nel camerino tre libri, l' uno pe' cambi, l' altro pe' fondi pubblici e valori, ed il terzo per le sole mercanzie. Lo agente che funzionerà da sindaco scriverà sul primo i cambi fissati, sul secondo il corso a contanti ed alle diverse scadenze de' fondi pubblici e valori con indicare le compre-

distorli o refrenarli, è d'uopo aver chiara idea delle cause che possono darvi luogo, le quali nascer sogliono dagli affari che vi si trattano: ed è perciò indispensabile conoscere ciò che nelle diverse circostanze può giovare



vendite che avranno avuto luogo nel camerino, gli agenti che le abbiano contrattate, ed i nomi de' venditori e compratori per le partite a termine, in conformità dell'art. 21. Il regio sensale sindaco praticherà lo stesso per le mercanzie sul terzo libro.

I suddetti libri, regolarmente tenuti giusta l'art. 18 del *Codice di commercio*, verranno firmati giorno per giorno da' rispettivi sindaci, i quali ne terranno custodia sotto chiave, e li consegneranno di mese in mese a' loro successori, per poi trasmetterli, quando sieno finiti, al vice-presidente della Camera consultiva di commercio, onde rimanere depositati in quell' archivio.

Art. 24. L'agente ed il sensale sindaco, appena stabilito il corso legale de' cambi, fondi pubblici, mercanzie, ec. ec., ne rimetteranno i diversi listini firmati al Ministro Segretario di Stato delle finanze, al Ministro Segretario di Stato degli affari interni, al Direttore della cassa di sconto, al commessario di polizia ed alla Camera consultiva di commercio. Una copia egualmente sottoscritta del listino de' prezzi stabiliti verrà passata all' incaricato della officina del giornale delle Due Sicilie, che ivi si troverà per l'oggetto all' ora stabilita, onde inserirsi in quel foglio uffiziale.

Art. 25. Il corso legale de' cambi, fondi pubblici, merci, ed altri valori sarà fissato, qualunque sia il numero degli agenti e sensali intervenuti nel camerino, purchè vi sieno presenti uno o due deputati di Borsa. In mancanza assoluta di questi ultimi, il numero suddetto di agenti e sensali non dovrà esser minore di undici, compreso il funzionante da sindaco.

Art. 26. Raccolti i primi venti fra gli agenti e sensali, e giunta l'ora stabilita, si chiuderà il camerino; nè sarà permesso a' rimanenti individui di tali classi lo entrarvi.

Art. 27. Tutti i contratti privati, e gli ordini in derrate, per godere effetto legale dovranno essere vidimati dagli agenti o sensali con certificato de' medesimi di averli notati ne' di loro registri uffiziali.

a far dirimere le quistioni, e non andare a tentoni nel trattare le materie commerciali onde non

CAPITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AGENTI DI CAMBIO ED A' SENSALI DI COMMERCIO.

Art. 28. Gli agenti di cambio ed i sensali di commercio sono nominati dal Re sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato delle finanze, precedenti informi d'idoneità, di onestà, e di sufficiente agiatezza.

Ciascun di loro, appena ricevuta la nomina, presterà giuramento nelle mani del presidente del tribunale di commercio, di eseguire fedelmente le disposizioni che lo riguardano contenute nelle *leggi di eccezione*, come pure di conformarsi a' precetti del presente regolamento.

Art. 29. Ogni agente di cambio pria di mettersi nello esercizio delle sue funzioni dovrà somministrare la cauzione stabilita di ducati cinquecento di rendita iscritta sul gran Libro. Coloro poi fra di essi, che verranno destinati al servizio della cassa di sconto, vi aggiungeranno altri ducati trecento di consimile rendita.

Art. 30. Non potrà farsi alcun trasferimento di rendita sul gran Libro senza l'opera di un agente di cambio, il quale dee garentire e certificare le firme tanto del venditore quanto del compratore, e dell'ultimo sottoscrittore delle cambiali per la cassa di sconto. Ciò nondimeno è in libertà di ognuno di contrattare liberamente con chicchessia la compra-vendita delle partite iscritte sul gran Libro con iscritture pubbliche o private; in ogni caso però l'atto del trasferimento dovrà eseguirsi da un agente di cambio.

Art. 31. Il dritto di commissione spettante agli agenti rimane confermato ad un ottavo di ducato per ogni cento, ragguagliato sul prodotto effettivo della negoziazione; tale dritto sarà a carico per metà del venditore, e per altra metà del compratore, salve le convenzioni particolari in contrario.

Art. 32. Allorquando gli agenti verranno chiamati a certificare i trasferimenti contrattati tra le parti esigeranno un sedicesimo di du-

deesi ignorare quel che al riguardo trovasi sanzionato. Tali cognizioni per altro esser debbono sempre congiunte alla conoscenza dalle massime generali stabilite nelle leggi

~~~~~~~~

cato per ogni cento a carico comune di amendue i contraenti, sul prezzo effettivo contante delle iscrizioni vendute, o sul valore al corso di Borsa del giorno in cui ne verrà fatto il trasferimento.

Art. 33. Pe' trasferimenti di conto della tesoreria generale, o di altre amministrazioni finanziere, il dritto spettante agli agenti sarà di un sedicesimo per cento sul prezzo effettivo della rendita comprata o venduta.

Art. 34. Pe' trasferimenti che si eseguiranno a conto della cassa di sconto, non solo delle iscrizioni, ma benanche de' certificati di rendita depositati e non dispegnati nel corso di tre mesi, il dritto dovuto agli agenti di cambio sarà a carico esclusivo del proprietario inadempiente del valore pignorato.

Art. 35. È proibito agli agenti di cambio di esigere somme maggiori di quelle fissate negli articoli 31, 32 e 33, sotto pena di perdere una parte della loro cauzione a giudizio del Ministro Segretario di Stato delle Finanze, per addirsi a quell' uso che lo stesso Ministro disporrà.

Art. 36. In tutti i casi in cui le cauzioni degli agenti rimarranno diminuite per mancanze commesse nello esercizio delle loro funzioni, o per lo sperimento di garentie da essi assunte, non potranno i medesimi continuare nel proprio uffizio, se prima non abbiano dato il supplemento di tali cauzioni.

Art. 37. Ogni sensale dovrà fornire una cauzione di ducati cento di rendita iscritta sul gran Libro immobilizzata a disposizione del real Governo, e quante volte cotesta cauzione venga diminuita, resterà tenuto l' interessato a rimpiazzarla sotto pena di non poter ripigliare l' esercizio delle sue funzioni.

Art. 38. Il dritto di senseria rimane fissato ad un quarto di ducato per ogni cento sul valore delle mercanzie, da pagarsi tanto dal venditore quanto dal compratore, ed in ogni caso di esazione maggiore, verrà il sensale multato sulla sua cauzione, com' è detto nello articolo 35 per gli agenti di cambio.

Art. 39. Ogni sensale di commercio appena ricevuto l' incarico di
~~~~~~~~

di eccezione per gli affari di commercio, donde ritraggonsi ancora i principî cardinali intorno a coloro che sono i mezzi di comunicazione, i gerenti, i regolatori

comprare o di vendere qualche prodotto, è tenuto di scrivere la commessione nel suo giornale. Se per tale causa abbia ricevuto denaro di caparra ovvero generi in deposito, è obbligato di scriverlo per esteso nel suo libro giornaliero.

Art. 40. Perfezionato appena il contratto, verrà subito scritto nello indicato libro, specificandosi il nome de' contraenti, la quantità e qualità de' prodotti, il prezzo, la scadenza, il giorno e l'ora della conclusione.

I contraenti subito dopo ricevutane l'affermativa, potranno domandare copia della partita del libro.

Art. 41. È proibito a tutti gli agenti ed a' sensali di negoziare in qualunque modo, e sotto qualsiasi pretesto per conto proprio, neppure a nome di persone interposte, giusta l'articolo 81 delle *leggi di eccezione*: s' intendono per persone interposte non solo quelle indicate nell'articolo 827 delle *leggi civili*, ma ogni altro soggetto cui si finga di appartenere un negozio che in realtà appartiene all'agente o sensale. In caso di contravvenzione verrà applicata la pena contenuta negli articoli 84, 85 e 86 delle suddette *leggi di eccezione*.

Art. 42. Ogni agente di cambio è obbligato di tenere i seguenti libri, cioè:

1. un registro giornaliero in cui dovrà notare il corso stabilito in ciascuna Borsa, e le negoziazioni delle quali ha ricevuto incarico, colla indicazione precisa e numerica del venditore, del compratore, del prezzo, e di tutte le condizioni del contratto, ed indicare la consegna o deposito de' titoli;

2. un giornale di cassa a quattro colonne, da servire la prima per registrarvi le somme ricevute da' compratori, la seconda quelle pagate a' venditori, la terza i dritti e le spese del contratto, la quarta le corrispondenti osservazioni;

3. un libretto o sia squarcio per notarvi tutto quello che accadrà alla Borsa in ordine alle variazioni delle rendite, ed alle cause d'onde dipendono, tanto generali, quanto particolari di ciascuno affare trattato.

e convalidatori insieme di tutti gli atti di negoziazione cioè degli agenti di cambio e dei regi sensali; non che intorno alle funzioni ai medesimi commesse, ed alla

---

Art. 43. Ogni sensale di commercio terrà gli altri seguenti libri:

1. uno delle commissioni, in cui verranno notate tutte le ordinazioni di compre-vendite;

2. un giornale detto *libro di senseria*, nel quale saranno registrati tutti i contratti col nome e cognome del venditore e del compratore, la qualità e quantità delle derrate, mercanzie ed articoli di commercio, prezzo e condizioni del contratto, tutto per esteso; e d' indicare nel loro giornale il luogo della esistenza della derrata;

3. un libro di esito e d' introito in cui verranno notate le partite che qualunque de' contraenti depositasse, sia come parte di prezzo, sia come caparra, e l' uso che se ne sarà fatto; vi si noterà pure la senseria e la persona che l' abbia sborsata.

Art. 44. Tutt' i menzionati libri degli agenti e de' sensali saranno scritti in carta bollata, numerati e firmati da uno de' giudici del tribunale di commercio. Tai libri faranno fede in giudizio, e le parti ne potranno chiedere copia per le partite che loro riguardano nel giorno stesso in cui sarà conchiusa la contrattazione.

Art. 45. Le spese necessarie per lo mantenimento della sala della Borsa continueranno ad essere a carico, come per lo passato, degli agenti di cambio: vi contribuiranno pure in una giusta ed equa proporzione i regi sensali a giudizio della Camera consultiva di commercio.

Art. 46. L' esatto adempimento delle disposizioni contenute nel presente regolamento proseguirà a rimanere sotto la vigilanza del Prefetto di polizia e del vice-presidente della Camera consultiva di commercio, e costoro cureranno che del regolamento suddetto ne resti sempre affissa una copia nella sala della Borsa per norma di tutti.

Art. 47. Qualunque contravvenzione alle disposizioni contenute negli art. 23, 24, 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del presente regolamento soggetterà i contravventori ad una multa da cinquanta a quattrocento ducati, che verrà proporzionata dal giudice competente, senza pregiudizio delle altre pene volute dalle leggi; e salve le azioni alle parti per lo rifacimento de' danni ed interessi.

inibizione imposta loro dalla legge di poter commerciare, sia direttamente in proprio nome, sia per mezzo d' interposte persone.

ACCADEMIE SCIENTIFICHE E LETTERARIE.

Sulle accademie scientifiche e letterarie è a consultarsi la circolare de' 17 giugno 1823 (1), con la quale

I deputati della Borsa cureranno la osservanza del presente regolamento, e si faranno settimanalmente esibire i libri degli agenti di cambio e de' sensali, e dove trovino inosservanza o violazioni al medesimo, ne faranno rapporto al Ministro Segretario di Stato delle finanze.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Fra gli oggetti che richiamar debbono la più seria attenzione del Governo, meritano principal luogo le accademie letterarie e scientifiche, sia che abbiano una istituzione permanente, sia che dipendano da circostanze passaggiere ed eventuali. Simili associazioni istituite per lo progresso delle scienze e delle lettere, possono talvolta degenerare, e divenire una sorgente di corruzione e di disordini. È per queste considerazioni, che siffatte adunanze sono state in tutt' i tempi sottoposte alla speciale vigilanza della Polizia, e che debbono esserlo maggiormente in un' epoca, nella quale la religione, la morale e la Monarchia legittima sono infelicemente attaccate nelle istituzioni più sagre e più rispettabili.

Per ben corrispondere a questa parte importante della di lei amministrazione, ella avrà cura di prendere un esattissimo conto delle accademie permanenti che già esistono nella provincia di suo carico, convincersi del carattere morale de' membri che la compongono; conoscere le materie di cui trattano; i lavori che eseguono, le discussioni che fanno, il merito de' colloquî che tengono. Nel caso che sieno o sembrino perniciose le loro massime, ella me ne invierà distinto rapporto per le corrispondenti provvidenze, niente divietando: che ove il creda urgente, precluda subito la riunione, ed adopri quanto altro crede

fu provveduto perchè queste istituzioni per lo progresso delle scienze e delle lettere, non degenerino in causa di disordini o di corruzione.

indicato nella circostanza e dai rinsegnamenti che ella abbia. Intanto allorchè si presenteranno dimande per lo stabilimento di nuove accademie scientifiche e letterarie, ella dovrà aver la bontà d'inviare a questo Ministero copia del progetto degli statuti, e del notamento de' membri, al quale aggiungerà il risultamento delle indagini preso per ciò che riguarda le vedute di Polizia. Rimarrà però sempre a di lei carico l'adempimento di tutte le altre formalità che le leggi ed i regolamenti prescrivono per lo ramo di pubblica istruzione nella dipendenza del real Ministero degli affari interni. La medesima norma è applicabile a tutte le altre accademie o adunanze permanenti, che possano aver luogo in cotesta provincia per oggetto di musica, di ballo, o di altro divertimento qualunque.

Le accademie, o adunanze, che si riuniscano in circostanze particolari (senza statuti) debbono eseguirsi colla di lei autorizzazione, o del Sottintendente. Ella procederà in tali rincontri colla più grande circospezione, nè accorderà il suo permesso se non a soggetti noti per devozione al Re (N. S.), e per la loro buona condotta ed opinione.

Le accademie di oggetti sagri, di poesie, ec., non vanno esenti da queste norme.

Io non ho fatto che indicarle delle istruzioni generali. Ella ne farà uso con prudenza e con accorgimento. La Polizia non attraversa certamente le divisate associazioni quando cospirino al vantaggio del Trono e dello Stato. Essa dee però rigorosamente interdirle allorchè invece di corrispondere a questo nobile scopo, tendessero indirettamente a sovvertire la gioventù, a promuovere lo spirito d'insubordinazione o di novità, o trascinare i men canti ai traviamenti.

Attendo dalla di lei bontà che mi accusi ricezione della presente per l'adempimento di sua parte.

STUDENTI, SCUOLE, PENSIONATI.

Nei giorni festivi non possono da' precettori darsi lezioni; Sovrana risoluzione de' 14 dicembre 1818 richiamata in vigore in Napoli con ordinanza de' 2 aprile 1844 (1). Per le province ne fu imposta l'esecuzione con circolare de' 23 gennaio 1819 (2).

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Attesochè vi è stato luogo a marcare l'abuso introdottosi nuovamente di darsi in questa capitale lezioni straordinarie nelle scuole private in opposizione della Sovrana determinazione del 14 dicembre 1818;

IL PREFETTO DI POLIZIA

Ordina:

Art. 1. È interdetto espressamente, dalla pubblicazione della presente ordinanza, l'esercizio di qualunque scuola privata nei giorni festivi.

Art. 2. In caso di contravvenzione la scuola sarà temporaneamente chiusa, ed il maestro assoggettato alle penali di Polizia.

Art. 3. I commessari de' quartieri della capitale, ed i funzionari addetti ai ripartimenti di Portici e Capodimonte, sono incaricati di vegliare per l'adempimento di tali disposizioni.

(2) È volere di S. M. che ne' giorni festivi non si dieno dai maestri di scuola nè lezioni ordinarie, nè straordinarie.

Nel parteciparle questa Sovrana disposizione, v'incarico di farla eseguire esattamente.

Il decreto de' 13 novembre 1821 impone l'obbligo ai maestri d'insegnare a porte aperte (Bull.°, pag. 311) (1).

E quello de' 23 settembre 1825 (Bull.°, p. 473) (2) prescrive essere necessaria una permissione per tenere scuola d'insegnamento, determinando la punizione pei contravventori.

(1) Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Tutti i maestri e maestre private dopo che avranno ottenuto il corrispondente nostro real decreto di permesso, saranno tenuti ad insegnare colle porte aperte, onde così la Polizia, come la Giunta di pubblica istruzione potessero andare, quando lo credano, ad ispezionare le scuole private dell'uno e dell'altro sesso.

Il Direttore della real Segreteria di Stato degli affari interni è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(2) Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Niuno potrà senza nostro real permesso aprire scuola per un insegnamento qualunque.

I trasgressori verranno sottoposti alle pene di Polizia, uniformemente all'art. 464 delle *leggi penali* (*).

Art. 2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato, ec. ec.

(*) *Art. 464. La pena delle contravvenzioni di polizia indicate nei tre capitoli precedenti, è essenzialmente l'ammenda di polizia. Il giudice secondo le circostanze potrà, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli art. 36, 41 e 43.*

Art. 36. Le pene di polizia sono: 1. la detenzione, 2. il mandato in casa, 3. l'ammenda.

Art. 41. Alle pene correzionali e di polizia si può, quando il caso

Un real rescritto comunicato a' 18 febbraio 1824 (1) stabilì quali requisiti fossero necessari per aprire un

(1) Presidenza della regia università degli studî alla Polizia Generale — S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari interni mi ha partecipato quanto segue :

Ho rassegnato al Re quanto ella mi ha riferito con rapporto de' 30 dicembre ultimo intorno ai pensionati, o case private di educazione. S. M., udito il parere del Consiglio ordinario di Stato, avendo il tutto esaminato, si è degnata approvare. . . . . Che niuno possa aprire un pensionato, se prima non ne faccia formale domanda alla Giunta di pubblica istruzione; che questa dopo di essersi messa a giorno della buona condotta morale e politica del petizionario, deleghi un membro della medesima, il quale unitamente all'ispettore del quartiere ove s'intende aprire il pensionato, si porterà alla ispezione del locale, e così fissare il quantitativo degli alunni che si possono ricevere; e che dopo il rapporto del detto delegato la Giunta, qualora lo creda e colle debite condizioni, faccia la sua proposta. Allorchè sarà approvata l'apertura del nuovo pensionato, se ne passerà notizia al chiedente, affinchè disponga il locale nel modo da ricevere gli alunni:

Ciascun direttore presenterà alla Giunta la nota di que' che egli desidera che facciano da prefetti e da maestri. Questi saranno scelti dal numero di coloro che sono stati autorizzati a poter insegnare. Acciocchè poi lo insegnamento sia uniforme in tutto il regno, i maestri si avvaleranno delle istituzioni scientifiche approvate.

Comanda infine il Re che la sanzione penale fissata con decreto del 23 novembre 1823 (V. pagina preced. 82) contro gl'individui che insegnano senza autorizzazione, si estenda anche per punire quei che

lo consigli, aggiungere la pubblica riprensione. Questa si esegue per mezzo dell'organo del giudice di circondario: in caso di appello si esegue per l'organo del presidente della gran Corte criminale, dopo passata la sentenza in giudicato.

Art. 43. Può la giustizia correzionale e di polizia esigere anche canzioni *ed* obblighi *dalle parti, per provvedere al buon ordine pubblico ed alla loro scambievole sicurezza.* . . . . .

pensionati, quali i doveri delle Autorità pubbliche per legalmente autorizzarlo, quali le pene per coloro che si avvisassero contravvenire a quelle disposizioni.

A spiegazione però delle anzidette prescrizioni, devesi consultare la ministeriale de' 22 settembre 1835 (1) colla quale fu disposto non potere nei *pensionati* pernottare gli allievi.

Riguardano ancora la pubblica istruzione—Un decreto del 18 ottobre 1849 (Bull.°, pag. 196) reso comune alla Sicilia con altro del 16 seguente novembre (Bull.°, pag. 241), ed una ministeriale del 31 ottobre dell' anno stesso — Due r. r. del 27 ottobre 1849, e 21 maggio 1852 con ministeriale di chiarimento del 17 aprile di questo ultimo anno — Finalmente altro

avessero de' pensionati aperti o senza autorizzazione, o che autorizzati non si uniformassero a quanto trovasi prescritto.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Affari Interni al Prefetto di Polizia — La Giunta di Pubblica Istruzione, per evitare molti inconvenienti che abusivamente si erano introdotti ne' così detti pensionati, propose ed ottenne l'approvazione di proibirsi quelli nei quali mancava l'approvazione superiore, ovvero vi si era introdotta la pernottazione, che dai regolamenti non viene permessa. Nella esecuzione di tale determinazione se le sarà forse insinuato di mandarla sollecitamente ad effetto. E contenendo i pensionati dei giovanetti le di cui famiglie domiciliano nelle provincie, non si possono essi subitamente chiudere, ed espellere i giovanetti senza indurre una confusione: è perciò ch'ella darà il termine di un mese, da oggi decorrendo, a tutt' i Direttori de' pensionati per uniformarsi a quanto da' regolamenti viene prescritto, pendente il quale disporrà che non abbia luogo veruna novità.

r. p. del 10 novembre 1849 (num. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7).

Coi mentovati atti è stabilito quanto si attiene a coloro che vogliono dedicarsi alla istruzione della gio-



(1) Considerando che il nobile uffizio di Maestro devesi affidare solamente alle persone che veramente sono istruite nelle scienze che insegnano, e che la base di ogni insegnamento dev' essere la Religione Cattolica Romana, fonte di ogni civiltà;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero dell'Istruzione Pubblica;

Udito il nostro Consiglio dei Ministri Segretari di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Chiunque vorrà insegnare una scienza in qualunque scuola anche privata, dovrà non solo ottenere il Nostro Real permesso ai termini del decreto del 12 novembre 1823; ma dovrà inoltre esser munito della corrispondente carta autorizzante nella Regia Università degli Studî.

Art. 2. Qualunque sia la scienza che voglia insegnarsi, coloro che aspirano ad esserne maestri, dovranno subire un esame in iscritto in lingua italiana sul Catechismo grande della Dottrina Cristiana; rispondendo altresì a quesiti sulla medesima Dottrina relativi alla scienza che si propongono d'insegnare, i quali saranno indicati dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Siffatto esame verrà dato innanzi alla facoltà di Teologia della Regia Università degli Studî, ed avanti ai rispettivi Ordinari.

Art. 3. Se taluno volesse insegnare il solo leggere e scrivere, dovrà almeno aver ottenuta la cedola in belle-lettere, e subire l'esame sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

Art. 4. Per insegnare si ricerca l'età di anni 28 compiuti.

Art. 5. Le donne che assumono la qualità di maestre per insegnare sia le arti donnesche, sia il leggere e scrivere, saranno tenute ad insegnare eziandio il Catechismo suddetto, e dovranno dare i corrispondenti esami, giusta i Regolamenti in vigore, ed avere l'età di anni ventotto compiuti.

ventù di ambo i sessi, sia che ai primi rudimenti taluno intenda limitarsi, sia che voglia insegnare scienze



Art. 6. I maestri di belle arti e lingue straniere saranno tenuti a dare un esame sull'arte o lingua che vogliono insegnare, avanti ad una Commissione nominata dal Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, e quello sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

Art. 7. Sono esenti dalle disposizioni di questo decreto quelli che insegnanò nei Seminarî o Licèi Vescovili sotto a dipendenza degli Ordinarî, e le Corporazioni Religiose autorizzate ad istruire la gioventù.

Tutti i permessi finora accordati restano di niun vigore.

Art. 8. Il Nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici, incaricato del Portafoglio del Ministero dell'Istruzione Pubblica, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

FERDINANDO II. ec.

Veduto il nostro decreto de' 18 di ottobre corrente anno emesso pe' nostri domini al di qua del Faro, così concepito; « Considerando » che il nobile uffizio di maestro deesi affidare solamente alle persone » che veramente sono istruite nelle scienze che insegnano, e che la » base di ogni insegnamento debbe essere la Religione Cattolica Ro- » mana, fonte di ogni civiltà;

» Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli » Affari Ecclesiastici, incaricato del portafoglio del Ministero dell'istru- » zione pubblica;

» Udito il Consiglio dei Ministri Segretarî di Stato;

» Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

» Art. 1. Chiunque vorrà insegnare una scienza in qualunque scuo- » la, anche privata, dovrà non solo ottenerne il nostro Real permesso » a' termini del decreto de' 12 novembre 1823, ma dovrà inoltre es- » sere munito della corrispondente carta autorizzante nella Regia Uni- » versità degli Studî.

» Art. 2. Qualunque sia la scienza che voglia insegnarsi, coloro che » aspirano ad esser maestri, dovranno subire un esame in iscritto in » lingua italiana sul Catechismo grande della Dottrina Cristiana; ri- » spondendo altresì a' quesiti sulla medesima Dottrina relativi alla

e cognizioni in più alto grado riguardanti l' umano sapere.

Sono enunciati i doveri de' giovani per l' assistenza

» scienza che si propongono d' insegnare, i quali saranno indicati dal
» Consiglio Generale di pubblica istruzione. Siffatto esame verrà dato
» innanzi alla Facoltà di teologia della regia Università degli Studi, o
» avanti a' rispettivi Ordinari.

» Art. 3. Se taluno volesse insegnare il solo leggere e scrivere,
» dovrà almeno avere ottenuta la cedola in belle-lettere, e subire l' e-
» same sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

» Art. 4. Per insegnare si cerca l' età di anni ventotto compiuti.

» Art. 5. Le donne che assumeranno la qualità di maestre per in-
» segnare sia le arti donnesche, sia il leggere e scrivere, saranno
» tenute ad insegnare eziandio il Catechismo suddetto, e dovranno
» dare i corrispondenti esami, giusta i Regolamenti in vigore, ed a-
» vere l' età di anni ventotto compiuti.

» Art. 6. I maestri di belle arti e lingue straniere saranno tenuti
» a dare un esame sull' arte o lingua che vogliono insegnare avanti
» alla Commissione nominata dal Presidente del Consiglio generale di
» pubblica istruzione, e quello sul Catechismo della Dottrina Cristiana.

» Art. 7. Sono esenti dalle disposizioni di questo decreto quelli che
» insegnano ne' Seminari o Licei vescovili sotto la dipendenza degli
» Ordinari, e le Corporazioni religiose autorizzate ad istruire la gio-
» ventù.

» Tutti i permessi finora accordati restano di niun vigore. »

Veduto il rapporto del Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il primo Corpo di esercito, funzionante da Luogotenente Generale ne' nostri domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il nostro anzidetto decreto de' 18 di ottobre è esteso a' nostri domini al di là del Faro.

Art. 2. Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, ed il Tenente generale Duca di Taormina Comandante in Capo il pri-

ai Licei delle provincie, prima di potersi recare agli studi di perfezionamento nella capitale, i requisiti ne-



mo Corpo di esercito, funzionante da Luogotenente generale in quella parte de' nostri domini, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(3) Polizia Generale — *Signore* — Nel Consiglio ordinario di Stato del dì 18 di questo corrente mese, io rassegnai a S. M. il Re: dovesse per massima stabilirsi che l'insegnamento primario privato non debba esser parziale dei soli lavori donneschi, ma completo unendovi almeno il leggere, lo scrivere ed il Catechismo di Religione, ed esser però necessario che questo Ministero a lei volgendosi Ella facesse ordinamento acciò le maestre approvate per le sole arti donnesche si sottoponessero agli esami del leggere e scrivere e specialmente Catechismo di Religione.

(4) Ministero d'Istruzione Pubblica — *Signor Direttore* — In data del 16 del caduto mese adempii al debito di avvertirla che da questo Real Ministero si era diretto un foglio circolare agl' Intendenti, ordinando loro di non rilasciare provvisoriamente passaporti per Napoli ai giovani studenti delle Provincie, e ciò in pendenza della Sovrana approvazione ad un Regolamento da me rassegnato a S. M., col quale fra l'altro, si statuiva che gli studenti delle Provincie, eccettuate quelle di Napoli e di Terra di Lavoro, non potessero recarsi agli studi nella Capitale se prima non avessero prestato assistenza presso i diversi Licei almeno per due anni.

Ora essendosi la prelodata M. S. degnata di approvare il Regolamento di sopra cennato, io stimo conveniente comunicarglielo per intiero per sua intelligenza e norma, e per quei provvedimenti che nella sua saggezza stimerà dover emettere sul proposito.

» Art. 1. Le istituzioni si daranno nei Licei di Aquila, Catanzaro,
» Bari e Salerno ed in Napoli nel Liceo del Salvatore e nel Collegio
» Medico Cerusico.

» Art. 2. Niuno potrà essere ammesso agli esami di Laurea nella
» Regia Università, senza aver prima ottenuto la licenza in uno dei
» suddetti Licei.

cessari per conseguire la licenza e la laurea, ed infine il tempo occorrente per apparecchiarvisi debitamente. Ciò

» I Naturali delle Provincie di Napoli e di Terra di Lavoro soltanto
» potranno essere ammessi a dar gli esami di Cedola e Licenza nella
» R. Università degli Studi.

» Art. 3. Gli studenti in Medicina potranno sostenere gli esami an-
» che di Cedola e Licenza nella R. Università, presentando il certifi-
» cato del Rettore di uno dei detti Licei, e che assicuri sotto la sua
» responsabilità l'assistenza per due anni continui alle Cattedre del
» Liceo.

» Art. 4. Gl'Intendenti non potranno spedire passaporti agli stu-
» denti per Napoli senza essersi prima assicurati della loro assistenza
» ai Licei per due anni ovvero di avere conseguita la licenza. Ciò
» sarà documentato coi certificati dei Rettori, ovvero con l'esibizione
» della Licenza.

» Art. 5. Se durante il corso scolastico la famiglia dello studente
» trasferirà il suo domicilio in un Comune compreso nell'ambito della
» Provincia di Napoli e di Terra di Lavoro, lo studente potrà essere
» ammesso a fare il corso degli studi nella R. Università mercè cer-
» tificato del Sindaco tanto del Comune che abbandona, quanto di
» quello dove il nuovo domicilio si è stabilito.

» Art. 6. Coloro che avessero già cominciato i loro studi, e non fos-
» sero naturali delle Provincie di Napoli e di Terra di Lavoro, do-
» vranno portarli a compimento ne' detti Licei, sino alla Licenza, giu-
» sta gli articoli 2 e 3.

» Art. 7. Gli Autori di certificati falsi saranno soggetti a tutte le
» pene delle nostre Leggi Penali. I gradi Accademici conferiti mercè
» di tali certificati saranno nulli.

» Art. 8. Gli studenti i quali avranno ottenuto di entrare nel Col-
» legio Medico-Cerusico, ovvero in altro Collegio o Liceo del Regno
» non saranno tenuti a questi Regolamenti nel tempo che dimore-
» ranno in tali stabilimenti. Gl'Intendenti potranno ad essi spedire il
» passaporto dopo avere ottenuto lettera di uffizio del Presidente del
» Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, che assicuri l'ammessione
» in detto Collegio o Liceo. »

Il Ministro Segretario di Stato degli Affari Ecclesiastici incaricato del Portafoglio del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

in ordine alla istruzione scientifica, ma inoltre sono istituite Commessioni nella capitale, e nelle provincie

---

(5) Agl' Intendenti ed al Prefetto—Circolare — *Signore* — Il Real Rescritto di Massima del 20 ottobre 1849 intorno agli studenti faculta ad istruirsi in Napoli i qui appresso contemplati:

1. Quelli di Terra di Lavoro.

2. Quelli di Medicina che hanno assistito due anni ai Licei delle provincie.

3. I licenziati nelle diverse facoltà.

4. Quelli le famiglie dei quali han trasferito il domicilio o in Napoli o in Terra di Lavoro.

Dopo un certo tempo queste norme serbino qualche eccezione per speciali circostanze a parecchi giovani di diverse provincie si trovano nella Capitale.

Il Consiglio dei Ministri nel prendere in disamina questo affare ha ritenuto che il cennato Real Rescritto debba essere pienamente eseguito, ma ha opinato contemporaneamente di doversi rispettare le eccezioni già fatte di accordo tra i due Ministeri dell' Interno, Ramo Polizia, e degli Affari Ecclesiastici e Pubblica Istruzione, qualora la Prefettura di Polizia non abbia motivo di dolersi di quegli studenti che han meritato tale beneficio, nel qual caso debbono essere obbligati a restituirsi nei loro rispettivi paesi, ed in quanto all' avvenire ha creduto possa permettere qualche rara eccezione, ove sia provvocata dai Vescovi e dagl' Intendenti e concerna individui di famiglie conosciute benemerite e degne di fiducia del Real Governo sotto il rapporto politico e morale.

Rassegnato l' espresso parere del Consiglio dei Ministri a S. M. (D. G.) nel Consiglio ordinario di Stato del 19 corrente mese, la M. S. si è degnata approvarlo.

Ed io nel Real Nome partecipo a lei questa Sovrana determinazione pel correlativo uso di risulta.

(6) Affari Ecclesiastici e della Pubblica Istruzione— *Signor Direttore* — Ai sensi del suo pregevole foglio del dì 13 andante, e pei motivi in esso significati, resto inteso degli ordini da lei dati di permettersi al signor Eustachio Pace di Campobasso, di venire in Napoli

intente a dirigere la istruzione morale, e cristiana dei giovani studiosi, base e fondamento di ogni sapere.

affine di perfezionarsi nell' arte di pittore ornamentista, e nel tempo stesso mi pregio soggiungerle di aver Ella ben operato nell' emettere simiglianti ordini, non essendo coloro che si danno allo studio delle Belle Arti compresi punto nelle categorie del Real Rescritto di ottobre 1849.

(7) Polizia Generale — Sua Maestà il Re N. S., nel Consiglio ordinario di Stato del 6 andante mese; si è degnata approvare un regolamento, inteso ad ordinar la disciplina nella classe degli studenti di questa Capitale, come delle Provincie, sì dal lato religioso, chè dallo scientifico.

E poichè nel cennato regolamento è anche Ella chiamata pel suo lato di esecuzione, così mi pregio comunicarle nel Real Nome tale Sovrana risoluzione sul corrispondente adempimento da sua parte, e le trasmetto all' uopo copia conforme di esso regolamento.

REGOLAMENTO

PER GLI STUDENTI CHE DIMORANO SPECIALMENTE NELLA CAPITALE.

Art. 1. Vi sarà in Napoli una Commissione composta di quattro probi Ecclesiastici, e di uno esperto Commissario di Polizia, alla quale sarà affidata la cura degli studenti per rapporto all' assistenza alle Congregazioni di spirito, ed alle scuole.

Art. 2. I quattro sacerdoti saranno nominati dall' Arcivescovo, e dal Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione. Uno tra essi sarà scelto tra i Prefetti delle Congregazioni di Spirito, ed il più degno farà da Presidente. Il Commissario sarà nominato dal Direttore Generale di Polizia.

Ed in data del 5 marzo 1856, fu comunicato dal Ministero degli Affari Ecclesiastici un r. r. col quale

Art. 3. Almeno due volte al mese in casa del Presidente si adunerà la Commissione, onde esaminare le fedi rimesse dai Prefetti di Congregazione.

Art. 4. Osservando delle mancanze od avendo notizia della condotta non buona di qualche studente, per la prima volta la Commissione lo avvertirà. Per la seconda volta ne farà rapporto al Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

Art. 5. In ogni Città di Provincia ove sono studenti si stabilirà dai Vescovi con consenso del Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione una simile Commessione. Il Commissario di Polizia ivi residente farà parte di essa.

Art. 6. Ogni studente appena arrivato in Napoli, ed in altra Città si farà ascrivere ad una delle Congregazioni di Spirito ivi esistente, nè potrà ottenere la carta di soggiorno se non presenta la fede di ascrizione ad una di dette Congregazioni.

Art. 7. Sarà obbligato intervenire in tutti i giorni festivi.

Art. 8. Ogni mese saranno obbligati presentare alla Commessione per la disciplina degli studenti la fede di avere assistito ad un Maestro approvato dalla Pubblica Istruzione, di aver fatto le conferenze, e ricavato profitto dallo studio. I maestri saranno obbligati di specificare tutti e tre questi punti.

Art. 9. Ogni mese domanderanno al Prefetto della Congregazione cui sono ascritti, la fede dell' assistenza alla Congregazione. I prefetti la rimetteranno direttamente alla Commessione ogni prima Domenica di mese, attestando l' assistenza del mese trascorso. Potranno valersi di queste espressioni. « Gli studenti al margine della presente hanno assistito nello scorso mese.» Però al margine dovranno indicare il numero degli studenti, sotto i loro nomi; ed apporvi anche la firma.

Art. 10. Non potranno essere ammessi all' esame pei gradi Accademici se prima non sieno intervenuti almeno per otto mesi alla Congregazione.

I Prefetti saranno tenuti esprimere nelle fedi l' assistenza di otto mesi, e rimettere direttamente un plico con lettera di accompagnamento, come ora si pratica, al Rettore della Regia Università. Scorsi

venne approvato un progetto di regolamento per una speciale Commissione di vigilanza sulla condotta della gioventù intenta agli studi nella capitale, composta dal

---

quattro mesi, se vorranno dare altro esame, avran bisogno di una nuova fede che attesti la continuazione dell'assistenza anche dopo la prima.

Art. 11. È vietato di ammettersi agli esami gli studenti senza presentare la fede di Congregazione con l'obbligo di presentarla nella spedizione della carta autorizzante.

Art. 12. I Napoletani dimoranti nelle loro proprie famiglie saranno tenuti anche essi a quanto è prescritto dal presente Regolamento.

Art. 13. I Direttori degl'Istituti saranno obbligati a condurre i loro Alunni maggiori di anni dieci in una delle dette Congregazioni.

Ogni mese dovranno presentare alla Commissione la fede del Prefetto di Congregazione, il quale assicuri che l'Istituto è intervenuto.

In caso di contravvenzione la Commessione ne darà subito parte al Consiglio Generale di Pubblica Istruzione.

Art. 14. I giovani esterni che frequentano le scuole dei Collegi e Licei soggetti alla Pubblica Istruzione, non che i giovanetti esterni dei pensionati saranno obbligati presentare ogni mese la fede di assistenza ai Rettori dei Licei e Collegi, o al Direttore dei pensionato, sotto pena di essere esclusi dalle scuole.

Art. 15. Gli studenti che non si uniformeranno a questi regolamenti saranno subito rimandati nella loro patria per mezzo della Polizia. Ed ai Direttori e Maestri che non metteranno in esecuzione quanto è prescritto a loro riguardo saranno chiuse le scuole, e gl'Istituti.

Art. 16. Questi Regolamenti avran vigore ancora per tutti gli studenti dimoranti nelle Provincie del Regno al di qua del Faro.

Segretario Generale della Prefettura di Polizia, e da un Ecclesiastico (1).

Alla detta Commissione vedesi affidato lo incarico di

(1) **REGOLAMENTO**

PER LA VIGILANZA DA ESERCITARSI SUGLI STUDENTI DELLA CAPITALE.

Art. 1. La vigilanza da esercitarsi sugli studenti della Capitale, a norma del Reale Rescritto del 13 agosto 1855, prenderà di mira la loro assistenza alle Congregazioni di Spirito, secondo le prescrizioni del Reale Rescritto del 10 novembre 1849; la loro assistenza agli studî; ed il loro contegno in tutti gli altri portamenti della vita.

Art. 2. Ogni Prefetto di Congregazione di Spirito, nella ultima domenica di novembre di ciascun anno, rimetterà alla Commissione di vigilanza, composta dall' Ispettore Ecclesiastico, e dal Segretario Generale della Prefettura, uno stato di tutti gli studenti ascritti alla Congrega da lui diretta. In ogni prima domenica di ciascun mese, darà notizia alla Commissione medesima, di tutti coloro che si fossero ascritti alla sua Congregazione nel corso del mese precedente, e di tutti coloro, che nello stesso mese avessero mancato di assistere, indicando per ciascuno il numero delle mancanze. Al compiersi poi di ogni trimestre il Prefetto aggiungerà nel suo rapporto la notizia dei giovani che si saranno singolarmente distinti, non solo per esattezza di assistenza, ma per compostezza, raccoglimento, e fervore negli esercizî di pietà che nella Congregazione si compiono.

Art. 3. Similmente ogni Professore privato che insegni Belle Lettere, o scienze, sia che questo insegnamento lo dia nella propria abitazione, o nell' altrui, allo scadere di ciascun novembre trasmetterà alla Commissione di vigilanza l' elenco dei giovani che assistono alle sue lezioni: ed allo spirare di ciascun mese, finchè durerà il suo corso, indicherà alla Commissione, oltre de' nuovi venuti, i nomi dei giovani non assidui o svogliati, notando le rispettive mancanze sia dal lato dell' assistenza alla lezione, sia dal lato del far la conferenza. Alla fine

tener conto dei buoni portamenti de' giovani studenti, per farne obbietto di encomio al Consiglio Generale d' Istruzione Pubblica affinchè ottengano negli esami riguardi, considerazioni, ed agevolezze principalmente ne' con·

---

di ogni trimestre aggiungeranno li nomi di quei giovani, che si fanno distinguere per singolare alacrità nell' assistere, e nel conferire, e per maggior profitto. Quei Professori che aprissero il loro studio, non al cominciamento, ma durante il corso dell' anno scolastico, trasmetteranno alla fine del primo mese quell' elenco che avrebbe dovuto dare al compiersi del novembre.

Art. 4. Le stesse notizie, ed all' epoche, e con le norme medesime, dovranno essere trasmesse alla Commessione di vigilanza da tutti li Direttori d' Istituti, per li giovani della classe di Rettorica, e delle superiori.

Art. 5. I Prefetti delle Congregazioni di Spirito, i Professori privati e Direttori d' Istituti, oltre dei ragguagli suddetti che dovranno spontaneamente e sistematicamente fornire alla Commessione di vigilanza, saranno obbligati di somministrare alla medesima, su ii portamenti della gioventù studiosa, che hanno relazione con ii rispettivi disimpegni, tutti quei chiarimenti che la Commessione crederà opportuno nei rincontri di andar loro chiedendo.

Art. 6. La Prefettura di Polizia fornirà alla Commessione di vigilanza il notamento di tutti gli studenti, che ora dimorano nella Capitale, e darà notizia alla medesima di quelli che vi giungeranno in prosieguo.

Art. 7. La Commessione avrà dal Consiglio Generale di Pubblica Istruzione l' elenco di tutti gl' Ispettori della medesima, delle Congregazioni di Spirito, e dei Professori privati, ed Istituti, o scuole legittimamente autorizzate.

Art. 8. Ogni studente nel termine improrogabile di 15 giorni dal suo arrivo in Napoli dovrà presentarsi alla Commessione di vigilanza per dichiarare alla medesima il suo nome; la sua patria; la sua età; gli studi ai quali intende; i libri che adopera; le scuole private o pubbliche, alle quali assiste; la Congregazione di Spirito alla quale è ascritto; la sua abitazione; e dare tutti li chiarimenti che la Com-

corsi a lauree gratuite, e per raccomandarli ancora ai Ministeri di Stato quando muniti delle dette lauree dovranno intraprendere l'esercizio di una professione.

messiono potrà desiderare sul di lui conto. Gli studenti di Provincia che già si trovano in Napoli, faranno questa dichiarazione nel termine di un mese dalla pubblicazione del presente Regolamento. Ogni qual volta uno studente cangerà abitazione, studio privato, o Congregazione di Spirito, ne avvertirà la Commessione nel termine improrogabile di giorni otto. Gli studenti Napolitani, che stanno nel seno delle loro famiglie, saranno obbligati di presentarsi alla Commessione, e fare alla medesima le suddette dichiarazioni, dacchè compiranno il quattordicesimo anno di loro età.

Art. 9. La Commessione avrà un registro per ordine alfabetico dei cognomi di tutti gli studenti della Capitale. In questo registro ogni nome avrà annesse tante categorie quante sono le indicazioni, delle quali per ciascuno devesi conservar memoria. Una categoria più grande delle altre sarà lasciata in bianco per andarvi man mano notando le osservazioni, alle quali li portamenti del giovine daran luogo.

Art. 10. Un altro registro particolare per gli studenti delle Provincie, che non hanno la sorveglianza delle loro famiglie, sarà compilato per ordine di Quartieri e di Parrocchie; di modo che tutti gli studenti provinciali di ciascun Quartiere saranno annotati in un elenco distinto e del pari quelli di ciascuna Parrocchia. La Commessione manderà ad ogni Parroco, ad ogni Commessario di Polizia, e ad ogni Ispettore di Pubblica Istruzione l'elenco degli studenti dimoranti nella propria Parrocchia o Quartieri. Li Parrochi, li Commessari di Polizia e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione avranno gli occhi aperti sugli studenti di rispettiva competenza, industriandosi di conoscere intorno a ciascuno dei medesimi se abiti in qualche famiglia, o in unione di altri giovani studenti, o solo: se frequenti case, o persone e quali; se la sera stia in casa, o vada vagando per la Città; se in casa e nel vicinato osservi contegno di giovine morigerato, e seriamente inteso agli studi, o si faccia notare per leggerezze, per sconvenevolezze, per disordini ec. Ed i Parrochi ogni tre mesi, li Commessari di Polizia e gl' Ispettori della Pubblica Istruzione in ogni mese, salve le straordinarie interrogazioni che potessero ricevere dalla Commessione, riferi-

D' altronde la stessa Commissione ammonisce i giovani divagati, e scorretti, e provvoca per essi quelle



tanno alla medesima tutto ciò che crederanno degno di attenzione sul conto di quegli studenti che si saranno resi osservabili sia in bene, sia in male, comprendendo tutti gli altri nell' unica frase generica, che si diportano regolarmente.

Art. 11. Oltre dei mezzi sin qui divisati, la Commissione veglierà paternamente sopra il portamenti de' giovani studenti con tutti quegli altri espedienti che le circostanze suggerir potranno, e la prudenza giudicherà conducenti ad assicurarsi del loro profitto ne' buoni studi, e della loro buona condotta morale.

Art. 12. Di quei giovani studenti che si distingueranno per compostezza di portamenti, e per fervore negli studi, la Commissione manifesterà i nomi a quando a quando al Consiglio Generale di Pubblica Istruzione, affinchè, nel caso di parità di punti nei concorsi a lauree gratuite, siano preferiti, ed in tutti il rincontri siano protetti, e vengano loro procurate tutte le possibili agevolazioni, e tutti il favori di che possono abbisognare. E quando la lodevole condotta sia costante sino alla fine del corso degli studi, al momento in cui li giovani singolarmente distinti si muniranno di lauree, la Commissione ne farà conoscere i nomi ed il merito ai Ministeri di Stato, onde in tutte le occasioni abbiano quella considerazione, di cui si saranno resi degni.

Art. 13. Per l' opposto i giovani studenti i quali mancassero ai loro doveri, saranno dalla Commissione chiamati ed ammoniti due o tre volte con amorevolezza, o pure con severità secondo le circostanze, e quando le ammonizioni tornassero infruttuose, la Commissione proporrà l' occorrente al Consiglio Generale d' Istruzione Pubblica, affinchè il medesimo corregga gl' indisciplinati con ritardar loro l' ammissione agli esami pei gradi dottorali, o con altre mortificazioni che crederà espedienti. Laddove non si ottenga la loro emendazione a patto nessuno, la Commissione manifesterà i loro nomi al Ministero di Polizia, affinchè lo stesso possa adottare le misure che crederà convenienti e rinviare gl' incorreggibili alle lor famiglie.

Tra le fedi poi da presentarsi dai giovani studenti per l' ammissione agli esami pei gradi dottorali, vi sarà anche la fede di buona condotta da rilasciarsi dalla Commissione.

misure di refrenamento che valgano a ricondurli sul retto sentiero.



Art. 14. La Commessione si riunirà nel locale. . . . . ed ivi darà udienza almeno quattro volte al mese, e studierà di stabilir le udienze in giorno di giovedì, o in altre giornate di feria, onde li giovani non abbiano occasione di mancare alle rispettive lezioni. Si farà per quanto sarà possibile un calendario delle udienze di tutto l'anno, ed al principio di ogni anno scolastico sarà mandato a tutte le Congregazioni di Spirito, affinchè ivi ne sia data contezza agli studiosi.

Art. 15. La detta Commessione avrà alla sua dipendenza due impiegati col soldo mensile di ducati 6 l'uno, per addire l'uno alla tenuta dei registri, e l'altro a quella della corrispondenza, e dell'archivio, ed in oltre avrà un usciere col soldo di duc. 4. Li soldi da darsi a costoro potranno prelevarsi dal fondo delle carte di soggiorno, come pur l'occorrente per le spese di scrittojo.

Tanto i due impiegati, quanto l'usciere saranno nominati dal Presidente del Consiglio Generale di Pubblica Istruzione sulla proposizione della Commessione.

CANGIAMENTI DI DOMICILIO, ALBERGHI, LOCANDE E CASE ADDOBBATE, ALBERGATORI, SERVITORI DI PIAZZA ED ALTRI DOMESTICI, *CICERONI*.

Cangiandosi di domicilio è necessario rivelarlo alla Polizia. Devesi del pari far conoscere se ricevasi taluno in propria casa affin di alloggiarlo; all' obbietto è in vigore un regolamento de' 25 aprile 1853 (1), copia e ripetizione di simili altri già precedentemente pubblicati, ricordandosi così di sovente le prescrizioni

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO DI POLIZIA

Nel fine di aversi un esatto censimento sommamente necessario nelle grandi Capitali per l' andamento della pubblica Amministrazione;

E considerando che non può conseguirsi questo scopo se i padroni di casa e gl' inquilini non adempiono al dovere di rivelare alla Polizia i cambiamenti dei domicili:

Dispone quanto segue.

Art. 1. Tutti i proprietari di case e coloro da essi incaricati di affittarle, sono tenuti di rivelare al funzionario di Polizia del quartiere dove è posta la casa, la novella locazione, manifestando non solo colui che l' ha tolta in fitto, ma benanche tutti coloro che andranno ad abitarla, la strada, il numero, ed il piano di essa.

Alla medesima disposizione sono tenuti coloro che trovansi incaricati della esazione delle pigioni de' predi urbani appartenenti al Regio demanio, luoghi pii, e pubblici stabilimenti.

Art. 2. Simigliante rivelamento deve farsi altresì fra tre giorni da tutti gl' inquilini, che sono entrati in una nuova casa, i quali hanno pure a dinotare tutti gl' individui di ambo i sessi della famiglia, com-

intorno à siffatti doveri; intese ad agevolare le operazioni dell' autorità pubblica sia nella formazione dei quadri statistici, come nella ricerca de' delinquenti, e persone pericolose, e per fornire nelle contestazioni giudiziarie civili indicazioni di domicili, e di persone.

Debbono essere muniti di permissione della Polizia tutti coloro che vogliano tener pubblici alberghi e case addobbate, o che in qualunque altra guisa si addicano al mestiere di alloggiare, per Napoli ai sensi

---

presi i domestici che pernottano nella casa. I fittuari delle botteghe non sono a ciò tenuti, quando non pernottano in esse.

Art. 3. La rivela, di cui si parla nell' articolo precedente, deve farsi non solo da quelli che avran cambiato domicilio nel corrente anno; ma anche da coloro che non abbiano rivelato l' attuale abitazione.

Art. 4. Ognuno che ammetta ad abitare nella sua casa una persona dell' uno o dell' altro sesso che intenda di fissar quivi la sua dimora, sia per parentela, sia per amicizia, sia perchè la tolga al suo servizio, o per qualsivoglia altra causa in qualunque epoca dell' anno, dovrà parimente darne contezza al funzionario di Polizia locale fra le ore 24.

Art. 5. Allorchè dovrà partire o cambiar dimora una persona domiciliata in casa altrui, l' inquilino che la tiene con sè ad abitare deve anche darne avviso al funzionario di Polizia locale, manifestando il luogo dove la persona intende trasferirsi, sia nella città medesima, sia in provincia o fuori regno.

Art. 6. Alle disposizioni mentovate negli articoli precedenti debbono conformarsi eziandio tutti gli albergatori, e gli affittatori di case o camere addobbate, i capi delle famiglie religiose, i rettori di seminari, collegi, conservatori, e di ogni altro pubblico stabilimento, allorchè altri individui sopraggiungono nelle case o stabilimenti medesimi, ovvero ne partono, essendo essi parimente tenuti a rivelarli al funzionario di Polizia locale.

Art. 7. I contravventori saran puniti coll' immediato arresto, oltre le altre pene di Polizia alle quali potranno soggiacere secondo i casi statuiti dagli articoli 36 e 39 delle leggi penali.

di un' ordinanza de' 25 gennaio 1851 (1) colla quale si richiamò in osservanza antico regolamento all' uopo pubblicato, e caduto in oblio, e per le provincie continentali giusta consimili regolamenti pubblicati in di-

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO

Ordina quanto segue:

Art. 1. Non è permesso ad alcuno di esercitare locanda o casa mobiliata senza averne ottenuta autorizzazione dalla Polizia.

Art. 2. Le persone che vogliono intraprendere un tal mestiere, debbono farne domanda al Commissario del proprio Quartiere. Tale domanda conterrà il nome, cognome, età, patria del proprietario, l'indirizzo e qualità della locanda, stanze, ed appartamenti con mobili che si danno in fitto.

Art. 3. I locandieri, e coloro che hanno stanze ed appartamenti con mobili per uso di fitto saranno tenuti di avere un registro cifrato in ogni pagina dal Commessario del Quartiere, per iscrivervi giorno per giorno le persone che verranno ad alloggiarvi. Saranno parimenti obbligati i locandieri di avere al di sopra della porta della loro casa, in un luogo apparente, un quadro in cui vi sia descritto il mestiere che esercitano, e presentare giornalmente lo stato degl' individui giunti o partiti dalla loro locanda o casa mobiliata al Commissario del Quartiere.

Art. 4. Gli esteri ed i regnicoli che si recheranno nella capitale pervenienti da paesi esteri, o dalle provincie, dovranno provvedersi della carta di soggiorno, che sarà rilasciata per gli esteri dalla Prefettura e pe' regnicoli da' commessari.

Art. 5. Per ottenere tal carta gli stranieri avranno l' obbligo nello spazio di tre giorni di esibire alla Prefettura di Polizia di Napoli l' attestato di ricognizione della loro sudditanza o nazionalità da rilasciarsi dalle rispettive Legazioni, come pure giustificare l' oggetto della loro dimora nel regno, ed i mezzi di sussistenza, presentando all' uopo la garentia di soggetti ben veduti dalla Polizia. Sono eccet-

verse epoche; ed in Sicilia per le prescrizioni del Direttor Generale di Polizia comuni a tutte le provincie di quella parte del regno ivi pubblicate con ordinanza dei 21 dicembre 1837 (1).

tuate da tal obbligo le persone che per l'alto loro grado portano seco loro guarentigia di notorietà nel pubblico o presso il Real Governo.

Que' forestieri poi che non potranno o non vorranno a tanto adempiere verranno astretti ad andar via dalla Capitale e dal Regno.

Art. 6. Sono esenti dall'obbligo di provvedersi della carta di soggiorno le persone addette al Corpo Diplomatico, e Consolato delle Potenze estere; come altresì i funzionarj e gl'impiegati con Real Decreto.

Art. 7. Sarà esatto per le carte di soggiorno lo stesso dritto che attualmente pagasi.

Art. 8. I locandieri saranno tenuti di fare immediatamente rapporto al Commessario del Quartiere di qualunque avvenimento straordinario, che possa aver luogo nelle loro locande o case mobiliate.

Art. 9. I contravventori saranno immediatamente arrestati e soggetti alle pene di polizia; ed in caso di reati maggiori, di cui saran sempre responsabili gli albergatori, verranno inviati a' Tribunali competenti per esservi giudicati.

Art. 10. Tutti i locandieri hanno l'obbligo di tener esposto nelle loro case copia del presente Regolamento, che sarà rilasciato *gratis* dalla Prefettura, affinchè le persone che vi arrivano ne abbiano cognizione.

Art. 11. I Commessari de' Quartieri, e gli altri Funzionarj di Polizia, sono incaricati, ciascuno per la sua parte, dell'esatta esecuzione del presente Regolamento.

I Comandanti la forza pubblica sono richiesti di prestar braccio forte, in caso di bisogno.

(1) IL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA

Volendo richiamare a perfetta osservanza il servizio ed il dovere che hanno i locandieri, affittatori di stanze od altro particolare qualunque di farne rivela alla Polizia;

Ordina:

Art. 1. A datare dalla pubblicazione del presente regolamento, tutte

Trattano anche de' doveri degli albergatori gli art. 461 n.° 24 delle leggi penali, e 1824 a 1826 delle

---

le persone che tengono locande, fondachi, appartamenti, o stanze con mobili per uso di affitto nella estensione dei commissariati di Polizia della città di Palermo, ne faranno, tra otto giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, dichiarazione ai rispettivi commessari di Polizia.

Quelle che esercitano tale industria nei giudicati di circondario del distretto di Palermo, non compresi nella giurisdizione de' commessariati di Polizia, eseguiranno la loro dichiarazione presso i rispettivi Giudici di circondario.

Quelle che l' esercitano ne' capo-luoghi di Valle, presso il commessario di Polizia in Messina, e presso gl' ispettori commessari negli altri Capi-valle.

Quelle ne' capoluoghi di distretto e capi-circondari, presso i rispettivi Giudici di circondario.

Quelle finalmente nei comuni non capi-circondari, presso i rispettivi sindaci.

Art. 2. Tale dichiarazione conterrà il nome, il cognome, l' età, la patria del proprietario, l' indirizzo e la qualità delle locande, e fondachi, delle stanze, o degli appartamenti con mobili o senza mobili che si danno in fitto.

Art. 3. Tutte le persone che da ogg' innanti intenderanno aprir nuove locande, o fondachi, o daro in fitto stanze, o appartamenti con mobili, saranno tenute di farne analoga dimanda presso l' autorità indicata per esserne autorizzati dopo le analoghe informazioni.

Art. 4. Saranno i locandieri e fondacai obbligati di tenere al di sopra della porta della di loro casa in luogo apparente una tabella in cui si descriverà il mestiere che esercitano con la indicazione del rispettivo nome e cognome, se lo desiderino, o del titolo che vorran dare alla loro industria.

Art. 5. Tutti i locandieri e fondacai, e coloro che hanno stanze, o appartamenti con mobili per uso di affitto, terranno un registro in cui iscriveranno nel modo qui appresso le persone che vi si portano ad alloggiare.

Tale registro sarà cifrato in ogni pagina dai rispettivi commessari

leggi civili, l' articolo 13 del regolamento de' 30 novembre 1821 (Bull.°, pag. 205), e l' art. 5 dell' or-

---

di Polizia nella città di Palermo e di Messina; dagl' ispettor commessari negli altri capi-luoghi di Valle; dai Giudici di circondario ne' comuni capi-circondari, e dai Sindaci negli altri comuni non capi-circondari.

Art. 6. Noteranno in esso, giorno per giorno, senza interruzione o voto bianco nel mezzo, i nomi, i cognomi, l' età, la patria, la qualità, i contrassegni, il domicilio abituale, e la data dell' arrivo e della partenza delle persone che alloggino, anche pel corso di una sola notte.

Art. 7. I locandieri, i fondacai ed i proprietari di stanze ed appartamenti con mobili per uso di affitto saranno tenuti all' alba di ciascun giorno di trasmettere alla cennata autorità nel suo ufizio un notamento esatto delle persone che presso loro avran preso alloggio o che ne saran partite nel corso delle 24 ore precedenti, indicando per queste ultime la direzione presa. Siffatto notamento sarà distinto e diviso, in modo che uno presenti la notizia delle persone arrivate, e l' altro quello delle partite.

Art. 8. Saranno essi tenuti di esibire i loro registri ogni qual volta ne sieno richiesti dal funzionario di Polizia di sopra enunciato il quale vi apporrà il suo visto.

Art. 9. Essi avvertiranno gli esteri dell' obbligo di presentarsi fra due giorni dal loro arrivo presso gli uffici testè indicati, portando seco i loro passaporti; e li avvertiranno ancora di presentarsi in detto periodo ai rispettivi Consoli per ottenere l' invito diretto alla Polizia per rilasciare le carte di soggiorno.

Art. 10. Gli esteri prima che scorrano due giorni dal loro arrivo dovranno farsi conoscere dai Ministri esistenti nel luogo, incaricati, Consoli, o Vice-Consoli delle Potenze cui appartengono.

Art. 11. Niuno potrà permettersi di ritenere presso di se quell' estero, che dopo due giorni dal suo arrivo non abbia esibito la carta di soggiorno ottenuta dalla Polizia.

Art. 12. I locandieri, i fondacai, ed i padroni di case con mobili per uso di affitto sono obbligati di rimettere nel primo giorno di ciascun mese al funzionario di Polizia del circondario lo stato nominativo de' domestici addetti al servizio della loro industria.

dinanza del 12 febbraio 1836; dei quali due ultimi atti governativi terremo proposito in prosieguo (1). *V.* appresso *Passaporti*, ec.

Art. 13. Dovranno fare immediatamente rapporto agl' indicati funzionari di Polizia di qualunque avvenimento straordinario che possa aver luogo nelle loro locande, fondachi, o case.

Art. 14. Ogni altro individuo, non esclusi i capi di Società religiose ed i padroni di bastimenti, che alloggerà persona qualunque, sarà tenuto fra ore 24 dall' arrivo di essa di farne dichiarazione al funzionario di Polizia, specificando i nomi, i cognomi, l' età, la patria, la qualità, i contrassegni, il domicilio abituale, e la data dell' arrivo e della partenza delle persone che alloggino, anche pel corso di una sola notte.

Art. 15. Quei capi di società religiose i quali albergheranno abitualmente delle persone, sono tenuti di uniformarsi esattamente alle disposizioni prescritte nella presente ordinanza.

Art. 16. I contravventori saranno puniti con un' ammenda di tarì 59 per le contravvenzioni agli art. 1, 3, 5, 11, 14, 15; di tarì 30 per quelle agli art. 2, 4, 6, 13; e di tarì 10 per le altre agli articoli 7, 8, 9, 12; oltre ciò saranno civilmente responsabili, a' termini delle leggi, de' disordini o reati commessi da coloro che alloggeranno.

Art. 17. I locandieri, i fondacai, o padroni di case con mobili per uso di affitto soggiaceranno in caso di recidiva al doppio dell' ammenda ed alla interdizione della loro industria; il tutto a tenore delle disposizioni delle leggi penali.

Art. 18. Terranno essi affissa nelle salè delle loro locande, fondachi o case, copia del presente regolamento, affinchè ogni persona che vi arriva ne abbia cognizione.

Art. 19. Gl' Intendenti, i Commessari di Polizia, gl' Ispettori commessari, i Giudici di circondario, ed i Sindaci sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

I Comandanti militari sono richiesti di far loro prestare mano forte in caso di bisogno.

(1) Art. 461 *Leggi penali*: Cadono in contravvenzione di Polizia..., 21.° gli albergatori, locandieri, o locatori di case addobbate, che

Determina i doveri de' locandieri in occasione della morte in locanda di qualche straniero, il real rescritto de' 23 dicembre 1827, richiamato in osservanza con circolare del 7 gennaio 1852 (1).

contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri secondo i regolamenti.

Art. 1824 *Leggi civili.* Gli osti e gli albergatori sono tenuti come depositari per le robe introdotte ne' loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali robe dee riguardarsi come un deposito necessario.

Art. 1825. Sono essi tenuti pel furto o pel danno arrecato alle robe del viandante, tanto se il furto sia stato commesso o il danno sia stato arrecato dai domestici o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno e vengono in essi.

Art. 1826. Non sono tenuti pe' furti commessi con forza armata o con altra forza irresistibile.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Nel fine di prevenire l'abusiva ingerenza che i Consoli Stranieri soleano prendere assicurando gli effetti appartenenti ad individui della rispettiva nazione mancati alla vita ne' Reali Dominî, fu Sovranamente statuito, fin da dicembre 1827, che i locandieri ne' casi di morte di forestieri dovessero, sotto la più stretta loro responsabilità, darne immediatamente avviso al Regio Giudice del Circondario ed alle Autorità di polizia, per gli atti da farsi, a norma delle leggi del Regno, su gli oggetti lasciati dall'estinto, non potendo nè il Console della Nazione, nè altri aver ingerenza od esercitar alcun atto su tutto ciò che fosse di pertinenza del defunto.

Ora avendo avuto occasione a convincermi che le testè cennate Sovrane determinazioni sono cadute in obblio, mi è forza richiamarle in vigore, interessandola particolarmente a dare efficaci disposizioni perchè tutti gli albergatori le eseguano esattamente, e gli Agenti non rimangano indifferenti alle inosservanze che possano mai avverarsi, dovendo anzi concorrere allo adempimento de' Sovrani Ordini e prevenire gli ostacoli che potrebbero frapporsi al libero esercizio della giurisdizione territoriale.

Pe' servitori di piazza ed altre persone di servizio, nonchè pe' sensali di *domestici*, evvi un' ordinanza in data de' 21 settembre 1841 (1).

(1). IL PREFETTO

Volendo con mezzi efficaci provvedere al miglioramento della morale delle persone di servizio, e con ciò assicurare sempre più nell' interno delle domestiche pareti la sicurezza della proprietà e la pace delle famiglie;

Ordina:

Art. 1. Tutti coloro che attualmente servono o che vorranno mettersi a servire, come domestici, cuochi, cocchieri e camerieri, sono tenuti di presentarsi al commessario di Polizia del proprio quartiere per riceverne la permissione espressa in un libretto, nel quale saranno notati il nome, il cognome, la patria, lo stato civile e i contrassegni personali di quello cui verrà rilasciato. Il libretto si darà gratuitamente.

Art. 2. Coloro che vorranno servire in qualità di domestici detti di piazza, ad ottenere il libretto di cui si parla nell' articolo precedente, avran d' uopo che un locandiere entri mallevadore della loro condotta.

Art. 3. Tanto gli attuali sensali di domestici, quanto coloro che volessero per l' avvenire esercitare questo mestiere, dovranno ottenerne permissione dalla Prefettura di Polizia, dopo essersi certificata la loro buona condotta, e dopo che avran dato cauzione di ducati trecento.

Essi son tenuti a render ragione civilmente alla Polizia de' mancamenti delle persone che metteranno a servire.

Art. 4. I domestici, cuochi, cocchieri e camerieri debbono consegnare a' rispettivi padroni il libretto che avranno ottenuto dalla Polizia, come i padroni debbono da essi richiederlo, allorchè li riceveranno a' loro servigi.

Art. 5. Volendo disfarsi di alcuno de' famigliari indicati negli articoli precedenti, i padroni debbono scrivere sul libretto il giorno nel quale lo congedano e la ragione del congedo, purchè il vogliano, ed il famigliare congedato debbe presentarsi al commessario di Polizia del

Per la Sicilia una ministeriale del 9 novembre 1849 (1) del Luogotenente Generale del Re impone l' obbligo della libretta anche ai commessi di bottega e ad altri giornalieri.



quartiere nel periodo di due giorni per dichiararvi, se intenda di continuare a servire, o se voglia addirsi ad altro mestiere.

Art. 6. I sensali e i domestici in caso di contravvenzione saran sottoposti all'ammenda, e dove si crederà, anche alle altre pene di Polizia, salvo sempre i casi di reati maggiori preveduti dalle leggi penali: i sensali inoltre perderanno la facoltà di esercitare il loro mestiere.

Art. 7. I commessari di Polizia de' quartieri veglieranno alla esatta esecuzione di questa ordinanza.

(1) Ripartimento di Polizia — *Signore* — Gli uomini onesti che vivono del di loro materiale travaglio, come i commessi di bottega, domestici, ed operai giornalieri, e coloro che han bisogno dell' opera loro incontrano reciprocamente delle difficoltà, i primi nel trovar collocamento, gli altri nel procurarsi le braccia di cui bisognano, nella mancanza di esatti elementi che diano le nozioni sulla condotta di coloro che presso altri debbono impegnarsi.

Riparare a tale inconveniente rientra nelle vedute di una preveggente Polizia, la quale sorvegliando indirettamente le masse, procurando lavoro, e mezzi alla vita, adempie ad una delle importanti sue incombenze, che è quella di moralizzare gli uomini delle ultime classi, e di prevenire con tal bel mezzo delitti, e misfatti.

Ho io quindi risoluto che dal 1.° gennaio 1850 si adotti nelle grandi città di questa parte de' Reali Domini l' uso della libretta pei commessi di bottega, domestici, e giornalieri, sistema da più tempo in vigore nelle principali città d' Europa.

Tale libretta indicherà il nome, il cognome dello individuo cui si appartiene, la di lui condizione, il domicilio, e sarà contrassegnata da colui che tiene presso di se il commesso, il domestico o l' operaio.

Colui che congeda il suo impiegato deve annotare nella libretta la causa ed il giorno del congedo, e chi in seguito lo ammette presso

di se, deve segnarvi il giorno dell' ammissione ripetendovi la indicazione del domicilio.

Tali librette daranno esatta biografia degl' individui che cercano lavoro; e gli onesti troveranno delle facilitazioni nel collocarsi, i tristi avranno un indiretto freno, e la Polizia avrà da rimproverare a questi ultimi gli atti loro quando caduti in sospetto li troverà mancanti di libretta, e leggerà triste note sul di loro conto.

Le librette saranno alla prima pagina segnate da un bollo della Polizia, ed in ogni due mesi saranno vistate dal Commessario del quartiere ove l'individuo abita. Lo adempimento di tale formalità è a cura del padrone, proprietario di bottega, o capo-maestro presso il quale trovasi impiegato l'individuo cui si appartiene la libretta, ed a propria cura tutte le volte che trovisi disimpiegato.

Qual che siasi la data primitiva della libretta per non potere accadere equivoci o confusione il visto sarà apposto alla fine di ogni bimestre a contare dal 28 febbraio 1850 in poi, e così successivamente.

Per tali operazioni non sarà pagato alcun dritto negli Uffizi di Polizia.

(1) IL PREFETTO

Visto l' art. 467 delle leggi penali, con che viene attribuito alla Polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per la pubblica tranquillità ed il buon ordine;

E ritenuto, come dalle leggi stesse vien prescritto, che l'ammenda nelle pene di Polizia non può esser maggiore di carlini 39;

Sul riflesso che fa mestieri oramai ovviarsi gl' inconvenienti che produce il già esteso numero delle guide, appellate volgarmente Ciceroni, addette ad accompagnare tutti coloro che recansi a curiosare sul monte Vesuvio, tanto esteri che regnicoli;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Il numero delle guide, volgarmente dette Ciceroni, viene fissato a soli sedici individui, che dietro rapporto della Polizia locale verrà comprovato di essere persone istruite nel mestiere, e di buona condotta religiosa e morale.

zuoli del mese ed anno medesimo, stabilirono il servizio ed il compenso de' così detti *Ciceroni*, ovvero guí-

Art. 2. Sarà ogni guida per l'esercizio precitato munita di un permesso della Prefettura di Polizia, valevole per un anno, e porterà in margine la filiazione coi connotati dell'esercente, nello scopo di prevenire l'altrui immiscenza nell'esercizio suddetto.

Art. 3. Il punto permanente di stazione delle guide sarà nel Comune di Resina, e propriamente nel largo denominato Fontana del Colli mozzi, e verrà espressamente divietato ad ogni una di esse di oltrepassare il designato sito per andare in traccia, od incontro agli avventori, tanto a piedi, che in vettura o a cavallo, e dovranno soltanto essere adoperate quelle guide cui spetterà servire in forza del turno di servizio qui appresso fissato.

Art. 4. Le guide di che trattasi, prescegliendo una persona più anziana tra loro, si formeranno settimanilmente, colla intelligenza del funzionario di Polizia del ripartimento di Portici, uno stabile mensile giro di servizio tra esse, ed ognuna a misura del posto in cui trovasi, si occuperà di ben servire gli avventori, rimanendo responsabile di qualunque sinistro, e de' mancamenti che potessero avvenire in di costoro pregiudizio.

Art. 5. All'oggetto il permesso autorizzante di cui è parola nell'art. 2.° porterà il numero progressivo da 1 a 16 e verrà rilasciato dalla Prefettura gratuitamente.

Art. 6. Le guide ove non sieno contente del compenso loro offerto per il prestato servizio, non potranno altro pretendere che carlini dieci per lo tempo occupato all'oggetto nella giornata, e carlini dodici in tempo di notte, e ciò all'infuori dell'affitto delle sedie ed animali adoperati come mezzo di trasporto de' curiosi, che non potrà oltrepassare i ducati quattro per ogni sedia con otto individui bisognevoli a guidarla, e carlini otto per ogni mulo, cavallo ed asino, dovendo tali animali esser forniti di selle, e la sedia ben sicura e decente.

Art. 7. Si guarderanno bene le guide di commettere qualunque siasi insolenza col pretesto di prescegliere delle strade da battersi, per lo scopo o per la scelta de' mezzi di trasporto, rimanendo ciò a libero arbitrio de' viaggiatori.

de di coloro che recansi ad osservare i fenomeni del Vesuvio e le anticaglie di Baia, Miseno, Cuma (1) e

Art. 8. Ogni benchè menoma contravvenzione per parte delle guide agli articoli precedenti, sia per la esazione di maggiore emolumento di quello fissato nella presente ordinanza, sia per insolenze commesse, o mal rispetto portato verso coloro che han servito, verrà punita per la prima volta colla prigionia ed altre pene disciplinari di Polizia, ed in caso di reitera colla perdita del permesso, e col divieto espresso dell' esercizio, salvo il caso di pene maggiori.

Art. 9. Il funzionario di Polizia, l' aggiunto di Polizia di Resina, non che il capo urbano e la gendarmeria reale, sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza della presente ordinanza, ciascuno per la parte che loro riguarda.

(1) Il Sottintendente del distretto di Pozzuoli — Volendo portare un miglioramento sulla classe delle guide, così dette *Ciceroni*, per indurli a ben servire i forestieri ed i nazionali che vengano ad ammirare le antichità di cui questo suolo è cosparso; per disposizione speciale di S. E. il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, ordina quanto segue.

Art. 1. Rimane fermo il numero delle guide a dodici individui, senza potersi altri immischiare o prender parte nel loro esercizio, giusta quanto trovasi determinato con Ministeriale del 22 marzo 1841; ed all' oggetto il permesso autorizzante porterà il numero progressivo da 1 a 12.

Art. 2. Esse verranno munite dalla Sottintendenza di un permesso valevole per un anno, che porterà in margine la filiazione dell' esercente, nello scopo di prevenire l' altrui immiscenza nell' esercizio suddetto.

Art. 3. Le guide in parola rimarranno ferme alla calata dell' ospizio fuori l' abitato di Pozzuoli, ed a niuna di esse sarà permesso oltrepassare tal barriera per incontrare più da vicino le persone che sì in vettura che a cavallo ed a piedi si portassero a curiosare in Pozzuoli.

Art. 4. Quando la vettura che contenga tali persone giungerà nel sito indicato dell' ospizio, rimane vietato espressamente alle guide di

delle adiacenti rinomate contrade; refrenando i diversi abusi che erano invalsi, e pei quali venivano elevati frequenti reclami dai viaggiatori.

---

affollarsi dintorno alla stessa, e molto meno di seguirla dentro la città, essendo ciò permesso solamente a colui al quale spetta, giusta il turno che settimanilmente sarà formato tra di loro da' capi che verranno prescelti per morigeratezza di costumi e per maggiore istruzione, a peso de' quali rimane affidato l'andamento di un tal servizio, ondo ovviarsi qualsiasi competenza e gara fra la classe de' così detti *Ciceroni;* rimanendo inoltre affidato al funzionario di Polizia del distretto di stabilire un mensile giro di servizio tra le guide, ognuna delle quali a misura del posto in cui trovasi, si occuperà di ben servire gli avventori, restando esse responsabili di qualunque sinistro e de' mancamenti cho potessero avvenire in pregiudizio de' viaggiatori.

Art. 5. Le guide ripetute non potranno scegliere le strade ed i mezzi di trasporto, dovendo ciò rimanere in pieno arbitrio de' viaggiatori.

Art. 6. Ritenendosi che per lo solo giro della città di Pozzuoli l'opera della guida sia limitata, rimane stabilito all' oggetto il compenso ad essa di carlini quattro, e di carlini otto per Pozzuoli, Baia e Miseno, val quanto dire per una intera giornata. Si corrisponderanno altri carlini due, oltre i quattro già detti, per l'uomo e pel somaro che potessero adoperarsi nel giro della sola Pozzuoli; e carlini cinque, oltre gli otto già detti, per ogni somaro coll'uomo per la intera giornata; compreso il dazio di barriera. Per ogni torcia carlini due, e finalmente a' marinari che si prestano a portare i curiosi sulle spalle nella grotta della Sibilla, ov' è dell' acqua, grana quindici per ognuno.

Art. 7. Rimane espressamente vietato alle guide di dolersi di quanto a norma della presente ordinanza viene loro offerto da' forestieri, e ciò facendo, incorreranno nelle pene seguenti.

Art. 8. Ogni benchè menoma contravvenzione per parte delle guide agli articoli precedenti, sia per l'esazione di maggiore emolumento di quello fissato colla precedente ordinanza, sia per insolenze commesse, o mal rispetto portato verso coloro che avran servito, sarà punita per la prima volta colla prigionia ed altre pene disciplinari

Ed in Castellammare con ordinanza de' 22 maggio 1856 (1) si provvide a rimuovere ogni vessazione ed abuso circa la immiscenza de' così detti sensali di case



di Polizia, ed in caso di reitera colla perdita del permesso, e col divieto espresso dell' esercizio commessogli, salvo il caso di pene maggiori.

Art. 9. I capi di esse guide dovranno di ogni trasgressione a quanto è stato di sopra stabilito portare avviso direttamente al funzionario di Polizia, da cui sarà fatto rapporto al Sottintendente, onde provvedervi a norma de' regolamenti; ed in caso di mancanza, saranno essi medesimi puniti coll' arresto e coll' essere rimossi da capi.

Il funzionario di Polizia e la gendarmeria reale sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza della presente ordinanza.

(1) All' Intendente e Sotto-Intendente di Castellammare — Volendo con mezzi efficaci provvedere ad un esatto andamento per ciò che riguarda lo affitto delle case in questa Città a tutti coloro che vi si recano nella stagione estiva, e per allontanare ogni qualsiasi inconveniente di disturbo e dispiacenza, atteso l' interminabile numero di Sensali, che in tal tempo escono nel pubblico per lo affitto suddetto,

Prescrive quanto segue:

Art. 1. Il numero de' Sensali resta fissato a venti individui, senza potersi altri immischiare a prender parte nel loro esercizio; ed all'oggetto il permesso autorizzante porterà il numero progressivo.

Art. 2. I medesimi verranno muniti dalla Sotto-Intendenza di un permesso valevole per un anno, che porterà in margine la filiazione dello Esercente, nello scopo di prevenire l' altrui immiscenza nell' esercizio suddetto.

Art. 3. Ciascuno di essi terrà inoltre sospeso all' occhiello dell' abito una Lastrina di ottone, sulla quale verrà segnato il numero del rispettivo permesso, onde in caso di eccedenze, possa senza difficoltà indicarsi alla Polizia il Sensale che ha dato luogo a lagnanza.

Art. 4. I Sensali di cui è parola si piazzeranno porzione presso la Stazione della Strada Ferrata, e porzione al largo del Quartuccio, per incontrare più da vicino le persone che si in vettura, che a piedi si portassero a prendere stanza in questa Città per la stagione.

da locarsi a coloro che si recano in quella città per far uso delle acque minerali o per villeggiarvi.

Art. 5. Quando la vettura che contenga tali persone giungerà nei siti indicati, rimarrà espressamente vietato a' sensali di affollarsi d'intorno alla stessa, e molto meno di seguirla per le strade, essendo ciò permesso solamente a colui al quale spetta, giusta un turno che settimanilmente sarà formato tra di loro da' Capi che verranno prescelti per morigeratezza di costumi, e bel garbo, a peso dei quali rimarrà affidato l'andamento di un tal servizio, onde evitarsi qualsiasi competenza e gara tra la classe di detti Sensali; ed il Funzionario di Polizia stabilirà un settimanile giro di servizio trai medesimi, ognuno de' quali, a misura del posto in cui trovasi, si occuperà di ben servire gli avventori, restando responsabile di qualunque sinistro che potesse avvenire in pregiudizio di questi.

Art. 6. Per emolumento della mezzania dell'affitto delle case potranno i suddetti Sensali esigere da' proprietari delle stesse quanto è stabilito dalla consuetudine locale, essendo ogni altra pretensione espressamente vietata.

Art. 7. Sarà ritenuta per abusiva la immiscenza di facchini nella enunciata sensalia, perchè essi hanno un lavoro fisso pel trasporto di generi nello intero anno, ed essendo d'altronde prospera per i così detti Ciucciari la sola stagione estiva, così i venti Sensali per lo affitto delle case si presceglieranno tra costoro.

Art. 8. Tra essi si presceglieranno due capi, i quali avranno l'obbligo di portare pronto avviso al Funzionario di Polizia di ogni trasgressione a quanto è stabilito per potersene avvanzare rapporto alla Sotto-Intendenza, onde emettersi le convenevoli provvidenze.

Art. 9. Ogni contravvenzione a tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sarà punita la prima volta con una sospensione non maggiore di giorni quindici, la seconda volta con la privazione del permesso di esercizio del mestiere, salvo le pene maggiori e le misure di rigore in cui potrà incorrersi se la contravvenzione degeneri in uno dei reati preveduti dalle leggi penali.

Pe' capi la pena della sospensione sarà di un mese.

Art. 10. Il Funzionario di Polizia del Capoluogo rimane incaricato della esatta esecuzione del presente Regolamento.

REGOLAMENTI SUL PUBBLICO COSTUME, SULLE CASE DA GIUOCO, E SU' GIUOCHI IN TALUNI LUOGHI PUBBLICI.

La Polizia può adottare provvidenze governative pel costume pubblico; real rescritto de' 14 dicembre 1825 (1).

Le Autorità di Polizia prendono indagini nel caso d' incesto che offendendo il costume pubblico forma oggetto di pubblica Amministrazione, di cui sono Agenti le menzionate Autorità. Le carte compilate riservatissimamente ai sensi di una circolare del febbraio 1852 (2) si fanno pervenire al Ministero di Grazia e Giustizia da quello della Polizia Generale, affinchè in caso di comprovata incestuosa corrispondenza, possano domandarsi misure eccezionali dal Sovrano potere.



(1) Grazia e Giustizia alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Il Ministro degli affari ecclesiastici mi ha rimesso rapporto dell' Arcivescovo di Manfredonia, col quale quel Prelato fa conoscere che ad onta delle missioni ed esortazioni, non sono cessati gli scandalosi concubinati e le bestemmie nella sua diocesi.

Nel Consiglio ordinario di Stato dei 10 corrente ho rassegnato questo affare alla reale intelligenza di S. M., che desiderosa di veder riparati gli scandali, vuole che gli Ordinari, esauriti inutilmente nei casi che avvengono i mezzi che sono in loro potere, ne dieno parte alla Polizia per le provvidenze governative.

Nel Real nome, ec. ec.

(2) A tutti gl' Intendenti e Sottintendenti delle provincie continentali e al Prefetto — *Signore* — Ragioni di alta convenienza e ben ponderate considerazioni fatte da qualche Vescovo animato da zelo Apostolico e ca-

Quindi, in forza di tali ordini emessi volta per volta, va divisa la coppia incestuosa con inviare la donna ad un luogo di pubblica beneficenza, e l' uomo nel carcere od in un isola.

Le Autorità giudiziarie procedono ne' casi dalla legge determinati. E quando l' incesto, tenendosi ascoso nell' intimo segreto delle famiglie, costituisce un affare puramente di coscienza per segreta offesa della morale, diviene oggetto del Ministero Spirituale. Ma quando all' incesto si dà scandalosa pubblicità con offesa del pubblico costume, allora è un oggetto di Amministrazione Pubblica ed il reprimerlo e farlo cessare esser deve a cura dell' autorità di Polizia con que' riguardi e riserva che il pubblico pudore reclama.

Il Prefetto di Polizia in Palermo è autorizzato ad infliggere punizioni economiche per gli scandali derivanti dalla prostituzione; real rescritto de' 17 luglio 1840 (1).

rità cristiana fanno scorgere la necessità di portarsi la maggiore oculatezza e prudenza ne' casi d' incesto di qualunque natura essi sieno, affinchè si adoperi il maggior segreto nell' esaurirsi le analoghe indagini, onde i fatti che formano il più grave attentato al pubblico costume ed alla morale, rimangano circoscritti per quanto sia possibile nelle pareti domestiche ed ignoti all' universale anche dopo che l' autorità avrà adottato i provvedimenti che saranno reclamati dalla circostanza. Obbligo essenziale della Polizia essendo quello di prevenire ogni causa che potesse arrecare anche la più lontana alterazione nell' animo dell' onesta gente.

(1) Luogotenenza Generale al Ministero della Polizia Generale—*Eccellenza*—In adempimento di ordini letterali emanati da S. M. il Re (N. S.) è stato diretto in giornata per via di questo Ripartimento al Prefetto

Un regolamento riservato di Polizia serve di norma per la vigilanza sulla classe delle donne tollerate, e su quanto per tal riguardo interessa il costume, la decenza e la pubblica salute, essendone la esecuzione affidata in Napoli ed in Palermo ad una Commessione sotto la presidenza del Segretario generale della Prefettura di Polizia, coadiuvata da Ispettori.

Nelle provincie la vigilanza all' obbietto va rimessa alla prudenza degl' Intendenti e degli Ordinari Diocesani in forza di una ministeriale del 12 gennaio 1853 (1) intesa soprattutto a provvedere perchè le in-

---

di Polizia il seguente Sovrano rescritto: « Intenta sempreppiù S. M. a guarentire il buon costume e la pubblica morale, ha comandato che Ella dia efficaci provvedimenti onde impedire lo scandalo che tutto dì si osserva della prostituzione che fanno alcune persone e snaturate madri delle proprie figlie, delle quali in vece dovrebbero gelosamente custodire l' onore. A tale effetto le conferisce facoltà d' infligger loro economiche punizioni, ed anche allontanarle per qualche tempo da Palermo per ammenda, qualora si sarà accertata dei fatti. »

Nel real nome il partecipo a lei per lo adempimento.

Mi onoro partecipare ciò all' E. V. perchè si degni rimanerne intesa.

(1) Ministero degli Affari Ecclesiastici — M' ha fatto sapere il Direttore del Ministero e real Segreteria della Polizia generale avergli riferito il Prefetto di Polizia, che dalle provincie vengono portate per emenda delle giovani nel locale di S.ª Maria-la-Fede in questa Capitale; che quella sala di correzione stabilita per le donne di rotti e perduti costumi, oltre ad essere angusta per contener costoro, mal corrisponde al fine di sopperire al vuoto scoraggiante, che nelle prime produce la perdita dell' innocenza ne' loro verd' anni; nè in quel luogo possono esse altra idea acquistare, se non quelle della immoralità e della depravazione, cui conducono le passioni sbrigliate.

felici vittime della seduzione non sieno gittate in luoghi dove lungi dal poter loro presentarsi opportunità di emenda, e di riforma, abbiano invece a raccogliere esempi e scandali di perversità e di corruzione.

Pe' giuochi di sorte (detti *di azzardo*) è provveduto dalle leggi penali, art. 318 e 461 (1) e dalle leggi civili cogli art. 1837 a 1839 (2); dalla legge degli



A riparar tanto danno, io La prego, perchè mettendosi d'accordo coll' Intendente della provincia con la pastorale sua carità curi nelle particolari circostanze designar piuttosto qualche sacro ritiro o luogo religioso per emendarsi quelle giovinette, le quali abbian potuto rendersi notevoli per mal costume, affinchè se al perduto stato della candida innocenza riedere non possono, si faccia per esse luogo al pentimento; e la grazia sovrabbondi, ove comparve il delitto.

(1) Art. 318 *Leggi penali*. Saran puniti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale gli amministratori, institutori, agenti, banchieri, o altri interessati di case da giuoco di azzardo, o di private lotterie stabilite senz' autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il pubblico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl' interessati o ascritti, o presentato da essi.

Il denaro e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie saranno confiscati.

Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia . . . .
n.° 29 coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati dai regolamenti, o li permettano.

(2) Art. 1837. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa.

11 ottobre **1826** (**Bull.°** , **pag. 226**) (**1**) , la quale riguarda benanche le private lotterie, e dal real de-



Art. 1838. I giuochi proprî ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla, ed altri di tal natura, che contribuiscono alla destrezza ed all' esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Nondimeno il tribunale potrà rigettare la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

Art. 1839. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato, purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria o truffa, e purchè il perdente non fosse minore.

(1) Veduti gli art. 318 e 461, n.° 2 delle *leggi penali* circa i giuochi di azzardo e la privata lotteria;

Considerando che le determinazioni in tali articoli contenute non sono di efficace ostacolo all' avidità di persone intente a ritrar lucro dagli enunciati giuochi, nè alle inclinazioni dell' incauta gioventù che vi si abbandona sconsigliatamente, e spesso colla ruina della domestica fortuna;

Volendo Noi che nella intera estensione de' nostri reali dominî cessino i giuochi di azzardo e la privata lotteria, sorgente funesta di corruzione e di reati;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare e sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. I giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, non che la privata lotteria, sono proibiti.

Art. 2. Saranno puniti colla relegazione, che non si applicherà nell' infimo del grado, e coll' ammenda di cento a cinquecento ducati coloro che terranno o permetteranno giuochi di azzardo o privata lotteria nelle proprie case, officine, botteghe, locande, bettole o in altro luogo qualunque di loro proprietà o uso, come pure gli amministratori, istitutori, agenti, banchieri ed altri interessati di case di giuochi di azzardo, o di privata lotteria.

creto de' 21 maggio 1832 (Bull.°, pag. 163) (1), che concerne le *riffe* tanto di una somma qualunque, quanto di mobili od altri oggetti.



I danari e gli effetti che saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gli strumenti, gli utensili, gli attrezzi impiegati, o destinati al servizio de' giuochi di azzardo o della lotteria, saranno confiscati.

Art. 3. Coloro che giuocheranno in contravvenzione del precedente articolo 1.°, saranno puniti colla relegazione e coll' ammenda di cinquanta a trecento ducati.

Art. 4. La pena stessa verrà inflitta a chiunque favorirà i giuochi di azzardo, o la privata lotteria, sia coll' indurre persona ad esercitarli, sia col servire da esploratore, onde impedire che l' autorità, e la forza pubblica ne sorprenda i colpevoli e ne assicuri la pruova.

Art. 5. Nella condanna a ciascuna delle pene stabilite ne' precedenti articoli sarà aggiunta la malleveria.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta, ec. ec.

(1) Veduta la legge del dì 11 di ottobre 1826, che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e la denominazione, del pari che la privata lotteria;

Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di privata lotteria si comprendano i giuochi conosciuti col nome di *riffa*;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Sono compresi nelle determinazioni della legge degli 11 di ottobre 1826, tutti coloro che sotto il nome di *riffa* esercitino l' industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de' numeri, e sulle loro combinazioni.

Art. 2. Ove però il giuoco di riffa si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari, o commestibili sopra la estrazione di un

Con ordinanza poi de' 28 febbraio 1829 (1) e circolare de' 28 marzo dell' anno medesimo (2) furono addi-

---

primo numero, denominato comunemente primo estratto, si applicherà a' contravventori l' ammenda di Polizia determinata dall' art. 39 delle leggi penali; e sarà loro negata ogni azione per ragione di giuoco, uniformemente all' art. 1837 delle leggi civili.

Art. 3. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il real Ministero di Stato presso S. A. R. il Conte di Siracusa, nostro Luogotenente generale nei dominî oltre il Faro, ec. ec.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Veduta la legge degli 11 ottobre 1826;

Sulle considerazioni che la legge anzidetta non indica quali sieno i giuochi proibiti, tranne le private lotterie; che le scommesse, sia che si facciano per giuochi proibiti, sia per quelli permessi, si oppongono sempre allo scopo della proibizione de' vari giuochi vietati, perchè conducono a delle perdite, e quindi alla rovina de' giuocatori;

Ordina:

Art. 1. I giuochi così detti *zicchinetto*, o *quanto inviti*, *primiera*, *bassetta*, *ventuno*, *macavo*, *rosso e nero*, *rollina*, *pirribisso*, la *tombola*, o *lotteria*, o altri giuochi di banca, e quello francese detto l' *Ecartée*, sono proibiti.

Art. 2. Le scommesse che potessero farsi tanto pe' giuochi suddetti, quanto per quelli, che son permessi, restano proibite, non solo pei giuocatori, ma anche per coloro, che fossero astanti ai giuochi.

Art. 3. Ogni altro giuoco non enunciato nell' art. 1.° della presente ordinanza s' intende permesso.

Art. 4. I contravventori saranno tradotti innanzi a' giudici ordinarî per essere puniti a' termini della citata legge.

(2) Polizia Generale — *Signore* — La legge degli 11 ottobre 1826 non indica quali siano i giuochi proibiti, tranne le private lotterie. Da ciò si è rilevato il bisogno di un' ordinanza che nitidamente dichiarasse quali giuochi appartengono alla classe medesima. Si è quindi in questa capitale pubblicata l' ordinanza di Polizia di cui qui unito

tati tanto in Napoli che nelle provincie quali tra i giuochi più in uso sieno i proibiti, punibili ai sensi della mentovata legge degli 11 ottobre 1826.

I Commessari in Napoli, a loro responsabilità, debbono impedire che vi sieno case da giuoco; Ministeriale degli 11 novembre 1823 (1).

Sono proibiti i giuochi nelle bettole, osterie, ec. articolo 461 n.° 29 leggi penali (vedi pag. 404), e circolare de' 20 marzo 1822 (2).

le rimetto un esemplare in istampa, Ella ponderera nella sua accorgenza se la stessa sia adottabile nella provincia di sua amministrazione: e quando nulla le si offrisse da recedere dalle disposizioni in essa contenute, potrà trovare della sua compiacenza di farla dare alle stampe, ed in suo nome pubblicarla, curandone la più esatta esecuzione.

Se a di lei avviso si presentassero delle inconvenienze, per le quali non trovasse applicabili per la provincia alcuna delle suddette disposizioni, oppure se avesse in mira delle addizioni o modificazioni da portarvisi, in tal caso vorrà servirsi di manifestarmene i motivi e le sue idee.

(1) Polizia Generale al Prefetto — *Signore* — È volere di S. M. che siano severamente impediti i giuochi di azzardo, rendendone responsabili i Commessari de' quartieri.

Si compiacerà ella quindi di dare le più energiche disposizioni perchè tal Sovrano comando riceva il più esatto adempimento; prevenendola che farò vigilare direttamente da questo Ministero sull'oggetto; ed ove si rinvengano delle case in contravvenzione, farò immediatamente conoscere alla M. S. il Commessario del quartiere cui si appartengono.

Non lasci di eccitare sull'oggetto tutta l'energia ed accuratezza degl' Ispettori di Sezione.

(2) Commessione Generale di Polizia per le provincie — *Signore*— Ha altamente richiamata l'attenzione di questo Commessariato gene-

Hanno poi in diverse epoche confermato il divieto altre ordinanze, delle quali qui riportiamo quelle del 4 e 5 novembre 1850 (1 e 2).

E per altra ordinanza del 20 maggio 1836 pubblicata in Napoli partecipata dal Ministero di Polizia a tutti gl' Intendenti ed ai Sottintendenti della provincia di Napoli con circolare de' 16 detto mese, ed approvata Sovranamente, trattandosi del divieto di lavorare



rale la frequenza delle risse che avvengono nelle cantine e nelle bettole occasionate da giuochi che vi si fanno.

Rimane quindi vietato nelle medesime qualunque giuoco, e soprattutto i giuochi di carte; e quelli che sono nominati *morra, tocco a padrone assoluto*, e *sottopadrone*.

I cantinieri e bettolieri che li permetteranno saranno sottoposti alla multa di duc. 20; in caso di recidiva, a quella del doppio.

Si aggiungerà a questa la pena della chiusura della cantina o taverna, se nelle risse avranno luogo ferite, anche leggiere, o altri eccessi, ove i rissanti non vengano arrestati dagli stessi cantinieri o tavernari, o dai loro giovani. La durata della chiusura sarà di giorni otto, e del doppio pe' recidivi.

(1) **PREFETTURA DI POLIZIA**

IL PREFETTO

Considerando che il giuoco così detto *capo-croce*, ed in generale tutti gli altri giuochi, cui suole abbandonarsi il basso popolo, è una cagione grave e frequente di disordini, e che tende altronde a promuovere tra la gioventù tutti i vizi, che sono le conseguenze naturali ed inevitabili del vagabondaggio, e della miseria;

ne' giorni festivi fu prescritto che ne' suindicati giorni fossero proibiti ne' bigliardi, ne' caffè ed in altri pubblici luoghi que' giuochi che la Polizia ha autorizzati, come quelli di dama e di carte detti di commercio — *V. Osservanza de' giorni festivi.*

Ordina:

Art. 1. Il giuoco detto *capo-croce* e gli altri giuochi di simil natura, che si esercitano dalle diverse classi del basso popolo, non solo nei larghi, che ne' differenti siti della Capitale, sono espressamente, ed in qualunque tempo proibiti.

Art. 2. I contravventori saranno arrestati ed assoggettati a misure di Polizia amministrativa a norma de' casi, e delle circostanze.

Art. 3. I Commessari di Polizia sono incaricati a vegliare per la esatta osservanza del presente regolamento.

(2) IL PREFETTO

Considerando che i giuochi di qualunque sorta nelle cantine, osterie e taverne, e specialmente quelli di carte, della così detta *morra*, e tocco, sogliono produrre disordini e risse, che la Polizia deve prevenire,

Ordina:

Art. 1. È vietato tanto nelle cantine, che nelle osterie e taverne dipendenti dalla giurisdizione della prefettura, qualunque sorta di giuoco, sia di carte, sia di quelli detti *morra* e tocco a vino.

Art. 2. Gli esercenti de' locali indicati nell' art. 1.° saran tenuti di subito chiuderli, tostochè si avvedano di esservi entrate delle persone rissose, o conosciute di non buona condotta, o che si mettessero a giuocare.

Art. 3. Accadendo risse nelle cantine, osterie, e taverne, o fuori di esse, i locali di esercizio saranno chiusi immantinente, e gli esercenti saranno arrestati, oltre delle altre pene cui potranno incorrere a' termini delle leggi penali.

Art. 4. I Commessari di Polizia della Capitale, ed i funzionari di Portici, Capodimonte, Vomero e Posillipo, sono incaricati d' invigilare alla esatta esecuzione della presente ordinanza.

Per la Sicilia un regolamento in data de' 9 gennaio 1826 (1) provvide non solo circa i giuochi, ma be-

---

(1) IL DIRETTOR GENERALE DI POLIZIA

Ordina:

Art. 1. Tutti i cantinieri e tavernari compresi nella estensione dei circondari interni ed esterni di Palermo, dovranno infra otto giorni, da correre dalla pubblicazione della presente ordinanza, farne rivela alla Polizia per mezzo dei rispettivi commessari. Quelli che esercitano tali mestieri negli altri comuni dell' isola eseguiranno la loro rivela, cioè, per Messina presso quel commissario di Polizia; per i capi-luoghi delle altre valli, presso gl' ispettori commissari; e per gli altri comuni, presso il locale funzionario di Polizia.

Art. 2. Tale rivela dovrà contenere il nome, il cognome, l' età, e la patria del cantiniere o tavernaro, il sito della cantina, o della taverna, il numero delle stanze, e chi ne sia il proprietario.

Art. 3. Eseguita la rivela, non potranno esercitarsi tali mestieri, che dopo special permesso del Direttore generale di Polizia nella città e distretto di Palermo, degl' Intendenti ne' rispettivi capi-luoghi e distretti annessi; e degl' ispettori di Polizia in tutti gli altri distretti.

Art. 4. Siffatto permesso sarà rilasciato *gratis*. La durata del permesso sarà di un anno: a tale oggetto tutti i cantinieri e tavernari nel principio di ogni anno sono obbligati di depositare il loro permesso di esercizio dell' anno precedente, e domandare il nuovo nel caso vogliano continuare.

Art. 5. Se nel corso dell' anno taluno volesse aprire una cantina o taverna, dovrà presentarne la domanda al funzionari di Polizia descritti nell' art. 1.° per ottenere il corrispondente permesso. Nell' ugual guisa dovrà praticarsi da quelli che cangiano di bottega.

Art. 6. Se nel corso dell' anno taluno volesse aprire una cantina o taverna, dovrà presentarne la domanda a' funzionari di Polizia descritti nell' art. 1.° per ottenere il corrispondente permesso. Nell' ugual guisa dovrà praticarsi da quelli esercenti che cangiano di bottega.

Art. 7. Tutte le cantine e taverne della città di Palermo, Messina e Catania e suoi borghi e soborghi vicini saranno chiuse alle ore quattro italiane. Quelle però situate in campagna chiuderanno alle ore ventiquattro.

nanche intorno all' autorizzazione di cui esser si devé munito per lo esercizio di taluni mestieri; su di che vedi appresso *Arti e mestieri*.



Art. 8. Le cantine o taverne degli altri comuni dell' isola saranno chiuse alle ore due italiane, meno quelle stabilite fuori degli stessi comuni, le quali dovranno chiudere alle ore 24.

Art. 9. Le cantine e taverne di cui trattasi nei precedenti articoli non potranno avere più di una porta d' ingresso. In essa nelle ore prescritte per la chiusura, potrà mantenersi aperto un piccolo portello, la di cui grandezza non sia maggiore di un palmo e mezzo di quadro.

Art. 10. È vietato in esse qualunque sorta di giuoco, e particolarmente i giuochi di carte e quelli denominati *morra*, *tocco* alla *reale*, a *padrone* e *sotto padrone*. Questi giuochi sono egualmente vietati al di fuori delle suddette cantine e taverne anche nelle ore in cui si troveranno serrate, ed a tale oggetto non sarà permesso che delle persone unite vi si mantengano lungamente fermate.

Art. 11. I cantinieri o tavernari che si renderanno contravventori al disposto negli articoli precedenti saranno assoggettati per le vie regolari all'ammenda prevista nell' art. 39 leggi penali: saranno inoltre sottoposti alla chiusura delle cantine e taverne. La durata di essa è fissata per otto giorni; e sarà doppia pei recidivi.

Qualora però l' effetto della trasgressione sarà stato quello di risse con ferite anche lievi o di altro eccesso qualunque, in questo caso sarà riserbato al Direttore generale di polizia nella valle di Palermo, ed agl' Intendenti nelle altre valli, di prolungare il periodo della chiusura di sopra prefisso, o disporre la soppressione della cantina, o della taverna, con che gl' Intendenti debbono darne conto al Direttore generale di Polizia per l' approvazione.

Art. 12. I giuocatori tanto dentro le cantine e taverne che fuori saranno sottoposti all' ammenda anzidetta, ed a quelle altre misure di Polizia amministrativa, che le circostanze e la gravezza dei casi esigeranno.

Art. 13. I commissari di Polizia, gl' ispettori commissari e gli altri funzionari di Polizia ordinaria, sono incaricati sotto la loro responsabilità d' invigilare all' esatta esecuzione di quest' ordinanza.

I Comandanti generali delle valli e piazze sono invitati a prestar mano forte per l' adempimento di essa.

Per le riffe evvi divieto per circolare del Luogotenente generale del Re in data de' 26 maggio 1849 (1).



(1) Comando in capo agl' Intendenti della Sicilia — *Circolare* — L' abuso delle riffe, quasi immaginate ed architettate dal desiderio di turpe ed illecito guadagno, con detrimento della pubblica morale, è però da proscriversi.

Le stesse d' altronde producendo un notevole danno alla Finanza, il che nelle condizioni medesime motivò a' 26 maggio 1828 la seguente Circolare pel Ripartimento delle Finanze, n. 1721, 1. Carico.

Da S. E. il signor Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato delle Finanze in data del 17 cadente mese è stato partecipato il seguente Sovrano Rescritto :

« Eccellenza—Mostrando V. E. con rapporto del 27 dello scorso aprile che l' avidità e la malizia han saputo trovare dei mezzi efficaci per eludere le stesse sagge limitazioni apportate con la Sovrana determinazione de' 17 dicembre 1827 sotto alle quali si era continuato a tollerare l' uso moderato delle riffe ; il che prosegue a produrre una notabile minorazione agl' introiti del Regio Lotto, e perniciose conseguenze alla morale pubblica, ed all' interna tranquillità ; ha conchiuso di trovarsi ormai necessaria l' assoluta proibizione delle riffe. »

« Discusso l' affare nel Consiglio de' Ministri, con l' intervento de' Consiglieri di Stato, e Ministri senza portafoglio, non che di S. E., e rassegnato indi il tutto a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato dei 9 del corrente, la M. S. per tutte le ragioni da lei addotte si è degnata ordinare che sia assolutamente proibito l' uso ulteriore di qualsivogliano riffe in Sicilia, dichiarando soltanto che continuerà la M. S. ad accordare di volta in volta la così detta beneficiata nella occasione della festa di S. Rosolia in Palermo, e qualche altra simile che è stata sempre solita a permettere, salvo ancora gli speciali permessi che volta per volta potrà S. E. accordare per riffe di oggetti particolari di belle arti e di lusso, escluse sempre le mercanzie e commestibili, o stabilimento dei botteghini.

« Nel real nome lo partecipo a V. E. per l' uso conveniente.

« Ed io lo comunico a lei per sua intelligenza, ed uso che potrà convenirle. »

Io richiamo nel pieno vigore la su trascritta disposizione, e metto

Con ordinanza poi de' 18 giugno detto anno si provvide circa il giuoco così detto del *piribisso* (1).

sotto la di lei più stretta responsabilità la osservanza di quanto in essa vien prescritto.

(1) ORDINANZA CONTRO IL PIRIBISSO

È a conoscenza del Governo di essersi in questa Città introdotto il giuoco così detto dei *Piribisso*, dal quale grave danno torna all' Amministrazione Generale del Lotto.

Autorizzata questa Custodia ad emettere gli opportuni provvedimenti onde far cessare un inconveniente, che, oltre di attenuare i prodotti di questo Ramo di Finanza dello Stato, è produttivo di altri significanti disordini, si affretta per mezzo della presente Ordinanza a far noto al Pubblico, che da oggi in poi resta assolutamente proibito il giuoco anzidetto, e che i contravventori saranno puniti col rigor delle leggi.

PRIGIONI E CUSTODI.

La custodia e la sicurezza delle prigioni, e la interna amministrazione di esse sotto il rapporto personale e materiale, come in ogni paese anche nel nostro ha una legislazione speciale spesso soggetta a modificazioni e cangiamenti a seconda che tale interessante parte del pubblico servizio meglio studiata e corretta ha offerta la opportunità d' immegliamenti per vedute di giustizia e di umanità.

Noi quindi abbiamo creduto conveniente riportare con ordine cronologico taluni de' più importanti atti governativi a tale uopo esistenti per la considerazione che i susseguenti spesso fanno rimando ai precedenti quantunque taluni in alcun modo abrogati, donde il bisogno di consultarli e di averne conoscenza precisa.

Quindi intorno alle prigioni ed al servizio di esse fa mestieri consultare i decreti del 7 settembre 1808 (Boll.°, pag. 514) (1); e dei 29 giugno 1809

(1) Visto il rapporto del nostro Ministro della giustizia;
Udito il nostro Consiglio di Stato;
Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. In tutte le prigioni della capitale e del regno si terrà esatto registro delle persone che vi sono, o vi saranno detenute, in modo che il custode possa ad ogni istante rendere conto di esse, e d' ordine di chi vi siano state rinchiuse.

Art. 2. In questo registro verranno esattamente, e con ordine alfabetico, indicati il nome e cognome, e patria del detenuto, la sua

(Bull.°, pag. 686) (1), coi quali tra l' altro fu statuito ciò che concerne la scelta de' custodi e le Au-

filiazione, il nome, cognome, e patria dell' agente della forza pubblica che ve lo avrà condotto, e vi saranno trascritti letteralmente gli ordini sia d' arresto, sia di traslocazione, sia di libertà, che il concernano, e le rispettive epoche di essi.

Art. 3. Qualunque individuo, che conducendo nelle prigioni un cittadino non mostri al custode l' ordine dell' arresto, verrà insieme con esso trattenuto. Il custode dovrà subito darne parte all' autorità locale, ed eseguir gli ordini che riceverà dalla medesima, tanto rispetto all' uno che all' altro, i quali dovranno essere da lui trascritti sul registro della prigione, come si è determinato nell' articolo precedente.

Art. 4. Il Commessario generale della Polizia per la capitale, gl' Intendenti per le provincie, precedente il parere de' Procuratori regi de' rispettivi tribunali, destineranno i custodi delle prigioni, nella scelta de' quali faranno uso di tutto il loro zelo, tanto perchè sappiano almeno leggere e scrivere, quanto perchè non siano immorali, e capaci di trar profitto dalle altrui disgrazie.

Art. 5. I custodi delle prigioni dovranno in ciascuno giorno render conto tanto alle autorità giudiziarie da cui dipendono, che all' agente di Polizia locale, di tutto ciò che avviene nelle medesime; sia per la immessione di nuovi detenuti, sia per la libertà in cui siasi posto alcuno di essi, sia per la loro traslocazione. Essi invieranno in ogni quindici giorni lo stato nominativo de' medesimi alle rispettive autorità locali, o a' Procuratori regi de' rispettivi tribunali, i quali dovranno in ogni mese trasmetterne copia al nostro Ministro di giustizia.

Art. 6. Il registro delle prigioni dovrà essere a norma del seguente modello.

Art. 7. I nostri Ministri di Polizia generale e di Giustizia, ec. ec.

(1) Visti i decreti de' 5 di febbraio e 7 di settembre 1808;

Volendo provvedere al mantenimento ed alla Polizia delle prigioni e semplificarne la contabilità;

Visto il rapporto del gran Giudice nostro Ministro della giustizia;

torità cui è dato il poterli nominare, i soldi spettanti ai medesimi e la loro dipendenza dal potere giudiziario e di Polizia; enunciandosi ancora diverse

Abbiamo *decretato e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il mantenimento materiale e personale delle prigioni in generale, per tutte le spese previste nel decreto de' 5 di febbraio 1808, e per le altre che saran fissate in appresso, sarà a carico del Ministero dell' interno.

Art. 2. Il Ministero della giustizia rimane incaricato del solo trasporto de' detenuti da un luogo all' altro. Le spese di nutrimento e vetture che occorreranno in viaggio, saran pagate come le tasse a' testimoni, in conformità del decreto de' 28 gennaio scorso.

Art. 3. Fino a che non verranno stabilite le prigioni di pena, le case di deposito e quelle d' arresto, le prigioni esistenti nella residenza delle Corti criminali e de' tribunali di prima istanza serviranno per tutte le giurisdizioni del luogo colla divisione prescritta nell' art. 6.° del decreto de' 5 di febbraio 1808; e quelle della residenza del giudice di pace, dove vi sia anche una Corte di appello, serviranno per entrambe le giurisdizioni.

Art. 4. In ogni prigione stabilita nella residenza delle corti criminali o de' tribunali di prima istanza, ed in ogni luogo di reclusione, o di detenzione, vi sarà un custode con un numero sufficiente di aiutanti, e vi sarà inoltre un cappellano, un medico ed un cerusico. Nelle prigioni delle giustizie di pace vi sarà solamente un custode.

Art. 5. La scelta de' detti impiegati sarà fatta in conformità dell' art. 4.° del decreto del dì 7 di settembre 1808, sotto la vigilanza del Ministro di polizia generale: il soldo sarà da Noi fissato sulla proposizione del Ministro della giustizia, di accordo col Ministro dell' interno: ed il numero degli aiutanti de' custodi sarà determinato dal Ministro della giustizia, precedente il parere del Prefetto della Polizia, o dell' Intendente che ne fa le funzioni, e de' Presidenti e dei Procuratori regi delle rispettive corti e tribunali.

Art. 6. Il Ministro dell' interno, di accordo con quello della giustizia, presenterà tra venti giorni alla nostra approvazione le istruzioni necessarie a regolare il servizio delle prigioni, e l' ordine di contabilità da stabilirsi.

Egli farà pagare intanto agli attuali impiegati nelle prigioni nel cor-

altre discipline all' uopo attinenti, poscia con posteriori atti governativi stabilmente e compiutamente determi-

---

so del prossimo mese di luglio tutto l' arretrato da gennaio scorso sulle basi degli antichi loro soldi.

Art. 7. Il Ministro delle Finanze aprirà un credito al Ministro dell' interno per supplire a tutte le spese ordinate nel presente decreto.

Art. 8. I registri prescritti a' custodi delle prigioni col decreto del dì 7 di settembre, saranno firmati ad ogni pagina dal Presidente della Corte criminale per le prigioni de' capi-luoghi, e dal Giudice di pace per quelle de' ripartimenti.

Art. 9. Ove nella stessa prigione sieno più classi di detenuti, cioè della giustizia e dell' alta Polizia, i custodi dipenderanno per ciascuna classe da' Procuratori regi rispettivi e dagl' incaricati della Polizia, senza che un' autorità possa prendere ingerenza sui detenuti appartenenti all' altra.

Art. 10. La Polizia delle prigioni appartiene in Napoli al Prefetto della Polizia, e nelle province al 1.° agente della Polizia amministrativa del luogo.

I Presidenti possono nondimeno dare gli ordini che giudicheranno necessari per l' istruzione, ed i giudizi in rapporto ai detenuti dipendenti da' rispettivi tribunali.

Art. 11. La sorveglianza conceduta con decreto del dì 12 di aprile ultimo al Consiglio generale dell' amministrazione degli Ospizi di Napoli sulle prigioni e sull' ospedale delle medesime, si estende a farle mantenere nella maggiore nettezza a fine di conservarvi la salubrità dell' aere per evitare i tristi effetti del sudiciume che suol regnare in simili luoghi, ed a badare che il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano. A tale oggetto una deputazione di detto Consiglio visiterà questi luoghi, almeno una volta in ogni settimana. Scorgendo de' torti a questo riguardo contro la giustizia e l' umanità, essa vi provvederà istantaneamente, e ne darà parte al Prefetto della polizia ed a' Procuratori regi, provocando in caso di bisogno la punizione o destituzione de' custodi.

Art. 12. Le attribuzioni e i doveri stabiliti nel precedente articolo per tutte le altre prigioni del regno, sono del sindaco del luogo, il quale potrà esercitarle anche per mezzo di un eletto.

nate : e delle prigioni trattano eziandio gli art. 589 a 608 delle leggi sulla procedura ne' giudizi penali (1).

Art. 13. È rivocata qualunque altra disposizione contraria al presente decreto.

Art. 14. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

(1) TITOLO XIV.

DELLE PRIGIONI.

589. In ogni provincia o valle si formerà un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti *corpi di guardia*, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

Questo elenco sarà stampato colla indicazione del distretto, del circondario, e del comune ove le suddette case esistono.

590. L'elenco formato a' termini dell' articolo precedente debbe essere affisso in ciascuna provincia o valle nelle sale di udienza della gran Corte criminale, de' giudici istruttori, de' giudici di circondario e de' supplenti, nelle case comunali, e negli atri delle stesse prigioni.

Art. 591. Qualunque luogo di custodia o di pena, che non sia notato nell' elenco prescritto nei due articoli precedenti, sarà considerato come un carcere privato; e qualunque sia la specie di detenzione che in questo si esegue, darà luogo al procedimento, a' termini delle leggi penali.

Art. 592. In ogni luogo autorizzato per pubblica prigione esisterà un registro pe' detenuti che vi entrano e ne escono.

Il registro sarà numerato nella residenza della gran Corte criminale, sarà in ogni pagina segnato e munito del proprio suggello dal presidente e dal procurator generale. In piè del registro eglino attesteranno di quante pagine esso sia composto.

Nelle residenze de' giudici istruttori ciò si eseguirà da costoro e dal sindaco: nelle residenze de' giudici di circondario, da essoloro e dal sindaco: negli altri comuni, dal supplente, dal sindaco, e dall' incari-

In ogni provincia de' domini continentali è stabilita una Commessione per soprantendere unicamente al servizio

cato del ministero pubblico nelle cause correzionali; ne' corpi di guardia e in tutte le prigioni appartenenti a corpi militari, dal comandante militare e dal sindaco.

Art. 593. Ogni individuo incaricato dell' arresto di una persona non potrà eseguirlo, se non avrà ricevuto in iscritto il mandato corrispondente.

L' esibitore del carcerato sarà tenuto di far iscrivere sul registro l' atto di cui è latore.

Art. 594. L' annotazione nelle prigioni sarà sottoscritta dal custode e dal latore del mandato, se sappia scrivere.

Ove costui non sappia scrivere, il custode ne farà menzione.

Art. 595. Alcun custode non potrà ricevere nè ritenere qualsisia persona, se non in forza di un mandato di un' autorità che abbia questo potere dalle leggi, e nel quale si esprima formalmente l' ordine dell' arresto e l' articolo della legge per la di cui esecuzione è ordinato.

In mancanza di queste indicazioni il custode sarà punito a' termini delle *leggi penali*.

Art. 596. Niun individuo potrà essere escarcerato se non in forza di un' ordinanza dell' autorità alla quale la legge accorda questa facoltà.

Ogni custode che sprigioni un individuo senza questa ordinanza, sarà punito come negligente o connivente di evasione, a' termini delle *leggi penali*.

Art. 597. Il registro di sopra mentovato conterrà la data dell' ingresso del detenuto, come ancora quella dell' uscita dal carcere, e l' ordinanza in forza della quale questa liberazione avrà avuto luogo.

Art. 598. Ne' casi indicati negli art. 101, 102 e 405 l' arrestato sarà presentato all' uffiziale di polizia giudiziaria del luogo ove è il carcere. Questo uffiziale spedirà il corrispondente mandato che verrà notato nel registro, a' termini degli articoli precedenti.

Art. 599. Trattandosi di un individuo che dalla forza pubblica si trasporta in un carcere lontano per ordine dell' autorità competente, se la medesima forza è obbligata ne' luoghi di riposo a depositarlo in

materiale e personale dei luoghi di detenzione, agli alimenti dei detenuti poveri e per proporre tutte le ri-

---

un carcere per riprenderlo al momento di proseguire il cammino, si farà sul registro menzione dell' ordine di trasporto, dell' orale del giorno in cui il detenuto viene consegnato, ed in cui vien riconsegnato.

L' ordine di trasporto che ha la forza pubblica, dovrà in questo caso essere vistato dal giudice di circondario, o dal funzionario locale che lo supplisce.

Il custode, senza questa formalità della quale sarà fatta menzione sul registro, non potrà ricevere il detenuto.

Art. 600. È ammesso chiunque a denunziare, sia al giudice di circondario, sia al giudice istruttore, o al pubblico ministero presso la gran Corte criminale, o al presidente della medesima, ed a qualunque uffiziale incaricato della polizia giudiziaria, ordinaria ed amministrativa, che un individuo si trovi illegalmente detenuto o perchè il luogo di detenzione non è descritto nell' elenco menzionato nell' articolo 589, o perchè il detenuto non è regolarmente annotato nel registro.

Chi ometta o ricusi di deferire a questo richiamo, cade nella disposizione delle *leggi penali*.

Art. 601. Verificata la illegalità dell' arresto nel capoluogo della provincia o valle dal presidente della gran Corte criminale, o dal pubblico ministero, entrambi d' accordo tra loro faranno subito mettere in libertà il detenuto.

Se la illegalità dell' arresto è verificata nel capoluogo della provincia o valle da altri uffiziali pubblici, costoro ne faranno subito rapporto o al presidente, o al procurator generale; ed il presidente, di accordo col procurator generale, ordinerà che il detenuto sia messo in libertà: il tutto sotto la pena stabilita dalle leggi penali, e senza pregiudizio delle pene più gravi ne' casi preveduti dalle medesime leggi.

Art, 602. Se però si adducesse qualche motivo legale dell' arresto, cosicchè non ne sia altro d' illegale che la forma, può il presidente di accordo col ministero pubblico prendere i rischiarimenti necessari, porre in regola l' affare e rimettere legalmente il detenuto a disposizione dell' autorità competente. Questa disposizione non impedirà che sia subito tratto dal luogo non riconosciuto per pubblica prigione, nel caso che egli sia quivi in arresto.

parazioni e le riduzioni delle fabbriche, che occorrer possano tanto nei locali delle prigioni quanto negli altri addetti alle autorità giudiziarie in forza del de-

Le ordinanze per la esecuzione di questo e dell'articolo precedente saranno soscritte dal presidente e vistate dal pubblico ministero.

Di tutto si farà processo verbale, che sarà inscritto nel registro.

Art. 603. In ogni altro comune, che il capoluogo della provincia o valle, la facoltà espressa ne' due articoli precedenti sarà esercitata dai giudici istruttori, o dai regi giudici di circondario.

Art. 604. Ogni custode che avrà ricusato di mostrare ai portatore dell'ordine del giudice di circondario, del giudice istruttore, del presidente o del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, la persona del detenuto, o di mostrare l'ordine che glielo proibisce; ugualmente che ogni custode che ricusa di far loro l'esibizione de' suoi registri, o di lasciarne prendere copia, sarà punito come colpevole di restrizioni vietate, a' termini delle *leggi penali*.

Art. 605. La presentazione della persona detenuta non potrà esser negata a' portatori dell'ordine, secondo l'articolo precedente; non potrà esser negata nè anche a' suoi parenti ed amici, a meno che il custode non presenti una ordinanza del giudice competente per tenere la persona in segreto.

Art. 606. Le autorità giudiziarie ed amministrative, a norma de' regolamenti, prenderanno cura perchè i luoghi di custodia o di pena sieno non solamente sicuri, ma mondi, e tali che la salute de' detenuti non ne venga alterata.

Art. 607. Le autorità medesime invigileranno perchè il nutrimento de' detenuti sia sufficiente e sano, ed il loro trattamento sia conforme a' regolamenti.

Vigileranno particolarmente perchè non si commettano su' detenuti le restrizioni vietate dalle *leggi penali*.

Le dette autorità saranno perciò nell'obbligo di fare le visite periodiche in detti luoghi, a norma de' regolamenti.

Art. 608. Se qualche detenuto trascorra in minacce, ingiurie o violenze contra i custodi, o contra gli altri carcerati o qualunque altra persona, sarà soggettato a restrizioni maggiori, secondo i luoghi di detenzione, in seguito degli ordini del pubblico ministero presso la gran Corte criminale, del giudice istruttore, o del giudice di circon-

creto dei 22 ottobre 1817 (Bull.°, pag. 363) (1). Questa Commessione è composta dell' Intendente, del Presidente e del Procurator generale criminale.

In Napoli fu prescritto che prendesse posto anche il

dario, o di chi soprantende in Napoli ed in Palermo alle carceri. Questa misura disciplinare non esenterà il colpevole dalle pene nelle quali abbia potuto incorrere.

(1) Volendo vieppiù assicurare la regolare amministrazione de' fondi assegnati al mantenimento delle prigioni e de' locali addetti alle autorità giudiziarie ne' nostri reali domini al di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato, Ministro di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. In ogni provincia de' nostri reali domini al di qua del Faro, vi sarà una Commessione composta dall' Intendente, dal presidente criminale e dal regio procurator generale criminale. Nella Commessione della provincia di Napoli interverrà anche il Prefetto di Polizia.

Art. 2. La enunciata Commessione è incaricata di soprintendere unicamente al servizio materiale e personale delle prigioni, ed alla somministrazione degli alimenti ai detenuti poveri; e di proporre tutte le riparazioni e le riduzioni che occorrono, tanto ne' locali delle prigioni, quanto negli altri addetti alle autorità giudiziarie.

La Commessione non potrà ingerirsi in cosa alcuna che riguarda le attribuzioni di Polizia inerenti agl' Intendenti ed al Prefetto di Polizia.

Art. 3. È vietato espressamente all' Intendente d' impiegare per qualunque causa i fondi sopraenunciati in usi diversi da quelli cui son destinati, e ad ogni altra autorità di valersi de' detti fondi.

Art. 4. I Consigli provinciali nell' atto della loro riunione richiederanno alla detta Commessione tutte le notizie necessarie per determinare esattamente i bisogni di questo ramo di amministrazione, ed i fondi che debbono assegnarsi al medesimo, affinchè il servizio non manchi.

Art. 5. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

Prefetto di Polizia in tale Commessione, la quale però ebbe divieto d' ingerirsi negli oggetti inerenti alle attribuzioni degl' Intendenti nelle province e del Prefetto anzidetto per quanto si riferisce alla polizia delle prigioni, loro devoluta giusta l' articolo 10 del mentovato decreto de' 29 giugno 1809 (*V.* pag. 130.)

Per altro decreto poi de' 18 dicembre 1817 (Bull.°, pag. 529) (1) il numero de' componenti le dette Com-



(1) Volendo che il servizio delle prigioni pagane ne' nostri reali domini di qua del Faro sia regolato in un modo semplice, uniforme e che assicuri nello stesso tempo gl' interessi dello Stato, e la sussistenza de' detenuti, senza perdere di vista una saggia economia necessaria in tutt' i rami di amministrazione ;

Visto il nostro decreto del 1.° di gennaio 1817, che fissa il numero, le funzioni ed i soldi rispettivi degl' impiegati nelle prigioni ;

Visto l' altro nostro real decreto de' 22 di ottobre 1817, col quale abbiamo creato nelle provincie delle Commessioni incaricate di sopraintendere al servizio personale e materiale delle prigioni, ed alla somministrazione degli alimenti a' detenuti poveri ;

Avendo presenti le instruzioni addizionali a quelle della Tesoreria generale da Noi sanzionate ai 10 di febbraio 1817, e le determinazioni da Noi prese nel Consiglio de' 23 di ottobre dello stesso anno sul sistema da tenersi dal 1.° di gennaio 1818, pel servizio delle prigioni ;

Sulla proposizione de' nostri Segretari di Stato Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e degli affari interni ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Oltre i membri da Noi designati nel sopraddetto decreto dei 22 di ottobre 1817, che dovranno formare le Commessioni provinciali incaricate di soprintendere al servizio delle prigioni, farà parte di ciascuna delle medesime un amministratore che verrà da Noi nominato sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni. Nella Provincia di Napoli ve ne saranno due.

Art. 2. Gli amministratori saranno incaricati della reddizione del

messioni fu aumentato colla nomina di un amministratore, e per quella di Napoli di due.

conto morale e materiale presso la nostra gran Corte de' Conti, secondo le regole fissate nelle istruzioni annesse al presente decreto, che vengono da Noi approvate.

Art. 3. Gl' impiegati addetti al servizio delle prigioni saranno i medesimi che sono stati da Noi stabiliti col nostro real decreto del 1.° di gennaio 1817.

Art. 4. Ci riserbiamo di determinare con altro nostro decreto il numero, le funzioni, ed i soldi de' custodi e degli altri impiegati addetti all' amministrazione delle prigioni della capitale.

Art. 5. I soli detenuti nelle prigioni centrali saranno mantenuti a carico della nostra Tesoreria generale. I soldi de' custodi delle prigioni circondariali e distrettuali e la sussistenza de' detenuti nelle medesime, saranno a carico de' comuni.

Art. 6. Tutt' i contratti relativi alla sussistenza de' detenuti pagani, sani o infermi, già spirati o che andranno a spirare colla data dei 31 dicembre 1817, saranno subito rimpiazzati da' nuovi contratti, regolati secondo trovasi prescritto colle istruzioni aggiunte al presente decreto.

Art. 7. Le disposizioni contenute nel presente decreto e nelle istruzioni che vi sono annesse, avranno la loro esecuzione dal 1.° di gennaio 1818. Il servizio precedente sarà regolato secondo il sistema ch'è stato finora in vigore.

Art. 8. Tutte le nostre determinazioni contenute ne' sopraddetti nostri decreti del 1.° di gennaio e 22 di ottobre 1817, e nelle istruzioni de' 10 di febbraio dell' anno medesimo, ove non vengano espressamente derogate, o modificate in qualche articolo del presente decreto e nelle annesse istruzioni, saranno mantenute nella loro piena osservanza.

Art. 9. I nostri Segretari di Stato, ec. ec.

Le istruzioni e regolamento annesso al succennato decreto leggonsi nel Bull.°, p. 532 (1).

---

(1) REGOLAMENTO

ED ISTRUZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DELLE PRIGIONI.

CAPITOLO I.

Facoltà ed obblighi delle Commessioni.

Art. 1. In ogni provincia do' reali domini di qua del Faro vi sarà una Commessione incaricata di sopraintendere al servizio personale e materiale delle prigioni; ed alla somministrazione degli alimenti ai detenuti poveri, ai termini dell' articolo 2.° del decreto de' 22 di ottobre 1817.

Art. 2. Ciascuna Commessione sarà composta dall' Intendente, dal presidente criminale, dal regio procurator generale criminale, e da un amministratore.

Art. 3. Nella Commessione della provincia di Napoli interverrà altresì il Prefetto di Polizia, e vi saranno due amministratori in luogo di uno.

Art. 4. L' Intendente presederà alla Commessione. Non vi sarà distinzione di rango per gli altri membri che la compongono. Prenderanno posto a misura che arriveranno nel locale destinato per le sedute ordinarie. Nelle sottoscrizioni dopo la firma dell' Intendente, quelle degli altri si succederanno per giro, il quale la prima volta sarà determinato o di accordo, o per bussola.

Art. 5. Le Commissioni proporranno al Segretario di Stato Ministro degli affari interni per le opportune provvidenze tutte le riparazioni e riduzioni che crederanno necessarie tanto ne' locali destinati per le prigioni, quanto negli altri addetti alle autorità giudiziarie.

Però tutto quello che è preveduto con queste istruzioni attiensi a curé assolutamente ed esclusivamente

Art. 6. Gl' Intendenti di accordo cogli amministratori sono incaricati di ripartire i fondi che verranno in ciascun mese liberati pel servizio delle prigioni. Le Commissioni poi conciliando il ben essere dei detenuti e l' economia reclamata dalle attuali circostanze, proporranno al Segretario di Stato Ministro degli affari interni i mezzi per migliorare sempreppiù l' amministrazione.

Art. 7. Esse si occuperanno immediatamente di formare de' partiti per la sussistenza de' detenuti sani, e per lo mantenimento de' detenuti infermi negli ospedali.

Art. 8. Tutt' i partiti si faranno colle subaste al ribasso. I partiti avanti di ricevere la loro esecuzione dovranno essere stati approvati dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni.

La fornitura pe' detenuti sani comprenderà non solo la somministrazione del pane, ma benanche quanto potrà occorrere pel di loro mantenimento, ai termini di quanto sarà detto nel capitolo IV delle presenti instruzioni.

I partiti saranno regolati in modo che con una determinata somma per ciascun detenuto, il fornitore sia nell' obbligo di adempiere a tutte le somministrazioni, non esclusa la manutenzione de' tavolati in quelle prigioni ove vi si trovino già stabiliti.

Lo stesso si praticherà pe' partiti da formarsi pe' detenuti infermi.

Art. 9. Nel definire il partito per ogni detenuto infermo, le Commissioni prenderanno in considerazione, che se da una parte le razioni e le medicine da somministrarsi agl' infermi sono dispendiose pel fornitore, dall' altro lato questi sperimenterà un sensibile risparmio per le razioni che si riducono a metà, o per le diete assolute che verranno da' medici prescritte agl' infermi. Fra gli obblighi della fornitura vi saranno anche i bagni, di cui i malati potessero abbisognare, e l' interro de' cadaveri.

Gli ospedali trovandosi già stabiliti in tutte le prigioni centrali, debbono in conseguenza essere provveduti di sufficienti letti, specialmente dopo le malattie contagiose che hanno avuto luogo nel corso del 1817. Quindi fra gli obblighi del fornitore dovrà annoverarsi (per includersi fra la somma che il fornitore dovrà ricevere per ciascun giorno di

economiche, le quali si esercitano sotto la speciale direzione degl' Intendenti, simultaneamente capi dell' am-

ospitalità di un detenuto infermo) quello della manutenzione dei letti e delle corrispondenti biancherie e coverte. Verrà similmente stabilito il prezzo per ogni nuovo letto che dovesse aggiungersi all' ospedale.

Ne' contratti sarà fatta menzione del numero de' letti e delle corrispondenti biancherie e coverte esistenti, di proprietà del Governo.

Ove occorrano de' nuovi letti in un numero maggiore di dieci nel corso di un anno, le Commessioni, prima di disporne l' acquisto, ne impetreranno l' autorizzazione del Ministro degli affari interni.

Art. 10. Le Commessioni prenderanno conto de' detenuti esistenti nelle carceri de' sani e negli ospedali, e verificheranno se quelli che vi sono a carico del Governo sieno veramente poveri, per ordinare a favore di costoro la continuazione delle razioni, e per escluderne i non bisognosi.

All' avvenire arrivando nelle prigioni un detenuto che si dichiari povero, la Commessione ordinerà a suo favore la somministrazione delle razioni, ma avrà cura di verificare al più tardi tra quindici giorni, l' effettivo stato di famiglia del detenuto povero: e ciò per mezzo del giudice del circondario, cui il detenuto dirà di appartenere.

Art. 11. Le basi di entrata nell' ospedale saranno vistate dall' amministratore; salve le facoltà del procuratore generale, a' termini della liturgia stabilita.

Art. 12. La corrispondenza e lo stato de' movimenti da rimettersi in ciascun mese nel Ministero, secondo ciò che verrà stabilito nel capitolo 8.° delle presenti istruzioni, verrà firmato almeno da uno, oltre la metà de' membri componenti la Commessione.

Art. 13. Le sedute ordinarie avranno luogo almeno una volta la settimana. L' Intendente ne fisserà i giorni di accordo col presidente e col procuratore generale criminale.

Art. 14. Perchè le deliberazioni di ciascuna Commessione possano considerarsi come se fossero state prese dalla intera Commessione, dovrà intervenirvi almeno uno, oltre la metà de' membri che la compongono.

Art. 15. Nelle prime sedute verranno ripartiti i carichi tra gl' in-

ministrazione civile e Prefetti di Polizia, avendo ad obbietto i bisogni de' detenuti, sia nello stato sano,

dividui componenti la Commessione, e non verrà omesso quello di visitare la qualità del pane giornaliero che ricevono i detenuti sani, e delle medicine e vitto che si somministrano agl' infermi.

Art. 16. Ove l' epoca de' contratti relativi alla sussistenza de' detenuti pagani, sani o infermi, sia già spirata o vada a spirare colla data de' 31 di dicembre 1817, saranno essi subito rimpiazzati dai nuovi contratti, regolati secondo trovasi prescritto cogli articoli 8 e 9 delle presenti istruzioni.

Art. 17. Le Commessioni avranno cura che nelle forniture non si impegnino, nè indirettamente nè direttamente, degl' impiegati tanto nelle officine delle Intendenze, quanto in quelle de' tribunali.

Art. 18. Le Commessioni vigileranno perchè i custodi, e tutti gli altri impiegati delle prigioni adempiano con esattezza a proprî doveri, proponendo in caso di mancanza la di loro sospensione, o destituzione secondo le circostanze.

Art. 19. Renderanno altresì conto dello stato delle prigioni circondariali e distrettuali delle rispettive provincie, e disporranno ciò che crederanno convenevole, tanto per la salubrità e sicurezza de' locali, che per non far somministrare alimenti poco sani a coloro che vi sono detenuti.

Art. 20. In quelle province nelle quali le prigioni centrali sono divise fra la capitale ed altre città, fino a che non potranno tutte riunirsi nel capoluogo, le Commissioni, previa la superiore approvazione, delegheranno persona di conosciuta probità per esercitarvi la dovuta vigilanza, e riferir loro l' occorrente.

Similmente proporranno per ciascuna prigione un altro amministratore che sostenga gl' incarichi addossati a questo funzionario.

Le somministrazioni ai detenuti nelle prigioni di una città che non sia capoluogo, ma che debbano non ostante considerarsi come prigioni centrali, saranno similmente fatte a partito, e colla medesima norma stabilita pe' detenuti nelle prigioni centrali.

Art. 21. Dove la residenza degl' Intendenti si trovi fissata in una città diversa da quella dove risiedono i tribunali, gli atti amministrativi si eserciteranno dagl' Intendenti, rimanendo la vigilanza al presidente ed al procurator generale criminale.

che quando sono infermi; e quindi ogni cosa concernente il vitto, la giacitura, lo abbigliamento, i letti per



Art. 22. Dove le Commessioni debbano deliberare di affari relativi all' amministrazione in cui l' amministratore rappresenti una parte passiva, questi non avrà dritto d' intervenire nelle sedute. Ciò sarà definito dall' intendente.

CAPITOLO II.

Doveri degli amministratori e degli agenti contabili.

Art. 23. Se le Commessioni hanno la vigilanza per la retta amministrazione de' fondi addetti al servizio delle prigioni, è riposta poi una piena confidenza negli amministratori, ed in ognuno di essi è prescelto l' economo ed il giusto ripartitore delle somme che il Governo intende impiegare per un ramo così interessante.

Per siffatte considerazioni gli amministratori dovranno avere una sufficiente possidenza, ed essere dotati eminentemente di onestà, religione ed attività. Non godranno emolumenti di sorta alcuna, all' infuori della pubblica approvazione, e della soddisfazione del Sovrano, quando le cure impiegate per meritarla vi abbiano corrisposto.

Questo onorevole incarico, esercitato con lode, darà sempre una preferenza, e servirà come uno scalino alle piazze della magistratura e dell' amministrazione civile.

Art. 24. Le somme che in ciascun mese verranno disposte dal Ministro degli affari interni per lo mantenimento de' detenuti saranno liberate a favore degli amministratori, e sopra i *boni* di costoro i ricevitori generali eseguiranno tutt' i pagamenti contenuti ne' *boni* medesimi senza poter riscuotere altro documento fuori della quietanza della parte prendente.

Art. 25. Gli amministratori nel disporre de' fondi liberati a di loro favore, avranno per base ne' pagamenti ordinari:

1. i contratti,

2. gli stati giornalieri de' detenuti; e nelle spese straordinarie, le deliberazioni del Ministro, o della Commessione, quante volte il pagamento sia circoscritto nelle attribuzioni di quest' ultima.

gli ammalati, le medele, i bagni, ec. ec., esser debbe scopo di periodiche occupazioni, le quali tra i compo-



Tutti gli esiti che non sieno stati così autorizzati, non saranno menati buoni dalla gran Corte de' Conti nella discussione della contabilità degli amministratori.

Art. 26. I ricevitori generali rimetteranno agli amministratori, le matrici de' *boni* quietanzati che gli amministratori avranno rilasciato, perchè servano di documento nel conto annuale.

Art. 27. Gli amministratori pel 1.° di settembre di ciascun anno dovranno presentare presso la gran Corte de' Conti il conto morale e materiale della di loro gestione dell'anno precedente, appoggiando il conto morale colle copie legali de' partiti approvati dal Ministro degli affari interni, e delle deliberazioni Ministeriali, o delle Commessioni, per tutte le spese straordinarie. Il conto materiale sarà giustificato, producendo tutte le matrici de' *boni* quietenzati che sono stati rilasciati a favore delle parti.

Art. 28. Perchè gli amministratori possano eseguire tutti gl' indicati lavori, avranno alla loro immediazione gli agenti contabili stabiliti in ciascuna provincia, giusta il decreto del 1.° di gennaio 1817.

Art. 29. Gli agenti contabili dipenderanno dalle Commessioni provinciali, ma saranno attaccati, come nell' articolo precedente, agli amministratori per tutti i travagli di contabilità che potranno occorrere.

Essi riceveranno oltre il soldo una indennità annuale per le spese di scrittoio, indennità che sarà determinata dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni, sulla proposizione delle rispettive Commessioni.

Art. 30. Gli Amministratori o presederanno personalmente nell' ora della distribuzione del pane a' detenuti sani, ovvero vi delegheranno gli agenti contabili, per poter dar conto alle Commessioni del peso e della qualità del pane che si somministra a' detenuti poveri.

Altrettanto praticheranno nella distribuzione del vitto e medicine agli ammalati. Quando gli amministratori sieno stati prescelti ai termini dell' art. 15 per vegliare alla distribuzione del pane ai detenuti sani, e delle medicine ed alimenti ai detenuti infermi, adempiranno a questo carico a doppio titolo, sia perchè prescelti dalle Commes-

nenti delle Commessioni stesse vanno pel migliore e celere andamento del servizio ripartite.

sioni, sia per dovere annesso alla carica. In quelle provincie dove le Commessioni presceglieranno altri e non l'amministratore alla visita delle prigioni, gli amministratori non resteranno perciò dispensati dall'adempimento di ciò che trovasi loro prescritto nel presente articolo.

Art. 31. Gli amministratori non avranno corrispondenza diretta col Segretario di Stato Ministro degli affari interni; ma tutto ciò che crederanno necessario rapportare, lo faranno sul parere, e per mezzo delle Commessioni rispettive.

Art. 32. Gli amministratori veglieranno all'adempimento de' patti contenuti ne' contratti, e rifiuteranno tutte quelle forniture che non corrispondono alle convenzioni.

Gl' Intendenti infliggeranno delle multe a' fornitori in caso di mancanza, per invertirne l'importo in aumento de' fondi destinati per la vestizione de' detenuti.

Art. 33. Gli amministratori prenderanno conto non solo delle spese fatte per le prigioni centrali, ma se queste si trovano divise fra il capoluogo della provincia ed una o più città della provincia medesima, il di loro conto comprenderà anche quelle che riguardano le somministrazioni fatte a queste ultime.

CAPITOLO III.

Doveri degl' impiegati addetti al servizio delle prigioni.

Art. 34. Ogni prigione avrà un custode maggiore ed un dato numero di aiutanti, secondo il prescritto nel real decreto del 1.° gennaio 1817.

Art. 35. Avrà pure un cappellano, un medico ed un cerusico.

Art. 36. I custodi delle prigioni saranno sotto la propria responsabilità incaricati non meno della sicurezza delle prigioni, che della osservanza di tutt' i regolamenti generali e particolari che riguardano i detenuti.

Art. 37. Visiteranno nelle diverse ore del giorno le porte, le mura

Colle istruzioni medesime sono stati anche determinati molti e svariati doveri a compiersi in fatto di con-

e le finestre delle prigioni, e veglieranno incessantemente alla loro sicurezza.

Art. 38. Essi non potranno percepire alcun emolumento o regalia da' detenuti, sotto qualunque denominazione, nè potranno esiger cosa nel momento della loro escarcerazione.

Art. 39. Essi non potranno vendere per proprio conto alimenti, bevande, nè altri oggetti necessari a' detenuti, e s' invigilerà perchè altra persona da essi sostituita non faccia questo mercimonio.

Art. 40. I custodi e loro aiutanti, sia per lo carcere de' sani, sia per quello degl' infermi, sono incaricati ad invigilare per impedire che i detenuti poveri vendano gli oggetti che quivi sono destinati dal fisco per loro comodo. Quando alcuno ciò faccia, ed il custode o gli aiutanti non sappiano mostrare chi sia stato il compratore, saranno responsabili per farne a proprie spese il rimpiazzo. Quando si scuoprà che sia stato direttamente alcuno de' custodi o degli aiutanti, la prima volta pagherà al fisco il doppio valore degli oggetti venduti, e sarà soggetto ad un arresto temporaneo: per la seconda volta, oltre delle suddette pene, sarà destituito dal suo impiego.

Art. 41. I custodi faciliteranno l' acquisto di quegli oggetti che necessitano a' detenuti, ed avranno cura di non far soggiacere costoro a delle estorsioni o furberie de' venditori.

Art. 42. I custodi ed i loro aiutanti si troveranno esattamente alla porta nelle ore determinate, e senza motivo non negheranno affatto di ammettere ne' recinti o ne' luoghi addetti alla udienza coloro che domanderanno di vedere i debitori o altri arrestati, pe' quali l' autorità giudiziaria non avrà creduto di prescrivere delle limitazioni.

Art. 43. I custodi non avranno alcun interesse, nè diretto, nè indiretto, sul profitto o vantaggio derivante dalla fornitura degli alimenti, bevande, abiti, o altro. Essi non s' ingeriranno nella vendita di quegli oggetti de' quali i detenuti potranno disporre, o che per loro bisogni vorranno esitare.

Art. 44. I custodi continueranno a tenere il registro conforme al modello precedentemente ordinato; ed in caso di mancanza saranno soggetti a quelle multe che la Commessione crederà d' infliggere.

tabilità, tanto pe' contratti da effettuarsi per le occorrenti provvigioni, quanto pel trattamento de' detenuti

Art. 45. Il cappellano delle prigioni celebrerà la messa in ogni dì festivo. Egli leggerà delle preghiere e predicherà in ogni domenica.

Art. 46. Supponendo che il cappellano sia uno dei più degni ecclesiastici, si lascia al suo arbitrio di segnalare il suo zelo per la salute delle anime de' detenuti.

Art. 47. Nella capitale, dov' è ripartita fra i medici la visita nel carcere de' sani e negli ospedali, ciascuno adempirà ai suoi obblighi, visitando ogni mattina le prigioni de' sani quelli che sono incaricati di questo servizio, per esaminare se vi sia qualche infermo che debba passare all' ospedale.

Art. 48. Nelle altre provincie il medico ed il cerusico delle prigioni, prima di passare nell' ospedale, visiteranno per l' oggetto indicato nell' articolo precedente il carcere de' sani.

Art. 49. I medici ed i cerusici assisteranno esattamente i detenuti negli ospedali, li visiteranno in ogni mattina e sera, e presteranno ai medesimi tutti quegli aiuti che si esigono dalla loro arte.

Art. 50. Gl' ispettori delle prigioni di Napoli e di S.ª Maria, i cappellani, i medici, i cerusici, i custodi e tutti gl' impiegati subalterni dipenderanno immediatamente dalle Commessioni provinciali, ed adempiranno con esattezza a quanto verrà loro ingiunto da' membri componenti le medesime, che riguardi il servizio delle prigioni (*).

CAPITOLO IV.

Trattamento de' detenuti sani, e materiale per le prigioni.

Art. 51. Il carcere pe' detenuti nello stato di sanità avrà de' tavolati costrutti a spese del governo o delle provincie. Il fornitore avrà l' obbligo della manutenzione de' tavolati. Non resterà impedito l' uso de' letti per chi ne voglia usare a proprie conto, uniformandosi però a' regolamenti di Polizia.

(*) *Qui intendesi degl' impiegati economici addetti alle prigioni per lo servizio amministrativo.*

sani , od infermi , come ancora pel trattamento e contabilità de' detenuti militari ; nè è stata omessa la parte

Art. 52. In quelle prigioni ove non esistono i tavolati, e nelle quali le Commessioni lo giudicheranno necessario , si somministrerà ai detenuti a carico del fornitore la paglia, calcolando sette rotoli e mezzo di paglia per ciascun detenuto , rinnovata nel principio e nella metà di ogni mese , cosicchè il consumo della paglia per dormire sia valutato nella quantità di mezzo rotolo per ogni giorno d' arresto.

Art. 53. Il pavimento del carcere si laverà in ogni quindici giorni, adoperandovi per giro , senza alcuna eccezione , i detenuti che prendono il pane dal fisco. Nel giorno in cui si laveranno i pavimenti , vi si faranno delle fumigazioni per conto del fornitore, di nitro, o di acido muriatico, ed in mancanza , di aceto.

Art. 54. Il carcere s' imbiancherà a spese del fornitore in ogni sei mesi.

Art. 55. Sarà mantenuto il barbiere pe' poveri. Esso sarà a carico del fornitore. Non potrà pretendere compenso di sorta alcuna da' detenuti poveri ; ed in caso di richiamo il fornitore sarà obbligato di far restituire o dare egli stesso ciò che sia stato carpito.

Il barbiere raderà i capelli a tutti coloro che giugneranno nelle carceri , e si dichiareranno poveri. Raderà a costoro almeno una volta in ogni settimana la barba.

Art. 56. Il fornitore stipendierà anche il lavandaio pei poveri.

Le biancherie de' letti e camice saranno cambiate in ogni otto giorni, se pure non occorresse farlo più sovente.

Art. 57. In ogni sala il fornitore manterrà un lume ad olio per la notte.

Art. 58. Alle dieci della mattina sarà somministrato a ciascun detenuto povero un pane ben cotto del peso di once ventotto, e di una qualità uniforme a quello che si dispensa all' armata.

Art. 59. I detenuti nudi ed assolutamente inabili a vestirsi potranno ricevere due camice di tela di canape , un calzone lungo ed una giacca di tela colorata. Le Commessioni veglieranno esattamente perchè questa fornitura venga fatta con molta riserva , accordandola solo a quelli che sieno destituiti di ogni mezzo , e che per la loro nudità sieno esposti evidentemente a qualche infermità.

morale, cioè quel che si spetta ad aiuti spirituali per mezzo di Ecclesiastici e di pie persone, che riunite in

Art. 60. I detenuti poveri saranno obbligati per giro a scopare quotidiauamente il carcere. I cancelli saranno costantemente aperti per tutto quel tempo che le istruzioni di Polizia relative alla sicurezza delle prigioni lo permetteranno. Qualunque altro servizio relativo alla Polizia interna del carcere, sarà similmente fatto da' medesimi carcerati, e sempre per giro.

Art. 61. Se per un affollamento straordinario nelle prigioni centrali, o per un contagio che si potesse in alcuna delle medesime sviluppare, le Commessioni credessero a proposito di far passare i detenuti sani, o infermi in altra città fuori di quella dove trovasi stabilito il carcere centrale, dopochè ne avranno ottenuto l'autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni, disporranno che i detenuti poveri in tali carceri (considerate in tale caso come tante sezioni delle prigioni centrali) sieno similmente mantenuti a carico del Governo, e sottoposti alle medesime leggi e regolamenti stabiliti pei detenuti nelle prigioni centrali.

Art. 62. I detenuti per causa di debiti, qualunque sia la loro povertà, non dovranno essere a carico del Governo, ma ripeteranno il trattamento da quelli che han provocato il di loro arresto.

CAPITOLO V.

Trattamento de' detenuti infermi.

Art. 63. Dopo che i medici avranno visitato il carcere de' sani, e giudicato che taluno de' detenuti per qualche infermità sopraggiuntagli debba passare nell'ospedale, firmeranno la base formata giusta il modello n.° 1.° annesso all'originale del presente decreto; e questa previo il permesso del procurator generale criminale espresso nella base medesima, sarà vistata dall'amministratore per servire all'ammessione del detenuto nell'ospedale, e quindi per documento nella redizione del conto.

In quelle città dove si trovano stabilite delle prigioni centrali, ma non vi risseggono i tribunali, l'intendente o la persona incaricata delle

congrega, prendono benevolo interesse per quella classe di uomini traviati, e però più bisognosi del conforto e dei soccorsi della Religione.

funzioni della Commessione, come nell'art. 20, accorderanno il permesso pel passaggio di ciascun detenuto all'ospedale.

Art. 64. In ogni città in cui sieno stabilite le prigioni centrali, vi saranno le prigioni degl'infermi, o siano gli ospedali delle carceri, che saranno corredati di letti, di utensili e di ciò che necessita per la medela de' detenuti ammalati.

Art. 65. Pe' mali contagiosi il luogo sarà separato. Se sia possibile, il locale pe' convalescenti sarà pure distinto dal resto dell'ospedale.

Art. 66. Quando il detenuto povero entrerà nell'ospedale per infermità, gli resterà sospeso il pane che gli è dovuto come sano.

Art. 67. I letti dell'ospedale saranno tutti numerati con ordine progressivo, cosicchè non mai lo stesso numero venga ripetuto.

Art. 68. Tra un letto e l'altro intercederà la distanza di cinque palmi, e quella di dieci fra l'una e l'altra fila de' letti.

Art. 69. Ogni ospedale avrà un altare per gli esercizi del culto.

Art. 70. Se alcuno de' carcerati soffra delle infermità, o se gli sopravvengano nel carcere, egli sarà obbligato di denunziarlo al medico per mezzo del carceriere. Il carceriere nel momento dell'arrivo de' detenuti, dovrà istruirli del presente articolo, e dovrà sovente farli visitare.

Art. 71. Ogni detenuto povero riceverà le medicine prescritte dal medico, e potrà essergli somministrato il seguente trattamento.

Nella mattina once quattro di minestra bianca o di riso di buona qualità, once cinque di carne, ed once undici di pane bianco di primo fiore. Il peso della minestra bianca e della carne è fissato sul genere crudo: quello del pane sul genere cotto. In due giorni della settimana in vece della minestra bianca si darà la verde.

La sera potrà egli ricevere un biscotto di once quattro, ed un terzo di caraffa napoletana di vino.

Art. 72. Nella visita giornaliera che il medico farà alle prigioni dei carcerati infermi, ordinerà se gli ammalati debbano avere la razione intera, e stabilirà quelli che debbono riceverne solo una parte, o anche che debbono rimanere a perfetta dieta. Saranno anche notate ed eseguite le ordinazioni del medico, ove creda che un ammalato debba

avere un trattamento diverso da quello di sopra stabilito, o che sia necessario darglisi un ristoro.

Art. 73. Il letto dell' ospedale potrà essere formato di uno scanno di legno dalla parte de' piedi, di tre tavole che appoggiano ad un ritaglio di fabbrica, o banchetto dalla parte della testa, di un pagliaccetto, di due lenzuola di tela bianca, di un coscino di lana o di capizzo colla fodera di tela, di una coverta di lana per l' inverno, e di cotonina per gli altri tempi.

Art. 74. La razione di paglia sarà la stessa che pel carcere de' sani, meno che se il bisogno richiedesse che più frequentemente venisse rinnovata.

Art. 75. Il servizio basso dell' ospedale si farà eseguire da' carcerati, i quali verranno custoditi con tutta la diligenza. Questi carcerati saranno presi dalle prigioni de' sani per turno, in modo che se ne faccia il cambio in ogni dieci giorni.

Art. 76. I detenuti non poveri potranno condurre all' ospedale il loro letto, e potranno eziandio farsi curare da un medico particolare a loro spese, previo però il permesso dell' autorità giudiziaria. Le medicine ed il trattamento andranno a loro conto.

Art. 77. I detenuti per causa di debiti, quante volte s' infermino, ed il medico creda necessario che passino nell' ospedale, saranno nel medesimo mantenuti a spese de' creditori che ne hanno procurato l' arresto, o vi saranno trattati nello stesso modo che si pratica pei detenuti poveri a carico del Governo.

Art. 78. Per gli ospedali della capitale trovansi fissati provvisoriamente con decisione Sovrana del 1.º di gennaio 1817, il numero, le funzioni ed i soldi rispettivi degl' impiegati che vi sono addetti. Per gli altri ospedali del regno, oltre del medico, cerusico e cappellano, potranno esservi degl' infermieri e degli assistenti, e potrà ancora essere invitato qualche medico o chirurgo straordinariamente, se l' affollamento degl' infermi lo esiga. Gl' infermieri, gli assistenti, ed il guardaroba, dovranno essere stipendiati dal fornitore. Tutt' i servizi prestati straordinariamente da' medici e chirurgi degli ospedali, e quelli che potranno prestare i medici e chirurgi straordinariamente

ordinario interno, come cappellani, custodi, medici, cerusici, ispettori economici, ec. ec.; sempre sotto il

chiamati, saranno compensati con qualche gratificazione che verrà proposta dalle rispettive Commissioni, e verrà soddisfatta dopo averne ottenuto l'approvazione dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni, e co' fondi che saranno da questo dinotati.

CAPITOLO VI.

Trattamento e contabilità de' detenuti militari.

Art. 79. Gli amministratori terranno un conto a parte di tutte le somministrazioni che si faranno a' detenuti militari a' termini dell'articolo 262, 263 e 264 del regolamento militare approvato da S. M. il 18 dicembre 1816.

Art. 80. Le sopra accennate somministrazioni considerandosi come un' anticipazione fatta dai fondi destinati per lo mantenimento delle prigioni pagane, e che verrà rimborsata dalla scrivania di razione ai termini dell'articolo 262 del citato regolamento, non faranno parte del conto degli amministratori, dappoichè se costoro soffrono da una parte il disborso delle somme necessarie al mantenimento de' detenuti militari, ne vengono poi rimborsati con equivalenti somme, con liberanze del regio scrivano di razione.

Art. 81. Gli amministratori pagheranno a titolo d'impronto a' detenuti militari dal fondo destinato pel mantenimento delle prigioni pagane grana dodici al giorno; ed a' sott' uffiziali e soldati che sortono dall' ospedale una indennità di grana 18 al giorno pe' transiti, che si contano dal luogo dell' ospedale sino a quello della propria compagnia. Inoltre da' medesimi fondi, ed anche a titolo di anticipazione, sarà pagato il dritto di giacitura e custodia de' detenuti militari. Tutte queste anticipazioni avranno però luogo, quando nel locale della prigione non vi sia il corpo cui appartenga l'individuo militare detenuto, e non vi sia stazionato qualunque altro corpo militare dovendo, nel caso che vi sieno corpi militari, somministrarsi i sopraindicati assegnamenti de' corpi medesimi.

Art. 82. Perchè gli amministratori possano essere rimborsati dalla Tesoreria generale delle somme pagate a titolo di anticipazione a' de-

rapporto di quanto concerne le attribuzioni di cui ogni Commessione è rivestita.



tenuti militari, rimetteranno nella regia scrivania di razione, a' termini della Sovrana decisione degli 8 di settembre 1817, tutt' i documenti contestanti gli esiti da essi sofferti.

I documenti saranno modellati secondo il disposto del regolamento dell' amministrazione militare.

CAPITOLO VII.

Viaggi.

Art. 83. Il detenuto povero dal primo dì in cui uscirà da una prigione fino a quello in cui andrà ad entrare in un' altra, riceverà il giornaliero trattamento di grana 12 che gli verrà corrisposto giorno per giorno.

Art. 84. Giunto la sera nell' albergo, riceverà una razione di paglia eguale a quella che si corrisponde a' soldati. L' importo di questa paglia sarà pagato dalla persona incaricata delle spese del viaggio.

Art. 85. Quando un detenuto povero sia inferma, in modo che la sua salute resterebbe danneggiata intraprendendo o proseguendo il viaggio a piedi, avrà una vettura, o un altro mezzo di trasporto corrispondente alla qualità delle strade ed al numero di coloro che dovranno godere di questo favore.

Art. 86. Non si accorderanno vetture se non quando il medico o cerusico avran visitato l' infermo, e lo avran trovato veramente degno di tal beneficio.

Art. 87. Sul calcolo de' detenuti infermi vi sarà il numero delle vetture bisognevoli, il prezzo delle quali sarà regolato secondo le tasse de' trasporti militari.

Art. 88. Le giornate di viaggio saranno regolate approssimativamente secondo le tappe militari, o almeno non dovranno eccederle. Ciò sarà stabilito dalle Commessioni rispettive con quelle vedute di prudenza che le circostanze esigono, tenendosi presente il solito praticato, la qualità della stagione, e tutto ciò che può alla meglio favorire la condizione de' viaggiatori.

Circa poi i movimenti de' detenuti, ovvero i passaggi da una prigione all' altra, trovasi benanche determi-

---

Art. 89. Le prime ed ultime giornate del viaggio, ancorchè fossero composte di poche miglia per effetto dell' itinerario, debbono considerarsi come giornate intere, in modo che il detenuto debba percepire le grana dodici, senza prendere pane o altra razione da quelle prigioni dalle quali sorte, o dove entra.

Art. 90. Qualunque viaggio si faccia eseguire ad un detenuto che da una prigione si spedisce nell'altra, purchè oltrepassi le tre miglia, dee considerarsi per giornata completa, onde percepisca il trattamento.

Art. 91. Il pagamento delle grana dodici al giorno sarà compreso fra le spese di giustizia, e quindi a carico del dipartimento di grazia e giustizia.

Art. 92. La contabilità relativa alle spese di viaggio appartenende al Ministero di grazia e giustizia, sarà regolata con istruzioni particolari dal Segretario di Stato Ministro di quel dipartimento.

CAPITOLO VIII.

Amministrazione e contabilità.

Art. 93. Il trattamento de' detenuti sani o infermi, come si è detto ne' capitoli precedenti, sarà dato per mezzo di partiti, i quali debbono estendersi non solo per la fornitura del vitto, ma benanche per quanto altro deesi ai detenuti, ai termini de' capitoli IV e V: quindi a misura che tali partiti rimarranno finalizzati ed approvati, le Commessioni avranno cura di rimetterne copia al Segretario di Stato Ministro degli affari interni. Un' altra copia resterà ad uso dell' amministratore, tanto perchè gli serva di norma nella spedizione de' *boni*, che per metterla in appoggio del suo conto che dovrà rendere alla gran Corte de' conti. Una terza copia sarà riserbata ad uso della Commessione.

Art. 94. Le Commessioni disporranno che i partiti vengano finalizzati fra il più breve termine, in modo che pe' primi giorni del prossimo gennaio possa da' medesimi conoscersi la somma convenuta pel trattamento di ciascun detenuto sano o infermo.

nato non solo il giornaliero vitto che loro si deve, ma la razione di paglia che durante il viaggio al giungere



Fissati i partiti ed approvati, le Commessioni prenderanno immediatamente conto del numero de' detenuti sani o ammalati; ne faranno formare per ordine alfabetico un elenco giusta il modello n.° 2 annesso all' originale del presente decreto; e distinguendo quello pei sani dall' altro degl' infermi, li rimetteranno al Segretario di Stato Ministro degli affari interni, perchè possano liberarsi i fondi necessari in corrispondenza de' partiti e del numero de' detenuti. Questo elenco generale di tutt' i detenuti sarà rinnovato al 1.° di gennaio di ciascun anno.

Art. 95. Al 1.° di febbraio 1818, e successivamente al 1.° di ciascun mese, le Commessioni spediranno lo stato de' movimenti avvenuti nel corso del mese precedente, giusta il modello n. 3 annesso all' originale del presente decreto; e quindi riassumendo lo stato precedente ed i movimenti avvenuti, fisseranno lo stato di situazione delle carceri per ciascun mese.

Si avvertirà con distinzione nelle osservazioni la causa del movimento di ciascun detenuto.

Art. 96. I custodi faranno in ciascun giorno alle ore 24 d' Italia conoscere agli amministratori i movimenti che possono essere avvenuti nel carcere sulle nozioni che si rilevano dal di loro libro di registro, perchè servano di elemento nel formarsi lo stato mensuale da rimettersi al Ministro degli affari interni, e perchè su di essi gli amministratori passino gli ordini ai rispettivi fornitori pel numero delle razioni che debbono somministrare nel giorno seguente.

Art. 97. Gli ordini che a tale oggetto formeranno gli amministratori, e le ricevute in piedi di essi de' custodi e degl' infermieri, serviranno di documento a' fornitori per la riscossione delle somme che possono essere loro dovute.

Art. 98. Le Commessioni, non trovandosi ultimati i partiti pel 1.° di gennaio 1818, disporranno che gli attuali fornitori continuino la somministrazione per essere rimborsati dell' importo a rapporto delle Commessioni medesime, appena che i nuovi partiti cominceranno a ricevere la di loro esecuzione.

in qualche albergo ad essi spetta ; la somministrazione della vettura , od altro mezzo di trasporto, se s' infer-

---

Art. 99. Gli amministratori terranno sempre un conto separato dei detenuti a carico del Governo, e di quelli che si mantengono a proprie spese, o sono arrestati per debiti, dovendo il primo servire per norma della contabilità del Ministero nella spedizione degli ordinativi, ed il secondo per una semplice intelligenza.

Art. 100. Gli amministratori, appena verranno disposti i fondi dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni per lo servizio delle prigioni, rilasceranno a favore del fornitore un *bono* per acconto, per la somministrazione di 15 giorni, calcolandone l' importo tenendo presenti i partiti ed il numero de' detenuti.

Art. 101. I *boni* saranno formati a tallone, e precisamente secondo il modello n.° 4, annesso all' originale del presente decreto. Saranno ritenuti da' ricevitori generali per loro giustificazione i *boni* firmati dalle parti prendenti; ed i ricevitori suddetti cureranno perchè le parti firmino contemporaneamente le matrici che al più tardi fra due mesi, adempite di firme, si rimetteranno ai rispettivi amministratori, onde possano poi servire in appoggio del conto che dovranno questi rendere alla gran Corte de' conti.

Art. 102. Il conto che gli amministratori dovranno rendere a' termini dell'art. 27 delle presenti istruzioni, sarà redatto come appresso.

Il conto delle spese fatte pel carcere de' sani sarà espresso in un bilancio d' introito ed esito, riportando nell' introito tutt' i pagamenti che sono loro pervenuti dal Ministero degli affari interni, e nell' esito tutt' i *boni* spediti sui ricevitore generale, come dal modello n. 5 annesso all' originale del presente decreto.

Questo bilancio porterà in appoggio:

1. le copie de' partiti ;

2. gli stati di situazione delle carceri formati il 1.° di gennaio di ciascun anno;

3. gli stati mensuali de' movimenti ;

4. le matrici de' *boni* quietanzati ;

5. la dichiarazione de' custodi, che le razioni ordinate dall' amministratore in ciascun giorno si sono ricevute nel carcere de' sani; questa dichiarazione è la stessa prescritta coll' art. 97 ;

mino, ed in qual guisa va calcolato ogni tratto di strada in quanto all' assegno giornaliero che devesi a ciascuno corrispondere.



6. Le basi di uscita dall' ospedale per ritornare nel carcere dei sani per contestare la riammissione di un detenuto che trovavasi all' ospedale, formate secondo il modello n. 6 annesso all' originale del presente decreto.

Tutte le spese straordinarie, non comprese ne' partiti, saranno giustificate

1. colle copie de' rescritti, ministeriali, o deliberazioni della Commissione;

2. dalle matrici de' *boni* quietanzati dalle parti;

3. dalle dichiarazioni di essersi ricevuti gli oggetti da coloro cui erano destinati, o dalle dichiarazioni de' custodi de' locali di essersi eseguito quanto riguardava il pagamento ordinato.

Il conto per le spese fatte nell' ospedale delle prigioni sarà redatto nello stesso modo, ma formandone un bilancio ed un volume di documenti separato.

L' ammessione di ogni detenuto povero nell' ospedale sarà giustificata producendo in appoggio la corrispondente base di entrata formata secondo il modello n. 1.

Tutte le copie che si produrranno in appoggio del conto, dovranno avere il *visto* della Commessione.

Art. 103. I conti che dovranno rendere gli amministratori saranno diretti alla gran Corte de' conti dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni: in conseguenza le Commessioni procureranno che essi arrivino nel Ministero nell' ultima settimana di agosto di ciascun anno. I bilanci saranno formati in doppio esemplare, ad oggetto che una copia serva per l' esame che dovrà prenderne la gran Corte dei conti, ed un' altra per l' esame del solo conto morale che dovrà eseguirsi nella contabilità del Ministero degli affari interni, onde essendovi delle osservazioni da fare, possano essere partecipate alla gran Corte dei conti per averle presenti nella discussione.

Art. 104. Gli amministratori apriranno una scrittura, perchè si registrino nella medesima tutti gl' introiti ed esiti relativi al servizio delle prigioni, e possano da quella estrarre il loro conto annuale.

Vigilar debbe pertanto la Polizia acciò le prescrizioni nelle riportate istruzioni espresse si eseguano dai subalterni, e perchè le privazioni ingiuste e le sofferenze indebite non si aggiungano alle privazioni legali: e siccome il buon ordine de' luoghi di custodia o di pena, e la sicurezza di essi in gran parte dipendono dallo adempimento delle determinazioni governative di cui qui abbiamo riportato testualmente i dettami, la Polizia

Gli agenti contabili saranno obbligati di portare la scrittura anzidetta e di tenerla perfettamente al corrente.

Art. 105. Gli amministratori terranno un conto separato di tutti gli introiti straordinari provegnenti dall' affitto di stanze, dalle questue, dalle multe ec., e degli esiti che avran luogo su questo fondo, secondo ciò che sarà determinato nel capitolo seguente.

Art. 106. Le Commessioni nel rimettere in ciascun mese lo stato de' movimenti del carcere de' detenuti sani ed infermi, faranno da una parte avvertire tutti gli esiti straordinari che dovranno effettuarsi, giusta le analoghe determinazioni, e dall' altra parte tutti gl' introiti che avessero potuto verificarsi per rimborsi ottenuti da' detenuti che si fossero dichiarati poveri e non fossero poi stati riconosciuti tali, e quindi obbligati a rimborsare il fisco dell' importo delle razioni indebitamente ricevute.

Art. 107. Gli amministratori nella reddizione del conto aggiungeranno all' introito quelle somme pagate da' detenuti non poveri, giusta l' articolo precedente.

Art. 108. Le Commessioni rimetteranno altresì al 1.° di ciascun mese un bilancio distinto firmato dagli amministratori, nel quale ad introito sieno riportate tutte le somme ottenute dall' affitto di stanze, questue, multe ec., ed in esito le spese eseguite su questo fondo, ai termini dell' art. 105.

Art. 109. Gli amministratori nel presentare il loro conto annuale ed all' epoca indicata nell' art. 27, produrranno ancora il conto dell' affitto delle stanze, questue, multe, ec., collo stesso metodo prescritto nell' art. 102.

nello interesse di quest'ordine e di questa sicurezza commessale sopravvegliar deve acciò tutte le norme all'uopo prefisse abbiano religiosamente esecuzione.

Però la Commessione delle prigioni fu in Napoli indi soppressa, e nominato invece un Soprantendente, come

CAPITOLO IX.

Disposizioni generali.

Art. 110. Sarà promossa in tutte le provincie la pia istituzione stabilita già in Napoli, cioè una Congregazione di persone che nei giorni festivi vadano in giro raccogliendo elemosine pe' carcerati, così in denaro come in generi.

Art. 111. I sacerdoti direttori di questa Congregazione impiegheranno la loro pietà per servire all'altare delle carceri e dell'ospedale di esse, e per dare a' detenuti gli esercizi spirituali in ogni anno, poco prima di Pasqua.

Art. 112. Le Commessioni vigileranno perchè la questua venga affidata a persone di conosciuta probità e pietà. Il frutto della medesima per la parte che si riscuoterà in denaro, sarà depositata in una cassa straordinaria, che sarà addetta agli usi che s'indicheranno nell'art. 114. Il prodotto in generi sarà distribuito a tenore degli ordini degli amministratori, i quali veglieranno attentamente perchè la distribuzione segua effettivamente a vantaggio di coloro che essi hanno creduto di doverne godere.

Art. 113. Le Commessioni faranno porre nella stessa cassa le quantità risultanti dalle esazioni delle multe, dagli affitti delle stanze, e da qualunque altro introito straordinario.

Art. 114. Tutto ciò che sarà depositato in questa cassa straordinaria, verrà esclusivamente addetto per vestire i detenuti affatto nudi, a' quali verrà somministrato quel che trovasi indicato nell' art. 59.

Non essendo bastevoli tali fondi, vi suppliranno quelli della tesoreria generale.

dal decreto de' 22 aprile 1820 (Bull.°, pag. 269) (1).

Per le prigioni in Sicilia fu Sovranamente disposto che il servizio e l'amministrazione dovessero regolarsi

---

I fondi della tesoreria generale dovranno venire in soccorso di questa cassa solamente in qualche caso straordinario, nè potranno le Commessioni prendere alcuna misura per la vestizione de' nudi co' fondi della tesoreria generale se prima non ne avranno ottenuto l'autorizzazione dal Segretario di Stato Ministro degli affari interni, al quale manifesteranno le somme che crederanno a tale oggetto bisognevoli.

Art. 115. Se il Segretario di Stato Ministro degli affari interni creda necessaria la continuazione degli assegnamenti che attualmente gravitano sul fruttato dell' affitto delle stanze nel carcere di S. Francesco di Paola, sarà dalla cassa straordinaria prelevato l'importo di tali assegnamenti, rimanendo solo l'avanzo addetto agli usi indicati nell' articolo precedente.

(1) Volendo che i principî da Noi sanzionati per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza di questa città abbiano ancora luogo per l'amministrazione delle prigioni della medesima;

Considerando che questa misura rendendo più semplice ed energico l'andamento degli affari, facilita i mezzi per giungere allo scopo che ci siamo proposto di migliorare lo stato delle prigioni e la sorte dei detenuti;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. La Commessione delle prigioni della città e provincia di Napoli istituita col nostro decreto de' 22 di ottobre 1817, è soppressa.

Art. 2. L'amministrazione delle prigioni sarà confidata ad un soprantendente ed a due amministratori che verranno da Noi nominati.

Art. 3. Le attribuzioni del soprantendente e degli amministratori saranno quelle stesse che si esercitano da simili funzionari nel governo degli stabilimenti di beneficenza; salvi gli oggetti relativi alla custodia e sicurezza delle prigioni che dipendono dalla polizia.

Art. 4. È riservato al nostro Ministro di grazia e giustizia di destinare uno de' magistrati di sua fiducia per visitare straordinariamente

colle stesse leggi come ne' domini continentali; e quindi vi fu pure nominata una Soprantendenza con real decreto de' 17 dicembre 1838 (Bull.°, pag. 510) (1).



le prigioni, rilevarne lo stato, e drizzargli i rapporti necessari per provocare quei provvedimenti che potranno essere opportuni.

Art. 5. L'intendente di Napoli, riguardato ancora come presidente del Consiglio degli ospizi, conserverà rispetto a questa amministrazione quella influenza che gli attribuiscono la legge de' 12 di dicembre 1816, ed il nostro decreto de' 14 settembre 1815.

Art. 6. Tutt' i regolamenti che saranno necessari, tanto per la interna economia delle prigioni, quanto per la disciplina del servizio, consentanei al nuovo sistema di amministrazione, saranno formati di accordo tra' nostri Ministri di grazia e giustizia, e degli affari interni.

Art. 7. I nostri Segretari di Stato, ec. ec.

(1) Dovendo il servizio e l'amministrazione delle prigioni di questi nostri reali domini essere regolati dalle stesse leggi, come ne' domini al di là del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. D'oggi innanzi il servizio delle prigioni nella città di Palermo è affidato ad una Soprintendenza composta dell' Intendente colla qualità di soprintendente e da due amministratori.

Art. 2. Ad oggetto che possa detta Soprintendenza adempiere al suo ufficio, resteranno provvisoriamente addetti presso la medesima tutti gl' impiegati di Segreteria o contabilità e di qualsiasi altra natura, una con tutt' i fondi ch' erano presso la deputazione di visita-carceri.

Art. 3. Nominiamo amministratori delle prigioni anzidette, giusta l' art. 1.° del presente decreto, *il Barone di S. Lorenzo*, ed il *Marchese Spitalotto*.

Art. 4. Onde assicurare sempreppiù la buona condizione degl' infelici carcerati, vogliamo che la detta deputazione di visita-carceri sia conservata come stabilimento di carità, affinchè esclusa la parte am-

Ed un real rescritto de' 20 dicembre del detto anno, dato da Palermo (1), ripetè le medesime sanzioni.

Però con real decreto de' 21 giugno 1848 (Bull.",

ministrativa, possa assistere, soccorrere, vigilare e praticare verso i reclusi, tanto sani che infermi, tutti gli uffici di pietà e di filantropia, badando al vitto, al vestiario ed al benessere degli stessi, e trovando inconvenienti, possa farli presenti al governo.

Art. 5. Il nostro Ministro Segretario di Stato, ec. ec.

(1) Ministero degli Affari Interni — Dovendo il servizio e l'amministrazione delle prigioni essere regolato dalle stesse leggi come nei dominî al di là del Faro, si è compiaciuto il Re N. S., nel Consiglio de' 17 corrente mese, di risolvere quanto segue:

Art. 1. Da oggi innanzi il servizio delle prigioni in questa città è affidato ad una Sopraintendenza colle stesse norme di quelle della città di Napoli, ed in conseguenza essa sarà composta dall' Intendente colla qualità di soprintendente e da due amministratori.

Art. 2. Ad oggetto che possa detta Sopraintendenza adempiere al suo ufficio, resteranno provvisoriamente addetti presso la medesima tutti gl' impiegati di Segreteria e contabilità, e di qualsiasi altra natura, insieme a tutt' i fondi che erano presso la deputazione di Visita-carceri.

Art. 3. S. M. nomina ad amministratori delle prigioni suddette, giusta l' art. 1 della presente determinazione, il sig. Barone di S. Lorenzo ed il sig. Marchese Spitalotto.

Volendo inoltre la M. S. sempre più assicurare la buona condizione degl' infelici carcerati, ha determinato che la detta deputazione di Visita-carceri sia conservata come stabilimento di carità, affinchè esclusa la parte dell' amministrazione, possa assistere, soccorrere, vigilare, e praticare verso i carcerati medesimi, tanto sani che infermi, tutti gli uffici di pietà e di filantropia, badando al vitto, al vestiario, ed al benessere degli stessi, e trovando inconvenienti, possa farli presenti al Governo.

Nel real nome, ec. ec.

pag. 340) (1), l' antica Commissione venne ripristinata per le prigioni centrali di Napoli, Soccorsali, e Distrettuali, alla dipendenza del Ministero dei

(1) Essendoci consigliati di provvedere efficacemente al ramo delle prigioni, il quale ha d' uopo non poco di essere riformato e riordinato giusta la presente civiltà;

Veduto il nostro decreto del dì 8 di questo mese, col quale si commetteva al Ministero de' Lavori Pubblici il carico di compilare tutti i progetti necessari per immegliare il servizio delle carceri, i quali debbono essere presentati alla discussione delle Camere legislative.

Considerando che il detto Ministero non può adempiere a tal carico se prima non vengono diffinitivamente fermate le sue attribuzioni.

Considerando che mercè il decreto de' 17 di novembre 1847 le facoltà tutte date in tal ramo di pubblico servizio al dismesso Ministero degli Affari Interni furono aggiunte a quello de' Lavori Pubblici.

Considerando che tutti gli abusi, tutti gli sconci, i quali per lo tempo passato sono occorsi nel reggimento delle carceri sono proceduti dall' esser esso partito tra varî Ministeri, e che sia d' uopo, a far che vada innanzi ordinatamente, renderlo unito ed indiviso in un solo.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' Lavori Pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. I locali, il mantenimento, l' ordine, la disciplina, la custodia, e la sicurezza interna, ed in somma tutto il servizio materiale e personale delle prigioni centrali, soccorsali e distrettuali, od altre che sieno sostenute coi fondi della Tesoreria Generale, restano di assoluta ed esclusiva attribuzione del Ministero de' Lavori Pubblici, dal quale dipenderanno immediatamente tutte le Commissioni delle carceri delle provincie continentali.

Art. 2. I funzionarî di Polizia si dovranno ingerire solamente della custodia, e sicurezza delle prigioni, giusta il decreto de' 22 aprile 1820 (*), e ne sono responsabili. Senonchè per la custodia e sicurezza interna essi dipenderanno immediatamente ed assolutamente dal Mi-

(*) *Vedi p. 161.*

lavori pubblici cui vennero sottoposte le Commissioni ancora di tutte le prigioni delle provincie continentali, restate essendo per esse in vigore le precedenti norme circa le attribuzioni.

nistero de' Lavori Pubblici. A quest' effetto gl' Intendenti per le provincie, il prefetto di polizia per Napoli, ed i Sottintendenti pe' distretti di Castellammare, Pozzuoli, e Casoria si corrisponderanno direttamente col Ministero medesimo.

Art. 3. Accogliamo la rinuncia alla carica di Soprantendente delle prigioni per ben due volte presentata da D. Antonio Maddaloni, e ci dichiariamo soddisfatti de' buoni, e gratuiti servizi da lui renduti, riserbandoci di guiderdonarli nella opportunità.

Art. 4. La Soprintendenza delle prigioni di Napoli resta abolita; ed invece è di nuovo istituita la Commessione moderatrice di esse, che avrà per membri:

l' Intendente della provincia qual presidente;

il presidente ed il procurator generale presso la Gran Corte Criminale;

il procurator regio presso il Tribunale Civile;

il prefetto di Polizia;

l' Ispettore delle prigioni

e tre governatori.

Art. 5. La detta Commessione avrà tutte le facoltà, carichi, prerogative, ed attribuzioni che dalle leggi, regolamenti, e decreti vennero date alla Soprantendenza ed alle Commessioni delle prigioni. Da essa dovranno dipendere tutt' i funzionari pubblici deputati a tutto il ramo di servizio.

Art. 6. Il presidente della Commessione avrà tutte le attribuzioni e facoltà che pel decreto de' 22 aprile 1820 (*) erano annesse alla ca-

N. B. Si riscontrino i decreti che riguardano le attribuzioni concesse alla Commessione, ed alla Soprantendenza, per ciò che riguarda soprattutto la indipendenza dalla Commessione per le materie riserbate alla Polizia.

(*) *Vedi pag. 161.*

Le Commessioni di cui si è fatta parola non debbono confondersi colle altre di che è proposito negli art. 553

rica di Soprantendente, e che godono gl' Intendenti, presidenti delle Commessioni delle carceri, in forza de' regolamenti in vigore; salvo la sola custodia, e sicurezza interna, che restano al prefetto di polizia ne' modi detti nell' art. 2.

Art. 7. Per la discussione degli affari la Commessione dovrà ragunarsi almeno una volta la settimana giusta l' art. 13 del regolamento de' 18 dicembre 1817 (*). I processi verbali delle sue sessioni dovranno essere rimessi al Ministero per mezzo del presidente, il quale terrà la corrispondenza. Senonchè il Ministero può anche indirizzarsi ad ogni componente la Commessione, e dargli de' carichi come gliene parrà l' uopo.

Art. 8. I custodi, e tutte le altre persone deputate al servizio interno delle prigioni centrali, soccorsali, e distrettuali, e che godono soldo del Tesoro, saranno approvati da noi sulla proposizione del Ministro de' Lavori Pubblici, dopo che saranno stati nominati dalle Commessioni rispettive. I custodi saranno proposti alle Commessioni, per Napoli dal prefetto di polizia, per le provincie dagl' Intendenti, e pei tre distretti sopraccennati da' rispettivi sottintendenti (**).

Art. 9. L' Ispettore delle prigioni avrà il carico di visitare i locali, ed osservare se gl' impiegati tutti adempiono a' loro doveri, e se il servizio materiale, e personale proceda nel modo voluto dai regolamenti, o da' contratti d' appalto, e se infine i detenuti sono trattati secondo che portano le leggi. Egli dovrà proporre altresì tutti gl' immegliamenti che crede utili, e necessari, come pure provvocherà i provvedimenti di rigore contro gl' impiegati di qualsiasi grado, i quali non si conducano nel disimpegno del loro carico, con zelo, umanità, ed onore. Di tutto ciò che gli vien fatto di notare nelle suo visite egli dovrà far relazione alla Commessiono ed al Ministero. Ne' casi di urgenza può dare ancora provvedimenti, ma deve deppoi tenerne avvisata la Commessione. I governatori avranno le stesse facoltà.

Art. 10. Nominiamo governatori delle prigioni di Napoli l' Abate D

(*) *Vedi pag. 142.*
(**) *Vedi a pag. 161.*

e seguenti del regolamento giudiziario de' 15 novembre 1828 (1).

Francesco Saverio de Donato, D. Filippo Volpicella, e D. Francesco Cerillo.

Art. 11. Gl' impiegati della dismessa Soprintendenza delle prigioni continueranno a prestar servizio presso la Commessione cogli stessi gradi, soldi, e qualità che ora hanno.

Art. 12. Il Ministero di Grazia e Giustizia, ed il potere giudiziario proseguiranno ad avere nel ramo delle prigioni le stesse facoltà che loro vennero date dalle leggi e da' regolamenti in vigore (*).

Art. 13. I nostri Ministri Segretari di Stato di Grazia e Giustizia, de' Lavori Pubblici, e dell'interno sono incaricati della esecuzione del presente decreto ciascuno per la parte che lo riguarda.

(1) Art. 553. Una Commessione composta del presidente, del procurator generale e di uno de' giudici della gran Corte criminale per turno, dovrà eseguire nell' ultimo giorno di ciascun mese la visita delle prigioni centrali. La Commessione sarà assistita dal cancelliere o vice-cancelliere o sostituto cancelliere della gran Corte criminale.

Art. 554. Gli art. 101 e 102 di questo regolamento sono applicabili alle visite delle prigioni centrali.

Art. 555. I processi verbali per la visita prescritta coll' art. 553 saranno redatti in doppio originale.

Art. 556. I processi verbali saranno firmati dal presidente, dal giudice della gran Corte criminale e dal cancelliere, vice-cancelliere o sostituto cancelliere, e vistati dal procurator generale presso la medesima.

Art. 557. Il presidente della gran Corte criminale proporrà alla medesima nella prima sessione che succede alla visita, i risultamenti della stessa, e le misure che la Commessione crederà necessarie di adottare tanto sul disbrigo delle cause de' detenuti, quanto sul loro trattamento, e sulla sicurezza delle prigioni.

Art. 558. La gran Corte criminale in seguito del rapporto del pre-

(*) *Tutti i decreti e regolamenti all' obbietto sono stati nella precedente enunciazione e corrispondente testo riportati.*

La Polizia emana le istruzioni relativamente alla sicurezza delle prigioni; art. 60 del regolamento annesso al real decreto de' 18 dicembre 1817 testè citato, pagina 140.

sidente darà tutte quelle disposizioni che crederà analoghe alla circostanza, e che rientrano nella sua competenza. Qualora occorrano delle disposizioni superiori, ne sarà fatto rapporto al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

Art. 559. Ne' primi dieci giorni successivi al mese in cui è stata eseguita la visita delle prigioni, il procurator generale presso la gran Corte criminale rimetterà al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia i processi verbali indicati nell'articolo 555 di questo regolamento.

Art. 560. Nello stesso termine indicato nell'articolo precedente, il procurator generale presso la gran Corte criminale farà conoscere al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia il risultamento della visita delle prigioni locali eseguita da ciascun giudice di circondario della provincia, e delle disposizioni date sull' oggetto.

Ecco poi gli art. 101 e 102 citati nell' art. 554.

Art. 101. I giudici di circondario nell' eseguire la visita prescritta coll' articolo 99 di questo regolamento, dovranno attentamente esaminare:

1. se le prigioni sieno ben custodite;

2. se nelle medesime è conservata la dovuta nettezza:

3. se gl' impiegati addetti al servizio delle prigioni, qualunque sia la loro denominazione o incumbenza, adempiano i doveri del loro uffizio;

4. se i detenuti poveri ricevano gli alimenti, e le altre somministrazioni a norma de' regolamenti in vigore;

5. se i detenuti abbiano delle doglianze a fare sul mode coi quale sono trattati, e sul ritardo delle loro cause;

6. in fine se il registro delle prigioni sia in regola.

Art. 102. Eseguita la visita delle prigioni, i giudici di circondario dovranno immediatamente redigerne due processi verbali. Nel primo di essi dovranno esporsi i risultamenti della visita sulle cose indicate

Un decreto de' 21 aprile 1845 (B, pag. 98) (1) stabilì la classificazione de' detenuti in modo corrispondente alle prescrizioni delle leggi penali, e civili, ed ai regolamenti di pubblica Amministrazione.

nell' articolo precedente, i provvedimenti dati sull' oggetto nell' atto della visita, e le misure che i funzionari intervenuti alla medesima credono necessarie di proporre, per allontanare gli abusi introdotti nelle prigioni e migliorare la sorte de' detenuti.

Nell' altro processo verbale poi saranno indicate le disposizioni generali date per lo disbrigo delle cause de' detenuti. Le disposizioni particolari date sulle cause da ciascuno di essi saranno esposte sugli stati a tal uopo stabiliti.

(1) Veduta la nostra Sovrana determinazione de' 26 ottobre 1844.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Le annesse istruzioni risguardanti tanto la classificazione, l' occupazione, e la istruzione religiosa morale de' rinchiusi nelle prigioni, quanto il programma per la costruzione de' carceri centrali dei Reali domini al di quà, e al di là del Faro, sono approvate.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari interni, di Grazia e Giustizia, degli Affari Ecclesiastici, della Polizia Generale, e delle Finanze sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

ISTRUZIONI MINISTERIALI PER LA ESECUZIONE DE' SOVRANI COMANDI RELATIVI ALLA CLASSIFICAZIONE, ALLA OCCUPAZIONE, ED ALLA ISTRUZIONE RELIGIOSA E MORALE DE' DETENUTI NELLE PRIGIONI DE' 21 DI APRILE 1845.

I. Classificazione de' rinchiusi.

La classificazione de' detenuti nelle prigioni da oggi in poi sarà fondata sulle norme volute dalle leggi penali e civili, non che da' Regolamenti in vigore e però avrà luogo ne' modi che qui appresso si de-

Per esso ogni detenuto va compreso nella classe di cui far deve parte per la qualità de' reati commessi, o per le imputazioni dalle quali è gravato, e i due sessi sono assimilati per tali provvedimenti, però con giuste considerazioni per l'età; e per le donne usandosi i riguardi che debbonsi alla lor debolezza ed alle condizioni sociali.

Coloro che senza esser colpiti da una speciale prescrizione delle leggi vanno detenuti per provvedimenti di Polizia formano una classe eccezionata la quale è perfettamente estranea alle altre de' detenuti giudicabili o condannati, e gli arrestati per debito civile formano anche una eccezione novella tanto per la dimora ad essi assegnata affatto divisa dalle altre prigioni, quanto perchè sono assoggettati a discipline che additano esser eglino non in un luogo di forza ma in una casa di restrizione.

Finalmente i giovanetti che possono detenersi



terminano. La prigione (soprattutto la centrale) sarà divisa in tre parti così detto quartieri, l'una dall'altra distinta e totalmente separata, cioè quella delle donne, quella degli uomini adulti, quella degli imberbi.

1. Il quartiere degli uomini adulti sarà diviso nelle seguenti sezioni ciascuna delle quali non avrà comunicazione colle altre, cioè una così detta casa di custodia per gl' imputati, e per gli accusati; una denominata casa di correzione pei condannati alla prigionia; una chiamata casa di forza pe' condannati alla reclusione.

Oltre alle indicate sezioni, questo quartiere ne conterrà altre quattro così dette di deposito ove si debbono collocare tutti gli altri condannati criminali, i quali se provvisoriamente sono rinchiusi nelle prigioni centrali per essere inviati dappoi al loro destino, debbono ezian-

pe' dritti che le nostre leggi accordano alla patria potestà hanno pur essi una compresa del tutto distinta e separata.

dio tenersi separati in virtù delle prescrizioni della legge. Laonde vi sarà un luogo di deposito pe' condannati alla relegazione, un luogo di deposito pe' condannati ai ferri, un luogo di deposito pe' condannati all' ergastolo, un luogo di deposito pe' condannati alla morte.

Il quartiere adunque degli uomini adulti avrà sette sezioni, e ciascuna delle medesime colla indicazione sulla porta d' ingresso della categoria de' rinchiusi che essa contiene.

2. Il quartiere delle donne avrà cinque sezioni colla indicazione sulla porta d' ingresso, che compete a ciascuna di esse, una cioè per le fanciulle, e quattro per le adulte. La sezione delle fanciulle terrà separate le giudicabili dalle condannate. Quelle delle donne adulte saranno le seguenti: 1.° la casa di custodia per le imputate, e per le accusate: 2.° la casa di correzione tanto per le condannate alla prigionia quanto per le condannate alla relegazione, le quali debbono espiare la pena nel carcere in virtù del Sovrano Rescritto de' 28 di ottobre 1839. Queste ultime sebbene sieno condannate criminali, pur tuttavia verranno collocate in questa sezione mercè il decreto de' 4 di agosto 1825, il quale tempera grandemente la rigidezza della pena della relegazione riducendone la durata alla metà ogni volta che nella prigione si espia: 3.° la sezione chiamata casa di forza, ove non solamente si debbono avere le condannate alla reclusione, ma a' termini degli articoli 7 e 10 delle leggi penali, anche le condannate a' ferri ed all' ergastolo: 4.° finalmente la sezione detta di deposito per le condannate alla morte.

3. Il quartiere degli imberbi (che conterrà i giovanetti puniti la forza degli articoli 64 e 66 delle leggi penali) sarà diviso in tre sezioni ciascuna colla rispettiva indicazione sulla porta d' ingresso, quella cioè de' giudicabili, quella de' condannati correzionali, quella de' condannati criminali.

4. Le sezioni de' suddetti tre quartieri tranne quelle degli uomini adulti condannati alla relegazione, ai ferri, all' ergastolo, ed alla morte, e tranne la sezione delle donne alla pena capitale anche condannate, avranno le seguenti classi fra loro totalmente separate.

Lavoro e disciplina rimuovendo la cause de' disordini che hanno di sovente luogo nelle prigioni, alla disci-

Prima. Se si tratta delle sezioni degli aduiti fra' giudicabili gli ecclesiastici saranno separati da' pagani, e sì questi che quelli divisi fra loro in ragione della gravezza, e malvagità della colpa di cui vengono imputati od accusati; fra' condannati i pagani saranno disgiunti dagli ecclesiastici, e sì questi che quelli spartiti fra loro a seconda il grado diverso della pena cui sono condannati.

Seconda. Se si tratta delle sezioni degli imberbi, e delle donne, i giudicabili saranno divisi in ragione della malvagità e gravezza della colpa di cui sono imputati o accusati; ed i condannati, a seconda il grado della pena. Sarà nelle facoltà della Commessione delle prigioni il determinare il numero delle classi che ciascuna sezione dee avere sulle norme di sopra fermate.

5. I testimoni in esperimento saranno collocati in un luogo differente, e separati da quelli che compongono i mentovati quartieri.

6. Vi è finalmente un'ultima categoria di rinchiusi, la quale non è preveduta dal codice penale, ed è per sua natura del tutto estranea alle finora indicate. Questa categoria si compone di tutti i detenuti a disposizione della polizia ordinaria; essa verrà rinchiusa in un apposito locale, il quale quantunque facesse parte delle prigioni centrali, nulladimeno dovrà essere diverso da' suddetti quartieri, siccome in seguito si dirà.

7. Nelle prigioni (specialmente nelle centrali, nelle quali vi è un grandissimo numero di rinchiusi) bisogna serbare una disciplina che miri ad allontanare i più gravi disordini. Qualora un rinchiuso non si mostrerà docile, e per la sua pertinacia nel mal fare si scorga essere impossibile tenerlo nella classe cui si appartiene, sarà messo, in linea disciplinare pel tempo che giudicherà conveniente la Commessione delle prigioni, in un locale separato. A tal uopo il carcere dovrà offrire un determinato numero di celle.

8. I locali destinati ai detenuti civili non debbono avere alcuna cosa di comune con le prigioni centrali, che anzi ne debbono essere totalmente lontani, imperocchè secondo la volontà, e lo spirito della legge offrir debbono una casa di restrizione piuttosto che un carcere. A tale obbietto vi sarà un peculiare edifizio che conterrà due parti non sola-

plina, ed al lavoro de' rinchiusi il real decreto che riportiamo ha provveduto, e di mano in mano vedremo



mente separate, ma ancora senza alcuna relazione fra loro; l' una sarà addetta esclusivamente a' debitori, i quali sono in virtù della legge a peso de' rispettivi creditori, l' altra a' giovanetti che essendo a' termini degli articoli 302 a 310 delle leggi civili imprigionati dall' autorità paterna sono a peso de' genitori rispettivi.

.9. Gli edificî delle prigioni centrali oltre alle celle e ad un luogo particolare pe' testimoni in esperimento, avranno quindi tre quartieri fra loro del tutto separati, che conterranno quindici sezioni, sette cioè per gli uomini adulti, cinque per le donne ; tre per gl' imberbi ; ciascuna sezione , seconde le prescrizioni di sopra citate, capace delle classi che dovrà comprendere. Ancora avranno un locale eziandio separato, e diverso da' suddetti per la categoria de' detenuti a disposizione della polizia ordinaria. Questo locale formerà un ultimo quartiere diviso in quattro sezioni, cioè una per coloro che vengono imprigionati per materie politiche; una per le donne, in cui si terranno divise le fanciulle dalle adulte; una per gli uomini adulti, ed un' altra per gl' imberbi.

Avranno finalmente le prigioni centrali gli opportuni locali pel lavoro de' rinchiusi.

II. Occupazione de' rinchiusi.

Non tutti i detenuti in una prigione centrale possono essere destinati al lavoro: 1.° perchè un numero di rinchiusi trovandosi provvisoriamente nel carcere come sono i condannati alla relegazione, a' ferri, all' ergastolo, ed alla morte, dee altrove espiare la sua pena: 2.° perchè i giudicabili e per la incertezza della durata della rispettiva custodia, e per la loro condizione non possono essere obbligati al lavoro. 3.° perchè le stesse leggi penali determinano le categorie de' condannati, le quali espiando la pena nelle prigioni, debbono essere costrette al medesimo. A' termini degli articoli 11 , 22 e 23 del codice penale, questi condannati sono i puniti colla prigionia , e colla reclusione. Nondimeno come in virtù delle stesse leggi penali e di parziali Sovrane risoluzioni , diverse altre categorie di condannati debbono espiare la

come siane stata fatta l' applicazione pratica produttiva di utilissimi risultamenti.



pena anche nella prigione, siccome precedentemente è detto, così questi che quelli verranno al lavoro destinati.

Per occupare questi rei, lo stesso vigente contratto di appalto per la sussistenza de' detenuti offre le condizioni ed i mezzi da ottenere lo scopo. Di fatti tale contratto determina che si debbono introdurre le manifatture tanto ne' carceri di Aversa, di Santa Maria, di Avellino e di Napoli, quanto in tutti quelli in cui si stimerà opportuno adottare un tal sistema (art. 39), determina i capitali o le macchine che gli appaltatori sono tenuti a somministrare (art. 37 e 41), determina la natura del lavoro (art. 39), le mercedi a' detenuti (art. 41), ed altro.

La Commessione delle prigioni, tenendo presente quanto prescrive il mentovato contratto intorno al proposito, diviserà l' occorrente per potersi provvedere alla bisogna.

III. Istruzione religiosa morale.

Per l' intera famiglia delle prigioni, e soprattutto per quella parte di essa che rimane disoccupata ed oziosa, lo stabilimento delle Congreghe religiose (insinuate colla circolare do' 27 di marzo 1841), riesce grandemente utile, sia per temperare i mali nascenti dall' associazione di animi corrotti e rei, sia per occuparli, sia per serbare un ordine nello interno della prigione, sia infine per mirare all' emendazione de' colpevoli.

Nella capitale, ed in tutti quei luoghi ove vi sono case de' PP. Gesuiti, a mente della stessa circolare, le prigioni per la parte istruttiva e religiosa saranno esclusivamente affidate a questi religiosi colla coadiuvazione del clero secolare.

I componenti delle anzidette congreghe, allorchè si prescelgono fra i ministri dell' altare, quelli che con fervore e santo zelo rendono spontaneamente la loro opera possono quotidianamente visitare le prigioni, prestare la loro assistenza agli esercizi di pietà ed alla preghiera in comune, possono confessare, istruire i detenuti nella morale e ne' precetti di nostra santa religione, ammaestrare i rinchiusi, sopra-

In quanto alla Sicilia gli antichi saggi ordinamenti veggonsi richiamati a rigida osservanza con circo-



tutto gl' imberbi, a scrivere ed a leggere, al fine non solamente di dar loro una occupazione, ma benanche di incitarli alla lettura del catechismo, e delle opere morali; possono, anzi si studieranno d' inculcare tutti quei lavori innocui che tal fiata gli stessi detenuti da se medesimi sanno proccurarsi; in somma procacciare possono a' colpevoli tutte quelle occupazioni che uno spirito pieno di vero amore evangelico sa con grandissimo frutto indagare.

La Commessione delle prigioni avendo presente la circolare de' 27 di marzo 1844 si porrà di accordo cogli Ordinari perchè, senza che si deroghi a' decreti ed a' regolamenti relativi all' Amministrazione dei carceri ed alle facoltà dell' Autorità giudiziaria, la quale ne' casi particolari spesso è chiamata ad emettere provvidenze nell' interesse della giustizia, cerchi lo stabilimento delle congreghe anzidette.

Le medesime, nel prestare la loro opera gratuita, avranno per unico scopo la istruzione morale religiosa de' detenuti.

IV. Modo come porre in pratica la classificazione.

Qualora i fondi addetti alle opere pubbliche, non che i presenti edifici delle prigioni centrali, abbiano la capacità o l'attitudine da poter mettere in pratica la classificazione, si cercherà, secondo che vogliono i regolamenti, di far subito compilare gli analoghi progetti di arte. Nel caso contrario, dopo essersi escogitati tutt' i mezzi possibili per recare in atto, almeno in parte, la classificazione fermata nella prossima riunione de' Consigli provinciali, si faranno conoscere a questi consessi i Sovrani voleri e le presenti istruzioni per mandare pienamente ad effetto i paterni e saggi provvedimenti di S. M. il Re, N. S.

A questo proposito per le prigioni della Città di Napoli vi saranno parziali provvidenze.

lare del Luogotenente generale in data degli 11 ottobre 1849 (1) la quale fa fede delle cure solerti ed il-

V. Conclusione.

Da oggi in poi le presenti istruzioni saranno di norma alla edificazione delle nuove prigioni centrali. — A questo fine, come la struttura del carcere, è la condizione fondamentale per aversi una anzi che un' altra maniera di prigionia; come le norme finora a tal uopo serbate sono state varie e multiformi; come da ciò n' è seguito, sia per mancanza di cognizione della legge, sia per altre circostanze, che sonosi avuti tanti carceri diversi e viziosi per quanti progetti di arte hanno avuto luogo; come in cotal guisa è derivato il duplice gravissimo danno che le prigioni non hanno mai provveduto a' bisogni delle patrie leggi penali, di cui avrebbero dovuto essere l' espressione, e le provincie inutilmente sonosi vedute aggravate di grandi spese, il Ministero degli affari interni emanerà un apposito programma che riguarderà tanto le norme contenute nelle presenti istruzioni quanto tutte le altre parti, e condizioni necessario alla costruzione de' carceri centrali, affinchè un sol sistema di prigionia ed uniforme fosse in tutte le provincie, e tale che rispondesse alle esigenze delle Leggi e de' regolamenti in vigore, o di altri che potrebbero per avventura aver luogo tendenti a migliorare la condizione dell' incarcerato, ed a rendere la prigionia di gran lunga più efficace e feconda di risultamenti.

(1) Comando in capo — Circolare—*Signori* — La polizia delle prigioni ha costituito ne' paesi civili essenzialissimo scopo delle provvide cure de' Governi. Ed è perciò che il ben essere di una classe d' infelici tratti dall' umano infortunio nella via della colpa, fu sempre a cuore del Governo di S. M. il Re Nostro Signore.

Egli è pur vero che vuolsi una speciale vigilanza sugli stabilimenti di questa natura per garentire l' ordine e la tranquillità. Ma la vigilanza temprata, lo esercizio dolce ed umano dell' autorità, agiranno assai più efficacemente, che la severità ed il rigore su d' individui, i quali son troppo sventurati a cagione della privazione della libertà. Io non saprei interessare abbastanza i funzionari preposti all' amministrazione degli stabilimenti medesimi; affinchè vegliando essi sulla con-

luminate che le autorità regie in quella parte del regno prodigano per questo importante ramo di pubblica amministrazione.

I detenuti infermi non possono mettersi in libertà se non guariti; Sovrana risoluzione comunicata a' 2 marzo 1825 (1).

dotta de' rispettivi subordinati, non si abusasse della missione che è loro affidata.

È mestieri non perder di vista che i detenuti sono sotto la speciale protezione delle leggi, e che il Governo prende ogni cura per la conservazione degli stessi. L' amministrazione dee dunque sembrare agli occhi degli infelici detenuti un consolatore pronto a sollevarli dalla miseria in che si giacciono provvedendo ai loro bisogni.

E perchè la suprema vigile azione possa a questo riguardo convenevolmente esercitarsi, ella mi terrà informato:

1. dello stato delle prigioni distinte in tutta la provincia con la classificazione de' detenuti per lo genere di pena cui sono condannati o giudicabili;

2. del numero e del sesso dei detenuti medesimi;

3. degli impiegati e de' loro appuntamenti;

4. delle regole con che si provvede al vitto, alla tenuta, ed al mantenimento de' carcerati, eziandio sul rapporto di salubrità e di pulitezza;

5. degli instituti di arti e manifatture, se fossero introdotti nelle prigioni;

6. degli instituti di carità, od altri simili stabilimenti, che ne abbiano apposita cura;

7. del modo con che siasi data esecuzione al Real decreto del 21 aprile 1845, contenente il regolamento per la classificazione, la occupazione e la istruzione religioso-morale de' condannati.

Io mi attendo dalla di Lei bontà i più solleciti riscontri su questo importantissimo oggetto.

(1) Ministero degli Affari Interni — S. M. sulla proposizione rassegnata dal Consiglio generale di Terra di Lavoro nel Consiglio ordi-

Può tenersi un carcere disciplinare ne' monasteri; real decreto de' 14 febbraio 1827 (Bull.°, pag. 115), ed annessovi regolamento (1). Per rinchiudervi i Religiosi

nario di Stato de' 9 dello spirato mese, si è degnata di ordinare che da ora innanzi se qualche detenuto ottenga gli ordini di escarcerazione, e si ritrovi infermo, non si mandi via se non perfettamente guarito, e ciò perchè si allontani il pericolo di potersi diffondere il germe delle febbri carcerarie.

Nel real nome, ec. ec.

(1) Veduta la nostra Sovrana risoluzione del dì 20 giugno 1826, con cui fu ordinato di rassegnarsi a Noi un progetto per lo stabilimento del carcere disciplinare ne' monasteri e conventi de' regolari colle norme del real dispaccio del dì 6 di luglio 1776, e con quelle modificazioni che venissero richieste dagli stabilimenti in vigore rapporto agli ordini religiosi;

Sulla proposizione del nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Approviamo il regolamento annesso al presente decreto, con cui sono autorizzati i superiori de' regolari a tenere ne' rispettivi conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare dei religiosi.

Art. 2. Il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, il nostro Ministro Segretario di Stato della Polizia generale, ed il nostro Luogotenente generale in Sicilia, ec. ec.

renitenti potrà dal Superiore del luogo richiedersi la forza alla Polizia.

Gli ecclesiastici per dovuto rispetto al sacro carattere di cui sono rivestiti tener si debbono in carcere separa-

REGOLAMENTO

PER LA CUSTODIA DISCIPLINARE DE' RELIGIOSI.

Art. 1. È permesso ai superiori de' regolari di tenere ne' rispettivi conventi una o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de' religiosi, allorchè taluno di essi sia trasgressore della purità de' costumi ed in generale de' suoi doveri nascenti dalle regole del proprio Istituto.

Art. 2. Le camere per la custodia disciplinare non possono essere in pianterreno, ma in uno de' corridori del convento, dovendo avere la stessa ampiezza delle altre stanze della comunità e le finestre la stessa misura delle altre, difese però con cancelli di ferro.

Art. 3. I religiosi che per misure disciplinari vi saranno rinserrati, potranno trasportarvi il proprio letto, e qualche altra cosa che sia loro necessaria. Si darà a' medesimi il solito cibo della comunità; tranne i casi ne' quali la rispettiva regola dasse su questo articolo delle particolari facoltà a' superiori dell' Ordine.

Art. 4. La custodia disciplinare sarà ordinata dal Superiore della comunità, prese le debite misure e licenze superiori che prescrive la rispettiva regola.

Art. 5. Se la trasgressione designata nello articolo primo richiedesse più severe disposizioni, se ne farà rapporto al Ministro degli affari ecclesiastici, ed in Sicilia al Luogotenente generale, con esporre distintamente il caso che esige tal maggiore severità, e potrà eseguirsi dopo ottenuto il corrispondente permesso.

to; reali Rescritti de' 23 aprile 1828 (1) pei domini continentali, e de' 31 marzo 1829 per la Sicilia (2).

Per le prigioni degli ecclesiastici e diverse altre discipline concernenti la detenzione de' medesimi, debbe tenersi presente la legge de' 30 settembre 1839 (Bull.°, pag. 100). *V.* pag. 287, vol. 1.°

Ogni Vescovo può avere nell' Episcopio una prigione o camera di correzione per gli ecclesiastici; citata Leg-



Art. 6. Se ne' casi espressi negli articoli precedenti il superiore della comunità avesse bisogno della forza, potrà richiederla all' autorità superiore del luogo, alla quale è affidata la polizia ordinaria.

Art. 7. Resta riserbato a' religiosi il ricorso per via di abuso, sia per la qualità del carcere, laddove fosse contrario al presente regolamento, sia per l' eccesso delle misure disciplinari, oltre quelle che sono state permesse. Nessuno potrà impedire ai religiosi di ricorrere al real trono.

(1) Grazia e Giustizia ai Procuratori Generali del Re presso le Gran Corti Criminali — Il Ministro degli affari ecclesiastici mi ha fatto consapevole delle Sovrane disposizioni emanate nel Consiglio ordinario di Stato de' 31 dello scorso mese di marzo. Colle medesime S. M. comanda che gli ecclesiastici, o sotto giudizio o condannati, rimanendo in carcere, sieno assolutamente separati dagli altri detenuti.

Cureranno elleno l' esatta esecuzione di questi reali ordini, che per lo adempimento manifesteranno alle autorità giudiziarie dipendenti dalle signorie loro.

(2) Ministero degli Affari Ecclesiastici al Luogotenente generale di S. M. in Sicilia — *Eccellenza* — Avendo S. M. nel Consiglio ordinario di Stato del 31 dello scorso marzo ordinato, che gli ecclesiastici, sotto giudizio o condannati, in carcere sieno assolutamente separati dagli altri detenuti; nel real nome lo comunico a V. E., ec.

ge de' 30 settembre 1839 e real rescritto de' 9 luglio 1819 (1).

Queste camere però non sono comprese nello elenco delle prigioni di cui trattasi nelle leggi penali;

(1) Ministero degli Affari Ecclesiastici a tutti gli Ordinari delle diocesi del regno — Essendosi da taluno degli Ordinari del regno rassegnato a S. M. che il disposto nell'art. 20 del Concordato, di rinchiudersi gli ecclesiastici discoli per la di loro correzione in qualche Seminario o in qualche casa religiosa, non sia di facile riuscita, per essere i detti ecclesiastici per lo più inabili a soddisfare i loro alimenti; la M. S. dopo avere inteso una Commessione di Prelati, ha nel Consiglio del corrente giorno approvate le seguenti disposizioni dalla detta Commessione proposte:

1. Potranno i Vescovi del Regno avere nelle di loro rispettive Diocesi una casa di correzione per gli ecclesiastici discoli, inosservanti degli stabilimenti canonici, scandalosi, indisciplinati; la qual casa però non dovrà essere a pian terreno, ma decente, comoda, luminosa, senza ferrata, e corrispondente al carattere ecclesiastico: senza che per altro s'intendano con ciò lese le facoltà, accordate ai Vescovi dal Concordato, di avvalersi di altre case religiose, secondo che la prudenza, la paterna carità, e le circostanze loro detteranno.

2. I Vescovi somministreranno la sussistenza giornaliera agli ecclesiastici veramente poveri, e destineranno persone che assisteranno ai detti ecclesiastici in ciò che potrà loro occorrere, e le quali invigileranno ancora sulla qualità degl'individui che tratteranno coi medesimi, e non permetteranno agli stessi ecclesiastici di uscire dalla casa di correzione senza il permesso di essi Vescovi.

3. I Vescovi presteranno ad essi ecclesiastici gli aiuti spirituali onde farli tornare all'osservanza de' doveri del proprio stato; e regoleranno gli esercizi spirituali secondo la di loro prudenza ed i segni di emenda che daranno, e prenderanno tutt'i mezzi che crederanno opportuni per lo ravvedimento di detti ecclesiastici.

Nel real nome, ec. ec.

real rescritto de' 15 settembre dell' anzidetto anno 1819 (1).

I nobili arrestati per obbligazioni civili o commerciali sono detenuti in un locale a parte; decreto degli 8 giugno 1831 (Bull.°, pag. 255) (2).

Per le prigioni in cui tener si debbono i militari im-

---

(1) Grazia e Giustizia ai Procuratori Generali Criminali — L' art. 589 delle leggi di procedura ne' giudizi penali prescrive, che in ogni provincia o valle debba formarsi un elenco delle prigioni, delle case di custodia o di pena, inclusi i così detti corpi di guardia, e degli altri luoghi di questa destinazione, qualunque si sia la loro denominazione.

S. M. nel Consiglio de' 7 andante ha dichiarato che in questo elenco non debbono essere compresi i luoghi di custodia, che i Vescovi possono stabilire ad oggetto di restringervi gli ecclesiastici per misure disciplinari ordinate da' canoni.

(2) Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiàmo* quanto segue.

Art. 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia de' nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o commerciali verranno detenuti ne' castelli reali che saranno più prossimi al comune ove sarà eseguito l'arresto.

Art. 2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà determinato sulla di loro dimanda, che la detenzione debba seguirne nei castelli reali.

Art. 3. I nostri Ministri Segretari di Stato di grazia e giustizia, e della guerra e marina, ed il nostro Ministro Segretario di Stato presso il Conte di Siracusa nostro Luogotenente generale ne' reali domini oltre il Faro, sono incaricati, ec. ec.

putati di reati pagani, sono a consultarsi gli art. 71 e 72 dello Statuto penale militare (1).

Pei gendarmi è necessario anche tener presente l'articolo 186 dell'ordinanza di quell' Arma (2).

I condannati a prigionia essendo infermi, possono in taluni casi curarsi nelle proprie abitazioni ; Circolare de' 14 febbraio 1835, comunicata anche in Sicilia a 22 maggio 1841 (3).



(1) Art. 71 dello *Statuto penale militare*. I militari che dovranno essere giudicati dalla giurisdizione ordinaria per delitti o contravvenzioni saranno tenuti in custodia dai rispettivi superiori militari sino alla decisione diffinitiva. Ne' giudizi per misfatti staranno nelle prigioni militari per essere consegnati alla giurisdizione ordinaria dopo il formale mandato di arresto della gran Corte criminale che deè giudicarli.

Art. 72. I militari che dovranno essere giudicati da' tribunali ordinari, pendente il giudizio, non potranno far uso della divisa militare. Essi riceveranno gli averi che i regolamenti militari accordano agli individui militari dell' esercito sottoposti ad una processura durante la medesima, e dietro l'esito del giudizio.

(2) Art. 186 dell' *Ordinanza della gendarmeria reale*. Gl' individui della gendarmeria che cadranno in istato d' imputabilità, dovranno esser tenuti nelle prigioni del corpo, fino a che non sarà determinato dai rispettivi magistrati di richiamarsi nelle carceri de' tribunali, ed allora i gendarmi saranno riguardati come i militari sotto giudizio.

Il Ministro di giustizia prescriverà circolarmente ai procuratori generali, che i detti individui non dovranno esser mai tenuti nella stessa prigione cogl' imputati da essi perseguitati, o arrestati.

(3) Grazia e Giustizia — *Signori* — Il detenuto per espiazione di prigionia nel carcere locale, nel caso d' infermità da non potersi cu-

In tutte le prigioni debbe tenersi un registro de' detenuti; decreto de' 7 settembre 1808 (Bull.°, p. 514). *V.* pag. 129.

Deve tenersene però uno speciale nelle carceri civili; Circolare de' 19 agosto 1820 (1).

Dell' obbietto medesimo de' registri tratta l' articolo 592 delle leggi di procedura penale. *V.* pag. 133.



rare nel luogo stesso di restrizione, dovrà tenersi custodito nell' ospedale. Ove però mancasse, così nel circondario che in alcuni de' circondari finitimi, dovrebbe allora prendersi una misura che nel tempo stesso provvegga alla salute del detenuto ed all' interesso della giustizia.

Nel caso di cui è parola, il detenuto potrà essere abilitato a ricever medela in casa, data malleveria di restituirsi in carcere subito che la malattia sarà cessata. Non potrà il Giudice del circondario, sotto la propria responsabilità, dar luogo all' abilitazione che dopo comprovata la infermità, la circostanza di non potersi curare nel locale del carcere, e la mancanza di ospedale.

Subito dopo disposta l' abilitazione de' detenuti infermi, i Giudici di circondario hanno il dovere di farne alle signorie loro rapporto accompagnato da documenti all' appoggio. Inoltre in ogni dieci giorni dovran riferire lo stato di salute de' detenuti abilitati, ed inviare gli attestati de' professori in medicina od in chirurgia; badando che niun favore renda elusorie siffatte precauzioni.

Non sarà poi mai soverchia la vigilanza delle signorie loro, onde prevenire l' abuso della enunciata misura.

(1) Grazia e Giustizia ai regi Procuratori — *Signori* — È sorto il dubbio se il registro che i custodi delle prigioni civili han da tenere, a norma dell' art. 874 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, debba essere numerato e cifrato, e da quale autorità.

Proposto un rapporto su tale oggetto, è stato risoluto che il registro anzidetto nel capoluogo della provincia sia numerato e cifrato dal Presidente del Tribunale civile, e nelle altre residenze dai rispet-

È vietata la compra-vendita del vestiario somministrato a' detenuti; real rescritto de' 4 marzo 1838 (1).

I decreti de' 21 giugno 1848, *V.* pag. 163, e 21 agosto 1851 (B., pag. 85) (2), il r. r. dei 28 aprile

tivi giudici di circondario. Così disponendo si ha avuto cura di sempre più prevenire l'abuso di arresti illegali, ed assicurare l'interesse de' creditori.

Nel partecipare alle SS. LL. questa superiore determinazione, le incarico di comunicarla ai Presidenti de' collegi presso de' quali elleno esercitano le funzioni del pubblico Ministero, ed ai giudici di circondario delle rispettive provincie.

(1) Polizia Generale a Grazia e Giustizia — *Eccellenza* — A far cessare l'abuso de' detenuti poveri nelle prigioni centrali, i quali vendonsi il vestiario che loro si somministra dalla Commessione delle prigioni, S. M. ha ordinato: 1.° di proibirsi la compra-vendita del vestiario in parola, fissandosi la sanzione penale della perdita degli oggetti a coloro che li han comperati; 2.° di sospendersi d'impiego i custodi e sottocustodi per mancata vigilanza, e destituirsi in caso di connivenza nella distrazione del vestiario; 3.° di affiggersi un' apposita ordinanza in ciascuna prigione.

Lo comunico all' E. V., ec. ec.

(2) Veduto il rapporto della Commessione moderatrice delle prigioni della Città e provincia di Napoli.

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato de' Lavori pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Saranno deputati alla custodia delle prigioni di questa Capitale, e della casa di forza posta nella Città di Aversa otto custodi maggiori, sei scrivani ed ottanta sotto custodi.

1855 (3) e la ministeriale de' 21 febbraio 1855 (4) portarono modificazioni alle disposizioni legislative circa i

Art. 2. Essi verranno ripartiti per le varie prigioni a questo modo.

PRIGIONI	Custodi maggiori	Scrivani	Sotto-custodi
Castel Capuano.	1	1	18
S.ª Maria Apparente.	1	1	8
S.ª Maria ad Agnone.	1	»	4
Stabilimento di S. Francesco.	1	1	14
Concordia.	1	»	6
Carcere nuovo di S. Francesco.	1	1	18
S. Agnello.	1	»	4
Casa di forza in Aversa.	1	1	8
	8	5	80

Il registro de' detenuti per le prigioni di S. Maria ad Agnone, Concordia e S. Agnello verrà menato innanzi dall' istesso custode maggiore, come si pratica nelle carceri tutte delle provincie.

Art. 3. Tutti questi posti detti di sopra da ora in poi non dovranno essere conferiti che a bassi uffiziali del Real Corpo de' veterani, i quali saranno scelti fra gl' individui di quel Corpo che si sono distinti per condotta e morale, e che per età, o vigoria possono sostenere tal carico, dal Ministero di guerra e Marina all' inchiesta del Ministero de' Lavori pubblici sulla cui proposizione verranno di poi approvati da Noi.

Art. 4. I detti bassi uffiziali riceveranno oltre i propri averi una gratificazione mensuale scevra da ogni ritenuta che resta fermata a ducati sei per quelli che sostengono il carico di custodi maggiori, e di ducati quattro per gli altri a' quali è commesso l' ufficio di sotto-custodi, o di scrivani, giusta la nostra sovrana risoluzione de' 12 di dicembre 1850. Queste gratificazioni cederanno sul fondo del Real Tesoro destinato al mantenimento delle prigioni.

Art. 5. I bassi uffiziali de' veterani allorchè verranno deputati al ser-

custodi contenute nei decreti da noi precedentemente riportati de' 7 settembre 1808 e 29 giugno 1809.

vizio delle prigioni, dipenderanno per questo assolutamente dalla Commessione moderatrice di esse, e dal Ministero de' Lavori Pubblici, saranno sottoposti a tutte le leggi, decreti e regolamenti onde si regge tal ramo, e giudicati da' tribunali ordinari pe' reati de' quali potranno divenire colpevoli nell' esercizio esclusivo del loro incarico di custodi, come ogni altro custode che militare non sia.

Art. 6. I nostri Ministri Segretari di Stato della Guerra e Marina, di Grazia e Giustizia, delle Finanze e de' Lavori pubblici sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

(3) Polizia Generale — *Signori* — Per migliorare la condizione de' detenuti nelle prigioni della Capitale, e casa di forza in Aversa, e per dividere talune classi di essi, come i Preti, gl' imberbi ed i camorristi che sono incompatibili a restare confusi con gli altri, si sono destinati per volere della Maestà del Re N. S. tre appositi locali nuovi, e siccome il personale de' sotto-custodi che al presente trovasi a servire non è più sufficiente a far fronte alla sicurezza di essi, così giusta la proposta del Prefetto di Polizia la prelodata M. S. si è degnata nel Consiglio ordinario di Stato del 26 febbraio 1855 in Caserta, approvare che l' organico anzidetto de' Sotto-custodi dal numero di ottanta sia aumentato a novantotto.

Nel real nome mi fo un pregio parteciparle, signor Direttore, tale Sovrano comando per sua intelligenza.

(4) Sua Maestà il Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato del 18 del volgente mese si è degnata approvare, giusta il nuovo regolamento diretto ad immegliare il servizio interno delle carceri della Capitale, che trenta bassi uffiziali del Real Corpo dei Veterani della classe di primi sergenti almeno sieno destinati presso le prigioni di questa Dominante ad esercitar l' uffizio di Prefetti con la gratificazione mensile di ducati sei netti per ognuno. Si è degnata ancora ordinare la M. S. che sia attivata la cucina non è guari costruita ad uso del vasto carcere di Castel Capuano.

Dalla disamina di queste sapienti risoluzioni si rileva come ad eliminare gli abusi che per antiche abitudini erano invalsi si è introdotto un elemento di disciplina irreprensibile sostituendo alla classe degli antichi carcerieri i sott' uffiziali del real Corpo de' Veterani i quali abituati ad un regime di ordine, e di regolarità, assuefatti ad esigere obbedienza senza umiliazione ed una dipendenza di dovere e non di forza portano nello adempimento de' propri doveri i sistemi militari di subordinazione, e di ordine non dando luogo ad arbitri, e a vessazioni.

I doveri de' custodi nel ricevere ed escarcerare i detenuti sono stabiliti dagli articoli 589 e seguenti delle leggi della procedura penale, e dagli articoli 36 a 42 del riportato regolamento annesso al decreto de' 18 dicembre 1817. *V.* p. 158.

Tra' doveri de' custodi vi hanno quelli che riguardano lo invigilare i condannati a morte pei quali pendono i ricorsi di annullamento. Con circolare de' 18 giugno 1831 (1) fu determinato che essi a siffatto riguar-

Nel real nome le comunico tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso corrispondente.

(1) Grazia e Giustizia ai Procuratori Generali Criminali — La condanna di morte profferita dalla gran Corte criminale con rito ordinario vien sempre impugnata con ricorso alla Corte Suprema di giustizia, che in caso di violazione di legge nel giudizio, ne pronuncia l' annullamento.

Sono informato che dal giorno della condanna fino a quello dell' annullamento il condannato è tenuto in carcere con catena, e sovente in maniera tanto tormentosa, che lascia in lui marche indelebili d' inumano trattamento.

do dipender dovessero dai Procuratori generali presso le gran Corti criminali, cui va commessa la scelta dei mezzi a tal uopo.

Pe' debitori gli obblighi dei custodi sono enunciati nell'art. 874 delle leggi di procedura civile (1).

Sento introdotto da' custodi tanto rigore sull' idea che possa il condannato a morte attentare ai suoi giorni per sottrarsi all' ignominia di pubblica punizione, e che possa inoltre incorrere in altri eccessi nel carcere.

Due considerazioni si offrono all' oggetto. Primieramente il ricorso alla Corte Suprema che sospende la esecuzione della condanna, fa rientrare il condannato nella classe de' giudicabili, coi quali non conviene usar de' modi, che in ultima analisi si convertono in grave pena.

Altronde la possibilità dell' annullamento della condanna, ed il successo di un secondo giudizio men funesto al condannato sogliono rianimare in lui la speranza, che allontana il pensiere di un suicidio. Del resto il timore di eccessi eccitato dalla posizione del condannato potrebbe consigliare misure di precauzione, ma esse non debbono degenerare in atroci tormenti disadatti a' riguardi di umanità conciliabili colla giustizia.

Le SS. LL. chiamate dal proprio Ministero a rimuovere gli abusi nel ramo giudiziario, e soprattutto quelli che colpiscono i detenuti, non debbono lasciare all' arbitrio de' custodi la sorte de' condannati a morte. Convegono con essi mezzi precaventi; ma tali mezzi non sono da portarsi sino ad una indiscreta severità.

Affido alla religione delle SS. LL. la vigilanza sulla custodia cui vengono sottoposti i condannati a morte fino alla decisione della Suprema Corte sul ricorso per annullamento, e baderanno scrupolosamente che si usino per essa de' soli mezzi che Elleno troveranno nella loro prudenza analoghi a conciliare il bene della giustizia coll' interesse individuale dei condannato.

Intanto mi faranno nota la pervenienza di questa mia.

(1) Art. 874. Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il giudicato che autorizza l' arresto. Se l' usciere non gli presenta il giudicato, il custode dee ricusare di ricevere il debitore.

I loro doveri nel passaggio di un arrestato per debito civile da prigione criminale in carcere civile, vengono inoltre determinati dal decreto dei 14 ottobre 1859 (Bull.°, pag. 121) (1). È poi da notare che per effetto di questo decreto niuno può essere nominato custode senza che sappia leggere e scrivere.

(1) Veduti gli articoli 869, 871, 873 e 874 delle leggi di procedura ne' giudizi civili, così concepiti:

(869) « Se il debitore domanda di esser sentito avanti l' arresto, » sarà condotto immediatamente innanzi al presidente del tribunale » civile, ed esso deciderà dietro una sommaria esposizione.

« Se sarà arrestato per sentenza di un giudice di circondario in af- » fari di sua competenza, sarà condotto avanti al giudice di circon- » dario del luogo dell' arresto, il quale deciderà anche dietro una som- » maria esposizione.

» Qualora l' arresto sia fatto fuori delle ore destinate alle udienze, » il debitore sarà condotto nella casa del presidente, o del giudice del » circondario, come sopra.

(871) « Se il debitore non fa istanza per essere sentito, o se nel » caso di esposizione sommaria il presidente o il giudice di circon- » dario ordina che abbia luogo l' arresto, il debitore sarà condotto » nelle carceri del luogo; e se non ve ne sono, nelle carceri del luo- » go più vicino. L' usciere e tutti gli altri i quali condurranno, rice- » veranno o riterranno il debitore in un luogo d' arresto non designato » legalmente come tale, saranno condannati come colpevoli di arbitra- » ria detenzione.

(873) « L' atto di carcerazione contro il debitore enuncierà:

» 1. La sentenza;

» 2. Il nome, cognome e domicilio del creditore;

» 3. L' elezione del domicilio, se non abita nel comune;

» 4. Il nome e cognome, la dimora e la professione del debitore;

» 5. Il deposito di una somma che basti per un mese almeno per » gli alimenti;

» 6. Finalmente la menzione della copia rilasciata personalmente al » debitore, tanto del processo verbale di arresto, quanto dell' atto di » carcerazione. Quest' atto sarà firmato dall' usciere.

Sono destinati per lo speciale servizio delle prigioni di Napoli e Palermo Commessari ed Ispettori di Polizia; decreti organici de' 10 maggio 1836 e 29 luglio 1838. *V.* pag. 25 e 30, vol. 1.°



(874) « Il custode delle carceri trascriverà sopra il suo registro il » giudicato che autorizza l'arresto. Se l'usciere non gli presenta il » giudicato, il custode dee ricusare di ricevere il debitore. »

Invalso nel foro il sistema di formarsi indistintamente dall'usciere o dal custode delle prigioni l'atto di carcerazione del debitore, prescritto dal riportato art. 873, è sorta disputa se all'usciere appartenesse la compilazione di quell'atto, per modo che fosse nullo l'atto compilato dal custode.

Volendo stabilire per l'avvenire un metodo uniforme e conveniente per assicurare la regolarità di quell'importante atto;

Volendo in pari tempo meglio provvedere al buon servizio delle prigioni civili, onde rimanga assicurato lo esatto adempimento, da parte de' custodi, delle formalità messe a loro carico dalle leggi del rito per lo arresto personale e la legale detenzione de' debitori, giusta gli articoli 869 e 871, nel caso di trasporto del carcerato, pel quale occorra fare de' riposi durante il viaggio;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Dal dì della pubblicazione del presente decreto l'atto di carcerazione in caso di arresto per causa civile, giusta l'articolo 873 delle *leggi di procedura civile*, dovrà formarsi esclusivamente dall'usciere esecutore dell'arresto.

Art. 2. Nel caso degli articoli 869 e 871 delle leggi di procedura sopraseritti, o di trasporto dell'arrestato per causa civile da carcere criminale in prigione civile, per lo che occorra lungo il viaggio fare riposo, l'usciere o il capo della scorta dovrà depositare l'arrestato nella prigione; ed in mancanza nel corpo di guardia della forza pubblica che esiste nel comune di posa; e vi sarà ricevuto dal custode sulla

I doveri de' funzionari di Polizia destinati al servizio delle prigioni vanno enunciati in un regolamento del 1.° ottobre 1850 (1) superiormente approvato col quale vien partitamente additato tutto ciò che eglino

esibizione del documento, in virtù del quale è seguito l' arresto, o è avvenuto il trasporto. Questo documento sarà notato sul registro della prigione.

Art. 3. Qualora nel luogo di posa non esista prigione nè corpo di guardia, l'usciere o il conduttore dell' arrestato dovrà custodirlo in convenevole stanza facendone inteso il sindaco del comune, sempre che la stazione non avvenga nella campagna. In quel caso il sindaco visterà il documento.

Art. 4. Non potranno essere prescelti all' uffizio di custodi delle prigioni, se non le persone che abbiano il requisito di saper leggere e scrivere.

Art. 5. I nostri procuratori presso i tribunali civili eserciteranno la loro vigilanza sulla buona tenuta delle prigioni de' detenuti per causa civile, e per l'esatta osservanza, da parte de' custodi, de' doveri loro imposti dalla legge.

Art. 6. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

(1) La esperienza, che è sola maestra delle azioni umane, ha dimostrato che facesse d' uopo dettare alquante norme invariabili per lo reggimento interno delle prigioni, da osservarsi con la scrupolosa esattezza, e con ogni maniera di diligenza da' funzionari di polizia preposti alla vigilanza, ed al mantenimento dell' ordine nelle prigioni medesime. Così non potranno intervenire sconci ed inconvenienti, che in qualsiasi modo potessero accagionarsi alla mancanza di quella necessaria prudenza che i funzionari debbono adoperare pel buono e regolare andamento del servizio, ovvero alla mancanza di responsabilità personale alla quale dee sottostare ogni impiegato del Real Governo.

Epperò i funzionari di polizia addetti alle prigioni dovranno strettamente conformarsi alle disposizioni ed alle obbligazioni loro imposte col presente regolamento superiormente approvato.

Art. 1. Sono destinati alle prigioni di Castel Capuano, S. Francesco e S. Maria Apparente due ispettori di Polizia in vece di uno, come

prender debbono a scopo di loro abituali sollecitudini perchè salvi i dritti che la legge ed il magistrato esercitano su coloro che sono detenuti, anche i dritti della umanità, e della sventura sieno rispettati, tutelati e

nelle altre carceri della Capitale. Essi alterneranno tra loro il servizio, restandone sempre uno permanente per tutto il corso delle ore ventiquattro, fintanto che non sarà rilevato dall'altro collega.

Art. 2. Il funzionario di servizio ha l'obbligo d'esser presente alla enumerazione de' detenuti che deve eseguirsi nelle prime ore del giorno, notando il numero degli esistenti.

Art. 3. Il funzionario medesimo deve curare che i professori sanitari si rechino giornalmente alla prigione nelle ore stabilite, facendo eseguire le visite alla sua presenza, affinchè non si abbiano doglianze da parte de' detenuti, nè si commettano soprusi da parte de' professori suddetti.

Art. 4. Dopo la visita sanitaria, in unione dell'ispettore economico, e del custode maggiore, presenzierà alla distribuzione della zuppa, invigilando che sia apprestata ordinatamente, senza confusione, ed egualmente a ciascun detenuto povero.

Art. 5. È obbligo preciso de' custodi maggiori di vigilare che i detenuti non tralascino di assistere alle pratiche e preghiere religiose, tanto nelle prime ore del giorno che nella sera, e noteranno quelli fra i carcerati che si rendessero manchevoli all'adempimento di un tal dovere.

Art. 6. Il funzionario di polizia dovrà permettere che i detenuti potessero essere visitati da' loro stretti parenti, restando a sua responsabilità la conoscenza personale di essi. È vietato ad ogni altra persona di trattare co' detenuti.

Art. 7. Durante il tempo che i parenti si restanó co' detenuti, apparterrà al funzionario di polizia adoperare quella rigorosa vigilanza, dettata dalla prudenza, per ovviare disguidi ed ogn' altro sconcio che potesse rallentare il bene del servigio.

Art. 8. Il funzionario adoprerà strettissima vigilanza sugli abusi che per avventura si commettessero dai custodi sia per l'entrata delle persone nel locale dell'udienza, sia per le visite da praticarsi con urbanità e decenza addosso alle medesime.

protetti, ed i doveri di famiglia, di sudditanza, e più di tutti quelli verso la religione non sieno sconosciuti, od obbliati. Ed alle adempimento di questi doveri sono i prigioni manodotti e sorretti, giusta altri due rego-



Art. 9. Baderà che l'udienza co' parenti si tenesse da' detenuti soltanto nelle ore stabilite, senza permettere mai sotto qualsiasi veduta, che i detenuti in altre ore del giorno tenessero colloquio co' congiunti sopraccennati, quali finita l'udienza dovranno sgombrare affatto dal carcere alla presenza di esso funzionario.

Art. 10. In tutto il corso del giorno baderà agli avvenimenti, anche i più lievi, che potessero aver luogo nella prigione onde rapportarli la sera al Commessario delegato.

Art. 11. Farà tenere in un locale separato tutt' i detenuti che nel corso del giorno pervengono nella prigione, e la sera li destinerà nei locali, in cui debbono rimanere, secondo la condizione, l'imputazione, ed altre prudenziali circostanze, e che ciò si possa praticare da' custodi.

Art. 12. Vigilerà con tutta sagacia, ed avvedutezza che i carcerati nuovi entrati non sieno molestati nè da custodi, nè da altri detenuti sotto qualsiasi pretesto, non dovendo essi a chicchessia prestazione alcuna.

Art. 13. Di accordo con l'ispettore economico vigilerà affinchè tutti i carcerati sieno forniti di buone giaciture, e che non manchi a' poveri il vestimento, e quanto altro loro appresta il Governo.

Art. 14. Scrupolosamente farà osservare che nella notte tutt' i lumi della prigione restino accesi sino a giorno, per ovviare ad inconvenienti, che potessero derivare dalla oscurità delle sale.

Art. 15. Interpellatamente nel corso della settimana eseguirà perlustrazioni sugli effetti de' carcerati, ed in tutt' i locali della prigione per assicurarsi che non esistono armi nè altri oggetti criminosi.

Art. 16. In ogni sera assisterà personalmente alla enumerazione dei detenuti e noterà se co' movimenti avvenuti nel corso del giorno corrisponda a quella fatta nel mattino.

Art. 17. È obbligo di ogni ispettore di far pervenire alla Delegazione alle ore ventiquattro in ogni giorno un rapporto o negativo o af-

lamenti che riportiamo, unitamente ad un reale rescritto de' 29 gennaio 1853 (1, 2, 3), dalle cure pietose di Ecclesiastici illuminati e filantropi, i

fermativo in caso di avvenimento, notando tutte le circostanze che fossero riferibili alle disposizioni espresse ne' precedenti articoli.

Art. 18. È insieme primo ed indispensabile dovere de' funzionari di polizia di serbare la gerarchia di regola nel servizio ed in ogni operazione che riguardi la prigione loro rispettivamente affidata.

Art. 19. Ogni funzionario è tenuto responsabile di qualsiasi avvenimento nelle prigioni di sua ispezione, e che in menoma parte potesse risguardare, o la poca vigilanza portata su' custodi e sulle operazioni tutte di servizio nel carcere, o la omissione degli obblighi inerenti allo esercizio della propria carica in conformità del presente regolamento.

(1) La direzione morale e religiosa delle prigioni della Capitale è affidata alle cure pietose de' PP. Gesuiti, i quali potranno anche valersi della cooperazione delle congreghe, che, per istituzione, assistono nei loro bisogni i detenuti.

La direzione economica, proseguendo ad essere affidata alla Commessione, sarà sotto la speciale vigilanza ed assistenza degli stessi Padri, i quali avranno, per lo disimpegno di tale incumbenza, alla loro immediazione, un funzionario di Polizia, ed un Ispettore economico, per ogni carcere.

Uno di essi Padri farà parte integrale della Commessione, ed avrà voto deliberativo nella disamina degli affari.

Ogni prigione avrà un numero di Prefetti scelti tra i Militari Veterani. Eglino nulla avranno di comune co' custodi; anzi ne saranno i sorvegliatori. Il loro incarico è di vegliare, perchè sieno esattamente eseguite le prescrizioni date superiormente; ed in caso d' inadempienza, dopo di averlo osservato a chi spetta, si limiteranno a subito riferirlo all' Ispettore di Polizia, o all' Ispettore Economico.

I Prefetti faranno visite frequenti nelle rispettive comprese, ed occorrendo, si faranno anche assistere da' custodi, che a ciò non si potranno negare.

quali fanno scendere ne' loro cuori il germe consolatore e fecondo delle sante insinuazioni non iscompagnate da soccorsi che ne fan men dura la condizione, e lievi per quanto è possibile le sofferenze.

Il registro di ciascun carcere sarà affidato ad uno scrivano scelto e nominato dal Ministero de' Lavori pubblici, sulla certezza di concorrere in lui i requisiti d'idoneità sotto ogni rapporto.

Il registro esser dovrà scritto di suo carattere, e perfettamente riempiuto in tutte le colonne.

È vietato, a pena di destituzione, il valersi dell'opera di qualunque altra persona.

Verun detenuto potrà uscire da un carcere, per passare ad un altro, senza portar seco, unitamente all'ordine del trasporto, lo estratto dal registro delle prigioni donde muove.

Il custode delle prigioni dove arriva, non potrà riceverlo, senza questo documento, che lo scrivano dovrà subito trascrivere nella propria pandetta.

In ogni mese sarà dalla Commessione e dal Commessario di polizia delegato eseguita una visita in ciascun carcere, per la classificazione de' detenuti, e per tutt'altro, che possa risguardare il loro ben essere materiale e morale. Il verbale, che sarà redatto nel rincontro, dovrà trasmettersi in copia al Ministero de' Lavori pubblici, ed a quello dell'Interno, pel ramo di Polizia.

(2) La Maestà del Re (N. S.) nel Consiglio ordinario di Stato de' 29 del cadente mese, si è degnata ordinare che la direzione e sorveglianza dello spedale delle prigioni della Capitale, e l'assistenza degli infermi sia affidata ai PP. dell'istituto religioso degli Ospedalieri di S. Gio. di Dio. Che ad essi sia affidato altresì il servizio, e l'amministrazione della Farmacia, non che la spedizione de' farmachi, e l'apprestamento di essi agl' infermi, e quant' altro possa riguardare lo spedale suddetto.

Ha ordinato ancora la prelodata M. S. che il Provinciale del cennato Istituto religioso faccia parte della Commessione moderatrice delle prigioni, come componente di essa, ed ha approvato che i PP. D. Al-

A compier poi tali opere di cristiana carità, con due ministeriali delle reali Segreterie degli affari Ecclesiastici, e della Polizia Generale de' 9 ott. 1849 (4, 5) vennero anche interessati gli Ordinari Diocesani e gli

---

fonso Infante Sacerdote, e D. Mansueto Pome, il primo sia destinato al regime del servizio interno, il secondo per la farmacia dello spedale suddetto, e che il molto Reverendo Padre D. Giacinto Nigri Provinciale dell'ordine istesso, sia nominato componente della Commessione moderatrice.

Nel real nome mi pregio comunicarle tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso di risulta.

(3) Sua Maestà (D. G.) a ravvivare nelle prigioni di questa Città l'elemento Cristiano, nel Consiglio Ordinario di Stato del dì 18 del corrente si è compiaciuta di darè le seguenti disposizioni.

Che oltre l'istruzione, la predica, la confessione, ec. vi si celebri anche la messa quotidiana, e dove vi ha più Cappelle questa si avvicendi un giorno per ciascuna, e che a tal fine dallo Stabilimento di Vertecoeli si forniscano 506 Cappelloni.

Che per la buona disciplina del servizio nell'Ospedale di S. Francesco due Religiosi dell'ordine de' Ministri degl' infermi vi soprraintendano per armonizzare il servizio de' medici, pratici infermieri e farmacisti, come si fa nello Ospedale militare di Foggia.

Che per occupar la mente de' detenuti intelligenti si dieno loro a leggere buoni libri, e che agl' idioti s' insegnino le arti meccaniche.

Nel real nome mi onoro di comunicarle tale Sovrana risoluzione per sua intelligenza ed uso corrispondente.

(4) Sua Maestà il Re, N. S., nella somma sua religiosità è costantemente intesa a guardare con paterno interessamento la condizione tristissima de' detenuti in carcere, come quelli che non possono spontanei adempiere agli atti di nostra Sacrosanta Religione, non essendo istrutti ne' doveri del Cristiano, non poter ascoltare la Messa ne' giorni festivi; e di ciò il Real animo forte sentiva rammarico: quindi vide la necessità di provvedere con ogni maniera alla bisogna suprema della istruzione e spiegazione del Vangelo nelle carceri; che da tutt' i car-

Intendenti ricordando loro i Sovrani ordini precedentemente emessi e premurandoli a curarne lo adempimento esatto e scrupoloso.

E siccome causa principale di tutte le umane aber-



cerati si assistesse all' incruento sacrifizio nelle feste di doppio precetto. A questo scopo mirando, il Re nella sua saggezza dettava le prescrizioni contenute nei Sovrani Rescritti comunicati circolarmente, ai 6 novembre 1839 e 27 maggio 1840, agl' Intendenti ed ai Vescovi; e del risultamento era certo, in ispecial modo per le cure degli Ecclesiastici.

Or se è debito del Sacerdozio verso tutti d' istruir il gregge affidatogli ed irradiarlo alla luce del Vangelo, con la divina parola che discendo nei cuori de' fedeli, maggiore poi si rende l' obbligo della carità verso quei disgraziati che, chiusi in prigione, vivono giorni di dolore, sospirane sollievo, e l' attendono dalla Religione, cui solo è dato di confortare i miseri.

La M. S. non dubita che negli anni decorsi ogni sollecitudine si dessero le Autorità ecclesiastiche e civili, cui incumbeva, per istabilire i modi per l' esercizio di ogni pratica religiosa nelle prigioni, come è bramato da Dio e dagli uomini: ma pure non potrò umiliare al Re lo stato effettivo delle cose sopraddette, se non mi sarà dato di raccogliere tutte le assicurazioni che mi facciano certo di essere state le opere di pietà veramente ed esattamente adempiute; che nulla meglio dalla pietà del Sacerdozio si possa aspettare, per assistenza e carità cristiana, e che siasi provveduto a tutto il bisognevole. Epperò la presente circolare, indiritta ai Vescovi, agli Ordinari tutti, come agl' Intendenti, è del pari comune per soddisfare tosto alle seguenti inchieste.

1. Se gli altari portatili si trovino costrutti per tutte le prigioni mancanti di località per averne uno immobile; e se sieno stati già stabiliti in quelle che possono averli per capacità locale.

2. Se tutti gli altari siono stati forniti di sagri arredi: quali essi sieno: quanta la spesa erogata, con che mi si debba mandarne il notamento.

3. Se siasi assegnato un Ecclesiastico per la celebrazione della

razioni è l'ozio che ne' luoghi di detenzione può dirsi meno un vizio che una conseguenza necessaria del proprio stato, dopo di avere il Legislatore col riportato decreto de' 21 aprile 1845 (*V.* p. 169) provveduto

---

Messa ne' dì festivi e per tutti gli atti di Religione; o come diversamente sia stato disposto, indicandosi fin dove sia da ottenersi dai Cleri per questa parte del Ministero chiesastico.

4. Da ultimo, se per cause non prevedute le disposizioni preesistenti sulla materia fossero rimaste ineseguite, ne sarà subito fatto rapporto a questa Real Segreteria, provocando quelle misure superiori, che la occasione consiglierà di applicare nella specialità de' casi, e curando frattanto di dare eseguimento alle religiose disposizioni del Re, N. S., facendo sì che al più presto non manchi ai detenuti la celebrazione della Messa ne' dì festivi.

(5) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Allorchè in maggio dell' anno 1840 furono circolarmente comunicati i Sovrani comandamenti del Re N. S. per fare ascoltare la messa ai detenuti nelle prigioni centrali e distrettuali provvedute di Cappelle e Cappellani, fu eziandio a lei prescritto il modo come condursi in Chiesa i prigioni nei carceri circondariali sprovvedoti di Cappelle celebranti.

In molte province un tale metodo fu produttivo di seri inconvenienti, tra' quali non ultimo la evasione di vari detenuti.

Ora ordini precisi della M. S. prescrivono che i detenuti nelle prigioni fornite di Cappelle ascoltino immancabilmente la messa ed adempiano a tutte le altre pratiche religiose nei giorni festivi, e che in quelle dove manca la cappella permanente ve se n' erga una provvisoria, in seguito di permissione da implorarsi dagli Ordinari diocesani.

Io mi astengo dal farle comprendere, signor intendente, di quanta importanza e pronto adempimento sieno gli ordini Sovrani, persuaso che Ella ne farà precipuo oggetto di sua cura, portando tutta l' attenzione, onde per l' avvenire non venga menomamente rallentata siffatta pratica religiosa, che molta influenza può avere sull' immegliamento della morale de' prigioni e dell' ordine pubblico.

al modo come occupare i detenuti adulti, con altro decreto e regolamento de' 16 novembre 1855 (6) altret-

(6) Veduto il nostro real decreto de' 5 ottobre 1855;

Sulla proposizione del nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori Pubblici;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. L'annesso Regolamento risguardante lo Istituto artistico dei giovanetti rinchiusi nella Casa di correzione in Napoli è approvato.

Art. 2. Il nostro Direttore del Ministero e Real Segreteria di Stato de' Lavori Pubblici è incaricato della esecuzione del presente decreto.

REGOLAMENTO

PER L' ISTITUTO ARTISTICO DE' GIOVANETTI RINCHIUSI NELLA CASA DI CORREZIONE IN NAPOLI.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1. L'Instituto artistico, che dipenderà esclusivamente dal Ministero de' Lavori Pubblici, sarà del tutto separato dalla Casa di correzione de' giovanetti. In esso saranno apposite camerate di convitto, e sale di lavoro. Una leggenda messa sull'ingresso indicherà la destinazione de' locali.

Art. 2. Come prima un giovanetto verrà tradotto nella Casa di correzione, le Autorità di Polizia trasmetteranno al Presidente della Commessione moderatrice delle prigioni lo stato delle condizioni del recluso, nel quale faran rilevare con precisione: 1.° l'età; 2.° se abbia,

tanto prescriveà pe' giovanetti, i quali non trovano ora più nel delitto e nella pena che ne consegue le cause

o pur no i genitori; 3.° se questi sieno in grado di assumerne l' istruzione; 4.° il reato del quale è prevenuto. Questo stato verrà inviato al Ministero de' Lavori Pubblici per l' applicazione dell' articolo 2.° del Real decreto del 5 ottobre cadente anno.

Art. 3. La Commessione moderatrice delle prigioni invierà pure allo Istituto artistico quei giovanetti che per condanna riportata dovranno essere ritenuti ed educati in luogo pubblico, giusta l' articolo 64 delle leggi penali. Sarà applicabile a questa classe di giovanetti quanto è prescritto nell' articolo 2.° di questo Regolamento.

Art. 4. Quando un giovanetto rinchiuso nella Casa di correzione si troverà nelle condizioni prevedute nell' enunciato Real decreto, espiata che avrà la pena, o le misure di rigore inflittegli, passerà nell' Istituto artistico.

Art. 5. Nel corso dell' espiazione della pena, o delle misure di rigore il giovanetto sarà dedicato all' apprendimento delle arti, ma in sale separate da quelle dell' Istituto artistico destinate esclusivamente a' giovanetti che avranno espiata la pena.

Art. 6. Nelle sale di correzione, ed in quelle dello Istituto artistico vi sarà una classificazione esatta de' giovanetti in ragione dell' età, e della gradazione ed indole delle colpe da essi commesse.

Art. 7. Gl' Ispettori Economici cureranno sotto la propria responsabilità la classificazione disposta ne' precedenti articoli.

Art. 8. All' Istituto artistico sarà preposto un Padre della Compagnia di Gesù col titolo di Superiore, ed un Ispettore Economico. Il primo prenderà cura della parte morale e religiosa de' giovanetti, e della loro istruzione; il secondo veglierà alla loro disciplina, al buon ordine, ed al regolare andamento del servizio, e del personale intero.

Art. 9. L' Istituto artistico avrà un custode maggiore, ed un numero competente di sotto-custodi e prefetti proporzionato al numero delle sale di convitto e di quelle di lavoro. Vi sarà altresì un commesso di scrittura. Ai cennati incarichi saran destinati i bassi uffiziali del Real Corpo de' Veterani.

Art. 10. Il custode maggiore ed i sotto-custodi avranno la responsabilità della custodia e sicurezza interna dello Stabilimento. Le stesse

di loro compiuta corruzione, ma nelle provvide cure del Governo i benefizi di una educazione morale, e sociale

va prescritto pei prefetti, i quali secondo il loro giro rimarranno le 24 ore di guardia in permanenza nello Istituto artistico, non lasciando un momento la sorveglianza su' giovanetti così di giorno che di notte; e riferiranno all'Ispettore qualunque inconveniente possano notare sul conto dell'intera famiglia.

Art. 11. Il commesso di scrittura dovrà tenere un registro con la intestazione *Istituto artisco de' giovanetti usciti dalla Casa di correzione*. Quando gli sarà spedito un giovanetto noterà il nome, il cognome di lui, il luogo di sua nascita, l'età, l'autorità cui è intestato, il reato di che fu imputato, il nome ed il cognome de' genitori di lui, se ve ne sieno, il loro domicilio e professione. In un'altra colonna sarà notata la pena espiata. In fine una colonna di osservazioni indicherà le punizioni ricevute nel tempo della sua permanenza nella Casa di correzione.

CAPITOLO II.

Dell' istituzione morale e tecnica.

Art. 12. L'istituzione religiosa e morale de' giovanetti rimane affidata a' Padri della Compagnia di Gesù, come lo è pei reclusi.

Art. 13. Nelle sale di lavoro saranno insegnate le arti più necessarie a' comuni bisogni della vita, e le quali sono meno soggette a decadimento.

Art. 14. Vi saranno nella detta Casa di correzione degl' istruttori artistici, i quali avranno dato non dubbie pruove di sana morale, e di merito d'arte, e questi verranno prescelti dall' Ispettore Economico, e dal Superiore Gesuita con l'approvazione del Ministero de' Lavori Pubblici, ricevendo quella mercede che su la proposta delle nominate autorità parrà al Ministero di accordare secondo il loro merito, è condizione.

Art. 15. La destinazione de' giovani alle diverse arti apparterrà al Padre Superiore dell'Istituto, ed allo Ispettore Economico. Un registro di tale destinazione sarà tenuto nell' Istituto, ed una copia verrà trasmessa in ogni mese al Ministero de' Lavori Pubblici.

per la quale vanno spente in essi le colpevoli tendenze, fecondati i semi di tutte le virtù, ed aperta la via ad un soddisfacente avvenire.

Art. 16. Le materie prime saranno somministrate dal Real Governo. Al cadere di ogni settimana il Padre Superiore coll' Ispettore Economico faranno un conto esatto dello importo de' prodotti manifatturati, dedurranno da essi il costo delle materie adoperate che cederà a benefizio del Real Governo, ed il valore creato da' giovanetti artisti sarà ripartito. Due terzi saranno attribuiti a' giovinetti in proporzione della loro opera, un terzo cederà a benefizio dello Istituto pe' miglioramenti ed il progresso delle arti.

Art. 17. I due terzi del valore creato dalla mano d' opera attribuiti a' giovanetti artigiani saranno divisi nel segnente modo. Un terzo sarà dato loro come incoraggiamento, e sarà nel prudente arbitrio del Superiore dello Stabilimento se acquistarsi degli oggetti a ciascuno dei giovanetti cui la somma appartiene, o darsene una parte a' genitori poveri; l' altro terzo sarà versato in una cassa di risparmi a conto di ciascun giovanetto per consegnarsi loro quando usciranno dall' Istituto artistico, o per acquistarsene istrumenti di arte a lor vantaggio. Non sarà mai permesso di consegnare a' giovanetti in moneta il prodotto delle loro fatiche fino a che non usciranno dallo Stabilimento.

Art. 18. Quando un giovanetto sarà nel grado di poter esercitare l' arte appresa, il Superiore e l' Ispettore Economico proporranno al Real Ministero o di affidarlo ad un capo d' arte come lavoriere, o di rilasciarlo perchè eserciti da sè l' arte apparata nell' Istituto.

Ove si proponga di affidarsi il giovanetto ad un capo d' arte, dovranno il Superiore e l' Ispettore Economico assicurarsi della buona condotta morale e religiosa della persona cui si addirà il giovanetto come lavoriere, e dovranno sorvegliare la condotta del giovanetto medesimo anche presso del capo d' arte.

Art. 19. Dal Ministero de' Lavori Pubblici sarà liberata una somma a favore del Superiore dell' Istituto artistico e dell' Ispettore economico, perchè provveggano di tutto ciò che fa d' uopo per istabilir quivi le diverse arti o mestieri, e per la provvista delle materie prime che dovranno lavorarsi. L' Ispettore Economico ne darà un conto a parte

Per interrogarsi dagli agenti della Polizia ordinaria (ben inteso non da quelli destinati alle prigioni che possono avervi frequenti contatti) i detenuti dipen-

amministrativo col concorso del Superiore, e sarà questa somma rivaluta prelevandosi dal prezzo de' prodotti artistici.

Questo conto dovrà esser renduto in ogni semestre al Ministero dei Lavori Pubblici per mezzo dell' Intendente di Napoli Presidente della Commessione moderatrice delle prigioni, restando le somme incassate a disposizione del Direttore de' Lavori Pubblici in apposita madrefede.

Art. 20. L' Ispettore Economico farà un rapporto giornaliero delle novità tanto all' Intendente di Napoli Presidente, quanto all' Ispettore generale delle prigioni del Regno. Ne farà poi uno settimanile unitamente al Padre Gesuita sulla condotta morale, religiosa, ed artistica di tutti i giovanetti, aggiungendovi il numero e valore degli oggetti lavorati, e lo manderà per mezzo dell' Intendente Presidente al Direttore del Ministero de' Lavori Pubblici. I giovanetti che per condotta religiosa e morale e per assiduità al lavoro si distingueranno tra gli altri, verranno raccomandati per qualche premio d' incoraggiamento su' fondi di economia de' prodotti artistici.

Art. 21. Alle sale di lavoro sarà aggiunta una sala di esposizione degli oggetti lavorati nello Istituto, ciascuno de' quali avrà una polizza col prezzo rispettivo per essere venduto.

Il Superiore dell' Istituto e lo Ispettore Economico a misura che ritireranno il prezzo degli oggetti venduti faranno la ripartizione stabilita nello articolo 18 di questo Regolamento. Essi terranno all' uopo tre madrefedi. In una verseranno il rimborso delle materie prime anticipate dal Real Governo. In un' altra verseranno il terzo che cede a benefizio dell' Istituto. Nella terza verseranno il fondo di risparmi pei giovanetti artisti. Queste madrefedi sono a disposizione del Ministero; le rate dovute agli alunni artisti saranno versate nelle mani del Superiore per farne l' uso indicato nel sudetto articolo 18.

denti dal potere giudiziario, in seguito di accordi tra i Ministeri della Polizia generale e di Grazia

CAPITOLO III.

Della distribuzione delle ore del giorno.

Art. 22. Le ore del giorno saranno distribuite con quest' ordine. Alle 5 a. m. suonerà lo sveglio, ed i rispettivi prefetti apriranno le sale, e daranno agio a tutti di praticare la pulizia personale e locale, li guideranno a coppie in Cappella per la recita degli atti cristiani, per udir la messa, e fare altri divoti esercizi. Quindi colezione e lavoro. Al mezzodì a suono di campana, salutata la Vergine, si recheranno a pranzo, dopo il quale in presenza de' prefetti si tratterranno in onesta ricreazione per un tempo più o meno lungo secondo le stagioni. Indi lavori sino ad un' ora avanti il tramonto. Al segno dato colla campana tutti si uniranno nell' oratorio per la recita dell' *Angelus* o della corona. Nelle sere d' inverno vi sarà un altro spazio di tempo destinato alla fatica per ricompensare la brevità del lavoro pomeridiano. Alle ore 10 della sera tutti nelle sale da letto reciteranno prima del riposo gli atti cristiani. I prefetti saranno presenti a questo esercizio, indi chiuderanno le sale e dormiranno presso di esse. Nelle Domeniche e negli altri giorni festivi di precetto si farà ad essi dal Superiore in presenza dello Ispettore economico e de' prefetti la spiega del Vangelo; nel dopo desinare l' istruzione pe' doveri cristiani. Nel dopo pranzo del Sabati e delle vigilie delle feste avranno commodo di confessori, dai quali ciascuno riceverà un biglietto messo a stampa, perchè così costi al Superiore di aver soddisfatto a quest' obbligo in ciascun mese.

Art. 23. Coloro tra' giovanetti contemplati nel Real decreto del 5 ottobre 1855, i quali dessero pruova di una condotta esemplare, potranno nel dopo pranzo de' dì festivi, scortati da' prefetti, a coppia ed ordinatamente fare una passeggiata in siti poco affollati, dovendo però pria delle ore 24 d' Italia, dopo di aver fatto una visita al Sagramento in qualche Chiesa, rientrare in casa.

e Giustizia, furono date opportune norme ai propri dipendenti con ministeriali di massima in data

CAPITOLO IV.

Del vitto, dell'abbigliamento e del casermaggio.

Art. 24. La colezione ed il vitto giornaliero saranno stabiliti secondo le stagioni da un'istruzione particolare da sottoporsi all'approvazione del Ministero de' Lavori Pubblici.

Art. 25. Gli alunni dell'Istituto artistico vestiranno nel seguente modo:

d' Inverno.

Giacca e pantalone bleu, e cravattino di cuojo, cappello d'incerata, scarpe alla prussiana, calzettini bianchi.

d' Estate.

Giacca d'uniforme e pantalone di tela d'Olona bianca. Il resto come nell'inverno.

d' Inverno.

Blusa e pantalone di barracano in colone e scarpe.

d' Estate.

Blusa e pantalone di tela di Olona, scarpe.

Art. 26. Ciascun giovinetto avrà il suo letto da campo con un materasso, ed un copertino di estate ed un altro d'inverno, e le lenzuola corrispondenti: per mutarsi due camice, due paia di calze e due paia di scarpe. Il custode maggiore risponderà di tutti questi oggetti, e quando saranno resi fuori uso l'Ispettore economico ne farà la vendita come quelli dell'armata, ed il prezzo si verserà nella madrefede a disposizione del Direttore de' Lavori Pubblici.

Art. 27. La durata del vestiario sarà di tre anni per quelli di uscita, di due anni per quelli d'inverno per casa, e di un anno per quelli di estate per casa.

de' 5 agosto 1835 di questo secondo Dicastero (1), e con altra degli 8 cennato mese ed anno di quello della Polizia (2).

(1) Grazia e Giustizia — *Signore* — Con rapporto de' 5 giugno ultimo mi palesò ella la contestazione tra il Giudice di circondario di S. Severo e l' Ispettore di Polizia colà stabilito, il quale soleva fare estrarre dalle prigioni i detenuti a disposizione dell' autorità giudiziaria senza farne a quel Giudice prevenzione.

Nella corrispondenza che sull' oggetto ho avuta col Ministro della Polizia generale, si è preso in considerazione l' uso prudente de' mezzi confidati all' autorità giudiziaria per assicurare la pruova de' reati e rendere infruttuose le manovre opposte alle operazioni giudiziarie. All' effetto è messo in potere delle medesime tenere in carcere temporaneamente l' individuo che ricusasse dichiarare i fatti de' quali è consapevole. A compiere lo scopo medesimo si potrà talora sentire il bisogno di vietare l' abboccamento del detenuto con persone, onde chiuder la via ad insinuazioni, ad istruzioni dirette ad occultarsi il vero. Certamente questo divieto non devo giungere sinò al funzionario di Polizia che per oggetto di suo ministero dovesse sentire il detenuto; ma convlene che diasi al magistrato l' opportunità di comunicare al custode delle prigioni ed alla forza incaricata del trasporto del detenuto le disposizioni all' uopo necessarie. Conviene altresì che il magistrato stesso le faccia note all' ispettore di polizia, affinchè le secondi e rimangano così combinati gl' interessi della giustizia e della polizia. Il sig. Ministro della polizia generale trova giusto di stabilirsi che nel bisogno di dovere la polizia sentire detenuti dipendenti dalle autorità giudiziarie, debba farsene semplice prevenzione dal funzionario al giudice circondariale; che laddove poi si tratta di detenuti soggetti ad esperimento giudiziario o a divieto di contatti, debba il funzionario di polizia attendere le disposizioni del giudice in quanto alla cautela del trasporto; ben inteso che tali disposizioni debbono essere trasmesse colla massima celerità per parte del giudice. Ne renderà ella consapevole quel giudice circondariale perchè vi si uniformi nella parte che la riguarda.

(2) Polizia Generale — *Signore* — D' accordo con S. E. il Ministro di giustizia si è stabilito, che occorrendo a' funzionari di Polizia

Per la udizione de' condannati conviene aver presente il decreto de' 25 ottobre 1844 (Bull.°, pag. 127) (1) col quale trovasi determinato che le deposizioni debban-

di sentire detenuti dipendenti dal potere giudiziario, debbano indirizzarne gli ufizi di prevenzione all' autorità corrispondente. Nel caso poi che taluno de' suddetti detenuti si trovasse per misure di esperimento giudiziario soggetto al divieto di parlare e di aver contatto con persone estranee, il funzionario di polizia oltre alla prevenzione da praticarne all' autorità da cui il detenuto dipende, dovrà eziandio attendere le disposizioni della medesima, in quanto alla cautela del trasporto; ben inteso che tali disposizioni saranno trasmesse colla massima celerità per parte dell' autorità suddetta, onde non darsi luogo a ritardo nocivo alle operazioni della Polizia.

La rendo consapevole di ciò per sua intelligenza, in coordinazione della Ministeriale de' 16 di giugno ultimo, e perchè si compiaccia istruirne il funzionario di Polizia in S. Severo, inculcandogliene l' esatto adempimento.

(1) Veduto l' art. 17 delle *leggi penali*, e l' art. 205 delle *leggi di procedura ne' giudizi penali*, in vigore de' quali i condannati a' ferri anche nel presidio non possono impiegarsi come periti, nè come testimoni negli atti, nè deporre in giudizio per altro oggetto, fuorchè per dare semplici indicazioni o spiegazioni;

Attesochè nel divieto entrano pure i condannati all' ergastolo;

Attesochè per imbarazzo e pericoli che d' ordinario s' incontrano nel trasporto de' condannati da' luoghi di pena alla residenza spesso lontana dell' autorità che dee sentirli per semplici indicazioni o spiegazioni, si offre opportuna una misura che senza compromettere l' interesse della giustizia, agevoli di quei servi di pena l' esame;

Veduto il parere della Consulta generale del Regno;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare* e *decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Ne' giudizi penali la dichiarazione de' condannati esistenti nel presidio, ne' bagni o nell' ergastolo, si riceverà ne' luoghi stessi di pena, salvo le eccezioni in questo decreto espresse.

sene raccogliere dalle Autorità locali all' uopo delegate; e per gli altri detenuti sono in osservanza ordini ministeriali emessi in novembre 1835, e comunicati alle

---

Art. 2. Riceverà nell' istruzione delle pruove la dichiarazione di que' condannati il giudice istruttore o il giudice del circondario, dove il luogo di pena rattrovasi.

Art. 3. Il condannato che, non inteso nell' istruzione delle pruove, venga nel termine delle ore ventiquattro, messo in nota con posizioni di fatto, a norma dell' art. 195 delle *leggi di procedura penale*, sarà esaminato dal giudice istruttore, o dal giudice di circondario, che la gran Corte delegherà dopo la riduzione, ove siavi luogo, così delle posizioni di fatto, come del numero delle persone date in nota, uniformemente agli art. 196 e 200 delle leggi medesime.

Potrà nel bisogno la gran Corte criminale aggiungere nuove posizioni di fatto alle prime, analogamente all' art. 552 delle *leggi di procedura penale*.

Art. 4. Della delegazione confidata a norma del precedente articolo al giudice istruttore o al giudice di circondario di maggior fiducia della gran Corte, saranno interpellati, a norma dell' art. 157 delle cennate leggi, il Ministero pubblico, l' accusato, la parte civile; affinchè, volendo, possano rispettivamente destinare presso del giudice delegato persona che sia presente in tutto l' atto dell' esame, e possa esercitarvi i dritti espressi nell' art. 257 delle stesse leggi.

Il non intervento nell' esame di persona come sopra destinata, non sarà di ostacolo al ricevimento delle dichiarazioni de' condannati.

Art. 5. Queste dichiarazioni depositate nella Cancelleria della gran Corte diverranno pubbliche, uniformemente all' art. 166 delle *leggi di procedura penale*.

Il difensore dell' accusato, e la parte civile che ne saranno cerziorati, potranno farne in essa lettura.

Art. 6. Nella discussione pubblica le dichiarazioni de' condannati precedentemente ricevute verranno lette e messe colle altre pruove in discussione, a' termini dell' art. 242 delle *leggi di procedura penale*.

Art. 7. Il disposto co' precedenti articoli riceverà eccezione:

1. se occorresse il condannato per atto di affronto o di ricognizione;

Autorità giudiziarie ai 21 di quel mese (1), coi quali è stabilito che volendo i prigioni fare rivelazioni, possano scriverle o rivolgersi agl' Intendenti delle provincie, ovvero alle altre Autorità de' luoghi ove essi si trovano arrestati; disposizioni che furono richiamate in osservanza dal Ministero della Polizia generale, con circolare de' 13 ottobre 1837 (2).

2. se la gran Corte deliberasse necessaria la sua dichiarazione orale nella discussione pubblica.

In ciascuno di questi casi verrà il condannato dal luogo di pena tradotto all' autorità che procede.

Art. 8. Le determinazioni di leggi preesistenti non contrarie a questo decreto rimangono in vigore.

Art. 9. Il nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, ed il nostro Luogotenente generale, ec. ec.

(1) Grazia e Giustizia — *Signori* — Il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale mi partecipa che spesso riceve suppliche de' servi di pena e de' detenuti per giudizio, i quali sull' assunto di aver cose a rivelare nell' interesse della sicurezza dello Stato, domandano gli ordini acciò sieno tradotti innanzi a lui.

Per la frequenza di tali domande e per l' imbarazzo non lieve del loro trasporto in Napoli ha quel Ministro preso la risoluzione che i servi di pena ed i detenuti in generale, i quali volessero far rivelazioni per oggetti che interessano la pubblica sicurezza, dovranno iscriverle in foglio ben suggellato, ed al Ministro stesso diretto. Ove stimassero di non avvalersi di tal misura, potranno fare le rivelazioni col vivo della voce agl' Intendenti delle provincie, o ad altre autorità di Polizia, colla prevenzione che ricusando di attenersi per le rivelazioni ad alcuno de' modi indicati, le loro suppliche non saranno accolte, ed in conseguenza non avranno effetto alcuno.

Faranno Elleno pervenire notizia di questa determinazione agl' individui ristretti nelle prigioni delle provincie.

(2) Polizia Generale — *Signore* — L' abuso prevalso nella classe

I funzionari di Polizia però in forza di r. r. de' 7 novembre 1849 (*V.* a pag. 154, 1.° vol.), hanno nelle occorrenze libero accesso ne' Bagni quando colà sia loro d' uopo introdursi per affari di real servizio.

Altre discipline vi hanno pe' detenuti ed i luoghi di pena; ma esse riguardano precipuamente i doveri degli uffiziali dipendenti dai Ministeri di Grazia e Giustizia, de' Lavori pubblici e della Marina.



de' detenuti di reiteratamente avanzar dimande per essere tradotti alla mia presenza e fare importanti rivelazioni, si è oramai reso intollerabile, tanto più che niun risultato han finora prodotto, riducendosi per lo più a dichiarazioni che risguardano il loro proprio interesse.

Le provvidenze emesse di accordo con S. E. il Ministro di grazia e giustizia ad oggetto di porsi un freno alla versuzia di tali individui essendo finora risultate frustranee, trovo indispensabile l' adozione di qualche altra misura che possa in qualche maniera dispensare questo Ministero dall' occuparsi di petizioni dettate unicamente dalla lusinga per parte di coloro che le dirigono, di essere al caso di evadere dalle mani della forza.

Ella vorrà quindi far passare una prevenzione in tutte le prigioni di cotesta provincia (o distretto), che da oggi in avanti non sarà dato ascolto a simili dimande, e che i detenuti debbono fare le loro rivelazioni alle autorità locali, ovvero consegnarle in un foglio sigillato al mio indirizzo, assicurandoli che saranno prese in quella considerazione che potranno meritare.



PUBBLICI MONUMENTI E SCAVI (*).

I monumenti storici non possono essere amossi dal loro sito, nè esportarsi fuori del regno; Decreto de' 13 maggio 1822 (Bull.°, pag. 260) (1).

(1) Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa Reale, e degli Ordini cavallereschi;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono tanto nelle Chiese ed edifizi pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare.

Art. 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizi, come sono i tempi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, dei pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro.

Art. 3. È proibito inoltre di esportare fuori de' nostri reali dominî ogni oggetto di antichità o di arte, ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di esportazione soltanto per quei trai detti oggetti che non sieno di un merito tale che possano interessare il decoro della nazione.

Art. 4. Per farne l'esame, e per giudicare del loro merito, verrà da Noi nominata una Commessione che porterà il nome di *Commessione di antichità e di belle arti*, la quale sarà composta dal Direttore del real Museo, da due soci dell' accademia ercolanese, e da due altri dell' accademia delle belle arti, che sceglieremo sulla lista tripla che per ciascuna ci presenterà il presidente perpetuo della società reale. Il più giovine dei detti soci farà da segretario. La durata delle funzioni de' soci medesimi presso la Commessione non potrà eccedere un anno, elasso il quale verranno rimpiazzati da altri soci che Noi sceglieremo nello stesso modo.

Art. 5. Le domande per esportazione di qualunque degl' indicati og-

(*) *Alla Soprantendenza di Casa Reale sono deferite le attribuzioni per questo ramo di servizio.*

Pel sistema da tenersi nello imprendere gli scavamenti è a leggersi il decreto de' 14 maggio 1822



getti, verranno dal nostro Segretario di Stato di Casa reale inviate a detta Commessione, la quale ne farà accuratamente l'esame sotto la sua responsabilità, ed a maggioranza di voti delibererà se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione; e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti, verrà a Noi rimessa per le ulteriori nostre Sovrane risoluzioni.

Art. 6. Qualora sul rapporto della Commessione Noi accorderemo il permesso della esportazione, il nostro Segretario di Stato di Casa reale ne darà l'avviso tanto alla real Segreteria di Stato delle Finanze per intelligenza degli agenti doganali, quanto alla stessa Commessione, la quale dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a quest'uso a ciascuno degl' indicati oggetti, li farà accompagnare alla Dogana da un impiegato subalterno del Museo, il quale ne farà consegna agli agenti doganali, incaricati di verificarne l'identità sul notamento che verrà cifrato da tutti gl' individui della Commessione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all'impiegato del Museo per suo discarico presso la Commessione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun dritto, nè dagli agenti del real Museo nè da quelli della dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l'apposizione de' suggelli, e per la formazione dei verbali, e la indennità di accompagnamento all' impiegato subalterno del real Museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini.

Art. 7. Il suggello per contrassegnare gli oggetti de' quali è stata da Noi permessa l'esportazione, sarà diverso da quello della direzione del Museo, ed oltre lo scudo collo stemma reale, e colla leggenda prescritta nel decreto de' 21 di dicembre 1816, conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione: *Commessione di antichità e di belle arti.* Questo suggello si conserverà dal segretario della Commessione.

Art. 8. In caso d'inadempimento di ciascuno degli articoli di sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti di estrarre dal regno senza nostro permesso.

Art. 9. Il nostro Segretario di Stato di Casa reale, ec. ec.

(Bull.°, p. 285) (1), tanto per la licenza da ottenersene, quanto pei doveri a compiersi da coloro che gli avranno intrapresi, ad oggetto di far salvo l'interesse

(1) Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Tutti coloro che vorranno intraprendere scavi per ricerca di oggetti antichi, dovranno farne a Noi la dimanda per mezzo della real Segreteria di Stato di Casa reale, e degli Ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale, vistato dal sindaco del proprio Comune, onde consti o che i fondi da ricercarsi sieno propri de' ricorrenti, o che nè abbiano i medesimi ottenuto permesso dal possessore.

Art. 2. La licenza sarà da Noi accordata purchè non si tocchino nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempî, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasî, e le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura, ec., e verrà detta licenza comunicata all'Intendente della provincia, ed al Direttore del real Museo. L'Intendente incaricherà il sindaco di sorvegliare lo scavo, e lo stesso praticherà il direttore del Museo, destinando uno de' soci corrispondenti dell' accademia ercolanese, se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia.

Art. 3. Qualora nello eseguirsi lo scavo si scovrirànno monumenti di fabbrica, statue, iscrizioni, monete, vasi ed arnesi antichi, ne sarà immediatamente presa nota tanto dal sindaco che dalla persona destinata dal direttore del Museo, rimanendo gli oggetti presso l' inventore, coll' obbligo bensì di non farne alcun uso, e di non farli ristaurare prima della nostra Sovrana autorizzazione. Siffatta nota verrà subito rimessa dal sindaco all' Intendente, e dal medesimo al nostro Segretario di Stato di Casa reale, con tutte quelle osservazioni che gli riuscirà di fare sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, per conoscerne l' importanza. Lo stesso praticherà col Direttore del Museo la persona da lui incaricata, giusta l' art. 2.

Art. 4. Qualora il caso produrrà che si scovrano monumenti, statue ed altri oggetti descritti nell' articolo precedente, l' inventore sarà tenuto a darne notizia al sindaco del luogo non oltre il termine di tre giorni. Il sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente rapporto

del real Governo, che mira ai vantaggi delle scienze e delle arti, ed alla gloria nazionale.

Sorveglia la Polizia gli scavamenti di antichità perchè non si sottraggano gli oggetti rinvenuti; real rescritto de' 22 settembre 1824 (1), e circolare di spie-

all' Intendente cogli stessi dettagli indicati nell' articolo precedente, è coll' obbligo medesimo di non potersi dall' inventore nè alienare, nè ristaurare senza nostra autorizzazione.

Art. 5. Pervenuti che a Noi saranno questi rapporti, ci riserbiamo d' inviarli alla Commissione di antichità e di belle arti instituita con real decreto de' 13 del corrente mese, e che è composta dal direttore del real Museo, da due soci dell' accademia ercolanese, e da due altri soci dell' accademia delle belle arti. Questa Commissione, presi al bisogno gli opportuni schiarimenti, farà a Noi conoscere di qual merito sieno gli oggetti rinvenuti, indicando quelli che per la loro eccellenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione, e proponendo le misure necessarie perchè se ne prendano immediatamente i disegni da servire all' accademia ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie, e perchè non siano, in contravvenzione del nostro decreto de' 13 del corrente mese, esportati fuori del regno. In ogni caso tutti gli oggetti de' quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno considerati come proprietà degl' inventori, ai termini della legge.

Art. 6. Qualora gl' inventori degli oggetti antichi de' quali si è parlato negli art. 3 e 4, contravverranno dolosamente alle disposizioni contenute ne' medesimi, occultando in tutto o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte al sindaco, se il ritrovamento sia fortuito, o alienandoli, o facendoli restaurare prima di averne ottenuto il permesso; in ciascuno di questi casi saranno soggetti alla perdita degli oggetti trovati: e quando questi più non esistano, ad una multa corrispondente, da fissarsi a tenore delle leggi vigenti.

Art. 7. Il nostro Segretario di Stato di Casa reale e degli Ordini cavallereschi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(1) Ministero di Casa Reale alla Polizia Generale — L' esperienza ha fatto conoscere che molti ricercatori di oggetti antichi intraprendono

gazione comunicata il dì 29 del medesimo mese (1).

Le disposizioni de' sopraddetti due decreti e rescritto



degli scavi senza Sovrano permesso, e molti altri dopo averlo ottenuto trascurano l'osservanza delle condizioni prescritte col decreto de' 14 maggio 1822, e giungono finanche a vendere ed esportare furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per allontanare questo inconveniente ha risoluto S. M. che da oggi innanzi gli scavi di antichità siano sorvegliati non solo dal sindaco comunale e dall' incaricato del direttore del real Museo Borbonico, giusta l'art. 2 di detto real decreto, ma eziandio dagli agenti di Polizia ne' quali si abbia una fiducia maggiore, imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d' investigare e vigilare tutte le operazioni dei ricercatori, ed aver cura particolare che non si nascondano nè s' involino gli oggetti trovati, ma se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all' intendente della provincia, seguendosi per tutt' altro quanto contiensi nel citato decreto de' 14 maggio 1822.

Di Sovrano comando partecipo a Lei questa risoluzione di S. M. affinchè si serva restarne intesa per l' uso di risulta, rimettendole nota dei permessi finora accordati dalla M. S., e riserbandomi di darle conoscenza di quelli che si accordano da ora innanzi.

(1) Polizia Generale — La real Segreteria e Ministero di Stato della Casa reale mi ha comunicato la determinazione Sovrana, che da oggi innanzi gli scavi di antichità siano sorvegliati non solo dal Sindaco comunale, e dallo incaricato del Direttore del real Museo Borbonico, giusta l'art. 2 del real decreto de' 14 maggio 1822, ma eziandio dagli agenti di Polizia ne' quali si abbia una fiducia maggiore, imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d' investigare e vigilare tutte le operazioni de' ricercatori di antichità, ed aver cura particolare che non si nascondano nè s' involino gli oggetti trovati, ma che se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del Sindaco all' intendente della provincia, eseguendosi per tutto altro quanto contiensi nel citato real decreto de' 14 maggio 1822.

furono applicate ancora alla Sicilia ; decreto degli 11 marzo 1839 (Bull.°, pag. 115) (1).

I motivi che hanno indotto S. M. a prescrivere le norme indicate, derivano dall'essersi conosciuto che i ricercatori di oggetti antichi eseguiscono degli scavi senza Sovrano permesso, e che altri dopo averlo ottenuto, trasgrediscono il sanddetto real decreto de' 14 maggio 1822, vendendo ed esportando furtivamente gli oggetti rinvenuti.

Per la esecuzione dunque di tali ordini Sovrani io mi dirigo al signor Prefetto di Polizia ed ai signori Sottintendenti della capitale e de' distretti della provincia di Napoli, ed ai sig. Intendenti, Ispettori commessari ed Ispettori di Polizia nelle altre provincie de' reali dominî di qua del Faro.

A' suddetti funzionari per la parte che riguarda le rispettive giurisdizioni, è raccomandata la più accurata vigilanza sullo espresso articolo degli scavi, formando un oggetto sommamente geloso per S. M. Ed acciò la volontà Sovrana sia nota anche a' Giudici regi ed a' Sindaci, i quali nel carattere di agenti di Polizia hanno anche la obbligazione e la responsabilità precisa d'invigilare nell'emergenza, rimarrà a cura de' sig. Intendenti di far seguire la inserzione della presente circolare nel giornale d'Intendenza, riscuotendone il riscontro dalle suddette autorità tutte.

Il Prefetto di Polizia, ed i Sottintendenti di Casoria, Castellamare e Pozzuoli ne porgeranno la consimile partecipazione alle autorità della loro rispettiva dipendenza.

(1) Visto il real decreto de' 13 maggio 1822, sulla norma da serbarsi nella esportazione dal regno di oggetti antichi, o di arte;

Visto l'altro real decreto de' 14 maggio detto anno, intorno alle ritualità necessarie per gl'imprendimenti degli scavi, intesi alla ricerca di antichità, ed il real rescritto de' 22 di settembre 1824, prescrivente l'assistenza agli scavi altresì di un agente di Polizia;

Volendo che simili norme siano adottate per la Sicilia;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Per gli scavamenti nella capitale, attese le attribuzioni pertinenti al Consiglio edilizio, giova consultare il decreto de' 22 marzo 1839 (Bull.°, pag. 125) (1),

Art. 1. Le disposizioni contenute ne' cennati reali rescritti de' 13 e 14 maggio 1822, e nel citato real decreto de' 22 di settembre 1824, sono comuni ai nostri reali dominî oltre il Faro.

Art. 2. I nostri Ministri Segretari di Stato, ec. ec.

(1) Volendo provvedere in modo speciale a' mezzi di accrescere la sicurezza, la salubrità, il comodo, ed il decoro della nostra fedelissima città di Napoli;

Veduta la nostra risoluzione de' 10 di gennaio 1832, ed il parere della Consulta de' nostri reali dominî di qua del Faro;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. È istituita per questa nostra capitale una Giunta speciale col nome di *Consiglio edilizio*, i di cui componenti si diranno *Edili*.

Il Consiglio edilizio sarà composto dell' Intendente di Napoli, presidente, del Sindaco della città, vice-presidente, di tre fra' suoi più distinti cittadini, di tre uomini di arte, e di un Segretario, tutti di nostra nomina.

Art. 2. La durata delle funzioni degli edili sarà di sei anni, ma potranno essere confermati.

Il Consiglio edilizio sarà convocato dall' Intendente almeno una volta al mese, e quante altre volte il bisogno lo richiederà. Si riunirà nella Intendenza, dove sarà stabilita la sua Segreteria ed il suo archivio.

Potrà deliberare con cinque votanti. Le sue risoluzioni saranno prese a maggioranza di voti. Nella parità sotto la presidenza dell' Intendente, il voto del presidente sarà preponderante.

I suoi atti saranno consultivi, e dovranno esser muniti della nostra approvazione, eccetto le risoluzioni ed i provvedimenti contemplati ne' seguenti art. 8, 11 e 14 del presente decreto.

Art. 3. Le funzioni degli edili sono gratuite. I loro utili servizi sa-

dappoichè presentar si possono circostanze nelle quali può rendersi necessario di occupare pubblico



ranno da Noi presi in particolar considerazione. Il Segretario avrà un soldo di annui ducati seicento a carico della città.

Art. 4. Gl' impiegati che occorreranno alla Segreteria del Consiglio edilizio saranno, a misura del bisogno, ad ogni richiesta del presidente, accordati dal Sindaco fra gl' impiegati e pensionati municipali.

Il soldo del Segretario e tutte le altre spese del Consiglio saranno prevedute anno per anno sullo stato discusso della città di Napoli con un articolo particolare. Le liberanze sul fondo assegnato saranno fatte dal Sindaco a richiesta del Consiglio.

Art. 5. Prima cura del Consiglio edilizio sarà quella di far levare nel più breve tempo una pianta geometrica del fabbricato di Napoli compreso nel recinto del muro finanziere, sopra una scala ed un disegno che sarà sottoposto alla nostra approvazione. Farà parte di questa pianta quella de' corsi sotterranei da Noi ordinata colla nostra Sovrana risoluzione de' 9 di novembre 1831.

Il nostro real ufizio topografico somministrerà tutte le notizie che ha raccolto o raccoglierà, e che saranno utili per la formazione di detta pianta, mettendosi a tal uopo di accordo col Consiglio edilizio, e cogl' ingegneri civili che saranno dal medesimo a tal oggetto destinati.

Art. 6. Sulla pianta ordinata nell' articolo che precede saranno notati con distinzione i miglioramenti de' quali la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo ed abbellimento, come sono l' ampliazione e l' allineamento delle strade, la formazione di nuove piazze, passeggiate e mercati; l' abolizione delle grondaie esterne, l' accrescimento delle acque, la loro migliore distribuzione, e simili.

Il Consiglio edilizio pe' lavori della pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, e per qualunque disimpegno concernente le sue attribuzioni, potrà richieder l' opera degli architetti commessari de' quartieri, e degli altri architetti municipali, a sua scelta, e potrà farli intervenire nelle sue sessioni, ove però non avranno che voto consultivo.

Art. 7. La Giunta di architetti della di. *fortificazione* stabilita col

suolo, di eseguire demolizioni od altro che interessar possa le vedute di quel Consesso, cui trovasi ora dele-

---

regolamento dell'Intendente di Napoli de' 28 febbraio 1817, e la Commessione detta *delle acque*, sono abolite. Le rispettive loro attribuzioni sono trasferite nel Consiglio edilizio, ferma rimanendo l'attuale distribuzione e forma del servizio nella esecuzione de' lavori, insino a che non sarà proposto dal Consiglio stesso, e da Noi approvato, un regolamento diffinitivo pel migliore andamento di tal servizio.

Art. 8. È trasferita del pari dal Corpo municipale nel Consiglio edilizio la giurisdizione di portolania, che sarà esercitata dal Consiglio colle norme prescritte dal nostro decreto de' 10 gennaio 1832. L'autorità municipale dovrà impedire ogni occupazione di suolo pubblico, ai termini dell' art. 5.° del detto decreto; dovrà compilare il processo verbale di ogni contravvenzione, far rimettere amministrativamente le cose nello stato in cui prima si trovavano, e quindi trasmetterà le carte al Consiglio edilizio, che pronunzierà l'applicazione delle multe, e la condanna alla rifazione de' danni ed interessi.

In ordine alle licenze, alla preventiva ricognizione, alla direzione nella esecuzione per le opere de' privati ne' loro edifizi posti a fronte o a confine delle pubbliche strade, ed alle concessioni del suolo pubblico, il Consiglio edilizio si uniformerà al detto nostro decreto de' 10 di gennaio 1832, ed al regolamento al medesimo annesso.

Art. 9. Appena che sarà da Noi approvata la pianta di Napoli formata in esecuzione del presente decreto, verrà depositata nell' archivio del Ministero degli affari interni, e ne saranno rimesse copie conformi allo archivio del Consiglio edilizio, ed a quello della città per essere progressivamente eseguita.

Art. 10. L'allineamento ed ogni altro miglioramento che verrà segnato sulla pianta di Napoli dovrà essere l'opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell'amministrazione; sarà eseguito ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi così pubblici, come privati posti a fronte delle strade, o che se ne dovranno costruire de' nuovi; lo sarà egualmente sempre che da Noi così verrà ordinato per fine di pubblica utilità.

Art. 11. A cominciare dalla istallazione del Consiglio edilizio, che verrà annunziata al pubblico a cura dell' Intendente, sarà sottomesso

gata ogni ingerenza e giurisdizione municipale a tal riguardo, dapprima a diverse Autorità e per diverse specificate incumbenze deferita.

all' esame ed all' approvazione del detto Consiglio ogni disegno di ricostruzione, o di costruzione di edifizio così pubblico, come privato posto a fronte di strada. Il Consiglio si occuperà della regolarità, della decenza, della convenienza, della solidità, e di tutta la forma esterna architettonica degli edifizi egualmente che della salubrità di quella parte di essi che dovrà essere addetta ad uso di abitazioni. Niun lavoro potrà essere intrapreso prima che ne sia approvato dal Consiglio il disegno. I contravventori potranno esser condannati dallo stesso Consiglio edilizio alla demolizione delle fabbriche, ed alla multa.

L' esame e l' approvazione prescritta nel presente articolo non dovrà cagionare veruna spesa ai particolari, nè ritardare le loro operazioni, oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

Art. 12. Il Consiglio edilizio sarà inoltre consultato su' progetti di tutt' i lavori pubblici d' importanza che interessano la capitale; lo sarà sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione, e su' regolamenti relativi alla salubrità e nettezza delle strade.

Art. 13. Il Consiglio edilizio sopra tutti gli oggetti che gli sono attribuiti col presente decreto, oltre il rinvio che gli sarà fatto dal Ministro, potrà benanche prendere la iniziativa delle proposizioni.

Art. 14. Il Consiglio edilizio per delegazione speciale è esclusivamente chiamato a definire tutte le quistioni nascenti dall' allineamento ed alla esecuzione della pianta della città, ed a regolare tra l' amministrazione ed i particolari le indennità cui siffatte operazioni potranno dar luogo. Statuirà similmente sulle contravvenzioni all' allineamento ed a' disegni da esso approvati, le quali saranno riparate a spese e pericolo de' contravventori, a' termini del precedente articolo 11.

I provvedimenti del Consiglio edilizio nelle enunciate materie, come in quelle riguardanti la giurisdizione di portolania enunciate nel precedente art. 7, saranno esecutivi, e verranno mandati ad effetto col braccio dell' amministrazione. Avverso tali provvedimenti sarà a-

E poichè un Consiglio edilizio fu stabilito anche in Palermo con decreto de' 29 maggio 1842 (Bull.°, p. 91) (1), questo atto governativo dev' essere parimenti

---

perto soltanto il reclamo col van soggetti gli atti amministrativi, ai termini dell' art. 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

Art. 15. Il nostro Ministro Segretario di Stato, ec. ec.

(1) Veduta la nostra Sovrana risoluzione de' 23 di dicembre 1840, con che facendo rientrare nelle facoltà ordinarie del Senato di Palermo la cura della costruzione, del mantenimento e de' restauri delle strade interne di quella città e de' contorni di essa, ci riserbammo di provvedere alla salubrità, alla sicurezza, al comodo ed all' abbellimento della medesima mercè la instituzione di un Consiglio di edili;

Vista la nostra Sovrana risoluzione presa in Palermo de' 18 di novembre 1841, per la quale ordinammo doversi applicare in Palermo, meno talune modifiche, il real decreto de' 22 di marzo 1839 sanzionato pel Consiglio edilizio di Napoli;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

CAPITOLO I.

Del Consiglio degli edili, e suo organico.

Art. 1. È instituita nella nostra buona città di Palermo una giunta speciale col nome di *Consiglio edilizio*, i di cui membri si diranno *Edili.*

Art. 2. Il Consiglio edilizio si comporrà:
dell' Intendente di Palermo, presidente;
del Pretore della città, vice-presidente;
di due fra i suoi più distinti cittadini;
di due uomini di arte;
e di un segretario senza voto.

E perchè il Consiglio si ponga tosto in attività, nominiamo a far

consultato qualora per gli scavamenti a praticarsi colà si verifichino le circostanze da noi or ora cennate. A-

parte di esso, a' termini del succennato rescritto de' 18 novembre 1841, il *Signor Duca di Serradifalco* ed il *signor Marchese Forcella*, quali distinti cittadini, il *Signor Valerio Villareale* ed il *Signor Carlo Giacchieri*, artisti, ed il *Signor Salvatore Onufrio* segretario senza voto.

Per lo avvenire saranno da Noi nominati sulla proposizione decurionale ed avviso dell' Intendente, da inoltrarsi dal nostro Luogotenente generale in Sicilia per mezzo del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Art. 3. La durata delle funzioni di edile sarà di sei anni, ma potrà essere confermata per altro sessennio ne' modi voluti con l' articolo precedente. Le funzioni del segretario saranno a vita.

Art. 4. Le funzioni degli edili saranno gratuite. I loro utili servigi verranno da Noi presi in particolar considerazione. Il segretario avrà un soldo a carico del comune in annui ducati trecento.

Art. 5. Gl' impiegati che occorreranno alla segreteria del Consiglio degli edili saranno, a misura del bisogno, sulla richiesta del presidente accordati dal Pretore fra gl' impiegati e pensionati municipali.

Art. 6. Il soldo del segretario e tutte le altre spese di scrittoio saranno provvedute anno per anno con articolo apposito nello stato discusso del comune.

Le liberanze sul fondo assegnato saran fatte dal Pretore sull' appoggio di deliberazione del Consiglio.

Art. 7. Il Consiglio edilizio sarà convocato dall' Intendente almeno una volta per mese, e tutte le fiate che il bisogno lo richiederà.

Si riunirà nella Intendenza, dove sarà stabilita la sua segreteria ed il suo archivio.

Art. 8. Esso potrà deliberare con due terzi de' votanti. Le sue risoluzioni saran prese a maggioranza di voti. Nella parità, dove abbia luogo sotto la presidenza dell' Intendente, il di costui voto sarà preponderante.

Art. 9. Le deliberazioni del Consiglio edilizio saranno puramente consultive, e dovranno essere munite della nostra approvazione, eccetto i casi enunciati negli articoli 14, 15, 17 e 18 del presente decreto.

vremo poi altrove la opportunità di richiamare nuovamente l'attenzione del lettore sulle attribuzioni di que-

CAPITOLO II.

Della pianta della città, non meno che de' corsi sotterranei.

Art. 10. Esistendo in Palermo una pianta geometrica del fabbricato della città, tanto nel reciato delle sue mura che in quello di ampliazione stabilita con nostro real decreto, il Consiglio si limiterà ad apportarvi quelle modificazioni che dal nostro regio uffizio topografico gli verranno comunicate.

Farà parte di detta pianta quella de' corsi sotterranei di acque, o che di spettanza del comune, o che di privata proprietà.

Art. 11. Sulla pianta enunciata con l'articolo precedente verranno notati con distinzione i miglioramenti di che la città potrà essere suscettiva sotto i rapporti di salubrità, sicurezza, comodo, abbellimenti, come a dire ampliazione ed allineamenti delle strade, formazione di nuove passeggiate, piazze, mercati, abolizione gradata delle grondaie esterne, accrescimento delle acque, loro migliore distribuzione, e simili.

Art. 12. Il Consiglio edilizio pe' lavori successivi di detta pianta, per determinare su di essa gl' indicati miglioramenti, non che per qualunque disimpegno delle sue funzioni, potrà richiedere, ove il bisogno lo richiedesse, l'opera degli architetti municipali, e di altri architetti civili a sua scelta, e potrà pure farli intervenire nelle sue sessioni, dove però non avranno che voto puramente consultivo.

Art. 13. Appena sarà da Noi approvata la detta pianta, essa verrà depositata nell' archivio del Ministero degli affari interni, ed in quello della Luogotenenza generale: ne saranno poi rimesse copie al Consiglio edilizio ed alla cancelleria del comune, ad oggetto di eseguirsi progressivamente i miglioramenti in essa indicati.

sti corpi municipali al presente stabiliti in molte altre città del regno, alle cure de' quali trovansi commesse molte incumbenze per lo innanzi affidate con

CAPITOLO III.

Della salubrità.

Art. 14. Per quanto riguarda il migliorare la salubrità della città, il Consiglio si occuperà di esaminare e deliberare:

1. su tutti i locali o esistenti, o che volessero addirsi ad operazioni, processi e manifatture nocivi alla salute pubblica, ed a designare gli ambiti in cui queste officine possono essere allogate senza pericolo della stessa;

2. sugli sbocchi de' pubblici acquedotti, cloache, ec.: sotto questo rapporto porterà anche la sua attenzione sulla pulitura della foce dell' *Oreto*, e sul progetto di dare un migliore corso alle sue acque;

3. sugli spazî ove si riunissero delle immondezze, e sopra altri luoghi ne' dintorni di Palermo ove è acqua stagnante.

Art. 15. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatte materie saran rimesse all' autorità municipale per la esecuzione e pel procedimento verso i contravventori, a' termini delle facoltà loro accordate dalla legge.

Art. 16. Tutte le fiate che avverso le deliberazioni del Consiglio edilizio in materia di salubrità interna sarà prodotto dalle parti reclamo, questo sarà discusso, a' termini dello Statuto sanitario interno, dal Magistrato supremo di salute.

CAPITOLO IV.

Della sicurezza.

Art. 17. Circa la sicurezza della città il Consiglio si occuperà di discutere e deliberare:

1. sulla demolizione delle case crollanti e crollate;

2. su quella di tutti i corpi pensili con pericolo de' passanti;

3. sulle strade o minaccianti ruina, o da restaurarsi e da selciarsi, nelle quali il traffico non possa eseguirsi senza pericolo;

procedenti decreti e regolamenti ad altre Autorità. Allora riesamineremo queste pagine, ed additeremo il modo



4. sul riempimento e la chiusura di tutti quegli spazi pe' quali la pubblica sicurezza possa essere offesa.

Art. 18. Le deliberazioni del Consiglio in cosiffatta materia saran del pari trasmesse all'autorità municipale e per la esecuzione, e per la procedura a norma delle leggi verso i contravventori.

CAPITOLO V.

Del comodo ed abbellimento.

Art. 19. Sotto questo rapporto il Consiglio si occuperà:

1. della regolarità degli edifizi da costruirsi o ricostruirsi;
2. dell'allineamento delle strade;
3. della loro ampliazione;
4. della formazione di nuove piazze e mercati;
5. dell'abolizione tratto tratto delle grondale;
6. dell'accrescimento delle acque e loro migliore distribuzione;
7. dell'esame delle iscrizioni, tabelle ed altri avvisi al pubblico stabiliti sugli edifizi e botteghe; onde sieno concepiti e vergati con linguaggio terso e con ortografia corretta, e che la forma degli avvisi, tabelle ed altro sia elegante, proporzionata, e di una grandezza da non occupare molto spazio;
8. della vigilanza sulle piantagioni pubbliche esistenti, e su quelle da eseguirsi ne' pubblici passeggi;
9. della formazione di novelle passeggiate;
10. del progetto de' pubblici bagni già deliberato dal decurionato;
11. del restauro, rettificazione e prolungamento delle banchine;
12. della istallazione, della conservazione e de' restauri de' monumenti pubblici, come statue, colonne, obelischi, inserizioni lapidarie e simili;
13. della costruzione del teatrino al *Foro Borbonico;*
14. di proporre il modo il più plausibile come procedersi alla demolizione de' così detti *balconcini* che per la loro mostruosità de-

come osservar si debbono le prescrizioni che vi si contengono, applicandole ai diversi casi di cui dovremo ragionare in prosieguo trattando degli edifizi che minacciano ro-

turpano il primo piano de' prospetti lungo le strade di *Toledo* e *Maqueda*;

15. di promuovere la piantagione, segnatamente lungo l' *Oreto* ed in altri luoghi in cui sarà utile;

16. dovrà il Consiglio insinuare la ripulitura e riattamento dei prospetti, ed in ispecialità agli stabilimenti pubblici ed a' monasteri, mostrando essere ciò di nostra piena soddisfazione, rendendo Noi informati per mezzo del nostro Luogotenente generale e dei nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, de' nomi delle comunità, e di tutti coloro che di buon grado si presteranno a decorare in tal modo questa magnifica città.

Art. 20. A contare dalla installazione del Consiglio edilizio che verrà annunziato al pubblico a cura dell' Intendente, niun disegno, costruzione o ricostruzione di edifizio pubblico o privato posto a fronte di strada potrà eseguirsi, e niun lavoro intraprendersi, se non sarà stato prima sottoposto allo esame del Consiglio e deliberato da esso. Il medesimo nel discuterlo si occuperà della regolarità, della convenienza e della solidità di tutta la forma esterna architettonica, egualmente che della salubrità di quella parte che dovrà essere addetta ad uso di abitazione.

E però l' autorità municipale non permetterà che si ponga mano a' lavori, se non dappoi all' approvato disegno; curerà che si eseguano senza la menoma alterazione, e procederà secondo le sue facoltà verso i contravventori.

Art. 21. L' esame e l' approvazione prescritta nell' articolo precedente non dovrà cagionare veruna spesa a' particolari, nè ritardare le loro operazioni, oltre il tempo strettamente necessario per lo adempimento del dovere imposto al Consiglio.

Art. 22. L' allineamento delle strade, la loro ampliazione, ed ogni altro miglioramento, od abbellimento della città, che verran segnati sulla pianta ordinata, dovranno essere l' opera del tempo diretta dalla vigilanza costante dell' amministrazione; e però saranno eseguiti ogni volta che si dovranno ricostruire edifizi pubblici e privati posti a fronte

vina, dello sgombramento della città, ec. ec.: ed aggiungiamo che Consigli edilizi sono stati anche creati in diverse provincie continentali e di oltre il Faro.

di strada, o costruirsene de' nuovi. Lo saranno egualmente sempre che verranno da Noi ordinati per fine di pubblica utilità.

Art. 23. In quanto alle acque, il Consiglio si occuperà di esaminare i progetti de' miglioramenti indicati nella pianta, o che si tratti di correggere i corsi, o che si tolga di mira la migliore distribuzione di esse.

L'autorità municipale indi allo esame de' progetti medesimi portato dal Consiglio si occuperà e vigilerà la esatta esecuzione di essi.

Art. 24. L'usurpazione sia di suolo, sia di acque pubbliche potranno essere indicate dal Consiglio all'autorità municipale, la quale o sulle indicazioni suddette o anche *ex officio* dovrà procedere alla reintegra ed alle multe, se vi sarà luogo, a' termini della legge.

Art. 25. Niuna concessione di suolo, o di acque pubbliche della città potrà essere deliberata e consentita ne' modi prescritti dalla legge, se non dappoi all'avviso del Consiglio edilizio che dovrà essere sempre tenuto presente dal decurionato e dal Consiglio d'Intendenza.

Art. 26. Non sarà accordato dall'autorità municipale licenza o permesso di apporre iscrizioni, tabelle, avvisi sul fronte delle botteghe e di ogni altro edifizio, sia privato sia pubblico, se questi non siano stati riveduti e corretti dal Consiglio.

Art. 27. Niun monumento, niuna iscrizione lapidaria, potrà essere costruito o disposta; come nessun restauro di essi eseguito se non esaminatone e discusso il progetto dal Consiglio edilizio.

Art. 28. Dove si tratti di quistioni nascenti dallo allineamento e dalla pianta della città, è, per delegazione speciale da Noi accordata, chiamato a diffinirle.

Lo è pure per regolare le indennità tra l'amministrazione ed i privati, cui le dette operazioni potranno dar luogo. Il suo avviso sarà inviato all'autorità municipale per la esecuzione e per le multe cui potrà farsi luogo.

Art. 29. I provvedimenti del Consiglio nelle materie contemplate nell'articolo precedente saranno esecutivi, salvo soltanto il reclamo cui vanno soggetti gli atti amministrativi, a' termini dell'art. 10 della legge de' 12 di dicembre 1816.

Pe' danni arrecati ai pubblici monumenti è provveduto coll'art. 261 delle leggi penali (1).

Per le precauzioni circa lo scavamento nelle cave donde si estraggono pietre, *V.* p. 252.

CAPITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 30. Oltre a quanto trovasi stabilito nell'articolo precedente, il Consiglio potrà essere consultato su i progetti di tutti i lavori pubblici d'importanza che interessano quella città. Lo sarà pure sul servizio di tali lavori, onde portarsi negli stabilimenti attuali la possibile perfezione.

Art. 31. Il Consiglio su tutti gli oggetti che gli sono attribuiti dal presente decreto, oltre al rinvio che gli sarà fatto dal Ministro, potrà anche prendere la iniziativa delle proposizioni.

Art. 32. La giurisdizione in fatto di esecuzione degli avvisi del Consiglio di restituzione al pristino stato ed alle multe cui potrà farsi luogo verso i contravventori, rimane presso le autorità, cui è attribuita dalle leggi del 12 di dicembre 1816, e de' 21 e de' 25 di marzo 1817.

Art. 33. Il nostro Ministro Segretario di Stato, ec. ec.

(1) Art. 261 *Leggi penali.* Chiunque avrà distrutto, abbattuto, mutilato, o in qualunque modo deteriorato monumenti, statue, o altri oggetti di arte destinati alla utilità, o all'ornamento pubblico, ed innalzati dall'autorità pubblica, o per sua autorizzazione, sarà punito col primo al terzo grado di prigionia, o confino, e coll'ammenda correzionale; salvo le pene maggiori stabilite nel caso dell'articolo 141.

BAGNI PUBBLICI E NUOTATORI.

Pe' bagni pubblici e pe' nuotatori è in vigore in Napoli un regolamento de' 20 giugno 1845 rimembrato per l' osservanza con altro de' 28 giugno 1850 (1), che noi riportiamo invece dell' altro testè citato; e de' nuo-



(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Attesochè appartiene alla Polizia di fare e pubblicare i regolamenti per la pubblica tranquillità ed il buon ordine, art. 467. delle leggi penali;

Attesochè approssimandosi la stagione propria pel bagni, fa mestieri provvedersi alla solidità, costruzione, e decenza dei medesimi lungo la spiaggia marittima;

IL PREFETTO

Dispone:

Art. 1. Chiunque vorrà stabilire un bagno sulla spiaggia del mare, dovrà ottenerne dal Sindaco di Napoli un permesso, in cui sarà indicato il suo nome, cognome, patria, età, professione e domicilio, non meno che il sito preciso dove intende di far costruire il bagno. Tale permesso dovrà essere presentato alla Prefettura di Polizia per registrarsi ed apporvisi il *Visto*.

Art. 2. Ogni stabilimento di bagni dovrà essere costruito con solidità e con decenza, ben coverto al di sopra e riparato in ogni lato; i ponti, che condurranno ai bagni, dovranno essere forti, sicuri e muniti di parapetti laterali; i camerini per uso delle donne saranno affatto segregati e senza la menoma comunicazione con quelli destinati per gli uomini.

Art. 3. Niuno stabilimento di bagni potrà essere aperto al pubblico, se prima la Polizia, previa perizia, non si sarà assicurato, che abbia tutt' i requisiti prescritti nel precedente articolo.

tatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato tratta l' articolo 461, n.° 36, delle leggi

Art. 4. I bagni potranno essere aperti allo spuntar del giorno, e si chiuderanno a mezza notte: al sopravvenir della sera dovranno essere bene illuminati con fanali, così nello interno, che lungo i ponti.

Art. 5. Ogni stabilimento di bagni sarà diviso in camerini per una sola persona, ed avrà un numero di persone necessarie al servizio degli avventori. Nei camerini addetti per le donne non potranno esservi che persone del medesimo sesso.

Art. 6. È espressamente proibito agli uomini d' introdursi in qualunque ora, e sotto qualsivoglia pretesto, ne' camerini addetti per le donne; del pari che di passeggiare su i ponti o corridoi, che restano lungo i camerini medesimi, dovendo quel lato rimaner esclusivamente occupato dalle sole donne.

Art. 7. Sarà permesso a due o più uomini di bagnarsi in uno stesso camerino, con obbligo però a ciascuno di essi di vestir le mutande: così parimente, ove due o più donne, vorranno bagnarsi nello stesso camerino, dovranno avere la camicia.

Art. 8. Per ogni camerino non potrà esigersi più di *due carlini*: la persona, che vi si bagnerà, avrà dritto di trattenervisi un' ora. Pei camerini però, ove entreranno più uomini, o più donne insieme, il pagamento resta fissato per *un carlino* a persona, ad eccezione di quegli stabilimenti, che per la loro costruzione, pel mobilio, o per altre particolarità di lusso, richiedessero un maggior compenso; nel qual caso sarà permessa la esazione di *due carlini* a persona.

Art. 9. A cura di ogni intraprenditore di stabilimento di bagni sarà destinata una barchetta con gente esperta al nuoto, ond' esser pronta ad accorrere, in caso che qualche persona corresse pericolo di sommersione.

Art. 10. Gl' intraprenditori de' bagni saranno tenuti, sotto la loro più stretta risponsabilità, a dar pronto avviso al posto di Polizia il più vicino di qualunque disordine che avvenisse ne' rispettivi camerini.

Art. 11. È proibito a chicchessia di mostrarsi a corpo ignudo fuori del bagno. È similmente vietato di nuotar presso i camerini o di appressarvisi con barca, sotto qualunque pretesto.

penali (1). Simili regolamenti sono in osservanza eziandio nelle provincie che hanno littorale.

EDIFIZI CHE MINACCIANO ROVINA, PRECAUZIONI PER GLI SCAVAMENTI, LUOGHI OVE PUÒ TEMERSI INCENDIO, POLVERE DA SPARO E NITRO, FUOCHI ARTIFICIALI.

L'art. 461, n.° 6, delle leggi penali colpisce coloro

Art. 12. È anche vietato denudarsi lungo il tratto di mare che dalla Vittoria si estende fino all' angolo occidentale del Forte dell'Uovo, e propriamente a manca di questo Forte, e sotto al Real Casino del Chiatamone.

Art. 13. Tutti coloro, che desidereranno nuotare rimpetto all' abitato, lungo la spiaggia, che da *Mergellina* si estende sino al *Ponte della Maddalena*, avranno l' obbligo espresso di essere in mutande. Ma è vietato a chiunque, ancorchè fosse in mutande, di avvicinarsi a nuoto presso i camerini de' bagni.

Art. 14. I contravventori a qualunque delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli saranno sottoposti alle pene di Polizia, salve le pene più gravi ne' reati maggiori.

Art. 15. Una copia del presente Regolamento dovrà restare affissa in ogni camerino di ciascuno stabilimento di bagni, sotto la più stretta risponsabilità de' rispettivi intraprenditori.

Art. 16. I Commessari di Polizia de' Quartieri, ove sarà situato lo stabilimento di bagni ed il Commessario della Polizia del Porto, invigileranno alla esatta esecuzione del presente Regolamento.

(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia. . . .
N.° 36. I nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato.

i quali trascurino di riparare gli edifizi che minacciano rovina (1).

Con Sovrana risoluzione de' 24 maggio 1824 fu ordinato di rinnovarsi le disposizioni perchè un architetto di Polizia visiti le strade che debbono essere trascorse dal Sovrano, particolarmente nelle pubbliche cerimonie.

Tra le incumbenze commesse ai Consigli edilizi, ve ne hanno di quelle che riguardano tra l' altro la costruzione, la manutenzione ed il ristauro degli edifizi; onde fa d' uopo consultare al riguardo i correlativi decreti de' 22 marzo 1839 e 29 maggio 1842 pe' Consigli anzidetti. *V.* pag. 218 e 222.

E per gli scavi dell' argilla, dello zolfo e del sale in Sicilia fu pubblicata ordinanza in data del 1.° agosto 1830 (2).



(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia. . . . .

N.° 6. Coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare e demolire gli edificî che minacciano rovina.

(2) *Ad oggetto di evitarsi i gravi pericoli che accadono continuamente nella estrazione dell' argilla, dello zolfo e del sale di qualunque sorta dalle profonde grotte formate dalla natura, o dall' opera dell' uomo, e nell' intaglio ed estrazione della pietra dai cavi pensili;*

Veduto l' articolo 467, Cod. Part. 2.ª;

IL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA

Ordina:

Art. 1. A contare dalla pubblicazione della presente ordinanza, ogni proprietario o gabelloto nei di cui fondi esistono grotte o scavi è ob-

In quanto a Napoli trovasi provveduto circa le cave donde si estraggono pietre con ordinanza di polizia in



bligato astenersi di fare estrarre o tagliare dagli stessi oggetti qualunque senza che abbia prima adempito alle seguenti disposizioni.

Art. 2. Ognuno di essi proprietari o gabelloti dovrà fare domanda alle locali Autorità di Polizia se intenda proseguire, o intraprendere i lavori in dette grotte o scavi pensili.

Art. 3. L'autorità locale accederà sul luogo coll'assistenza di uno o due periti atti a conoscere il soggetto materiale che devono osservare. Essi esamineranno il locale, ne descriveranno la situazione, e giudicheranno se puossi intraprendere o continuare la estrazione o scavo senza pericolo di rovinarsi le parti soprapposte, ed indicheranno da qual punto dovrà intraprendersi o continuare lo scavo, seguendo le norme e le precauzioni che saranno indicate dai periti. Del tutto ne sarà disteso processo-verbale, che sarà depositato nell'Archivio del funzionario intervenuto.

Art. 4. Il funzionario suddetto, adempite le cennate formalità, autorizzerà gratis e senza indugio il chiedente ad imprendere il lavoro.

Art. 5. Se in permanenza del lavoro sorga traccia di pericolo non preveduto, sarà tosto sospeso, ed avvertito il funzionario se lo interessato vuol desistere o continuare il lavoro; nell'ultimo caso si darà luogo ad altro accesso ondo verificare e disporre il tutto come nell'articolo 3.

Art. 6. La indennità ai periti resta a peso degl'interessati.

Art. 7. I contravventori al presente regolamento saranno sottoposti alle pene prescritte dagli articoli 38 e 464, Codice parte 2.ª Essi in caso di recidiva o di reiterazione ai termini degli articoli 84 e 88 del Codice citato, soggiaceranno alla graduazione di pena in essi articoli contemplata.

Art. 8. Tutti i funzionari ed Agenti di Polizia sono incaricati di vigilare per la esecuzione della presente ordinanza.

data de' 18 luglio 1851 (1). E circa la costruzione degli *anditi* pe' lavori di fabbriche con altra ordinanza

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Per ovviarsi a' disastri che avvengono per lo irregolare e malinteso metodo de' lavori che si eseguono nelle cave di pietra vulcanica esistenti ne' contorni del Vesuvio, e di quelle di pietra tufo che trovansi in diversi luoghi della giurisdizione della Prefettura con grave pericolo della vita de' lavoratori.

IL PREFETTO

Ordina:

Art. 1. Tutt' i proprietari di cave di pietra vulcanica e di pietra di tufo in cui si sta lavorando sono obbligati di rivelarle tra due giorni, a contare dalla pubblicazione di questo regolamento, al funzionario di Polizia locale.

Art. 2. Chiunque d' oggi innanzi voglia intraprendere lavori in una nuova cava, deve prima di cominciarsi il taglio chiederne in iscritto il permesso alla Polizia locale rimanendo egli responsabile di ogni inconveniente nella esecuzione.

Art. 3. È proibito il taglio della pietra vulcanica col metodo di far cava nel corpo di essa onde far cadere i così detti *cieli stratosi*.

Art. 4. Il taglio della pietra suddetta deve sempre eseguirsi dall' alto in giù, ed in quei siti in cui la cava vulcanica è coperta da terreno arbustato dovrà prima sgombrarsi, per quindi darsi principio al taglio a *cielo scoverto*.

Art. 5. Ogni cava di pietra vulcanica non potrà oltrepassare nella sua profondità il punto ove termina la prima scarpina, qualunque sia la sua larghezza di apertura. Dovrà pure avere nel fronte uno spiazzo libero da ogni impedimento della estensione non minore di palmi quaranta nella sua intera larghezza, ed in conseguenza le muriggini di scardoni che si costruiscono, ed i massi che si tagliano, debbono piazzarsi al di là de' palmi quaranta.

de' 16 novembre 1850 (1) si diedero opportune norme per evitare qualche disavventura.

Art. 6. Tutte le cave di pietra vulcanica, già intraprese con metodo contrario a queste prescrizioni, dovranno tra otto giorni chiudersi con fabbrica di scardoni e calce nel sito ove termina la prima scarpina, affinchè non si possa penetrare più oltre.

Art. 7. I cieli delle cave di tufo debbono essere tagliati a volta e non in piano, e la forma della cava dev' essere di figura parabolica, avendo al piede palmi 30 di larghezza, ed alla cima palmi 10, qualunque sia la sua profondità.

Art. 8. I tagli a traverso della cava principale di tufo debbono incominciare alla distanza di palmi 40 dalla bocca principale, e gli altri tagli successivi al primo, debbono serbare sempre la stessa distanza di palmi 40 dalle bocche che gli sono vicine, affine di lasciarsi i *Piedritti* di sua sufficiente solidità.

Art. 9. Le scarpine, i suoli stratosi e le così dette *sciulie* debbono attentamente evitarsi, e presentandosi nel corso dei lavori, è proibito progredire, dovendosi cambiare la direzione.

Art. 10. Le cave di tufo in cui si sta attualmente lavorando saranno esaminate dall' architetto incaricato per conoscere, se i lavori di sopra cennati siano perfettamente in armonia cogli articoli precedenti; in caso opposto proporre gli espedienti necessarî per rettificarsi.

Art. 11. A tal uopo saranno dalla Polizia nominati un perito tagliamonte, ed un altro tagliapietre, per le opportune verifiche de' lavori che si eseguono, e pe' provvedimenti di regola.

Art. 12. In caso di contravvenzione alle sopraddette disposizioni saranno immediatamente arrestati tanto il proprietario della cava, che il direttore de' lavori se sia di pietra vulcanica, e se sia di tufo il tagliamonte che dirige il lavoro; e soggetti all' ammenda ed altre pene di Polizia, oltre il procedimento di regola presso il magistrato competente.

Art. 13. I Funzionarî di Polizia locali, ove le cave sono site, sono incaricati della esecuzione del presente regolamento.

(1) Ad oggetto di evitare ogni possibile disgraziato accidente che potesse aver luogo per la non esatta costruzione de' così detti *anditi*

Circa lo smaltimento della polvere da sparo, fu anche ordinato con ministeriale de' 31 maggio

~~~~~~~~

aperti che vengono eseguiti da capi maestri muratori per attivare le fabbriche;

Ordina quanto segue:

Art. 1. Nella costruzione di qualunque *andito aperto* i capi maestri fabbricatori cureranno che i buchi che debbono contenere le così dette *pedaruole* debbono avere la profondità di palmi due. Le pedaruole, dovendo essere di buon legname castagno, debbono avere la lunghezza di palmi sei, e la grossezza, o diametro non meno di un mezzo palmo: con dover essere ben fissate ne' relativi buchi con buone e lunghe zeppe, o cunei di legno castagno. Inoltre qualunque sia la estensione del detto andito deve contenere non meno di due tavole, che unite insieme formar debbono la larghezza non minore di palmi due; ed avranno la grossezza di un quarto di palmo, e la lunghezza da eccedere per un palmo e più, negli estremi, l' intervallo delle pedaruole. Le medesime tavole dovendo essere di buona qualità, verranno convenevolmente ammuscellate colle indicate pedaruole, con corde della lunghezza non meno di palmi dodici. E finalmente, è di assoluta necessità, che tali anditi aperti, lunghi o corti che essi sieno, dovranno essere garentiti da una spalliera congegnata da impiedi di legno, così detti *ginelle*, e tavole anche ammuscellate, col primi, ed i suddetti impiedi afforzati da altre pedaruole sottoposte al piano dello andito. Detta spalliera dovrà avere almeno tre file di tavole nella sua altezza; e questa non meno di palmi sei.

Art. 2. Resta poi espressamente vietato l' adottarsi nelle fabbriche, nei rlatti delle case, ed in qualunque siasi minimo lavoro nelle facciate interne od esterne delle medesime, i così detti *anditi in ponte*, di cui tant' uso si fa al presente.

Art. 3. I contravventori al disposto co' precedenti articoli, oltre la perdita degli oggetti sorpresi in contravvenzione, saranno arrestati e soggetti alla detenzione ed all' ammenda di Polizia, salvo le altre pene in cui potranno incorrere a norma delle LL. PP. in vigore.

Art. 4. I Commessari de' Quartieri, ed i Funzionari di Polizia di Portici, Capodimonte, Vomero e Posilipo, sono incaricati di vegliare all' esatta osservanza del presente Regolamento.
~~~~~~~~

1826 (1) che in ogni fine di mese i venditori privilegiati dessero alla Polizia un notamento delle persone le quali ne avessero fatto acquisto al di là di rotoli due.

Con circolari poi degli 8 luglio, 19 agosto e 2 settembre dell' anzidetto anno 1826 (2) vennero comuni-



(1) Ministero di Stato delle Finanze alla Polizia Generale — *Eccellenza* — In corrispondenza delle idee manifestatemi da V. E. col suo pregiato foglio de' 20 del cadente mese, ho incaricato l' Amministrazione Generale de' dazi indiretti di disporre, che i venditori dei generi di privativa per mezzo de' ricevitori de' dritti riservati, facciano pervenire alla Polizia locale, in ogni fine di mese, un elenco delle persone che hanno acquistata la polvere da sparo al di là di due rotola.

Mi fo quindi una premura di renderne avvisata l' E. V. per le istruzioni che crederà nella sua saggezza di dare agli agenti di sua dipendenza.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Con real decreto de' 17 agosto dello scorso anno 1825 fu stabilito che i generi di privativa, fra' quali la polvere da sparo, rimanessero per lo smercio a Regia interessata presso i ricevitori de' rispettivi fondaci, e che i medesimi in forza di contratti passati colla generale Amministrazione dei dazi indiretti, potessero destinare de' venditori a partito forzoso.

Avendo io riflettuto agl' inconvenienti che potrebbero risultare per la pubblica sicurezza dall' acquisto senza limitazione della polvere da sparo, mi son messo d' accordo con S. E. il Ministro delle Finanze, e si è convenuto che i venditori di generi di privativa per mezzo dei ricevitori distrettuali de' dritti riservati, facciano pervenire ai Sottintendenti de' distretti in ogni fine di mese un elenco delle persone che abbiano acquistato della polvere da sparo in quantità al di là de' due rotoli.

Mentre il prelodato Ministro ha comunicato di già gli ordini corrispondenti, io non lascio di passarlene prevenzione, e la interesso a voler far sentire a' Sottintendenti della provincia di suo carico che sarà loro dovere :

cate le norme generali, di accordo stabilite tra' Ministeri delle Finanze e di Polizia, per lo smercio del men·

1. di esigere, sotto la loro stretta e personale responsabilità in ogni fine di mese da' ricevitori distrettuali di detto ramo, il catalogo di coloro che avran fatto acquisto di una quantità di polvere al di là delle due rotola, nell' intelligenza che tal quantità intendesi risultante non solo dalla compra che si faccia in una sola volta, mà da quella ancora che in diverse partite di dettaglio facciasi nel corso dell' intero anno.

Se non si verifichi per alcuno l' acquisto di detta quantità di polvere, dovrà esigersi un certificato dai ricevitori suddetti;

2. di verificare per mezzo de' regi giudici o altri funzionari di Polizia locali, se la compera di detta quantità abbia avuto luogo per semplice uso di caccia o per altri motivi, portando la maggiore attenzione sulle qualità morali della persona dell' acquirente, non che sul permesso delle armi di cui sia o non sia fornita, e ciò anche sotto la stessa responsabilità del Sottintendente;

3. di vegliare accuratamente su tutti coloro che sono soliti a far acquisto di polvere, potendo stare che uno o più individui ne incettassero per conto di un terzo, o per oggetto criminoso;

4. di trasmettere a cotesta Intendenza in ogni mese lo stato delle compre al di là delle due rotola corredato delle analoghe osservazioni sulle divisate qualità del personale di ciascuno do' compratori.

L' adempimento di questi due altri articoli rimane anche a carico della personale responsabilità de' Sottintendenti rispettivi.

Conosce Ella bene quanto interessi alla tranquillità che un' esatta vigilanza sia portata su questo importante oggetto; per cui lascio al suo accorgimento l' adozione di quegli altri provvedimenti che crederà idonei al conseguimento dello scopo; attendendomi da lei di essere informato con apposito rapporto nella fine di ciascun trimestre (a cominciar da quello che va a terminare in novembre prossimo inclusivamente) dell' esecuzione data a quanto forma oggetto della presente ministeriale, o che vi siano de' risultamenti da riferirmi per persone sospette, o per molte compre eccedenti le due rotola, o che i risultati siano ancor negativi.

Polizia Generale — *Signore* — Ritornando sulla vendita della pol-

lovato genere, e per ciò che concerne la nomina dei venditori di esso.

La circolazione della polvere e de' nitri venne regolata con decreto de' 5 aprile 1819 (Bull.°, p. 278) (1).



vere da sparo, che fu oggetto della Ministeriale degli 8 luglio scorso, io considero non essere indifferente che la Polizia aggiunga a quanto trovasi disposto su questa materia, la cognizione della condotta di coloro che sono preposti allo smaltimento di tal articolo di privativa.

In conseguenza di questo principio la interesso di accertarsi con semplici mezzi di Polizia se alcuno di essi possa per non buona condotta non ispirare una completa fiducia nella gelosa vendita del genere suddetto.

All' uopo vorrà rimettermi uno stato indicante la condotta succennata, e la morale buona o cattiva de' mentovati soggetti; per quindi aversene il conto che conviene.

Le raccomando di rimettermi un tale stato per tutta la fine di settembre prossimo indifferibilmente.

Polizia Generale — *Signore* — In coordinazione della Ministeriale direttale a' 19 agosto ultimo, deggio prevenirla che S. E. il Ministro delle Finanze ha ordinato di non permettersi lo smaltimento della polvere da sparo in cotesta provincia, se non a quei venditori che siano stati da lei approvati.

Una tal misura potendo conciliare le vedute del Ministero di mio carico cogl' interessi dell' Amministrazione de' dazi indiretti, la prego d' invigilarne l' esatto adempimento sotto la di lei particolare responsabilità, senza attrassare quanto mi trovo di averle già comunicato.

(1) TITOLO II.

DELLA FABBRICAZIONE DELLA POLVERE, E SUA DISTRIBUZIONE.

Art. 14. La fabbricazione della polvere è privativa dell' amministrazione generale de' dazi indiretti.

Art. 15. Le pene stabilite nell' art. 4 contro di coloro che fabbri-

Noi riportiamo di questo atto governativo i titoli II, III e V, riguardanti la fabbricazione della polvere e sua



cassero nitro senza di un contratto coll' amministrazione, saranno applicabili a' fabbricatori di polvere in contrabbando.

Art. 16. L' amministrazione generale farà fabbricare la polvere destinata per la caccia, pe' fuochi di artifizio e per uso de' particolari, di una configurazione di granelli, per quanto è possibile, diversa da quella della polvere destinata per uso dell' armata di terra e di mare.

Art. 17. I due dipartimenti di guerra e della real marina faran conoscere per tutto il mese di dicembre di ciascun anno la quantità di polvere tanto da moschetto, che da cannone, loro necessaria nell' anno seguente.

Art. 18. Subito che nelle fabbriche dell' amministrazione si sarà preparata una quantità di polvere da guerra, il direttor generale ne passerà l' avviso alle rispettive autorità militari per farsene la consegna.

La consegna si farà dopo quindici giorni dall' avviso.

Art. 19. La polvere destinata ad uso della guerra e della marina dovrà avere la portata di tese centoventi, colla tolleranza di cinque tese di meno.

Art. 20. La portata della polvere sarà verificata nell' atto della consegna cogli sperimenti descritti in un processo verbale compilato in doppio, per rimanerne un esemplare al direttore della fabbrica e l' altro all' uffiziale dell' esercito destinato a riceversi il genere. La norma degli esperimenti sarà ordinata con un regolamento.

Art. 21. Ciascuna consegna di polvere sarà contestata da un certificato che l' uffiziale incaricato rilascerà al direttore, indicante la quantità ricevuta; e rilascerà benanche un *bono* dell' importo del genere.

Art. 22. Il *bono* verrà considerato come danaro contante, e sarà come tale versato alla tesoreria, la quale ne farà la dovuta imputazione.

Art. 23. Le polveri deteriorate negli arsenali verranno spedite alla fabbrica più vicina. Quivi in presenza del direttore della fabbrica e dell' uffiziale incaricato si faranno i saggi opportuni, per rilevarsi se

distribuzione, la circolazione e vendita di essa e dei nitri; non oltre le disposizioni generali attinenti a tale



le dette polveri debbano essere risolute, o possano rendersi servibili coll' aumento de' mestrui necessari.

In ogni caso gli agenti della guerra e della marina pagheranno il valore de' generi aggiunti e della manifattura, e riceveranno una quantità di polvere buona eguale a quella consegnata.

Il pagamento sarà eseguito per mezzo de' *boni* enunciati nell' articolo 21, e nel modo indicato nell' art. 22.

Art. 24. La consegna sarà fatta in barili aventi l' iscrizione stampata indicante la quantità della polvere che vi si contiene, la sua qualità e portata conosciuta.

Le spese d' *imbarilaggio*, i barili ed i trasporti saran sempre a carico de' rami della guerra e della marina.

Art. 25. Qualora per circostanze inopinate un trasporto di polvere della fabbrica non potesse effettuarsi immediatamente dopo la consegna, le polveri poste ne' barili saran depositate a rischio della guerra o della marina in un magazzino particolare della stessa fabbrica chiuso a tre chiavi, una delle quali sarà consegnata all' impiegato funzionante da direttore, l' altra all' uffiziale incaricato e la terza al sindaco locale.

La polvere non dovrà rimanere depositata nel magazzino oltre lo spazio di un mese.

TITOLO III.

DELLA CIRCOLAZIONE E VENDITA DELLE POLVERI E DE' NITRI.

Art. 26. Ogni partitario di nitri sarà tenuto di trasmettere in fine di ogni mese al controloro nel cui circondario trovansi stabilite le di lui officine, lo stato delle quantità de' nitri fabbricati nel corso del mese, officina per officina; quelle che avrà fatto trasportare nelle fabbriche dell' amministrazione; e finalmente le quantità di sostanze nitrose e di nitro che restassero tuttavia nelle medesime.

Art. 27. I controlori de' dazi indiretti ne' loro giri ordinari e straordinari verificheranno gli anzidetti stati, paragonando le quantità in essi

obbietto, per quanto occorrer possa ai funzionari di Polizia affin di adempiere esattamente gli ob·

descritto con quelle esistenti nelle officine e co' registri di spedizione di cui si parlerà in appresso.

Art. 28. Allorchè i partitari dovranno eseguire un trasporto di nitro per le fabbriche dell'amministrazione, saran tenuti di passarne l'avviso al ricevitore de' dritti riservati, se vi sia nel luogo dell'officina; e non essendovi, al venditore privilegiato.

Il ricevitore o il venditore privilegiato rilascerà una bolletta di accompagnamento staccata da' registri a matrice.

Art. 29. All'arrivo del genere nella fabbrica, gli agenti della medesima ne verificheranno la quantità; e trovandola uniforme alla bolletta di accompagnamento, consegneranno al conduttore il riscontro, o sia la fede d'immessione, per esibirla al ricevitore o venditore privilegiato nel luogo di partenza.

Gli agenti della fabbrica, che conserveranno la bolletta di accompagnamento, e 'l ricevitore o venditore che conserverà la fede d'immessione, saran tenuti di esibirla ad ogni richiesta, sotto pena di destituzione.

Art. 30. Tutti i fondaci di generi di privativa saran forniti di quella quantità di nitro e di polvere, che sarà creduta conveniente, secondo le rispettive circostanze.

Art. 31. Da' depositi stabiliti o da stabilirsi nelle provincie saran provveduti i fondaci de' mentovati generi, e dalle fabbriche ne saran provveduti i depositi.

Art. 32. La polvere sarà riposta in pacchetti di un rotolo l'uno, suddivisi interiormente per una metà in pacchettini di un quinto di rotolo, e di un decimo per l'altra metà.

Ognuno di questi pacchetti avrà inscrizione stampata indicante la quantità e la qualità della polvere in esso contenuta.

Art. 33. I trasporti de' nitri e della polvere dalle fabbriche a' depositi, e da' depositi a' fondaci saranno eseguiti colle formalità enunciate negli art. 28 e 29, e le sfondacazioni de' venditori privilegiati, colle formalità enunciate nell' art. 28.

Art. 34. La vendita del nitro e della polvere al pubblico sarà fatta esclusivamente in ogni comune da un solo venditore privilegiato, il

blighi del proprio ufficio in riguardo alla vigilanza di cui sono abitualmente incaricati per materie intorno alle

quale dovrà preventivamente esibire de' documenti certificati dall' Intendente di essere tale la sua condotta e la sua morale, che gli si possa affidare la vendita di cui si tratta, a' termini degli stabilimenti relativi a' venditori privilegiati.

Art. 35. Ogni venditore autorizzato a smaltire il nitro e la polvere da sparo dovrà provvedersi a proprie spese di un registro a matrice, che gli sarà spedito dall' amministrazione generale, e servirà per notarvi le vendite giornaliere, giusta il modello che verrà stampato.

Un tal registro sarà tenuto costantemente a giorno, pronto ad ogni richiesta delle autorità chiamate alla verificazione de' suffondaci dal nostro decreto del dì 29 di gennaio 1817.

Art. 36. I venditori di polvere da sparo e di nitro dovranno munire i compratori di bollette di accompagnamento staccate dal registro a matrice enunciato nell' art. 35.

Art. 37. Le autorità primarie della provincia potranno chiedere lo stato della vendita e de' generi esistenti, tutte le volte che le circostanze l' esigano.

Art. 38. I venditori di polvere in Napoli avranno il loro deposito ne' seguenti luoghi: 1.° al termine della strada di Casanova, ove è il posto di guardia doganale; 2.° al ponte della Maddalena nelle vicinanze del quartiere di cavalleria; 3.° fuori la strada di Foria poco lungi dal quartiere militare; 4.° a Capodichino presso del posto di guardia doganale.

Art. 39. La vendita della polvere ne' cennati luoghi sarà fatta da soggetti muniti di patente dall' amministrazione generale e scelti dalla medesima sullo stato degli eligibili, che le sarà trasmesso dal Ministero di Polizia.

Art. 40. Il numero de' venditori di polvere potrà essere aumentato in proporzione del bisogno, sempre però colla norma prescritta nei precedenti articoli.

Art. 41. Le disposizioni degli art. 35 e 36 saranno applicabili ai venditori di polvere e di nitro nella capitale.

Art. 42. Sarà proibito di vendersi al pubblico qualunque quantità di polvere e di nitro nelle fabbriche, dovendosene fare lo smalti-

quali ogni abuso, ogni negligenza, disaccortezza od imprevidenza esser può produttiva di mali gravissimi; e

~~~~~~~~

mento nel modo e colle formalità prescritte negli articoli precedenti.

Art. 43. Non dovendosi tener fuoco ne' suffondaci de' venditori di polvere da sparo, saranno essi tenuti di chiuderli alle ventiquattr' ore, sotto pena di ducati dieci e della destituzione.

Art. 44. Ogni quantità di polvere da sparo maggiore di mezzo rotolo, e di nitro maggiore di un rotolo, conservata o trasportata senza bolletta, ancorchè fabbricata per conto dell' amministrazione, sarà riputata in contrabbando e soggetta a confiscazione insieme co' mezzi di trasporto, se ve ne sieno, oltre alla multa di ducati centoventi e la pena del primo grado di prigionia contro colui che la conserva o la trasporta.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 46. I trasporti delle polveri e de' nitri dalle fabbriche a' depositi saranno eseguiti a spese dell' amministrazione; quelli da' depositi a' fondaci, a spese de' ricevitori i quali avranno nelle sfondacazioni il compenso che han sinora goduto; e quelli da' fondaci a' suffondaci, a spese de' venditori privilegiati, essendosene calcolato il compenso nella stessa tariffa.

Art. 47. A fine d' incoraggiare l' industria e la raccolta de' nitri, indipendentemente da' soldi stabiliti pe' controlori, sarà a' medesimi conceduto il premio di carlini dieci per ogni cantaio di nitro che avran procurato all' amministrazione da' partitari pe' rispettivi controlli.

Art. 48. Le leggi ed i regolamenti in vigore circa il divieto d' importarsi ed esportarsi gli altri generi di privativa, quando queste operazioni non si facciano per conto dell' amministrazione generale, saranno applicabili alle polveri ed a' nitri.

Art. 49. I capitani di bastimenti nazionali o stranieri che giungeranno ne' porti de' nostri domini di qua del Faro, non potranno avere a bordo una quantità di polvere da sparo fabbricata nell' estero mag-
~~~~~~~~

però non mai reputar si debbono superflue le cure in proposito dell' Autorità, e soprattutto di quella di Polizia che le calamità pubbliche deve con indefessa sollecitudine antivedere.



giore di quella che corrisponde a dieci tiri per ciascun'arma da fuoco, di cui i legni fossero muniti, se la loro provegnenza sia da' luoghi del Mediterraneo, e di venti tiri, se dall' Oceano.

Art. 50. I capitani di bastimenti esteri o nazionali dovranno dichiarare la quantità della polvere che hanno a bordo, alla dogana fra lo spazio di ventiquattr' ore dal loro arrivo, e depositarla ne' magazzini all' uopo stabiliti, a norma de' regolamenti risguardanti la polizia de' porti.

Art. 51. Se a bordo de' legni sarà trovata una quantità di polvere maggiore di quella prescritta nell' art. 49, o se in seguito della visita da farsi dopo di esser seguito il deposito, sarà rinvenuta su' medesimi della polvere in contravvenzione, i capitani incorreranno nelle pene stabilite in simili casi per gli altri generi di privativa.

Art. 52. Le polveri depositate da' capitani de' legni stranieri saranno restituite nel momento della loro partenza: quelle depositate da' capitani di bastimenti nazionali, se sono delle fabbriche del regno, verranno egualmente restituite; ma se sono forestiere, saranno ritenute, pagandosene il valore al prezzo di fabbrica.

Art. 53. I locali destinati pe' depositi delle polveri e nitri verranno affidati a de' commessi i quali ne resteranno risponsabili.

Art. 54. Il salaccio prodotto nelle nitriere sarà consegnato da' partitari all' amministrazione generale in una proporzione non minore del sesto colla quantità del nitro grezzo fabbricato nelle stesse officine; salvo un prodotto maggiore che sempre dovrà essere interamente consegnato.

Art. 55. Per evitare che si mescoli della terra nel salaccio, il peso del medesimo debbe essere a quello del salmarino che contiene, in ragione di quattro a tre.

Art. 56. In caso di consegna al di sotto di tali proporzioni i partitari pagheranno il salario mancante al prezzo a cui si smaltisce il sale da' venditori privilegiati: salve le pene e le ammende stabilite pe' con-

Un decreto poi de' 30 novembre 1846 (1) prescriveva che il cotone-polvere, la canapa, i lini,

trabbandi di sali, le quali saranno applicabili a' casi in cui venisse provato che siensi estratti salacci dalle nitriere, e venduti dai partitari o da' loro artefici.

Art. 57. Nello stato enunciato nell' art. 26, che i partitari dovranno trasmettere agli agenti dell' amministrazione alla fine di ciascun mese, vi saranno le indicazioni necessarie, onde far anche conoscere la situazione de' salacci nelle nitriere.

Art. 58. Dal ramo della guerra sarà somministrata la forza necessaria tanto per la sicurezza de' trasporti della polvere da sparo dalle fabbriche a' depositi, quanto per la custodia esteriore de' locali destinati per le fabbriche e pe' depositi, essendo tali servizi diretti ad assicurare la salute e la tranquillità pubblica.

Art. 59. Le leggi ed i regolamenti riguardanti la norma di provare e giudicare i contrabbandi e le contravvenzioni per gli altri generi di privativa, e quella di transigerli e ripartirne i prodotti, saranno interamente applicabili alle contravvenzioni e contrabbandi di nitro, salaccio e polvere.

Art. 60. Per agevolare l' esecuzione di quanto è prescritto nel presente decreto, saranno formate le istruzioni necessarie dall' amministrazione generale de' dazi indiretti, ed approvate dal nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro delle finanze.

Art. 61. Tutti i nostri Segretari di Stato e Ministri, ed il capitan generale organizzatore del ramo militare, sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il cotone-polvere, la canapa, i lini, le segature, e le altre materie preparate a produrre gli stessi effetti della polvere da sparo, sono a questa assimilati, e quindi sottoposti alle medesime leggi per la stessa in vigore.

Art. 2. Tutti i nostri Ministri Segretari di Stato, ed il nostro Luo-

le segature e qualunque altra materia preparata in modo da produrre lo stesso effetto della polvere da sparo, fosse a questa assimilata, e sottoposta alle leggi per quella in vigore.

Affine d' impedire gl' inconvenienti derivanti dall' abuso della polvere, con ordinanza ministeriale del 1.° dicembre 1822 furono emesse prescrizioni di massima per lo sparo dei mortaletti e de' fuochi artificiali (1). Con

---

gotenente generale ne' nostri reali domini oltre il Faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

(1) Ministero e real Segreteria di Stato della Polizia Generale

ORDINANZA.

Ad evitare gl' inconvenienti che l' irrequietezza delle persone sfaccendate suol promuovere in tempo di notte, e l' abuso che si permettono collo sparo de' mortaletti, bombe, petriere, razzi, ec., disturbando il riposo de' cittadini, e compromettendo ancora l' ordine pubblico;

Ordiniamo.

Art. 1. Lo sparo de' mortaletti, bombe, petriere, razzi e tuoni ossiano *risposte*, è rigorosamente proibito.

Art. 2. È proibito ancora qualunque sparo sopra le carrozze, o cavalli che le tirano.

Art. 3. È permesso soltanto lo sparo degli altri fuochi artifiziali a mano, i quali però non debbono esser lanciati dall' alto degli edifizi.

Art. 4. Per lo sparo de' mortaletti e fuochi d' artificio da eseguirsi nelle prime ore della notte avanti le Chiese per la ricorrenza delle funzioni religiose, o altra circostanza, debbono i fuochisti, o altre persone che vi abbiano interesse, riportarne sempre speciale permesso.

questa medesima ordinanza furono stabilite le pene per gli autori di schiamazzi notturni (Vedi *Schiamazzi notturni* , pag. 7).

Quelle prescrizioni poi circa gli spari furono rimembrate in Napoli con posteriori annunzi della Prefettura di Polizia l' ultimo de' quali in data de' 17 dicembre 1850 (1).

dalla Polizia, da richiedersi per mezzo del Commessario del rispettivo quartiere.

Art. 5. Sono vietate le riunioni ambulanti delle persone , che proclivi all' ozio, o per indole irrequieta, percorrono in tempo di notte le strade spingendosi a schiamazzi , motteggi , fischi, ec.

Art. 6. I contravventori agli art. 1, 2, 3, 4 della presente ordinanza saranno arrestati , e trattati secondo le norme stabilite coll' art. 464 delle LL. PP. , o con altre misure che potranno esser proporzionate loro amministrativamente secondo le circostanze.

Art. 7. I contravventori all' art. 5 saranno del pari arrestati, e sottoposti alla misura della pubblica punizione , a norma della ordinanza de' 5 agosto del corrente anno.

Tutti i funzionari di Polizia sono incaricati della esatta esecuzione della presente ordinanza.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

IL PREFETTO

Ad oggetto di evitare i frequenti disastri che avvengono nello sparo de' mortaretti , che soglionsi spesso crepare, come pure quelli che per lo più producono i colpi di grosso calibro.

Dispone quanto segue :

Art. 1. È proibito ad ogni particolare lo sparo di mortaretti , bombe, cannoncini, razzi e tuoni, ossiano risposte.

I soli fuochisti potranno eseguirlo ne' larghi innanzi le Chiese nelle ricorrenze di funzioni sacre o altre circostanze, riducendosi il calibro de' mortaretti, giusta le dimensioni già prescritte ; nonchè quello delle così dette bombe ne' fuochi artificiali. Essi però debbono sempre ottenerne il permesso dalla Polizia.

Le ordinanze del 1.° luglio 1819 de' 7 novembre 1821, de' 19 dicembre 1827, 5 febbraio 1828 e 27 maggio 1851 (1, 2, 3, 4 e 5), che qui l'una dopo

Art. 2. È proibito egualmente qualunque sparo sopra le carrozze o cavalli che le tirano.

Art. 3. È permesso soltanto a' particolari lo sparo di piccoli fuochi artificiali, senza però lanciarli dall' alto degli edifizi.

Art. 4. I contravventori agli articoli precedenti saranno al momento arrestati, e puniti dalle Autorità competenti, colla detenzione o altre pene di Polizia, secondo la diversità dei casi e delle circostanze.

Art. 5. I Commessari de' Quartieri, e gl' Ispettori de' Reali Siti di Portici e Capodimonte sono incaricati di vigilare nei termini delle loro giurisdizioni alla esatta e rigorosa esecuzione della presente Ordinanza.

I posti militari e la forza in generale sono invitati a prestare il braccio forte.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Considerando che la negligenza nella custodia delle polveri da sparo ha spesse volte originati degli effetti terribili per la vita e per la fortuna de' cittadini; che per quanto sia dimostrata pericolosa da una trista sperienza, non si vede ciò non ostante abbastanza emendata, e che tutti gli oggetti i quali entrano nella sfera della sicurtà pubblica, sono essenzialmente compresi nelle vedute della Polizia;

Considerando inoltre che questa materia accensibile di cui si tien proposito, spesso diviene l' istrumento della nequizia, e che una retta amministrazione specialmente incaricata di prevenire i delitti non può mai abbastanza moltiplicare gli ostacoli alla facoltà di commetterli;

Visto l' art. 67 del decreto de' 2 novembre 1807;

Visto l' art. 9 del decreto de' 20 agosto 1812;

Visti i regolamenti del Ministero delle Finanze de' 29 giugno, e dei 15 luglio 1812;

Ordina:

Art. 1. I venditori privilegiati destinati dalla Direzione Generale de' dazi indiretti per la vendita delle polveri da sparo, dovranno pria

l' altra riportiamo, pubblicate in Napoli ed applicate con lievi modificazioni nelle provincie al di qua del

di mettersi in attività ottenerne la necessaria autorizzazione dalla Prefettura di Polizia.

Art. 2. La Prefettura non l' accorderà se non dopo avere verificato per mezzo di un suo funzionario, che i locali destinati a tal vendita sieno isolati, ed in una certa distanza dalle abitazioni, e specialmente dalle botteghe, per l' esercizio delle quali è necessario di adoperarsi il fuoco.

Art. 3. I venditori suddetti si dovranno provvedere di una cassa ben condizionata per conservare la polvere da smaltirsi al pubblico, e dovranno mostrare tal cassa allo stesso funzionario, che secondo il precedente articolo, verrà spedito ad esaminare la posizione del locale.

Art. 4. Al tramontar del sole dovran chiudere la loro bottega, da riaprirsi non prima dello spuntar del nuovo giorno.

Art. 5. In qualsiasi stagione non potranno tenere fuoco, o lume di sorta alcuna nelle loro botteghe.

Art. 6. Non potranno vendere la polvere, che nella quantità, ed alle persone appresso indicate:

1. sino ad un rotolo a coloro che trovansi muniti di permesso per portare le armi;

2. sino a due rotoli a coloro che trovansi provveduti della licenza da caccia;

3. a' fuochisti autorizzati dalla Polizia sino alla quantità indicata nel libretto firmato dal Sindaco del comune, al quale i fuochi artificiali dovranno servire;

4. agl' impiegati superiori, civili e militari nominati con real decreto sino a 5 rotoli, purchè ne facciano direttamente la richiesta in iscritto;

5. agli appaltatori de' lavori pubblici sino alla quantità indicata nel permesso che avran dovuto ottenere dalla Polizia.

Art. 7. I venditori privilegiati dovran tenere un registro. A misura che smaltiranno la polvere dovranno in esso iscrivere il giorno della vendita, il nome e cognome, età e patria del compratore, il permesso di cui è munito, e l' autorità che glie l' ha rilasciato: in fine la quantità di polvere venduta. Nel margine di questo registro il compratore dovrà apporre la sua firma.

Faro , contengono diverse prescrizioni circa gli edifizi in cui si fa uso di fuoco , le officine , gli stabili-

Il registro in ogni pagina dovrà esser vistato dal Commessario di Polizia del proprio quartiere, o dall'Ispettor Commessario del ripartimento.

Art. 8. Al terminar d'ogni mese i venditori privilegiati dovranno rimettere alla Prefettura le precise notizie della vendita della polvere con tutte le sovraespresse indicazioni.

Art. 9. Ad ogni semplice richiesta de' funzionari di Polizia dovranno esibire tal registro. In esso non dovran esservi nè cassature, nè correzioni, nè scritto interlineare, nè viziature di sorta alcuna. Accadendo alcun errore, non si altererà punto il corpo della scrittura, ma la correzione scritta nel margine dovrà avere le formalità richieste dall'art. 7.

Art. 10. I venditori privilegiati che attualmente trovansi autorizzati per la vendita della polvere da sparo, dovranno immediatamente conformarsi alla presente ordinanza.

Art. 11. I contravventori saranno subito arrestati, e puniti col *maximum* della multa e con una detenzione corrispondente, oltre delle pene che saran loro inferite da' giudici ordinari, quante volte il caso l'esiga.

Art. 12. I Commessari di Polizia e gl'Ispettori commessari de' ripartimenti sono incaricati per la più esatta esecuzione del presente Regolamento.

Il sig. Generale Comandante la real Piazza, e tutte le autorità militari sono invitati a dar braccio forte in caso di bisogno.

(2) *Il Commessario generale della capitale e provincia di Napoli;*
Visto il Regolamento in vigore sulla prevenzione degl'incendi;
Visto l'art. 3 di esso Regolamento risguardante i doveri di coloro che hanno de' magazzini di acquavite, di carbone, di legna da ardere ed in generale di ogni materia combustibile;
Considerando quanto sia imminente il pericolo d'incendio per cagione di depositi di tal fatta, specialmente in questa vasta capitale;
Volendo, per quanto sia possibile, allontanare le occasioni, e porre in salvo così la proprietà degli edifizi, che le sostanze de' cittadini;

menti, ec. ec., ove conservansi carboni, legna, fieno, paglia, acquavite od altro combustibile qualunque,



Ordina.

Art. 1. È proibito a chicchessia di stabilire nella capitale e nelle comuni della provincia alcun magazzino o deposito di acquavite, di carbone, di legna da ardere, di fieno, di paglia e di qualunque altra materia combustibile.

Art. 2. I magazzini o depositi degl' indicati generi dovranno esistere fuori le mura della capitale e de' comuni, ed in luoghi dove il caso d' incendio non possa produrre quei danni che sono inevitabili in città.

Art. 3. Tutti que' magazzini, e depositi degli espressi generi, che esistono attualmente in questa capitale e ne' comuni, debbono esser vuotati nello spazio improrogabile di giorni otto, decorrendi dalla pubblicazione del presente Regolamento; ed i proprietari sono tenuti di trasportarne la quantità che ne posseggòno ne' luoghi permessi nel precedente articolo.

Art. 4. I liquoristi, ossia venditori di acquavitè, che hanno le loro botteghe nella capitale e ne' comuni, possono tenerne semplicemente quanto fa d' uopo ad un discreto consumo, e propriamente allo spaccio di tre giorni, giusta gli antichi stabilimenti della città di Napoli.

Art. 5. I liquori, ossia acquavite, debbono essere conservati in vasi di vetro, di cristallo o di creta, escluse affatto le botti, i barili e qualunque altro recipiente formato di materia di facile combustione.

Art. 6. È vietato in tali botteghe di far uso di fuoco, di lampadi o di lume scoverto, qualunque possa esserne l' oggetto. Volendo gli esercenti tenerle aperte nelle prime ore della notte, dovranno avere de' fanali ben condizionati per accendervi de' lumi. È vietato similmente di conservarvi polvere da sparo, ed anche de' giuochi a polvere, come *folgori*, *tuoni*, ed altri simili.

Art. 7. In ciascuna delle indicate botteghe dovrà essere esistente un piccolo serbatoio di acqua, corrispondente alla quantità del genere, e sempre in veduta dello spaccio che se ne fa, affin di adoperarla appena che si manifesti il più piccolo principio d' incendio.

non che sui luoghi dove spacciasi la polvere da sparo, determinando tutte le misure di precauzioni atte ad im-



Art. 8. Non sarà rilasciato alcun permesso di esercizio, se non sarà constato con processo verbale di essersi adempito a quanto è prescritto nel presente Regolamento.

Art. 9. Gli art. 3, 5, 6 e 7 sono applicabili a tutti i venditori di carboni, di legna da ardere, di fieno, di paglia e di altre materie combustibili, com' è spiegato nell' art. 1.

Art. 10. È vietato parimenti ai *casoli*, bottegai e ad altri che tengono di simili industrie, di liquefar della sugna, affumar de' salami, ed ogni altra operazione che richiami il pericolo d' incendio a cagione della grande quantità di fuoco, non che degli articoli de' quali si fa uso. Essi sono tenuti di eseguire tali operazioni fuori le mura della capitale.

Art. 11. Sarà sull' osservanza del presente Regolamento portata una rigorosa vigilanza. I Commessari de' quartieri terranno un esatto registro di tutte le botteghe di tal natura, coll' elenco de' nomi degli esercenti, non che degli articoli dei quali si fa uso. Essi faranno frequentemente sorprendere dagl' Ispettori delle sezioni tali botteghe, e scrupolosamente osservare se con esattezza siano nelle medesime eseguite le condizioni prescritte.

Art. 12. I trasgressori agli articoli precedenti saran puniti coll' arresto, e coll' ammenda di Polizia, indipendentemente dalle altre pene in cui potranno incorrere, a norma delle leggi in vigore.

Art. 13. I Commessari di Polizia della capitale, e gl' Ispettori commessari ne' Ripartimenti della provincia sono incaricati di vegliare alla esatta osservanza del presente Regolamento.

(3) IL PREFETTO DI POLIZIA.

Veduta l' ordinanza del 3 agosto 1819;

Quella del 7 novembre 1821;

Veduti gli art. 36, 37 e 39 delle leggi penali;

Veduta la Ministeriale di S. E. il Ministro della Polizia generale de' 24 ottobre ultimo;

Considerando che fra i pericoli a prevenire, quello di una esplosio-

pedire i tristi effetti di una esplosione o di un incendio che nascer potesse da disaccortezza, da non curanza,

ne di polvere nitrata, in qualunque modo avvenga, è fra i più spaventevoli, imperocchè ad un tempo mette fine alla vita, incendia, e distrugge le proprietà;

Considerando che la conservazione nell'ambito della città di tale polvere qualsiasi affin di manifatturarsi dai così denominati fuochisti, può diventare cagione di gravi disastri, sia che i fuochisti abitino o no ne' locali ov'è riposta;

Che tali disastri possonsi verificare del pari colla manifatturazione della stessa polvere in città; e che lo stesso pericolo si corre colla semplice conservazione in città di polvere già ridotta a fuochi artificiali, come folgori, tuoni, così dette risposte, mortaletti e cose simili;

Che l'esercizio di un mestiere qualunque, massime quello del così detto fuochista, è subordinato alle condizioni derivanti dalle ordinanze di Polizia, dirette sempre all'antiveggenza dei pericoli;

Ordina ciò che segue.

Art. 1. È vietato ai così detti fuochisti di lavorare polvere nitrata, quanta essa sia, nell'ambito della città di Napoli: in conseguenza essi non potranno conservarne qualunque quantità nell'ambito suddetto, nè tenervi deposito di fuochi artifiziali, come tuoni, folgori; mortaletti, e giuochi simili.

Art. 2. I locali che potranno gli esercenti suddivisati scegliere per l'esercizio del loro mestiere, sia che vi abitano o no, non potranno rimanere che nelle seguenti contrade:

1. al termine della strada di Casanova, ov'è il posto di guardia;

2. al Ponte della Maddalena presso le adiacenze del Quartiere della cavalleria;

3. fuori la strada di Foria al di là del quartiere militare;

4. a Capodichino nelle adiacenze del posto di guardia Doganale.

Art. 3. Gli esercenti suddetti debbono per tutta la fine del prossimo gennaio, epoca opportuna, provvedersi dei rispettivi locali. Essi

da malvagità altrui, o pur da difetto di costruzione dei fabbricati.

pria di destinarli all'uso del lor mestiere, o di affittarli, sono nell'obbligo di manifestare al Commessario di Polizia del quartiere tale destinazione, o l'affittò che intendono fare. Il Commessario del quartiere visiterà il locale, e dietro analogo rapporto di lui, il Prefetto disporrà l'occorrente.

Art. 4. Gli esercenti suddetti dovranno provvedersi di una cassa ben condizionata per conservarvi la polvere, anche momentaneamente, di cui potranno far compra, affin di lavorarla. Tale cassa dovrà ispezionarsi dal Commessario di Polizia del quartiere incaricato del corrispondente rapporto.

Art. 5. I contravventori saran puniti con le pene di Polizia sanzionate negli articoli di sopra citati 36, 37 e 39, tranno i casi di maggiori reati.

Art. 6. Elasso il mese di gennaio entrante anno 1828, saranno ritirati tutt'i permessi dagli attuali esercenti di sopra indicati, ove non siansi uniformati a tutte le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 7. I Commessari de' quartieri di questa capitale, e gl' Ispettori commessari de' reali siti di Portici e Capodimonte sono incaricati della esatta osservanza della presente ordinanza.

(4) IL PREFETTO DI POLIZIA

Considerando quanto facilmente gl' incendi si destino, come ne sia rapida la propagazione, e soprattutto fatali le conseguenze;

Considerando che la maggior parte di essi è dovuta alla poca cura la quale suol mettersi nell'uso del fuoco, e che spesso di questa negligenza si rendon colpevoli le persone addette all'esercizio delle arti e mestieri, i proprietari, e gl' inquilini degli edifizi;

Considerando in ultimo che niuno interesse sia più particolare e più prossimo a ciascun cittadino, che quello di prevenire la nascita o d'impedire al possibile la comunicazione degl' incendi;

Ordina.

Art. 1. Ogni proprietario di case avrà cura di far nettare e riattare

A tal uopo quindi gli architetti di Polizia vanno adoperati opportunamente affin di accertarsi se gli edi-

~~~~~~

una volta almeno in ogni trimestre i cammini, ed i forni che nelle medesime esistono.

Art. 2. Ov' egli manca a tale obbligo, i rispettivi inquilini, dopo avernelo avvertito, saranno in dovere di farne la rivela al Commessario del quartiere in cui abitano, fra sei giorni dallo spirato trimestre.

Art. 3. Tutti coloro i quali avranno dei magazzini di acquavite, di carboni, di legna da ardere ed in generale di ogni altra materia combustibile, saran tenuti di farne tra sei giorni la rivela alla Prefettura di Polizia.

Art. 4. Saranno esenti dalla disposizione del precedente articolo i venditori de' descritti combustibili a minuto, che non abbiano de' magazzini, ove però non si trattasse di polvere da sparo.

Art. 5. Ove gl' individui compresi nell' art. 3 cangeran sito a' depositi dei combustibili in esso indicati, dovranno similmente darne parte al Commessario del quartiere fra giorni tre.

Art. 6. Chi voglia costruire un nuovo forno, o una nuova fucina, ne presenterà la richiesta alla Prefettura medesima, e le associerà il certificato di un architetto conosciuto, il quale assicuri di non essere la nuova costruzione nè pericolosa, nè opposta a' regolamenti in vigore.

Art. 7. Quando la Prefettura per l' oggetto indicato nel precedente articolo abbisognasse di maggiori cautele, le prenderà direttamente per mezzo del suo architetto; inteso sempre quello il quale rilascia l' espresso certificato.

Art. 8. Chi vorrà stabilire de' nuovi magazzini di combustibili descritti nel terzo articolo e non compresi nelle eccezioni del quarto, sarà parimenti tenuto di accompagnare la richiesta alla Prefettura con un certificato di un architetto conosciuto.

Art. 9. Dietro le precauzioni espresse ne' tre precedenti articoli, verrà secondata la richiesta con una permessione in iscritto.

Art. 10. I proprietari delle nuove costruzioni e de' nuovi stabilimenti indicati in questi medesimi articoli, ed in loro mancanza gli inquilini,
~~~~~~

fizi ove le materie in disamina conservansi siano ben costruiti e adatti all' uso.

ove ne'esistano, sono tenuti ciascuno per la sua parte all' eseguimento degli art. 1, 2, 3 e 5 di questo Regolamento.

Art. 11. Nel caso d' inadempimento di tali obblighi per parte delle persone a cui sono imposti colla presente ordinanza, avran dritto i vicini, e chiunque il voglia, di provocare la esecuzione della Prefettura di Polizia.

Art. 12. In caso d' incendio eccitatosi per un sinistro qualunque, i proprietari degli edifizi ne' quali abbia luogo, gl' inquilini, gli abitanti del circondario, e chiunque ne venga informato, ne darà immediatamente parte al più prossimo posto di Polizia ed a quello del quartiere.

Art. 13. Tutti i termini prefissi nel presente regolamento avranno corso dall' epoca della pubblicazione del medesimo in tutti i casi nei quali i precedenti articoli non abbiano altrimenti disposto.

Art. 14. Le persone destinate al servizio delle stalle o de' magazzini, e depositi di paglia non potranno tenere, nè far uso di lumi, che non siano chiusi ne' fanali bene condizionati.

Art. 15. I contravventori agli articoli precedenti, oltre delle pene che verranno loro inflitte da' magistrati ordinari, ed oltre alle rifazioni de' danni a cui potranno essere chiamati dalle leggi in vigore, saranno arrestati, e soggetti alle misure di Polizia amministrativa in ragione delle circostanze che concorrono al caso.

Art. 16. I Commessari di Polizia nella capitale, e gl' Ispettori commessari ne' reali siti di Portici e Capodimonte, sono incaricati d' invigilare all' esatta osservanza del presente Regolamento,

Per le province oltre il Faro occorre aver presente il regolamento emesso dal Direttor generale di Polizia in



(5) Ad evitare i frequenti casi d'incendio che avvengono per la negligenza di far ripulire di tempo in tempo i cammini da fumo.

IL PREFETTO

Ordina:

Art. 1. Ogni proprietario di case è nel dovere di far spazzare almeno in ogni tre mesi i cammini da fumo che esistono nelle sue proprietà.

Elasso un tal termine, ove avessero i medesimi mancato all'obbligo enunciato, gl'inquilini dopo averneli avvertiti ne dovranno dare avviso tra sei giorni al Commessario del proprio Quartiere.

Art. 2. I contravventori saranno arrestati e soggetti all'ammenda di Polizia, oltre le pene alle quali potranno essere condannati a seconda de' casi da' Magistrati ordinari, come pure alla rifazione de' danni cagionati in caso d'incendio.

Art. 3. I Commessari di Polizia de' Quartieri, ed i funzionari di Portici, Capodimonte, Vomero e Posilipo, sono incaricati d'invigilare alla esatta esecuzione del presente Regolamento (*).

(*) *Questo regolamento suole ripubblicarsi per farne ricordo essendo importante che non vada in obblio.*

data de' 31 agosto 1825 (1), col quale furono del pari prescritte le norme sulla designazione dei luoghi ove

(1) *Considerando che la negligenza nella custodia della polvere da sparo ha spesse volte cagionato effetti funesti alla vita ed alle proprietà de' privati, e che tutti gli oggetti i quali in qualunque modo riguardar possono la pubblica sicurezza entrano essenzialmente nella sfera delle vedute di polizia;*

Considerando inoltre che le polveri medesime, se da un lato sono pericolose come materia accensibile, dall' altro possono sovente divenire lo strumento della malvagità, e che una retta amministrazione specialmente incaricata di prevenire i reati, deve per quanto è possibile frapporre ostacoli a commetterli;

IL DIRETTORE GENERALE DI POLIZIA

Ordina.

Art. 1. I luoghi della fabbrica di polvere da sparo debbono essere designati dal Direttore Generale di Polizia dietro la visita del locale, che farà eseguire da uno de' funzionari di Polizia.

Art. 2. Detti luoghi devono essere situati almeno un miglio al di là dell' abitato tanto delle comuni, che de' borghi, ed altri siti abitati, e dentro fabbriche isolate.

Art. 3. A tale oggetto tutti i proprietari delle così dette polveriste e luoghi destinati alla vendita della polvere, debbono fare rivela alla Polizia nel corso di otto giorni, da correre da quello della pubblicazione della presente Ordinanza, de' locali che trovansi addetti a quest' uso.

Art. 4. Sono compresi nel sopraddetto articolo tutti i locali destinati alla fabbrica de' giuochi d' artifizio.

Art. 5. Un permesso del Direttore Generale di Polizia, che si accorderà dietro la visione del luogo, autorizzerà il proprietario al destino del locale per la fabbrica di polvere, per la vendita e manipolazione.

stabilirsi la fabbricazione della polvere, sulla licenza da conseguirsi da coloro che a tal mestiere si addicono,

Art. 6. I fabbricanti non potranno tenere nelle loro conserve più di rotoli venti di polvere. Le condizioni che debbono avere queste conserve saranno definite dal Direttor generale di Polizia.

Art. 7. I fuochisti non ne possono trattenere più di rotoli cinque, dovendo situare in un altro luogo, dal detto Direttore Generale designato, le opere da essi fatte.

Art. 8. Qualunque venditore autorizzato dal Direttore Generale di Polizia alla vendita di detta polvere, non potrà tenerne più di rotoli cinque.

Art. 9. Ciò procede ugualmente per quei particolari che sono autorizzati, come appresso, alla compra della polvere.

Art. 10. Sarà designato dal Governo a proposizione del Direttor generale di Polizia il locale sicuro, ove dovranno i fabbricanti riporre la quantità di polvere maggiore di rotoli venti, e ciò per trasportarvela a misura che la fabbricheranno.

Art. 11. Quelli che saranno autorizzati a vendere la polvere che terranno nella quantità prescritta, dovranno prender cura che sia ben conservata e custodita, e saranno soggetti alla visita ed alla vigilanza degli agenti di Polizia.

Art. 12. I venditori suddetti non potranno ne' depositi delle polveri fare uso del fuoco, o di lume di sorta alcuna. Essi dovranno inoltre chiudere questi locali alle ore ventiquattro, e non riaprirli prima dello spuntar del sole.

Art. 13. La vendita della polvere dovrà essere fatta nella quantità, ed alle persone qui appresso indicate;

1. Sino a due rotoli a coloro che sieno muniti del permesso di asportare le armi;

2. A' fuochisti autorizzati dalla Polizia fino alla quantità che sarà per indicare la Polizia istessa nelle occasioni di fuochi d'artifizio, e ciò oltre li rotoli cinque previsti nell' art. 7;

3. Agli appaltatori di lavori pubblici fino alla quantità indicata nel permesso che avranno dovuto ottenere dalla Polizia.

Art. 14. I venditori medesimi sono tenuti di mantenere un registro

sulla quantità da conservarsene tanto dai venditori quanto da' compratori, sullo spaccio di ffatta materia,

che sarà loro distribuito dalla Direzione generale di Polizia, nel quale annoteranno le vendite giornaliere, il giorno della vendita, il nome e cognome del compratore, ed infine la quantità di polvere venduta. Siffatti registri saranno vidimati dai rispettivi Commessari di Polizia per Palermo, e dai locali funzionari di Polizia per li comuni del Regno.

Art. 15. Essi dovranno ad ogni richiesta de' funzionari di Polizia esibire il registro di cui si è parlato nell' articolo precedente, e saranno inoltre tenuti al cominciare di ciascun mese di rimettere in Palermo alla Direzione generale di Polizia, e per li comuni delle valli ai rispettivi funzionari di Polizia, un notamento esatto di tutte le vendite eseguite nel precedente mese, corredato dalle indicazioni prescritte nell' art. precedente.

Gl' Intendenti sono tenuti di dar conto al Direttore generale, con rimettere alla fine di ogni mese i notamenti che dovranno ripetere in originale dai rispettivi funzionari della valle, i quali ne riterranno la copia.

Art. 16. Nei comuni delle valli ove si cercherà di stabilire un deposito di vendità di polvere, il locale dovrà essere situato in luogo isolato, ed il più che sia possibile lontano dalle abitazioni e dalle botteghe, per l' esercizio delle quali è necessario adoperarsi il fuoco.

L' apertura di questi locali sarà permessa per la valle di Palermo dal Direttore generale di Polizia, e per le altre valli dalli rispettivi Intendenti, dopochè per mezzo di un funzionario di Polizia saranno stati attentamente visitati, onde assicurarsi che abbiano le qualità di sopra descritte.

Art. 17. Gl' Intendenti suddetti nella valle rispettivamente loro affidata eserciteranno sotto la dipendenza del Direttore generale di Polizia le stesse attribuzioni contenute nella presente ordinanza, che per la valle di Palermo si esercitano dal suddetto Direttore generale.

Art. 18. I contravventori saranno al momento arrestati, e puniti amministrativamente con le ammende stabilito a seconda delle leggi vigenti.

Art. 19. Gl' Intendenti, i Commessari di Polizia, e gli altri impie-

sulle precauzioni onde non ne avvengano danni, e sopra ogni altra particolarità all' obbietto.

Varie disposizioni per gl' incendi contengonsi nel decreto de' 13 novembre 1833 (Bull.°, p. 279) (1) con-



gati di Polizia ne' Comuni delle valli sono incaricati di vegliare alla più esatta esecuzione del presente regolamento. Il General comandante la real piazza, e tutte le autorità militari sono eccitate ad ordinare che sia dato alla Direzione generale di Polizia il braccio forte in caso di bisogno.

(1) Veduta la nostra Sovrana risoluzione colla quale abbiamo nella riforma portata al nostro real esercito abolita la compagnia de' Pompieri, che faceva parte del real corpo di artiglieria;

Volendo provvedere in caso d' incendi al bisogno della nostra fedelissima città di Napoli;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue:

Art. 1. Sarà formata, alle cure del nostro Ministro Segretario di Stato degli Affari Interni, una compagnia addetta ad estinguere gl' incendi, la quale prenderà il nome di *Compagnia de' Pompieri*. La medesima sarà organizzata e mantenuta dalla città di Napoli.

Art. 9. La compagnia sarà soggetta alla disciplina militare, e le trasgressioni che si commetteranno da un individuo ascritto alla medesima, sia riguardo alla subordinazione nel quartiere, sia riguardo al servizio che presta ne' corpi di guardia, saranno punite colle pene comminate dallo *Statuto militare*.

Art. 10. Il servizio che dovrà prestare la compagnia ne' posti di guardia da stabilirsi nella capitale sarà prescritto dalle istruzioni che si troveranno trascritte colla intelligenza del Comandante della piazza nella tabella affissa in ciascun corpo di guardia, firmate dall' Intendente di Napoli, dal Sindaco e dall' ingegnere direttore. Un esemplare di simili istruzioni sarà trasmesso per intelligenza alla Prefettura di Polizia, la quale ne darà conoscenza ai diversi posti di Polizia della ca-

cernente la istituzione di una Compagnia di pompieri. Noi ne riportiamo gli articoli di cui più occorre aver

---

pitale, onde ne' casi d' incendi si prestino per la parte che loro riguarda alla esecuzione di quanto trovasi prescritto.

Le squadre di guardia in caso d' incendi dipenderanno dall' ingegnere Direttore per le operazioni che dovranno intraprendere per estinguerli.

. . . .

. . . .

Art. 11. Nella capitale saranno stabiliti cinque posti di guardia, in ognuno de' quali dovrà montare una squadra composta di un secondo sergente, di un caporale, di un pompiere di prima classe, di due di seconda classe, di un soprannumero o aspirante, e di tre individui della maestranza.

Art. 13. De' cinque posti stabiliti di guardia coll' art. 11, ne sarà fissato uno per ogni tre quartieri della capitale, ed il quinto rimarrà di riserva nella caserma.

Pel servizio de' reali teatri di S. Carlo, e del Fondo, o di ogni altro che sarà onorato della nostra real presenza, oltre del servizio che potrà prestare il posto de' pompieri il più vicino, sarà spedito dal quartiere della compagnia una squadra di riserva che si prenderà da quelle franche di servizio in quel giorno, e che dovrà trattenersi durante lo spettacolo.

Per questo servizio sarà dall' impresario corrisposta quella gratificazione che si accorda alla truppa che si chiama per la rappresentanza, e sarà questa per intero liberata all' individuo che avrà prestato il servizio.

La guardia del teatro essendo lucrativa, formerà un turno di servizio a parte, al quale tutt' i pompieri avranno dritto.

Art. 40. Manifestandosi un incendio, il capoposto nel cui perimetro di giurisdizione appartiene, sarà nell' obbligo di darne l' avviso a' posti convicini, ed accorrerà colla gente a sua disposizione sul luogo che s' incendia.

Farà avvertito con rapporto in iscritto l' Ingegnere Direttore del luogo incendiato, ed il posto di Polizia il più vicino, affinchè col concorso della forza pubblica sia assicurata la conservazione del buon ordine.

conoscenza, omettendo quelli che non hanno diretta relazione alle materie che trattiamo.

Nel giungere al luogo prefisso, il capo-posto metterà in azione la macchina, o le macchine esistenti, in attenzione degli ordini che riceverà dall' ingegnere Direttore.

Art. 41. L' ingegnere Direttore appena ricevuto il rapporto dell' Incendio manifestatosi, ne darà avviso al Comandante della piazza, e spedirà i suoi ordini ai posti i più vicini di accorrere nel luogo che s' incendia, e disporrà le operazioni che ivi dovranno intraprendersi. Egli si recherà alla caserma per fare accorrere la riserva e le altre macchine, e con questi nuovi aiuti si porterà sul teatro delle operazioni per le altre disposizioni che l' ispezione oculare farà giudicare indispensabili.

Art. 42. La forza pubblica e tutte le autorità che accorreranno nella circostanza sopra luogo per la conservazione dell' ordine pubblico, dipenderanno dalle disposizioni dell' ingegnere Direttore.

Art. 43. Ne' casi espressi negli articoli precedenti potranno essere requisiti tutti gli artisti del quartiere. Ciascun padrone di casa o inquilino richiesto sarà obbligato di somministrare secchi, acqua, cuoia ed ogni altra cosa che potesse rendersi utile al bisogno, e specialmente cavalli o altri animali atti al trasporto dell' acqua, della terra, del legname, degli utensili ed apparecchi diversi. L' Intendente di Napoli sul rapporto dell' Ingegnere Direttore proporrà le indennità dovute ai privati per tali somministrazioni.

Art. 44. La città di Napoli darà tutte le disposizioni per allontanare la possibilità di tali requisizioni, le quali per loro stesse si rendono sempre odiose; ed impiegherà tutt' i mezzi onde non solo il magazzino della caserma, ma i posti di guardia ne' quartieri della capitale sieno abbondantemente provveduti di secchi di cuolo, di funi per attingere acqua, di scale, di funi per ascendere a qualunque altezza, di capi di fune con crocchi per avvolgere e trascinare travi incendiati, zappe, pale, picche ed ogni altro istrumento delle due arti di fabbricatore e falegname che possono essere utili in un bisogno momentaneo.

Art. 59. Saranno proposti i regolamenti opportuni circa il concorso della truppa o di altra forza pubblica in caso di un incendio, e della

L'art. 461, num. 5, 7, 8 e 9 delle leggi penali riguarda le fabbriche ove si fa uso di fuoco, e commina pene di Polizia a diverse trasgressioni e mancamenti che produr possono incendi, o altro simil danno; e l' art. 463, n.° 1.°, riguarda coloro che tengano materie combustibili in luoghi esposti (1).

Per la Sicilia vi sono speciali prescrizioni sul bruciamento delle stoppie, giusta un regolamento de' 12 settembre 1834 (2).

---

dipendenza che dovranno avere dagli ordini dell' Ingegnere Direttore, ed ogni altro che concerne le mancanze de' pompieri che debbono essere punite col rigore delle leggi penali prescritte pe' militari.

Art. 61. I nostri Ministri Segretari di Stato degli affari interni, della guerra e marina, e della Polizia generale, ec. ec.

(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia. . . .

N.° 5. Coloro che trascurino di mantenere, riparare, o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco.

N.° 7. Coloro che accendano fuoco ne' loro campi, ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliai, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile.

N.° 8. Coloro che contro la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino.

N.° 9. Coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti scarichino per giuoco fucili, pistole o altre armi da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani, o con fionda o altrimenti.

Art. 463. Cadono egualmente in contravvenzione di Polizia. . .

N.° 1. Coloro che sotto le ferriate delle cantine, o altre aperture, o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio.

(2) Ad impedire i gravi danni che spesso si son veduti seguire dalla

Per antivenire gl' incendi nel real teatro di S. Carlo, vi è stabilito permanente un posto di pompieri, cui è



pratica di appiccar fuoco alle stoppie, alle erbe aride, o alle piante salvatiche, S. A. R. il Luogotenente generale tenendo presente il bando de' 21 luglio 1779 che provvedeva a quest' oggetto; e sulla proposta del real Istituto d' incoraggiamento e della Commessione Consultiva, nel Consiglio del 12 settembre si è degnata approvare i seguenti articoli.

Art. 1. È proibito di appiccar fuoco alle stoppie ed all' erba secca dei così detti terrazzi o paschiere prima del dì 15 d' agosto di ogni anno.

Art. 2. Non si potran bruciare giammai le stoppie, i terrazzi, o le paschiere esistenti nei terreni che trovandosi infra la distanza di canne centoventi dai poderi contenenti arbusti, o alberi domestici, come ulivi, mandorli, pistacchi, frassini, viti, e simili. Questo bruciamento però sarà permesso al di là della distanza di centoventi canne, usando avanti la pratica di aprire una striscia di terra larga canne sei, e lunga per quanto si estende il predio, scevra di qualunque materia accensibile, come si espresserà nello articolo seguente.

Art. 3. Nei terreni prossimi a quelli dove non sono alberi di alcuna sorta basterà per bruciar le stoppie, o i terrazzi e le paschiere, usar la precauzione che volgarmente si chiama *staglia fuoco;* sotto il qual nome si debba intendere l' apertura di una striscia di terra larga almeno tre canne, e lunga quanto basti a circondar l' intera superficie da incendiarsi, e che sia scrostata, ed affatto priva e monda da ogni frasca, ed altra materia accensibile.

Art. 4. Le disposizioni dei due articoli precedenti non dovranno aver luogo allorquando tra il campo da incendiarsi e le possessioni vicine frappongasi un fiume o un torrente con acqua perenne che abbia la larghezza non minore di tre canne.

Art. 5. Il proprietario o il soprastante, curatolo, coltivatore fittuario, o procuratore chiunque esso si fosse che vorrà incendiare il suo terreno, dovrà almeno quattro giorni prima darne legale notizia per atto dell' usciere comunale a tutti i coltivatori confinanti; la quale intima dovrà rilasciarsi a persona o a domicilio dei medesimi, qualora esistano nell' ambito del Comune nel cui territorio è sito il fondo.

affidato uno special servizio di vigilanza, sopratutto allorchè hanno luogo i *concerti* delle rappresentazioni, e nelle sere in cui vi si dà spettacolo.

Laddove però i suddetti coltivatori, ec., si trovino domiciliati fuori di tal Comune e suo territorio, oppure si trovino nel numero maggiore di dieci, quantunque esistenti nello stesso Comune e territorio, in tal caso la citazione sarà fatta per editto, dovendo l'affissione aver luogo, a mente della legge, nella casa Comunale, nella piazza principale, e nella maggiore chiesa tanto del Comune nel cui territorio è situato il fondo da bruciarsi, quanto in quello ancora in cui son domiciliati gli individui che debbono esser notificati.

Resterà a cura dell' usciere che nella Cancelleria comunale si prenda registro della citazione fatta per editto.

Art. 6. Il bruciamento dei campi e dei terreni dev' esser sempre eseguito dopo il tramonto del sole, e nei giorni in cui non soffian venti gagliardi nel punto della esecuzione.

Art. 7. I possessori dei fondi limitrofi, o altri che li rappresentano nell' interesse, laddove trovano motivo di non doversi eseguire il bruciamento indicato nell' art. 5, perchè non usate le precauzioni giusta il prescritto negli art. 2 a 3, sono abilitati a far dichiarazione presso la Cancelleria Comunale del comune nella cui competenza territoriale è posto il fondo in cui dovrà artifizialmente eseguirsi il bruciamento. Questa dichiarazione si terrà come un' opposizione legale al ricevuto atto d' intima, e sospenderà pel momento qualunque pratica. Ma tali opposizioni dei possessori dei fondi limitrofi o altri che li rappresentino saran fatte in due giorni, a contare dal dì in cui fosse stato rilasciato l' atto d' intima da farsi al domicilio dei detti possessori, se sono nel numero minore di dieci, o dal dì della pubblicazione della citazione per editto, se si trovino nel numero maggiore di dieci.

Art. 8. Nel caso d' opposizione a farsi al bruciamento, il Sindaco del comune di cui è la competenza territoriale, unitamente agli eletti che formano il corpo amministrativo, udito subito le parti interessate in contraddittorio, debbe risolvere con prontezza amministrativamente con semplice ordinanza in iscritto se debba o no permettersi l' incendio artificiale del fondo, e se debbano accrescersi o meglio eseguirsi le precauzioni dello *staglia fuoco*. Laddove poi scorsi i periodi enunciati qui

A tale effetto trovasi in osservanza per tutto ciò che da pompieri praticar si debbe, un regolamento

sopra, non sieno state presentate opposizioni al promulgato bruciamento, sarà tenuto a rilasciarne certificato negativo alla parte cui interessa, e che formerà cautela per la medesima.

Art. 9. Se il proprietario del fondo, curatolo, gabelliere, coltivatore o altri qualunque sia, che volesse eseguire il bruciamento nel fondo che gli appartiene e amministra, trascurerà di praticare le ordinate incumbenze e ne avverrà del danno, restar debba personalmente responsabile degli effetti derivatine, e venir considerato come doloso, e punito ancora come reo d'incendio volontario, a mente delle leggi penali.

Art. 10. Saranno riputati nello stesso modo come rei d' incendio volontario coloro che per ragion di lucro, o altro qualunque sia motivo osassero appiccar fuoco alle piante salvatiche, come asparagi, o altre, nelle terre altrui.

Art. 11. Sarà vietato espressamente di portare fra gli oliveti, mandorleti, e simili piantagioni pippe accese, fiaccole, ed altro fuoco qualunque nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre di ogni anno, e per quanto riguarda i seminati in generale dovrà estendersi tale proibizione cominciando dalla metà di maggio sino alla metà di ottobre di ogni anno. I contravventori a tale proibizione saran soggetti ad un' ammenda da dieci a cinquanta ducati.

Art. 12. Qualora si appiccasse fuoco, sia dolosamente sia accidentalmente, ad una piantagione d' alberi o di arbusti fruttiferi, le guardie incaricate della custodia del predio e de' predi confinanti, sieno tenuti d' avvertirne subito il Sindaco del comune più prossimo. In caso d' inadempimento saran soggetti ad un' ammenda da dieci a cinquanta ducati, oltre alla pena prescritta dalle leggi, ove a seconda della natura della causa che abbia prodotto l' incendio si conoscerà che i medesimi sieno stati colpevoli di quello.

Art. 13. Nel caso dell' articolo precedente il Sindaco dovrà riunir gli abitanti al suono delle campane affinchè provveduti di zappe, di scuri e d' altri strumenti accorressero al bisogno.

Art. 14. Allora dal lato opposto al vento e in una certa distanza dal fuoco si abbatteranno gli alberi e si rimuoverà il terreno in una striscia della larghezza necessaria ad arrestare l' incendio.

adatto a prevenire i disastri che avvenir potessero. Questo regolamento porta la data de' 30 ottobre 1841.

Art. 15. Il Sindaco e gli Eletti stenderanno un processo verbale in doppio originale, di cui una copia sarà trasmessa tra otto giorni al più tardi allo Intendente della Valle, ed un'altra sarà depositata nella Cancelleria Comunale per gli effetti di risulta a carico dei colpevoli, secondo i casi contemplati nel presente regolamento ed a norma delle leggi.

Art. 16. Nel processo verbale saranno espressate minutamente le circostanze che tendono a far conoscere la cagione che avrà dato origine al fuoco; e coloro su i quali cader possa l'imputazione, sia per dolo sia per colpa.

Art. 17. Il Corpo amministrativo di ciascun comune nel cui ambito territoriale avvenga il danno dell'incendio, o del comune più prossimo al fondo che s'incendia, qualora avvertito dell'inconveniente non si presenterà subito coi mezzi che sono in sua facoltà a ripararvi, com'è prescritto nell'art. 12, sarà punito come colpevole di non aver riparato al uffizio ad un pubblico disordine.

Art. 18. Gl'Intendenti nel mese di maggio d'ogni anno faran pubblicare per le stampe questo regolamento per tutti i Comuni delle rispettive valli, dovendo restare a cura de' Sindaci che rimanga affisso nei Comuni medesimi durante tutto il mese di agosto.

Art. 19. Gli agenti dell'amministrazione civile e della Polizia, i gendarmi, le compagnie d'armi e le guardie forestali sono specialmente incaricati di vegliare all'esecuzione di quanto si è stabilito per evitare i danni del fuoco nelle campagne.

e fu Sovranamente approvato a 22 novembre dello stesso anno (1).

(1) **REGOLAMENTO**

PER LO SERVIZIO DEI POMPIERI NEL REAL TEATRO S. CARLO.

Onde preservare il più che possibile tal edifizio da qualunque pericolo d'incendio.

Art. 1. È espressamente vietato d'aprirsi il real teatro S. Carlo per qualunque uso, senza darne preventivo avviso al capo-posto de' pompieri, acciò questi possa far partecipare al momento le dovute cautele atte a prevenire qualunque disastro.

Il custode del teatro è tenuto del pari di avvertire preventivamente il capo-posto di quando vi è spettacolo, o concerto; ben inteso però che tra l'avviso e la rappresentazione vi sia un tempo da destinarsi dal Soprintendente generale de' teatri e spettacoli onde potersi disporre il relativo servizio.

Art. 2. Allorchè vi è spettacolo, o concerto generale, o festa alla reale Accademia, il capo-posto ne farà rapporto all'Ingegnere Direttore ed al capitano comandante, il quale spedirà dalle squadre di riserva un rinforzo di 15 uomini, un caporale, un sergente ed un uffiziale nelle sere che non v'è Accademia, dovendosi aumentare di altri sei uomini in questo caso. Ove però il bisogno lo richiede, l'Ingegnere Direttore ne potrà scrivere al capitano comandante per far aumentare il numero dei pompieri che si spediscono dalle squadre franche della caserma. Dall'Ingegnere Direttore sarà nominato un ingegnere subalterno di servizio in uniforme per turno.

E non solo nelle occasioni di spettacoli, ma eziandio in ogni altra circostanza in cui il teatro debba aprirsi,

~~~~~~~~

Art. 3. L' ingegnere di servizio prima della rappresentazione accompagnato dal capo-posto e da un pompiere munito di lanterna di ronda, eseguirà una esatta visita nel teatro, onde assicurarsi se tutte le vasche siano ripiene d' acqua, se i rubinetti de' tubi di discesa dalle vasche liberamente agiscano, se la tromba alimentaria produca il suo importante uffizio, se tutt' i siti ove sono gli armadi per le guarniture, non che tutti gli altri ove debba agirsi in un momento d' incendio siano interamente sgombri di materiali che potessero ritardare le manovre de' pompieri: in fine osserverà e farà correggere preventivamente tutti gl' inconvenienti che potessero compromettere in modo alcuno la sicurezza del teatro, avanzandone le analoghe richieste agli uffiziali, sieno di guardia che di servizio, o al custode del teatro, o a chi altro sarà necessario pe' soccorsi bisognevoli, i quali dovranno immantinenti darvi esecuzione.

L' ingegnere dopo che si sarà assicurato dello stato del servizio del teatro, ne farà rapporto per iscritto al Soprintendente prima della rappresentazione.

Art. 4. Eseguita che si sarà la visita, indicata nell' articolo precedente, dall' ingegnere di servizio, l' uffiziale che si troverà al comando dei pompieri sarà incaricato che il servizio proceda nel modo disposto, rimanendo sempre il dritto all' ingegnere d' ispezionare se il tutto vada regolarmente.

Le macchine all' uopo necessarie saranno distribuite nel modo che segue.

Due trombe rotative a' due lati dei *cieli* nel sito più opportuno a seconda degli spettacoli, facendole alimentare con maniche di congiungimento dalle vasche del *fondato*, o laterali del teatro.

Una tromba di somministrazione sarà nel compreso della tromba alimentaria, onde al bisogno aspirare l' acqua dalla grande vasca sottoposta e spingerla ove conviensi.

Una tromba nel camerino della illuminazione, se ve ne sarà la possibilità.

Una botte idraulica sarà tenuta nel posto preventivamente armata di tutto il suo equipaggio, ed atta ad essere trasportata e manovrata sull' istante.
~~~~~~~~

ovvero quando siavi riunione nella reale Accademia di musica e ballo, le sale della quale al massimo teatro sono

~~~~~~~~

Una tromba rotativa sarà situata nell' Accademia Reale allorchè quivi si accende del fuoco.

Nota. Potrà essere modificata dall' Ingegnere Direttore una tale distribuzione laddove potranno essere adottati de' mezzi diversi per evitare gl' incendi nel real Teatro, o per qualunque altro incidente.

Servizio dei pompieri durante la rappresentazione.

Art. 5. Durante la rappresentazione, ed anche nei concerti, le maniche degli armadi saranno invitate sull' orifizio del rubinetti, quelle delle trombe sul canale di sortita delle stesse: le lance saranno invitate sulle guarniture, e queste ripiegate in guisa da potersi sviluppare facilmente nel momento in cui il pompiere prende la lancia stessa e corre verso il sito dell' incendio. Lateralmente agli armadi saranno situate in modo da potersi sull' istante operare le scale a cerniera, le falci a rampino, le spugne a pertica, i rampini a rasalol, e nell' interno di ciascun armadio saran situate le guarniture, le lance in rame, le mascelle, le spugne a mano, il cordame, i secchi da incendio, e quant' altro sarà necessario.

Art. 6. L' Ingegnere deve determinare in quali luoghi crede situare le sentinelle, e le funzioni da affidarsi loro. Dipende dall' uffiziale il metodo d' accompagnarle, rilevarle, fissar la durata delle sentinelle, spettando ciò alla disciplina.

Le sentinelle che dovranno permanere nel teatro saranno le seguenti, salvo sempre i casi imprevedùti.

Cioè :

Due sentinelle condotte dal caporale di guardia saranno piazzate sotto il palco-scenico alle così dette *carrette :* esse eviteranno l' ingresso di qualunque lume o fuoco in tale sito; ed ove il bisogno richiedesse di dovervi calare alcun lume, allora l' accompagneranno dappresso muniti di una spugna a pertica.

Una sentinella sarà dall' apertura del Teatro situata nella stanza dell' illuminazione. Essa invigilerà affinchè i lumi che sortono o entrano siano coverti da' loro rispettivi tubi sani, rivestiti di tela metal-
~~~~~~~~

annesse, debbono i pompieri colle norme dal detto regolamento tracciate compiere gli additati doveri pria delle

lica, e quelli che quivi si ripongono siano del tutto spenti, ed affinchè i lumi che escono siano accompagnati sempre dai pompieri di scorta.

Quattro uomini ed il caporale di posa verranno situati sul piano dei *cieli* con due trombe rotative da situarsi a' due lati del teatro secondo le prescrizioni dell'ingegnere di servizio, come si è detto nel primo comma, art. 4: essi manovrando tali trombe, spingeranno il getto ove conviensi.

Il caporale farà invitare i budelli e le lance alle trombe, le farà riempiere d'acqua, ed invigilerà affinchè gli uomini situati alle trombe sorveglino esattamente sopra i lumi posti fra le tele dei *cieli*, non che su quelli distribuiti su tal piano.

Esso è specialmente incaricato in caso di bisogno di aprire il rubinetto dell'acqua provveniente dalle vasche superiori.

Un uomo invigilerà nel guardaroba e nel camerino del fuochista.

Sei sentinelle fra le quinte. Queste sentinelle saranno munite di falci a pertica o di spugne a pertica: con tali strumenti esse eviteranno colla maggior cura gl'inconvenienti, e non permetteranno che vi siano de' lumi non muniti di tubi sani, e non coverti di rete metallica; accorgendosi però di qualche incendio, apriranno all'istante il rubinetto del rispettivo armadio e dirigeranno lo getto ove occorra mercè la lancia in rame relativa.

Nota « Le reti metalliche di cui si fa parola di sopra da essere su » i lumi si pretenderanno allorquando il real Governo l'avrà fatte » costruire a proprie spese; onde per la esecuzione delle disposizioni » che riguardano tali reti si attenderà che il Soprintendente avverta » di potersi una tal previdenza mettere in pratica. »

Un pompiere all'Accademia reale munito di un rampino a pertica allorchè non vi si accende fuoco nelle serate di semplice conversazione, mentre nelle serate di ballo vi si spediranno sei pompieri con una tromba media o rotativa e con rampini.

I rimanenti uomini serviranno per essere situati ad accompagnare e sorvegliare i lumi addizionali che si collocano dietro ai trasparenti e in altri siti, vigilando attentamente affinchè tali lumi siano guarentiti da' tubi di cristallo e da quelli di tessuto metallico.

rappresentazioni , nel corso di esse , e dopo che sieno terminate ; come altresì nelle sere in cui all' Accademia



I due sergenti, l'uno di guardia e l'altro che si spedisce dal quartiere, invigileranno ciascuno sul lato del teatro cui è destinato, se tutto ciò che vien disposto esattamente si esegua.

Art. 7. Quando si monteranno gli spettacoli il Soprintendente generale ne avvertirà preventivamente l'ingegnere Direttore tra un tempo che giudicherà opportuno, ordinando a' macchinisti e coreografi di porsi d'accordo col medesimo, perchè lo stesso possa precisare le precauzioni da usarsi ed il modo di esecuzione per non attrassare la rappresentazione. Date queste disposizioni, sarà responsabile l'appaltatore della illuminazione, l'incaricato dei fuochi, non che i macchinisti della esecuzione, di quanto sarà stato prescritto circa ciò che potesse riguardarli.

Ciò che si stabilisce tra l'Impresa e l'ingegnere Direttore sarà da questo reso noto all'ingegnere di servizio, il quale nello stabilire le sentinelle, come si è detto nell'art. 6, ne darà conoscenza all'uffiziale di guardia che ne curerà l'adempimento.

Operazioni dei pompieri terminato lo spettacolo.

Art. 8. Terminato lo spettacolo e sortita tutta la gente dal teatro e da' locali annessi, non esclusi gl' individui che vi sono addetti, e chiusi i cancelli, l'uffiziale di guardia seguito dal custode, da un sol capo-macchinista o da un suo primo aiutante, ed accompagnato dal capo-posto con quattro soldati i quali porteranno due lanterne di sicurezza, due secchi con acqua e due spugne a pertica, eseguirà una esatta visita tanto sopra il palco-scenico, quanto al di sotto ed in tutt'i siti indicati dalla nota che si conserverà dal custode per quest' oggetto, onde assicurarsi che non siavi pericolo d'incendio, dopo di che l'uffiziale di guardia ne darà parte con rapporto al capitano della guardia reale, il quale assicurato che non siavi alcun pericolo, si ritirerà con tutta la truppa, e quindi lo stesso uffiziale de' pompieri dopo che il teatro sarà chiuso, e che niuno vi sia rimasto, si ritirerà colla truppa non di servizio al posto, lasciando sul palco-scenico due sentinelle degli uomini di guardia nel modo che sarà detto nell'art. 9.

siavi ballo, o in quelle altre nelle quali vi si tiene semplicemente conversazione.

La visita dell'ingegnere di servizio si limiterà allo stato delle macchine ed apparati da incendio, a quale uopo sarà seguito dall'altro sergente e da due pompieri, e di tutto ne farà circostanziato rapporto all'ingegnere Direttore; giusta l'articolo 52 del reale decreto organico.

L'ingegnere e l'uffiziale non partiranno, se non datasi la scambievole assicurazione di essere tutto in regola.

Art. 9. Alle sentinelle che saranno rimaste sul palco-scenico, terminata la visita, sarà data la seguente precisa consegna, cioè di girare continuamente ciascuna per i due lati pei *semi-cerchio*, osservando in tutt'i siti dei locale alla loro scrupolosa vigilanza affidati, compresi i corridoi de' camerini ed ogni altra località recondita, per accertarsi sempre più di non esservi fuoco di sorta alcuna, ed ove si accorgessero di fumo, di puzzo, o di qualsivoglia materia accensibile dimenticata per negligenza o lasciata per mal talento, vi appresteranno sul momento pronto soccorso onde impedire il progresso di seri inconvenienti d'incendio, recandosi tosto una di esse fazioni ad avvertirne il capo-posto, che dal suo lato sarà in obbligo di prontamente farne rapporto al Comandante la guardia nel real Palazzo, laddove sussistesse traccia di pericolo.

Art. 10. Quando vi è concerto o vi saranno lavori da eseguirsi, il capo-posto de' pompieri sulla richiesta del custode del teatro situerà sempre una sentinella nel locale della illuminazione per eseguire esattamente quanto è disposto su questo particolare nell'art. 6. Situerà inoltre una sentinella con una spugna a pertica in qualunque sito debba farsi uso di lume o fuoco. Oltre a tali sentinelle invigilerà egli stesso col resto de' suoi soldati e baderà scrupolosamente in tutt'i luoghi interni del teatro sì di giorno che di sera. Terminato il concerto o i lavori, ove l'uffiziale e l'ingegnere di servizio non siano presenti, esso capo-posto unito al custode, dopo che ognuno sarà sortito e chiusi i cancelli, farà egli medesimo una diligente visita nella stessa guisa che si pratica allorchè vi è spettacolo, senza omettere qualunque luogo dove avranno servito lumi e fuoco, tanto di giorno che di notte, come la sartoria, il locale dei pittori e dove si riscal-

Le regole eccezionali di servizio riguardanti gli espedienti opportuni per impedire gl' incendi nel detto real

dano i ferri per la sartoria, giusta il disposto dell' art. 8, e di tutto ne darà parte con apposito rapporto giornaliero o estraordinario in caso di bisogno al capitano Comandante ed all'Ingegnere Direttore della compagnia, ed al capitano di guardia del real Palazzo, situando sul palcoscenico le fazioni indicate nel precedente articolo.

Art. 11. In tutt' i giorni, ancorchè non siavi stato concerto, e non siasi lavorato, il capo-posto alle ore 23 e mezza giunta al custode del teatro, eseguirà la stessa diligente visita espressata nello stesso art. 8. Indi situerà le due fazioni per la notturna custodia, onde mantenere sempre assidue le precauzioni.

Art. 12. L'Ingegnere Direttore de' pompieri è autorizzato di eseguire egli o far eseguire da' suoi subalterni in tutt' i giorni, e quante volte crede le indicate visite, facendosi accompagnare dal custode e dal capo-posto dei pompieri, affinchè il servizio si esegua con quello zelo che si richiede. Nelle quali visite, sia nel teatro che nel corpo di guardia, potrà disporre l' accomodo delle macchine che trovasse alterate, facendole trasportare ove giudicherà necessario senz' altra formalità, dandone poi conoscenza al Soprintendente ed al capitano Comandante la guardia del real Palazzo per essere scienti della momentanea assenza di taluna macchina, sia per oggetto di restaurazione, sia per altro dovere di servizio attribuito alla facoltà di esso Ingegnere Direttore. Le chiavi dei locali ove sono situate le macchine e corredi da estinguere incendi si conserveranno da chi ha la consegna dei locali stessi: ben inteso che i medesimi dovranno sempre esibirle in tutte le volte che ne saranno richiesti per le visite.

Il capitano di guardia al real Palazzo ed il capitano Comandante la compagnia de' pompieri nel passare le loro ispezioni si limiteranno semplicemente a ciò che riguarda personale, e non mai al materiale della Compagnia de' pompieri ed alle macchine da incendio, niuna eccettuata, esistenti nel teatro o nel corpo di guardia.

Art. 13. Tutte le sentinelle impediranno a chicchessia ed in qualunque tempo l' entrata con sigari, pipe o fuoco acceso, e non permetteranno che alcuno giri nell' interno del teatro con lumi scoverti, dovendosi far sempre uso di lumi garentiti da tubi di cristallo e rete

teatro derivano dalla importanza di quell' edifizio, dalla frequenza in esso delle persone più cospicue, e

metallica, quando ve ne sarà la possibilità, come innanzi si è detto, ma i lumi chiusi o lanterne non dovranno mai trascurarsi,

Individualmente ciascuna di esse sentinelle ha l' obbligo rigoroso di verificare ogni segnale di fumo o fiamme, o qualunque indizio di incendio, ed in questo caso ove non siavi spettacolo, quella che avvertirà il fuoco dovrà avvisarne l' altra ad essa più vicina, e così di mano in mano fino a che non sia avvertita la guardia, la quale chiamando la gente del teatro darà i convenienti soccorsi. Se però questo avvenisse nelle serate di spettacolo o di concerto, appena si scorgerà dalle sentinelle fumo, fiamma o puzzo di bruciamento, queste senza il menomo strepito vi appresteranno soccorso co' rampini, le falci, e le spugne a pertica, o coi getto proveniente dallo vasche superiori, aprendo i rubinetti rispettivi, e con quello delle trombe distribuite in tutt' i piani del teatro, come si è precisato nell' articolo 6, passandone di mano in mano la parola alle sentinelle più vicine, affinchè tanto dall' ingegnere che dall' uffiziale di servizio possano esser date le ulteriori disposizioni, ognuno per la parte che lo riguarda.

Il custode nel praticare le visite insieme a' pompieri deve chiudere tutt' i palchi ed i cancelli, e portar seco le chiavi.

Art. 14. Per assicurarsi della esattezza del gelosissimo servizio della notturna custodia il capo-posto esigerà strettamente che il caporale di posa, sia nel collocare le due prime fazioni, sia nel rilevarle, pratichi una religiosa ispezione onde assicurarsi che gl' individui della sua guardia nell' atto che vanno in sentinella non abbiano presso loro sigari, pipe, cacciafuoco od altra materia accensibile.

Art. 15. Lo stesso sergente capo-posto sarà egli medesimo tenuto a severamente ispezionare gl' individui della sua guardia, nell' atto che il custode del teatro ne chiude tutti gli aditi esterni, per accertarsi che gli uomini dipendenti da' di lui ordini non ritengano sulla loro persona gli oggetti indicati nell' articolo precedente.

Art. 16. Siccome il capo-posto dopo chiuso il teatro è responsabile direttamente di ogni qualsiasi inconveniente, così durante la notte visiterà personalmente il palco-scenico ed ogni altro sito interno del teatro per accertarsi che le sentinelle si tengono nella dovuta vigilan-

della Real Corte; ma espedienti benanco bastanti a tal fine vi hanno pei teatri minori, sicchè per ciascuno

za e nello stretto adempimento degli ordini loro imposti, e per osservare personalmente se vi sia cosa che possa compromettere la sua responsabilità.

Art. 17. Nel caso che il capo-posto venisse avvertito da una delle due fazioni sul palco-scenico di ogni abbenchè minimo accidente, accorrerà con tutti gl' individui del posto per ripararvi, e contemporaneamente ne farà inteso il capitano Comandante la guardia del reale Palazzo per ricevere tutti gl' immediati aiuti che l' accidente avvenuto potesse richiedere, cioè potrà inviare in soccorso le macchine da incendio del posto speciale della Reggia.

Art. 18. Dall' uffiziale e dall' ingegnere di servizio adempite le sole visite ognuno per la parte che lo riguarda, come di sopra si è detto, nelle sere di spettacolo, o dal capo-posto in quelle di concerto, com' è prescritto negli art. 8, 9, 10 e 11. tutte le porte esterne che danno ingresso al real teatro saranno chiuse a chiave, meno quella del corpo di guardia dei pompieri, quali chiavi rimarranno controsegnate colle rispettive indicazioni, e depositate in un apposito sito riconosciuto dal capo-posto e consegnate al custode del teatro o al portinaio da lui scelto sotto la sua più stretta responsabilità, il quale dovrà permanere costantemente nel detto teatro, e pernottarvi ancora, dando del sito di sua dimora precisa conoscenza al capo-posto per poterlo avvertire in caso di bisogno. Rimarrà presso del capo-posto la chiave che apre la porta che dal corpo di guardia conduce al teatro, come ancora rimarranno aperti i corridoi di tutti i camerini dove si sarà fatto uso di lumi, potendo i custodi ritenere solamente le chiavi de' camerini stessi, stante che per le ronde dovrà accompagnarle un custode o portinaio che avrà in consegna le altre chiavi. In ultimo il capo-posto riterrà le chiavi che da' camerini precedenti i palchi della lettera conducono a' corridoi delle differenti file: saranno similmente consegnate al capo-posto pel ricambio delle sentinelle e per le visite nell' ambito del teatro.

Le suindicate chiavi saranno esibite all' ingegnere Direttore ed ogni uffiziale suddetto allorchè si porteranno ad eseguire le ispezioni prescritte negli art. 12 e 13, onde semprepiù assicurare la esattezza di un tanto delicato servizio.

è determinato tutto ciò che servir debbe ad antivedere ogni pericolo ed i gravissimi disordini che ne potrebbero essere la conseguenza.

Fatto giorno, le due sentinelle dell'interno del teatro si ritireranno, ed il capo-posto è tenuto di chiudere e di consegnare le chiavi al custode.

Art. 19. L'appaltatore de' lumi deve usare tutta la vigilanza pe' lumi del palco-scenico, e deve ancora avere la responsabilità della sicurezza de' medesimi. Esso dovrà apportare nella situazione degli stessi tutte le modifiche e tutte le variazioni che gli saranno precisate per parte dei pompieri onde evitare degl' inconvenienti; ben inteso però che di qualunque variazione se ne farà intesa la Soprintendenza.

Art. 20. È vietato espressamente di conservarsi nel teatro materiale di qualsivoglia natura combustibile o scenario che sia oltre a quello necessario per le serali rappresentazioni. Ben inteso però che come attualmente non vi sono magazzini accosto al teatro, la quantità di detti materiali che potrà rimanervi verrà indicata dalla Soprintendenza e prudenzialmente approvata dall' Ingegnere Direttore, quante volte conosce che il servizio de' pompieri non venga attrassato. Tutte le volte che nel real teatro si eseguono lavori dell' arte di falegname o delle altre che potessero lasciare residui di materie combustibili ed accensibili, il custode sarà tenuto giornalmente a far togliere tutto il materiale superfluo o di residuo, che lasciandosi aumentare potrebbe compromettere la sicurezza del teatro. Esso ha inoltre l'espresso obbligo di tener piene d'acqua le vasche e di farne eseguire settimanalmente il ricambio, ond' evitare che la stessa si guasti.

Art. 21. Dall' Impresario o da chi crederà il Soprintendente saranno somministrate al capo-posto tutte le sere dopo lo spettacolo ed i concerti, quattro lanterne di sicurezza ben condizionate, due delle quali resteranno sempre accese nella notte presso le due fazioni situate sul palco-scenico, e le altre rimarranno nel corpo di guardia per servirsene il caporale di posa allorchè andrà a rilevare le sentinelle, e lo stesso capo-posto quando si recherà a visitare i siti interni del teatro.

Art. 22. In un momento di bisogno l' ingegnere di servizio disporrà le operazioni che giudicherà opportune, e sarà specialmente applicato pel servizio del teatro S. Carlo il disposto dell' art. 42 del

A questo effetto trovasi pubblicato un regolamento di Polizia in data de' 18 gennaio 1816 (1), col quale furono emessi provvedimenti, sia per rimuovere le cause

real decreto organico de' 13 novembre 1833 concepito ne' seguenti termini:

La forza pubblica e tutte le autorità che accorreranno sopra luogo per la conservazione dell'ordine pubblico, dipenderanno dalle disposizioni dell'ingegnere Direttore.

Art. 23. La responsabilità delle cose emergenti dal presente Regolamento è a rispettivo carico degli uffiziali e degl'ingegneri, ciascuno per la parte che loro riguarda.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

REGOLAMENTO PER PREVENIRE GL' INCENDÌ AI TEATRI, O ESTINGUERLI NEL LORO PRINCIPIO.

IL PREFETTO DI POLIZIA

Ordina:

Art. 1. Nell'interno di ogni palco-scenico o in prossimità si debbono fissare dei recipienti di acqua, e tenere un numero di secchie di legno proporzionate al bisogno.

Art. 2. Alle bocche de' pozzi dello stesso locale del palco-scenico, o de' vicini corridoi si dee mantenere attaccata la girella, fune, e simili secchie, per attingere con prontezza altra acqua nelle occorrenze.

Art. 3. In ogni teatro in tempo di rappresentazione debbono stare addette delle persone per tenere presso di loro una secchia piena di acqua, un' asta con la spugna in cima da bagnarsi ad ogni uopo, ed

produttive di qualunque sinistro, quanto per accorrervi immediatamente affin di refrenarne il progresso, se malauguratamente si avverasse.



altra asta con un rampino di ferro all'estremo: la prima asta servirà per estinguere ogni principio di fuoco: la seconda per isvellere e portar giù quella parte di tela o di legno che si vedesse attaccata dal fuoco.

Art. 4. Nel guardaroba del palco-scenico di ciascun teatro si dee tener pronto un lenzuolo di lino, nuovo e fino, acciò conoscendosi dal fumo principio d'incendio in luogo chiuso, vi si possa introdurre un uomo avvolto nello stesso anche con la testa, e ravvisare il sito o lo stato dell'incendio, onde regolare gli aiuti.

Art. 5. Si debbono apporre le invetriate alle finestre di lume al palco-scenico, onde i lumi situati nelle scene non vengano agitati da venti, per allontanare così ogni scintilla, che attaccandosi potrebbe produrre de' dispiacevoli risultati.

Art. 6. Si dee sgombrare il palco-scenico di ciascun teatro degli oggetti inutili, con tenerli riposti ai magazzini.

Art. 7. In fine della rappresentazione si debbe eseguire una visita esatta in tutte le parti del palco-scenico con lume chiuso da vetri ed anche senza lume, per osservarsi se alcuna scintilla avesse penetrato in qualche sito a cagionare un incendio.

Art. 8. Non è permesso a' domestici di accendere le fiaccole di pece a' lumi situati ne' corridoi.

Art. 9. È vietato l'ingresso nel palco-scenico a tutti coloro i quali non fan parte della rappresentazione, o non appartengono alla Polizia o al servizio del teatro.

Art. 10. Gl' impresari rispettivi sono chiamati alla esatta esecuzione de' primi sette articoli.

Art. 11. L'architetto della Prefettura invigilerà per lo meccanismo, fermandosi precisamente in quel teatro, dove la real Corte intervenga, ed alla dipendenza del Commessario d'ispezione. I suoi aiutanti adempiranno per gli altri teatri, quando egli non potesse accorrervi (*).

Art. 12. Il presente regolamento sarà affisso nel palco-scenico, ed

(*) *Ora vi è un architetto di Polizia per ogni quartiere.*

Una ministeriale de' 19 marzo 1815 (1) impose ai Commessari di Polizia della capitale di avvisare il Ministro immediatamente che si sviluppasse un incendio. Il Prefetto di Polizia a 22 marzo 1859 (2) ricordò ai mentovati funzionari un tal dovere, aggiungendo che triplice esser dovesse lo istantaneo avviso, cioè al Ministro, a lui ed alla Compagnia dei pompieri. Altra ministeriale del 1.° novembre 1854 (3) richiamò in

alla porta d'ingresso di ciascun teatro per esser noto a chi convenga, onde non si possa allegare causa d'ignoranza.

(1) POLIZIA GENERALE AL PREFETTO — Sono stato informato dal Commessario del quartiere che alle ore 19 si è manifestato il fuoco in una bottega e casa superiore sita nel vicolo della Concezione di Toledo, e ch'è riuscito alla Polizia di farlo estinguere. Debbo lodarmi senza dubbio dello zelo e dell'attività del signor Guardati, che ha saputo in tempo ed opportunamente adottare le misure corrispondenti. Ma desidero che ella gli faccia osservare che era suo dovere di avvertirmi di questo avvenimento all'istante istesso in cui erasi manifestato, e non già quando era cessato l'incendio, sistema che si è costantemente seguito pel passato, e che la prego ad aver la bontà d'inculcare nuovamente in questo rincontro a tutti gli altri Commessari.

(2) PREFETTO DI POLIZIA AI COMMESSARI — *Signore* — Da ogg'innanzi avvenendo incendio, di qualunque natura esso sia, nell'ambito di sua giurisdizione; ella ne dirigerà sull'istante rapporto tanto a S. E. il Ministro della Polizia generale, che a me. Contemporaneamente ne farà Ella direttamente e subito avvertire la Compagnia de' pompieri, come mi trovo di aver anche a voce prescritto.

Attendo che mi riscontri dell'arrivo di questa mia.

(3) POLIZIA GENERALE AL PREFETTO — Ho ricevuto il suo rapporto di questa stessa data intorno all'incendio sviluppato nella fabbrica dei Granili a circa le ore 4 italiane di ieri sera. In simili casi, ed in ogni

osservanza queste prescrizioni con novelle norme, estendendo il dovere del sollecito rapporto anche ad ogni altro caso rilevante, od avvenimento qualsiasi grave (*).

Finalmente è statuito che nei casi d' incendio il Prefetto di Polizia fosse sollecito di portare a conoscenza del Re l' accaduto.

QUESTUANTI, QUESTUE, ROMITI.

Sono di norma per tali classi varie prescrizioni contenute nelle circolari degli 11 maggio 1822 (1), de' 29

altro di rilievo, i Commessari, se si trovino ai quartieri, o gl' Ispettori di servizio (e qualunque altro che trovisi, ove avvenga fatto di rimarco) debbono, brevemente scrivendo per non perder tempo, spedire con carrozza due rapporti alla Prefettura ed a me, scrivendo per esempio non altro: *incendio a tal sito, grave, o gravissimo, lieve, oppure d' incerta gravezza.* Altro esempio, *fuga di . . . . . carcerati da tal carcere, ec..... Morte repentina, od uccisione con circostanze rilevanti, di tal ragguardevole soggetto;* ec. ec., e di simili avvenimenti; talchè in un minuto sian fatti i due rapporti, onde non frapporre il minimo intervallo fra l' avvenimento, il rapporto e l' accorrere sopra luogo.

. . . .

(1) Commessione Generale di Polizia delle Provincie del Regno — *Signore* — Essendo pervenuto a notizia di questo Commessariato generale, che diversi individui abusando dell' abito religioso de' Padri Cappuccini e Riformati, percorrano impunemente le province, quali sedicenti terziari incaricati per la questua de' cennati due Ordini, abban-

(*) *Vedi anche al 1.° vol. p. 55.*

novembre 1826, de' 7 febbraio e 29 dicembre 1827, non che de' 27 maggio 1829 (1, 2, 3 e 4).

donandosi con questi mezzi ad ogni sorta di vizi, e quelli specialmente che offendono la pubblica morale, non senza rendersi frattanto rei di una riprovevole estorsione; e volendo impedire non meno cotesti inconvenienti, ma benanco evitare che taluno emissario addossando quell'abito perlustri impunemente i diversi luoghi del regno, si è creduto dover dare le disposizioni seguenti, ch'ella vien pregata di far eseguire colla maggior precisione:

Art. 1. Ciascun Guardiano sarà pregato di rilasciare ai terziari del proprio convento, incaricati per la questua, una dichiarazione o licenza, nella quale unitamente ai luoghi in cui dovran recarsi, e al tempo che dovranno impiegarvi, saranno indicate le filiazioni rispettive.

Art. 2. Cotesta dichiarazione o licenza sarà fornita del di lei visto e di quello del Commessario, che sarà rilasciató *gratis*. Pe' distretti poi il visto sarà messo dal Sottintendente o dall'ispettore commessario.

Art. 3. Avrà ella la compiacenza di avvertire con circolare i Sottintendenti, non meno che i sig. Giudici regî e i Sindaci, che questa determinazione sarà posta in attività dal giorno 1.° del vicino giugno.

Art. 4. Verrà trattenuto come persona sospetta quell'individuo che vestendo l'abito di terziario de' cennati due Ordini, non si trovi provveduto del detto documento.

Art. 5. I così detti romiti saranno ancor essi tenuti di provvedersi di una dichiarazione d'identità, la quale munita delle formalità stabilite nell'art. 1.°, verrà rilasciata dall'Ordinario delle Diocesi, o dall'Arciprete del luogo in cui il romito risiederà.

(1) Polizia Generale — *Signore* — S. E. il Ministro degli affari interni ha dovuto dirigerle una circolare per far rimanere vietate le pubbliche questue, e per richiamare in osservanza le disposizioni Sovrane, con cui viene stabilito, che i Padri Spirituali delle Congregazioni debbono essere approvati dagli Ordinari.

Importando alle vedute del Ministero di mio carico, che sì l'una, che l'altra di tali prevenzioni sieno esattamente adempite, io la prego

Queste prescrizioni ebbero in mira di ovviare all' inconveniente che taluno abusando dell' abito religioso, o

a volersene incaricare colla sua ordinaria diligenza, attenendosi per tutt' altro alle mie precedenti istruzioni in oggetto.

N. B. — *Segue la enunciata ministeriale degli Affari Interni, che è de' 22 novembre 1826.*

Affari Interni — Mi giunge a notizia, che spesso veggonsi vagare per le campagne e per l' abitato pubblici questuanti, che sotto specie di apparente-pietà, nascondono malvage intenzioni. Io trovo necessario di rammentarle che le leggi di Polizia del regno hanno in ogni tempo proibito le pubbliche questue. Quindi la incarico a farle rigorosamente osservare, senza permettere che tali persone vadano provocando le questue, sia per l' abitato, sia per le campagne, soggiungendo che giusta le Sovrane determinazioni di S. M. sulla materia, le obblazioni e limosine addette per culto e servizio divino, possono presentarsi nelle proprie chiese in mano dei rettori e preposili delle medesime.

In quest' occasione debbo puranche prevenirla per modo di regola generale, che destinandosi dalle Congregazioni i padri Spirituali, debbono questi essere approvati da' rispettivi Ordinari.

Le partecipo tutto ciò per sua intelligenza, e per l' esatto adempimento.

(2) Polizia Generale — *Signore* — Ebbe questo Ministero occasione di rivolgere la sua attenzione sulla classe de' questuanti appartenenti agli Ordini religiosi mendicanti, ed osservò che talvolta l' abito religioso potrebbe servire a manovre di facinorosi e di malintenzionati in generale per ispingersi con sicurezza a fini criminosi. I laici terziari accettando l' elemosina pe' rispettivi conventi, percorrono sovente non solo il tenimento della propria provincia, ma si diffondono benanche nelle limitrofe. Era quindi necessario che si fossero distinti i veri dai mascherati frati questuanti, onde togliere a questi ultimi il mezzo d' ingannare l' altrui pietà, o di facilitare dei pravi disegni. Onde possa un tale scopo conseguirsi, S. E. il Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici meco convenendo sulle idee succennate, ha trovato regolare che debbono i questuanti in parola andar forniti di una carta giustificativa della loro persona, e dell' esercizio della questua.

della carità pubblica, potesse questuare per proprio interesse senza verun carattere, e perchè le questue non



Tale carta sarà accordata dal rispettivo Provinciale, o da chi in sua assenza ne farà le veci: essa verrà corredata de' connotati dei questuante che dovrà farne uso, e sarà munita del suggello dell' Ordine. Inoltre il funzionario della Polizia ordinaria o del capoluogo della provincia o del distretto o del circondario ove esiste il convento in cui è stanziato il questuante medesimo, dovrà nel sopraccitato caso non apporvi che il semplice visto, poichè null' altro occorre quando la carta sia rilasciata dal rispettivo Superiore dell' Ordine religioso, e ciò per non darsi impedimento alla questua, che fornisce il principale mantenimento delle comunità mendicanti.

(3) Polizia Generale—*Signore* — Sin da quando con ufficio del dì 8 del passato febbraio la pregai d'indicarmi, per vedute di Polizia, quanti eremiti con locale ed esercizio di romitaggio trovansi stabiliti nel perimetro dell' amministrazione a lei affidata, ebbi in mira di adottare in seguito a riguardo de' medesimi delle opportune disposizioni. Uopo è convenire, esser nel precipuo interesse della Polizia l' investigare attentamente sulla condotta di tali individui, i quali esercitando la questua per le cappelle rurali di proprietà private, e vestendo un abito religioso senz' appartenere ad alcuna corporazione monastica, vanno in giro, e sono in contatto con la popolazione. Ciascuno di essi dovrà da ogg' innanzi esser provveduto della corrispondente licenza, che gli verrà da lei rilasciata pel solo corso di un anno, da rinnovarsi nel mese di dicembre di ciascun anno. Debbono però in essi concorrere senza eccezione i seguenti requisiti:

1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa e politica;
2. Esenzione da reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre e nell' epoca posteriore;
3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella, nella qualità di eremita addetto alla custodia ed al servizio della medesima;
4. Che siano inoltre facoltati dall' Ordinario del luogo a vestire l' abito eremitico.

Ella poi vi aggiugnerà l' altro espediente di assegnare a ciascuno un

divenissero oggetto di lucro indebito, o di vessazioni. Altronde in tal guisa coloro i quali trovansi legittimamente autorizzati a domandare elemosine, sono sempre nel caso di giustificare il proprio carattere, e l' Autorità ne garantisce la incumbenza e la persona.

certo limite territoriale, oltre al quale non debba estendersi nell' andar girando per la questua. Per tutta la fine dell' entrante gennaio sarà della sua compiacenza esaurire tali adempimenti, in guisa che nel principio di febbraio possano essere consegnate agli eremiti le rispettive licenze. Durante quest' intervallo non saranno essi molestati, ma scorso appena l' enunciato periodo, verranno considerati come contravventori tutti coloro che non abbiano ottenuta licenza, e si adotterà contro de' medesimi la misura dell' arresto. Sarà sua cura il farne la corrispondente prevenzione.

Attendo riscontro dell' adempimento.

(4) Affari Ecclesiastici — Per ovviare agl' inconvenienti ed alle frodi che a danno dell' ordine pubblico e della pietà de' fedeli possono aver luogo per parte di coloro i quali in abito religioso vanno in giro per la questua a nome de' monisteri mendicanti; il Ministro Segretario di Stato della Polizia generale crede opportuno che qualunque Religioso incaricato di andare limosinando, venga fornito di una carta giustificativa della persona e dell' esercizio della questua: e che la detta carta da spedirsi dal Provinciale o da chi ne fa le veci, indichi i connotati del questuante, si munisca del suggello dell' Ordine, ed indi vi si apponga il semplice visto del funzionario della Polizia ordinaria del Capoluogo della provincia, o del distretto, o del circondario ove è il convento, dal quale dipende il questuante.

Non incontrandosi da me ostacolo a ciò che si propone dal cennato Ministro, Vostra Paternità ne curerà l' adempimento esatto.

PERSONE INCHINEVOLI A MAL FARE, MENDICANTI, VAGABONDI, ZINGANI, PELLEGRINI.

Per effetto di quanto leggesi a p. 21 può la Polizia Ordinaria adottare gli espedienti che crede convenevoli per prevenire i disordini e le dilinquenze, e quindi le persone inchinevoli a mal fare possono esser sottoposte per vedute di prevenzione a coercizioni di refrenamento con ordinanze amministrative, formandosene un atto legale, che comunemente appellasi *obbligo di Polizia*. Però anche in forza di quanto nella mentovata pagina 21 è detto ed in conformità ancora di due uffizî del Ministero di Grazia e Giustizia del 1.° luglio, e 6 agosto 1856 (1 e 2.) la infrazione agli obblighi a

(1) Ministero di Grazia e Giustizia—*Signor Direttore*—Matteo Zamparelli e Maria Tedone, si portavano in un rapporto pervenutomi dal Procuratore Generale del Re presso la Gran Corte Criminale in Trani, ristretti in carcere per ordine del Sottintendente di Barletta per espiazione di pena.

Si lasciavano desiderare sull' oggetto chiarimenti pei quali ebbi l' onore dirigere miei ufizî a Lei.

Col pregiato foglio dei 15 giugno ultimo si è Ella compiaciuta di manifestarmi che essi Zamparelli e Tedone vennero sottoposti all' obbligo di Polizia, perchè non continuassero nella illecita corrispondenza produttiva di pubblico scandalo.

Che Zamparelli condusse in un suo molino Maria Tedone, ed ambedue si avventarono contro il padre ed il fratello di Zamparelli, perchè voleano mandar via da colà quella donna.

Si aggiunge che l' Intendente della Provincia consentì anche in pena della contravvenzione, che i due immorali soffrissero 29 giorni di prigionia stabilita nell' obbligaaza.

Io non posso disconvenire che Zamparelli e Tedone meritavano una pena, ma mi pregio di far cenno dei motivi che mi determinavano a dirigerle i miei uffizî.

Niun dubbio cade che le Istruzioni di Polizia dei 22 Giugno 1817 altri-

taluno imposti va esaminata e giudicata dal potere giudiziario cui deve trasmettersi il verbale dell' obbligo contratto, e quello che compruova la contravvenzione, ed il regio giudice del circondario, che è il magistrato competente a giudicare sulle contravvenzioni di polizia, devè procedere nella linea delle sue ordinarie attribuzioni.

buiscono agli Agenti di Polizia Ordinaria la facoltà di emettere, nelle vedute preventive, ordinanze; ma per infrazione delle medesime, oggetto del potere Giudiziario, la competenza, la procedura conforme di rito, e la decisionè sul destino dei contravventori, si trovano confidata alle Autorità dell' ordinamento giudiziario rivestito di funzioni penali.

Al proposito l' articolo 6 delle cennate istruzioni, mentre conferisce alla Polizia Ordinaria la emanazione di ordinanza nelle vedute preventive, con le pene di semplice Polizia, lascia nel potere delle Autorità Giudiziarie l' applicazione delle pene comminate.

D'altronde i provvedimenti all' uopo emessi colle istruzioni di Polizia sull' oggetto si mirano ritenuti nelle vigenti leggi di Procedura Penale.

Vi hanno in esse gli articoli 130 e 399, i quali, mentre dichiarano di essere il Giudice di Circondario il solo Giudice competente della contravvenzione di Polizia di qualunque specie, determinano nei consecutivi articoli la forma di procedura.

La prego, signor Direttore, tener dell' esposta osservazione quel conto che nella sua savlezza stimerà convenevole.

(2) Ministero di Grazia e Giustizia — *Signor Direttore* — Per corrispondenza illecita, in cui vivevano Michele Zamparelli, e Maria Tedone, oggetto del pregevole suo foglio del dì 16 luglio ultimo, fu ingiunto loro l' obbligo di farla cessare — Per infrazione di tale obbligo il Sottintendente di Barletta fece arrestarli e procedendo al giudizio, emise a loro carico condanna a detenzione per giorni ventinove — Ella con senno riconosce che secondo le leggi che ne governano non si possa da un agente di Polizia ordinaria assumere l'esercizio di giurisdizione penale in materia d' infrazioni alle obbliganze di Polizia a carico dei contravventori — In rapporto poi ai motivi dai quali gli Agenti di Polizia Ordinaria possono essere spinti, non ostante la loro incompetenza, ad esercitare una facoltà che non hanno, si essume che spesso si verifichi un certo rifiuto da parte dei Giudici di Circondario

L' articolo 7, n.° 5, delle istruzioni sulla Polizia dei 22 gennaio 1817 (*V.* p. 181 vol. 1.°), gli art. 300 a 304 e 32 e 33 delle leggi penali (1), nonchè la ministe-

di procedere in giustizia a carico dei contravventori anzidetti — È perciò ch' Ella trova nella sua saviezza opportuno che vengano tali Giudici di Circondario richiamati sull' oggetto all' adempimento dei propri doveri — Nulla di più giusto di questo suo desiderio, ma perchè lo possa secondare le premure di lei la prego di mettere a mia conoscenza qualche caso specifico di ricusa e di indicarmi nella numerosa classe dei Giudici di Circondario quali tra essi abbiano dato prova di non prestarsi alla giudiziaria persecuzione delle contravvenzioni in materia di Polizia Ordinaria.

(1) Art. 300. Sono *vagabondi, o uomini senza stato*, gli oziosi che nè posseggono beni di sorta alcuna, nè esercitano abitualmente uffizio, arte, o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.

Art. 301. *Improba è la mendicità* che si esercita in uno de' seguenti tre casi:

1. Quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favore de' mendici;

2. Quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favore de' mendici;

3. Quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore.

Art. 302. La vagabondità e l' improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno.

Art. 303. Ogni vagabondo, o improbo mendico che sarà stato sorpreso con un' arma propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l' intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel *minimum* del tempo, e verrà inoltre soggettato alla malleveria.

4

riale degli 8 giugno 1827, risguardano le summentovate classi (1).

Art. 304. I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nell' articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, e assicurati con malleveria da un cittadino solvente. Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati saranno d' ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore (*).

(1) N. B. — *Con sovrana risoluzione presa nel Consiglio ordinario di Stato de' 19 dicembre 1823 fu prescritto che le rimostranze del Consiglio generale di Terra di Lavoro sulla vagabondità degli zingani venissero partecipate dal Ministero dell' Interno a quello della Polizia, come si eseguì con rescritto de' 23 detto mese.*

E furono allora date disposizioni parziali a seconda de' casi. Poscia venne partecipata la seguente circolare :

Polizia Generale — *Signore* — Ho avuto luogo ad osservare che le disposizioni emesse da questo Ministero per impedirsi la vagabondità de' così detti zingani e le costoro frodi, sono in qualche provincia quasi del tutto cadute in obblio. Difatti molti di essi, chi col carattere di negozianti, e chi con quello di zingari, provveduti di regolari passaporti, sono comparsi in Foggia la mattina de' 21 andante all' apertura di quella fiera. L' Intendente gli ha fatti subito arrestare e trattenere per misura di Polizia nelle prigioni fino al termine della fiera, onde non vi avessero commessi furti, apponendo ne' rispettivi passi il visto coll' obbligo di ripatriarsi.

Siffatta circostanza m' induce ad interessarla a voler rinnovare i suoi ordini perchè gl' individui suddetti abbiano a prescegliersi un domicilio fisso, che non sia loro permesso di allontanarsene senza una particolare sua autorizzazione, e senza che ne sia prevenuta l' Autorità del luogo ove intendono recarsi, che siano essi astretti ad attendere ad un mestiere, ed in ultimo che la Polizia eserciti sul loro andamento una particolare vigilanza.

(*) *Per gli art. 32 e 33 delle leggi penali, circa la malleveria, V. la pagina 298 del 1.° volume.*

Il decreto de' 21 settembre 1843 (Bull., pag. 75) comunicato alla Polizia dal Ministero degli affari interni del 4 ottobre del detto anno , quanto agli accattoni delle province ed alla casa di mendicità in S.ª Maria della fede in Napoli , concerne pure le attribuzioni della Polizia (1).

L'oggetto essendo di sua natura abbastanza interessante , son persuaso ch'ella vi porterà tutta quella sollecitudine con cui è solita occuparsi di quanto può risguardare la conservazione della pubblica quiete.

(1) Affari Interni — *Eccellenza* — S. M. col decreto de' 21 dello scorso mese di settembre ha tra l'altro sanzionato taluni provvedimenti circa gli accattoni delle province e la Casa di S. Maria la Fede, che hanno rapporto al di lei Ministero.

Io ho l'onore di rimettere a V. E. la copia del decreto per sua intelligenza, e per le disposizioni di risulta.

Visto l'accrescimento portato alle opere di beneficenza del reale Albergo dei Poveri con varie opere aggiuntevi dopo la sua primitiva istituzione ;

Visto il nostro real decreto risguardante la reclusione degli accattoni , di cui dovevansi formare speciali depositi ;

Considerando esser necessario semplificare il più che possibile la complicazione di amministrazione, ed interessare le rispettive province non solo agli Ospizi di mendicità, ma ancora a' rispettivi accattoni;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. Il governo del reale Albergo dei Poveri amministrerà i soli stabilimenti della capitale da esso dipendenti.

Art. 2. Ogni provincia avrà il suo stabilimento di mendicità in uno o più locali sotto unica amministrazione che dipenderà dal rispettivo Intendente , e con tutte le regole di amministrazione degli stabilimenti di Beneficenza. In essi saranno fusi non solo i ragazzi , ma ancora gli accattoni divisi per classi , secondo l'età e l'indole , quante

Nello anzidetto stabilimento trovasi anche lo spedale delle meretrici, e però nell' interesse della salute pubblica, e per la osservanza de' regolamenti sul pubblico costume occorrendo di portarvisi speciale vigilanza, per

volte per costoro gl' Intendenti non troveranno a provvedere altrimenti.

Art. 3. Lo stabilimento di S. Lorenzo di Aversa dipenderà quindi dalla sua provincia di Terra di Lavoro. Questo stabilimento appartenendo al Governo, e non alla provincia, verrà ad esso restituito tosto che la provincia avrà accomodato altro locale di sua proprietà.

Il Ministro dell' interno curerà che la provincia colla possibile sollecitudine si provveda di altri locali.

Art. 4. Il Governo del reale Albergo e sue dipendenze, oltre il Soprintendente avrà sei governatori, tra i quali uno ecclesiastico, un militare, ed un Consigliere della gran Corte de' Conti. Essi dovranno riunirsi settimanalmente per discutere in Consiglio tutte le faccende amministrative dello stabilimento e dipendenze, ed avranno l' incarico parziale di sorvegliare uno o due de' detti stabilimenti e verranno cambiati due in ogni anno.

Art. 5. La ispezione generale de' depositi degli accattoni provinciali in persona del Soprintendente del reale Albergo dei Poveri, è abolita.

Il Ministro degli affari interni curerà per le sue attribuzioni che tutti gli stabilimenti di mendicità nelle provincie sieno portati con norme e regolamenti uniformi.

Art. 6. In tutti gli stabilimenti di mendicità vi sarà addetto un proporzionato numero di Sorelle della carità per regolarne la disciplina e l' educazione.

Art. 7. Ogni anno sul Giornale officiale s' inscriverà il numero degl' individui che sono stati in tutti i detti stabilimenti, indicando lo stabilimento, il sesso, l' entrate e le uscite sia per morte, sia per altra causa.

Art. 8. Nello stabilimento di S. Maria della Fede, avendo riguardo ancora alla pubblica salute e costume, oltre ad uno de' sei governatori addetto particolarmente a questo Stabilimento, vi sarà dal Mini-

Sovrano comando vi è destinato un funzionario di Polizia, cui tale incumbenza viene affidata.

È da consultarsi altresì il decreto de' 18 giugno 1840 per gli altri asili di mendicità (Bull.°, pag. 169) (1).



stero della Polizia destinato un Commessario o ispettore di Polizia per invigilare la disciplina.

Art. 9. I Governatori ed il Soprintendente nel Consiglio avranno voto: quando i voti non saranno uniformi, si seguirà quello della maggioranza, e se ne darà immediatamente conto al Ministro degli affari interni.

Art. 10. Il Governatore ecclesiastico, citato nell' art. 4.°, avrà l' incarico particolare di dirigere la parte che concerne la religione.

Art. 11. Il Governatore militare avrà il particolare incarico di dirigere per mezzo dei particolari uffiziali Comandanti la disciplina degli uomini con tutte le regole militari negli Stabilimenti, e a destinare quelli che debbono essere mandati a servire nell' armata.

Art. 12. Il Governatore Consigliere della gran Corte dei Conti avrà il particolare incarico di sorvegliare alle riviste, ed alla presenza degl' individui che si portano negli stati dei rispettivi Comandanti.

Art. 13. I particolari incarichi affidati con gli art. 10, 11 e 12 non esentano tutto il Consiglio di occuparsi di questi rami di servizio.

Art. 14. Il nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni ci proporrà quelle modifiche che debbonsi apportare in seguito di questo real decreto al Regolamento del 22 aprile 1820.

Art. 15. Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto.

(1) Il numero degli accattoni sempre crescente o perchè loro manca il lavoro, o perchè sono inclinati a poltrire nell' ozio, o perchè resi inabili da mali e da fisiche difformità, il fermo volere di richiamare i primi a vita laboriosa ed utile alla pubblica comunanza, di allontanare gli altri dal cadere nel vizio, e dal porgere esempio pernicioso a' malaccorti, di stendere agli ultimi una mano soccorrevole nelle loro sventure, ha mosso il nostro real animo a volgere ogni cura perchè questa piaga civile vie più non intristisse.

Con questo atto governativo concernente i domini continentali si è avuto in mira di punire la improba

Quindi sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *decretare e decretiamo* quanto segue.

Art. 1. È proibito l'accattare per le strade, o ne' siti di qualunque specie essi sieno.

Art. 2. Gli accattoni che sono acconci al lavoro, ed ostinatamente ricusino di farlo, d'ora innanzi rimangono soggetti alle pene comminate dalle *leggi penali* contro l'improba mendicità.

Art. 3. Tutti coloro che hanno sovvenzioni fisse o sopra la beneficenza reale, o sopra quella provinciale, se andranno accattando, ne saranno immediatamente privi.

Art. 4. Saranno stabiliti ne' nostri reali domini di qua del Faro quattro grandi depositi di mendicità (per ora e fino a quando non siano esaurite le piazze che ciascuno di essi può offrire) destinati ad accogliere gl'individui de' due sessi, e di qualsiasi età, i quali vanno mendicando nel territorio delle provincie assegnate ad ogni deposito.

Art. 5. Essi verranno fissati:

1. nella capitale pe' mendici della provincia di Napoli;

2. in Terra di Lavoro pe' naturali della provincia, del pari che di Principato ulteriore, Molise, Capitanata e degli Abruzzi;

3. in principato citeriore pe' suoi abitanti e per quelli di Basilicata e delle Calabrie;

4. in fine in Terra di Bari, che accoglierà anche gli abitatori di Terra d'Otranto.

Art. 6. Essi sono dotati:

Quelli delle provincie, di diecimila ducati annui, che si preleveranno da' fondi delle beneficenze del regno: l'altro della capitale, di ducati trentamila; ventimila dal comune di Napoli, come viene espresso nell'art. 115 del suo stato discusso, e diecimila dal tesoro, finchè altri cespiti della beneficenza non verranno addetti a tale opera.

Sopra la beneficenza delle provincie altro nuovo assegnamento verrà fatto a' depositi di mendicità che saranno aperti negli Abruzzi e nelle Calabrie tostochè i quattro di sopra mentovati torneranno insufficienti alla reclusione degli accattoni.

mendicità , di non distrarre i cespiti destinati al soccorso dei veri bisognosi, dandosi a coloro che altronde abbiano mezzi da campare la vita , e di collocare con·



Art. 7. Appena che un deposito verrà del tutto stabilito , sarà uffizialmente fatto noto al pubblico ed a' comuni delle province che lo risguardano. Da tale pubblicazione s' intende vietato il mendicare ; e tutte le autorità amministrative , di polizia e di gendarmeria saranno tenute di spedire a' depositi corrispondenti coloro che in contravvenzione continuassero ad accattare.

Art. 8. Qualunque mendico che mostrerà di poter provvedere alla propria sussistenza lecitamente, e che darà idonea malleveria pecuniaria di non accattare per l' avvenire (che non sarà mai minore di ducati trenta) potrà uscire dal deposito con essere consegnato al suo mallevadore , che risponderà della di lui condotta. La dimanda e la malleveria potranno per motivi di ordine pubblico essere ammesse o rigettate dall' Intendente della provincia nella quale è situato il deposito , intesa l' amministrazione di quest' ultimo , e l' Intendente della provincia alla quale il recluso appartiene , per que' depositi che riuniscono più provincie. Dalla decisione dell' Intendente sarà permesso reclamare ne' modi e ne' termini prescritti nell' art. 10 della legge dei 12 dicembre 1816.

Art. 9. Qualora un mendico spedito al deposito avesse figli ed altri individui di famiglia incapaci di provvedere alla propria sussistenza, e non vi fossero congiunti che potessero e volessero torne la cura , o altre persone agiate e di conosciuta probità che per principio di carità assumessero di ricoverarli e di educarli , le accennate autorità li spediranno al medesimo deposito di unita a' genitori , ove saranno trattati secondo l' età e le relative loro condizioni.

Art. 10. Ogni deposito riceverà i mendici nativi delle provincie ad esso assegnate , o che si trovino ad abitare in esse da più anni ; o che vi siano maritati. Gl' individui appartenenti ad altre province, fuori delle indicate circostanze saranno spediti a que' depositi a' quali appartengono , a cura delle autorità amministrative , di polizia e di gendarmeria.

Art. 11. L' amministrazione de' depositi di mendicità sarà per Napoli

venientemente gl' individui de' due sessi, di qualunque età, che meritino esser mantenuti a conto dello Stato.

quella stessa del real Albergo de' poveri, e dipenderà dal soprintendente generale e governo di questo reale stabilimento (*).

Per gli altri sarà la medesima degli orfanotrofi delle province ove sono stabiliti, e de' quali saranno considerati come sezioni, e con aver solo una separata contabilità, essendo per altro tale amministrazione provinciale subordinata sempre a' Consigli degli ospizi rispettivi.

Art. 12. Un recluso rilasciato a' termini dell' art. 8, se è di nuovo sorpreso mendicando andrà soggetto alle disposizioni delle *leggi penali* contro a' vagabondi (**). Dopo espiata la pena, ritornato nell' asilo, non potrà uscire una seconda volta se non mediante doppia malleveria, e sull' ordine del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Art. 13. La dotazione de' tre depositi nelle province sarà formata con una tassa sull' articolo dell' elemosine eventuali de' luoghi pii di beneficenza delle rispettive provincie, mantenuti però gli assegnamenti fissi ed a domicilio. Questa tassa sarà da Noi approvata a proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Le pie adunanze conosciute sotto il nome di congregazioni saranno altresì dagl' Intendenti, sottintendenti, e sindaci rispettivi eccitate a concorrere spontaneamente al sollievo de' poveri reclusi, e specialmente de' vecchi e degli storpi; niuna altra opera meglio affacendosi allo spirito di carità e beneficenza che dee animare siffatte adunanze.

Art. 14. Le occupazioni de' reclusi ne' depositi di mendici, e l' esercizio delle arti le meno difficili e le più produttive da introdurvisi, escluse sempre le insalubri, la disciplina interna che dee tendere a creare le abitudini laboriose, ed a correggere e rendere migliori i costumi per mezzo della nostra sagrosanta religione, formeranno l' oggetto de' regolamenti speciali per ciascun deposito, che saranno, sulle norme attualmente in vigore nel real Albergo de' poveri, dallo stesso Ministro Segretario di Stato degli affari interni proposti alla nostra approvazione.

(*) V. *il precedente decreto de' 21 settembre 1815.*
(**) V. *pag. 291 di questo volume.*

I funzionari poi di Polizia, e gl' individui della Gendarmeria reale cui è commesso il vegliare

Art. 15. Ci riserbiamo di destinare con altro nostro decreto gli edifici da addirsi agli stabilimenti suddetti.

Art. 16. I nostri Ministri Segretari di Stato degli Affari interni, della Polizia generale e delle Finanze, ec. ec.

Disposizioni generali risguardanti i depositi di mendicità da stabilirsi nelle provincie di Terra di Lavoro, di Principato citeriore, e di Terra di Bari.

Art. 1. Le famiglie ne' depositi di mendicità verranno ordinate nel modo seguente:

Ogni deposito sarà diviso in due ospizi, uno pe' maschi, ed un altro per le donne.

Si avrà cura di dividere i reclusi in differenti classi secondo la loro età.

Gli storpi e gl' impossibilitati al lavoro per cagioni fisiche o morali formeranno una classe separata.

Art. 2. I ciechi ed i sordi-muti saranno spediti in Napoli al real Albergo de' poveri, che nelle sue dipendenze ha cura di renderli utili a se stessi, e meno sventurati.

Art. 3. Gli amministratori di unita a' rettori proporranno alla superiore approvazione misure di speciale disciplina per que' giovanetti, la cui condotta morale ne abbia determinato la reclusione.

Art. 4. Il vestito ed il casermaggio per gli alunni reclusi sarà composto:

Per gli uomini.

Una giacca di panno per l' inverno, ed un' altra di cotone per l' està; un pantalone di panno, e simile di cotone; tre camice; tre lenzuola; un paglione; una cuscinièra; una coverta di lana, ed un' altra di cotone; due paia di scarpe.

acciò non vi sieno oziosi, vagabondi e improbi mendici, debbono badare eziandio perchè ne' luoghi ove siensi

---

Per le donne.

Una gonna di panno, ed un' altra di cotone; un corpetto di panno ed un altro di cotone, per l'inverno e per l'està; e due paia di scarpe; tre camice; tre lenzuola; un paglione; una cusciniera; una coverta di lana, ed un' altra di cotone.

A ciascun recluso è assegnato un letto composto di tre tavole e due scanni di ferro.

Art. 5. La vittitazione de' reclusi sarà composta di

un pane di once venti pe' reclusi maschi da quattordici anni compiti in sopra; di once sedici pe' maschi da quattordici anni in sotto; e di once sedici per le donne;

una zuppa la mattina, ed un' altra la sera;

un terzo di caraffa di vino la mattina.

L' onciario della zuppa è il seguente:

La mattina.

Maccheroni once quattro e mezzo; pasta minuta once quattro e mezzo; fave once sette; fagioli once sette.

La sera.

Semola once due e due terzi; pasta minuta once tre e mezzo.

La sola domenica once quattro di carne.

Art. 6. In ogni deposito vi sarà un rettore che sorveglierà la morale de' reclusi, e curerà che i medesimi adempiano alle pratiche religiose ed a' doveri che loro vengono imposti.

Art. 7. Non potranno i reclusi uscire dagli stabilimenti senza regolare permesso de' superiori.

Art. 8. Ogni giorno prima di applicarsi alle scuole ed a' lavori ascolteranno la santa Messa; la sera reciteranno nella Chiesa il rosario e gli atti cristiani. Nel giovedì e domenica saranno istruiti nel catechismo di nostra santa religione.

aperti i pubblici depositi rimanga vietato il mendicare, e però dovranno spedire nei medesimi coloro che al



Art. 9. Dovranno confessarsi almeno in ogni quindici giorni.

Art. 10. Le donne eserciteranno i medesimi doveri nella cappella del loro ospizio.

Art. 11. Negli ospizi per le donne vi sarà una direttrice, che potrà essere scelta tra le Suore della Carità: costei adempirà a quanto si è detto pe' rettori.

Art. 12. Tanto il rettore, quanto la direttrice avranno un aiutante.

Istruzione.

Art. 13. Tutti gli alunni dovranno apprendere a leggere ed a scrivere, e s' istruiranno ne' principî di aritmetica. Quindi vi sarà un maestro di lettura, di calligrafia e di aritmetica in ogni stabilimento.

Art. 14. Gli alunni che saranno creduti adattati per dedicarsi alle scienze, verranno spediti come allievi esterni ne' licei, quante volte nel luogo de' depositi vi sia la opportunità; e rientreranno nello stabilimento terminate le lezioni. E però saranno accompagnati da un prefetto, o vice-prefetto.

Art. 15. Si cercherà d' introdurre ne' diversi ospizi de' capi di arte per istruire i giovanetti, dando a' primi un locale affatto gratuitamente, ed un risparmio discreto sulla mano d' opera de' reclusi.

Art. 16. Tutti gli alunni dovranno apprendere un' arte, niuno eccettuato: sono ancora obbligati di ascriversi nell' armata allorchè verranno sovranamente richiesti, e vi debbono prestar servizio per otto anni. A tal uopo ogni stabilimento di maschi avrà de' prefetti e vice-prefetti che saranno scelti dal Corpo de' Veterani, e saranno incaricati d' istruire gli alunni nel mestiere delle armi.

Art. 17. Alle case de' depositi provinciali verrà annesso un orto di modello, ove gli alunni dovranno apprendere i lavori agricoli.

Art. 18. Ogni camerata quindi di maschi avrà un prefetto, ed ogni camerata di donne avrà pur anche una prefetta, dipendenti dal rettore, o dalla direttrice.

Art. 19. Ogni stabilimento dipenderà dal Consiglio degli ospizi della rispettiva provincia, di cui l' Intendente n' è presidente.

prescritto del decreto che riportiamo si trovassero in contravvenzione.

Art. 20. Ad oggetto di conservare la uniformità in tutt' i suddetti depositi di mendicità modellandoli su' sistemi degli ospizi dipendenti dal real Albergo di Napoli, il soprantendente dello stesso Albergo sarà l'ispettore generale de' cennati depositi; ed in caso di dubbi che non hanno bisogno di una risoluzione superiore, potranno ad esso rivolgersi pe' convenienti chiarimenti.

Art. 21. Ogni deposito avrà un amministratore, ed un economo che eserciterà le funzioni di cassiere, un segretario, ed un aiutante.

Art. 22. L'economo sarà il depositario di tutti gli oggetti di mobilio e di casermaggio, del pari che della cassa dello stabilimento: onde darà idonea cauzione.

Egli renderà conto materiale della gestione della cassa un mese dopo terminato l'esercizio annuale.

Art. 23. La nomina di questi uliziali è del Ministro Segretario di Stato degli affari interni.

Bassa disciplina.

Art. 24. Oltre de' prefetti o prefette, o de' vice-prefetti o vice-prefette, vi sarà in ogni ospizio un portinaio.

Soldo agl' impiegati.

Art. 25. L'impiego di amministratore sarà gratuito.

Il rettore avrà ducati diciotto al mese con l'obbligo di celebrare la Messa nello stabilimento medesimo.

L'aiutante avrà ducati dodici. Sarà sacerdote, avrà l'obbligo di celebrare la Messa nello stabilimento.

La direttrice avrà ducati quindici.

L'aiutante avrà ducati nove.

I prefetti ducati otto; beninteso che di questa somma debba far parte ciò che essi percepiscono dal ramo di guerra.

Le prefette ducati sei. Allorchè elleno verranno scelte tra le recluse, dovrà calcolarsi nel loro soldo quello che hanno per vitto dallo stabilimento.

Oltre a ciò trovasi disposto con ministeriale de' 29 maggio 1855 (1) che i mendicanti delle provincie debbano avere un domicilio forzoso nel proprio comune, senza potersene allontanare se non pria per giusti motivi non ne abbiano ricevuta speciale autorizzazione.

I sotto-prefetti e le sotto-prefette ducati quattro.
I maestri delle scuole ducati dieci.
Le maestre ducati sei.
I segretari ducati dodici.
Gli aiutanti ducati otto.
Gli economi ducati quindici.
Tutti questi impiegati, oltre del soldo, avranno l' abitazione nello stabilimento.

Amministrazione.

Art. 26. L' amministrazione de' depositi di mendicità sarà la stessa degli altri stabilimenti di pubblica beneficenza. Conseguentemente tutte le leggi e tutti i regolamenti relativi alla formazione degli stati discussi, alla reddizione de' conti morali e materiali, alla responsabilità dei cassieri, del pari che alla loro cauzione ed alle pene da darsi loro in caso di malversazione, sono applicabili ad essi.

(1) Polizia Generale — *Signore* — Il pauperismo è una di quelle piaghe civili inevitabile, ed inerente all' esistenza di ogni società, che più estesamente si fa rimarcare nelle grandi Capitali, ed in questa di Napoli si osserva anche l' improba mendicità; ciò avviene dacchè vi affluiscono dalle provincie tutti coloro, che sperando di trovarvi accattando soccorsi dall' altrui pietà, vi si fermano stabilmente. Tale inconveniente torna a grave disdoro dei Funzionari preposti a reprimerlo.

Ciò premesso trovo opportuno chiamarla ad osservare non essere giusto che debba correr l' obbligo agli abitanti della capitale di soccorrere gli accattoni di estranee provincie tanto più che essa ne rac-

Da ultimo in riguardo ai pellegrini fa d'uopo tener presente la risoluzione Sovrana de' 28 settembre 1824 (1).

chiude un numero assai copioso ed ognor crescente, e che in vece il peso dei medesimi esser debba sostenuto dai naturali dei paesi d'onde sono nativi, acciocchè se il male è generale sia egualmente ripartito non senza procurarsi dalle Autorità locali di richiamarli a vita laboriosa ed utile alla pubblica comunanza, ed allontanarli dal vizio del poltrire.

Or nel fine di evitare lo ulteriore concorso in questa Capitale d'individui di tal classe, la interesso disporre per quelli di cotesta provincia che serbino un domicilio fisso nel proprio Comune, e che non se ne assentino senza di Lei speciale autorizzazione facendosi che la polizia eserciti su di loro una particolare vigilanza, rendendone responsabile le Autorità locali, la Reale Gendarmeria, ed i capi della guardia urbana.

Non mi dilungo più, persuaso come sono di essere Ella abbastanza convinta dell'importanza dell'oggetto, e che vi porterà tutta la sua sollecitudine.

(1). ISTRUZIONI PEI PELLEGRINI

Alla occasione del Giubileo del 1825 il Ministro di S. M. in Roma, ricordando gl'inconvenienti che successero in quello del 1775, fece osservare in settembre del 1824 esser necessaria una disposizione che vietasse ai regnicoli sprovvisti di mezzi alla vita di colà recarsi, non meno che agli esteri di entrare nel regno con abito di pellegrino, potendo questo sotto il manto della religione nascondere trame criminose.

Sicchè a proposta del Ministero della Polizia, S. M. il Re nel Consiglio ordinario di Stato de' 28 settembre 1824 prescrisse:

1. Che non fosse permesso ad alcun estero d'intromettersi in abito da pellegrino nei reali dominî, da qualunque parte pervenga;

2. I sudditi del Regno delle due Sicilie, che per causa del Giubileo vorranno recarsi nello Stato romano nel dinotato abito di pelle-

DISERTORI, REFRATTARÎ E REQUISITI DI LEVA.

La Polizia procede all' arresto de' disertori e degli individui che chiamati al servizio militare di terra o di mare, vi si rifiutino; art. 7, n.° 8, delle istruzioni sulla Polizia de' 22 gennaio 1817 (*V.* p. 181 del 1.° volume) e ministeriale de' 6 novembre 1838 (1).

Presso l' Intendenza di Napoli ed in seguito degli accordi col Ministero dell' Interno, trovasi de-

grino, dovranno esser muniti dalle Autorità competenti di un formale passaporto sul quale sia riportata la precisa indicazione: *Si porta in Roma in abito di pellegrino in occasione del Giubileo.*

Le autorità suddette non potranno d' altronde rilasciare un tal passaporto, se oltre le ordinarie carte giustificative le parti richiedenti non documentino nelle più valide forme di aver pronti i mezzi di sussistenza per l' indicato oggetto.

(1) Guerra e Marina alla Polizia Generale — *Eccellenza* — Le frequenti diserzioni de' marinari hanno destato l' attenzione di questo Ministero, e l' han convinto che sono promosse dall' impunità.

La perdita del vestiario portato via nel disertare ha reso di maggiore interesse il bisogno di un provvedimento opportuno a reprimere l' abuso.

La Maggioria generale della reale Marina assicura di aver volta per volta denunziate le diserzioni di tali individui alla Prefettura di Polizia, dandole tutte le indicazioni necessarie a facilitarne l' arresto, senza però che siasi ottenuto alcun risultamento.

L' annesso notamento di trentanove individui comprende una parte di quelli disertati in questo anno, cioè da aprile in qua, i quali trovavansi al disconto del vestiario.

V. E. converrà meco nella sua saggezza, che soltanto con perseguitare ed arrestare tali individui potrà raggiungersi lo scopo di tenersi a numero gli equipaggi de' reali bastimenti, soggettarli a stretta disciplina, ed assicurare i reali interessi.

stinato un Commessario di Polizia delegato per lo ramo di leva nella capitale.

MATTI VAGANTI, ANIMALI NOCIVI, VIGILANZA SULLE STRADE, CORSO PUBBLICO, FERROVIE, TELEGRAFO ELETTRICO.

È a consultarsi per siffatte materie l'art. 461, n. 12, 13, 21, 22 e 28, delle leggi penali (1).

Varie prescrizioni riguardanti lo invio de' folli nel reale Stabilimento di Aversa contengonsi in una circolare del 1.° luglio 1826 (2).



È perciò che la prego di dare le più energiche disposizioni perchè la detta Prefettura di Polizia adopri tutto l'impegno possibile per l'arresto tanto di quelli enunciati finora, quanto degli altri che lo saranno pel tratto successivo.

(1) Art. 461. Cadono in contravvenzione di Polizia. . . . . . .

n.° 12. coloro che lasciano vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, o gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

n.° 13. coloro che lasciano abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico, o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;

n.° 21. coloro che tengono carrozze di piazza o altri legni di affitto senza la numerazione dettata dai regolamenti;

n.° 22. coloro che affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate dal regolamenti;

n.° 28. coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura contravvengano nell'interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli.

(2) AFFARI INTERNI — *Signor Intendente* — Ogni qualvolta dovrà ella

E del regolamento che la mentovata real Casa concerne è uopo ai funzionarî di Polizia aver solo presente quella parte che attiensi alla ricezione (1), con essa provveduto essendosi a preliminare esperimento, nello scopo d' impedire i disguidi che nascer potrebbero sia per malvagità, sia per ispeculazione.

I particolari Stabilimenti pei folli sono anche soggetti a norme speciali di servizio, dettate dalla Polizia per effetto di real rescritto in data de' 22 giugno 1826 (2).

---

domandare l' ammissione di un folle nello Stabilimento di Aversa, fa incarico non solo d' indicarmi il nome, cognome e patria, ma benanche l' età, il temperamento, la condizione, il modo di vivere, le presunte cagioni della sua follia, e le malattie sofferte, su di che potrà richiedere un certificato dal medico locale del comune del folle, quale certificato mi rimetterà. A queste notizie unirà l' altra relativa alle risorse pecuniarie e possidenza della famiglia cui il folle appartiene, e ne riscuoterà certificato del Sindaco, che anche mi spedirà.

(1) *Regolamento per le reali Case de' matti nel Regno, del 1826.*

RICEZIONE.

Prima d' inviare un folle nelle reali Case de' matti in Aversa, egli sarà recluso in una casa di osservazione in Napoli, ove il medico ed il chirurgo di quella casa unitamente al medico consulente ed al 1.° medico della casa de' matti, esamineranno se la pazzia sia vera o no, potendo essere molte volte simulata per ottenere la impunità di qualche delitto o per sottrarsi dall' ascrizione militare, e qualche volta potendo essere imputata per interessi di famiglia o per altri rapporti.

(2) Affari Interni alla Polizia Generale. — *Eccellenza* — Avendo

In seguito di tale Sovrana determinazione furono emanate dalla Polizia stessa di accordo col Ministero dell' Interno analoghe istruzioni (1) pel governo di un primo privato stabilimento a tal' uopo eretto nel Villaggio di Miano. Esse riflettono l' ammissione degl' infermi, e per questa sono enunciate le pratiche a tenèrsi per chiarire tutto ciò che concerne le qualità della persona che vuolsi curare, lo stato delle sue facoltà intellettuali e gli esperimenti preliminari cui esser deve soggetta, non che il parere sulla utilità del

il medico D. Giuseppe Santoro dimandato il permesso di aprire a di lui spese un particolare Stabilimento per la cura de' matti nel comune di Miano, S. M., cui ho rassegnato l' affare, veduto il parere del Consiglio ordinario di Stato, si è degnata, con risoluzione emessa in Genova a' 12 del corrente mese, di accordare il chiesto permesso. Ha nondimeno comandato che in quanto all' ammissione de' diversi individui si dieno da cotesto Ministero di Polizia le istruzioni corrispondenti ad oggetto di poter evitare l' inconveniente della reclusione nel l' anzidetto Stabilimento di persone, delle quali lo stato di demenza non sia precisamente osservato e liquidato.

Nel comunicare a V. E. questa Sovrana determinazione, la prego di compiacersi rimettermi le istruzioni anzidette, affinchè lo possa dare gli ordini convenienti per l' apertura dell' indicato Stabilimento.

(1) *Istruzioni di Polizia per lo Stabilimento particolare della cura dei matti, che il dottor fisico D. Giuseppe Santoro intende aprire in Miano.*

Lo Stabilimento di cui è parola sarà sotto la immediata vigilanza della Prefettura di Polizia, e dell' Ispettor commessario di Capodimonte cui è addetto il Comune di Miano.

Art. 2. Niun individuo potrà essere ammesso nello Stabilimento senza previo permesso da concedersi dal Prefetto di Polizia.

collocamento nel manicomio. Sono preveduti i casi diversi che possono avverarsi, tanto se trattisi d' infermi dimoranti nella capitale, quanto fuori di essa, nel qual secondo caso sono precisate le formalità opportune.



Art. 5. Il Prefetto di Polizia allorchè ne riceverà la petizione, sia da' congiunti dell' affetto da follia, sia dal sig. Santoro direttore dello Stabilimento, darà le segueuti disposizioni:

1. Prenderà sommaria conosceuza delle qualità, condizione, età e grado dell' infermo, e dell' epoca in cui siansi in lui manifestati i segni di follia;

2. Disporrà che l' infermo sia immantinenti osservato da' professori sanitari di Polizia, i quali daranno in iscritto il lor giudizio sulla indole e su' caratteri della follia, non che sull' utilità o necessità della reclusione dell' infermo stesso nel divisato Stabilimento.

Art. 4. Risultando da tali osservazioni sussistente lo stato di demenza, il Prefetto rilascerà al Direttore dello Stabilimento il permesso in iscritto che lo autorizza a riceverlo nel medesimo. Sarà dell' incarico de' professori osservanti il determinare, se prima di emettere il loro giudizio convenga far trattenere il maniaco per qualche intervallo in osservazione nell' ospedale di S. Francesco.

Art. 5. Se l' infermo non dimori in Napoli, dovrà essere esibito al Prefetto di Polizia un certificato del Sindaco del comune dove abita, vidimato dal Funzionario di Polizia locale. Un simile certificato dovrà attestare le circostanze prescritte dall' art. 3.° Sarà sempre però praticata la osservazione de' periti sanitari ordinata col citato articolo.

Art. 6. Il Direttore dello Stabilimento sarà risponsabile dell' ordine, della sicurezza, e della decenza dello Stabilimento.

Art. 7. Il Direttore conserverà presso di se le autorizzazioni mentovate nell' art. 4.°, onde esibirle alle Autorità da cui si potrebbe farne la richiesta.

Art. 8. Non potrà lo stesso Direttore impedire che gli ammessi nello Stabilimento siano visitati da' loro congiunti, o trovandosi infermi esser curati da particolare professore sanitario, a proprie spese, laddove lo domandino. Nel solo caso in cui il contatto de' parenti possa

Anche circa all' ordine interno dello Stabilimento ed alle agevolezze da concedersi alle persone che s' interessano per gl' infermi, vi hanno prescrizioni col detto regolamento statuite, non che per gl' inservienti, per

---

produrre de' maggiori accessi di demenza, o alterare lo stato abituale della malattia, il Direttore si concerterà col medesimi circa al modo da conciliare le cure della di loro affezione ed assistenza coll' oggetto di non far deteriorare lo stato morboso del mentecatto. In caso di riluttanze, o di dissidenze, si farà ragionato rapporto al Prefetto, il quale, intesi i professori sanitari che meglio stimi; darà le analoghe provvidenze.

Art. 9. Esibirà il Direttore medesimo alla Prefettura di Polizia il notamento delle persone che comunque intende destinare al servizio dello Stabilimento. Indicherà il nome, la condizione, l' età, il grado delle medesime, e se ne renderà garante.

Art. 10. Il Prefetto di Polizia farà sommariamente versare sulla condotta e sulla morale di tali persone, ed in seguito di favorevoli informi concederà al Direttore il permesso di avvalersene.

Art. 11. Senza tal permesso non potrà il Direttore ammettere al servizio dello Stabilimento individuo alcuno. In caso di congedi e di rimpiazzi, sarà il Direttore tenuto a farne la corrispondente partecipazione alla Prefettura di Polizia.

Art. 12. Darà il Direttore immediata conoscenza all' Ispettor commessario di Capodimonte di qualunque avvenimento potrà aver luogo nel locale dello Stabilimento.

Art. 13. L' Ispettor commessario di Capodimonte visiterà almeno due volte al mese lo Stabilimento, ed offrendosi de' particolari che interessino le vedute di Polizia, ne dirigerà immediato rapporto al Prefetto di Polizia pe' convenevoli provvedimenti. In qualunque caso non lascerà di far rapporto al Prefetto della visita eseguita, inviando notamento de' mentecatti ivi esistenti.

Art. 14. Il Direttore non potrà ammettere nello Stabilimento donne affette di follia, a meno che non dimostri di tenere un locale tutto separato, ed appositamente servibile per lo sesso donnesco.

Art. 15. Avvenendo la guarigione de' folli ammessi, o altro avveni-

la ingerenza che il Funzionario di Polizia locale aver debbe nell' andamento del servizio, e per la ispezione cui egli è periodicamente obbligato.

Dovendosi poi spedire nella casa de' matti in Aversa un demente, le autorità inferiori di Polizia debbono unire a' loro rapporti a' superiori:

1. uno stato secondo lo annesso modello;

2. la fede di nascita dell' infermo;

3. una perizia medica accertante la esistenza della follia;

4. il certificato di possidenza ed in mancanza di questa fa d' uopo chiarire se abbia altri mezzi per essere obbligato a fare un assegno allo Stabilimento.



mento pel quale essi debbano uscire dallo Stabilimento, il Direttore dovrà farne convenevole partecipazione al Prefetto di Polizia.

Art. 16. Un esemplare delle presenti istruzioni sarà affisso all' ingresso dello Stabilimento.

QUADRO *delle notizie sul conto del demente segnato in colonna.*

NOME E COGNOME del demente e de' suoi genitori	PATRIA	Età	Condizione e possidenza	Temperamento	Sue abitudini allorchè era sano di mente	Epoca in cui la follia si è manifestata	Cause cognite o desunte che cagionarono la follia	Metodi curativi adoperati, e loro risultamento	Se conjugato, ed in questo caso il nome del conjuge, se vedovo o celibe

Un' ordinanza degli 8 luglio 1839 (1) determinò per Napoli le regole di cautela pe' cani vaganti. Essa è

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA.

Art. 1. Tutti i padroni di cani volendo farli girare tanto per le strade della capitale quanto per le campagne o altrove, dovranno munirli di musoliera. I mastini, ed ogni altro cane così detto di presa dovranno oltre la musoliera esser condotti a mano con una catena di ferro attaccata al collare.

Non è permesso di tenere detti animali ne' portoni, ne' corridoi delle scalinate, nè in qualunque altro luogo di passaggio, o di permanenza di persone, se non muniti di musoliera, tuttocchè sieno o pur no attaccati con catena di ferro al muro esterno che corrisponde alla propria abitazione, e senza poter recar danno o al vicino abitante, o a colui che transita. I padroni di cani sospetti d' idrofobia saranno obbligati di rivelare subito alla Polizia tal circostanza.

Art. 2. Elasso il termine di due giorni dopo la pubblicazione della presente ordinanza, tutti i cani che si vedranno girare senza le additate precauzioni saranno uccisi, e tutti quelli sui quali concorrerà dubbio che sieno affetti da rabbia, saranno del pari uccisi al momento, dovunque essi si trovino.

Art. 3. I contravventori a quanto di sopra è prescritto saranno puniti colle pene di Polizia, salvo il caso di pene maggiori.

Art. 4. I Commessari di Polizia della capitale, e gl' Ispettori Commessari de' reali siti di Portici e di Capodimonte sono incaricati d' invigilare e procurare la esatta esecuzione delle disposizioni contenute ne' precedenti articoli.

Le Autorità militari sono premurate a disporre che sia prestata mano forte ai Funzionari di Polizia per lo adempimento di questa ordinanza.

stata poi richiamata in osservanza con susseeutive ordinanze l' ultima delle quali in data de' 27 aprile 1850 (1)



(1) IL PREFETTO

Considerando che dispiacevoli casi hanno giornalmente luogo per effetto della gran quantità di cani, che circola per le strade, e della negligenza dei proprietari di questi animali ad uniformarsi alle Ordinanze di Polizia; che de' cani attaccati dalla rabbia possono produrre i più lagrimevoli accidenti; che un tal pericolo, sempre più grave durante l' està, deve destare tutta la sollecitudine affinchè si adottino le provvidenze opportune a farlo cessare.

ORDINA

Art. 1. È victato a' padroni di cani di farli girare per la città senza musoliera o di portarli appresso se non abbiano il collare ed un laccio. I cani mastini poi, ed ogni altro cane detto da presa, oltre alla musoliera dovranno esser condotti a mano con catena di ferro attaccata al collare, tanto in campagna, quanto nella Città.

Art. 2. Non è permesso in generale di tenere cani da presa o mastini ne' portoni, ne' corridoi od altri luoghi di passaggio, abbenchè abbiano la musoliera, e sieno attaccati.

Art. 3. I cani idrofobi o sospetti d' idrofobia saranno subito rivelati alla Polizia locale dal padrone, se sieno appadronati, per le istantanee provvidenze occorrenti.

Art. 4. Tutt' i cani che si vedranno senza musoliera saranno immediatamente presi e menati ne' locali di Polizia per le opportune disposizioni, eccetto quelli che daranno segni d' idrofobia i quali saranno nel momento uccisi.

Art. 5. Nelle diligenze per la Città e nei *wagons* per la strada ferrata non è permesso trasportare de' cani senza musoliera, sotto la personale risponsabilità de' conduttori delle une e degli altri.

ed altra ordinanza in data de' 16 luglio 1852 (1) prescrisse che innanzi alle botteghe si tenessero de' reci-

Art. 6. Tutti i proprietari di cani, contravventori a quanto viene prescritto con gli articoli precedenti, saranno arrestati e soggetti alle pene di Polizia, indipendentemente da quelle nelle quali potranno incorrere a norma delle leggi penali in vigore.

Art. 7. I Commessari di Polizia della Capitale, ed i Funzionari addetti a' Reali siti di Portici e Capodimonte, sono incaricati d' invigilare alla esatta esecuzione della presente Ordinanza.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

Considerando che fra le cagioni capaci di alterare la salute dell' uomo, ninna forse spiega un' azione più spaventevole, quanto l' inoculazione del *virus rabbico*, prodotto dalla morsicatura di cani rabbiosi;

Considerando altresì esser necessario il provvedere a questo interessante oggetto di pubblica salute con bene intese disposizioni tendenti ad allontanare le cause, che producono lo sviluppo della rabbia su' detti animali, i quali colle di loro morsicature possono quindi facilmente comunicarlo;

Considerando inoltre che comunque le dette cause siano per ora sconosciute, pure molti si accordano nel credere, e l' esperienza il conferma, che i calori eccessivi nella stagione estiva, e le grandi siccità, privando gli animali di conveniente bevanda, sono ne' nostri climi una delle possenti cagioni allo sviluppamento della rabbia;

Considerando da ultimo che ne' detti casi sono per lo più gli animali obbligati a dissetarsi di bevande guaste, e malsane, le quali producono lo sviluppo di tale misteriosa alterazione. Rendesi quindi della più grande utilità, ad oggetto di prevenire la manifestazione di un tal furioso delirio, ed a somiglianza di quanto praticasi presso altre nazioni incivilite, l' offrire a' medesimi dei secchi contenenti dell' acqua recentemente attinta alla propria sorgente; con qual mezzo nel mentre gli animali trovano pronto il liquido proprio a dissetarsi, si ha

pienti pieni di acqua perchè i cani potessero agevolmente dissetarsi nella stagione estiva.



inoltre l'opportunità di osservare facilmente quali sono quelli che presentano il carattere della idrofobia, manifestando un'avversione alla vista de' liquidi; il che costituisce appunto uno de' sintomi che ordinariamente accompagnano lo stato rabbioso. Ed è allora il caso da potere l'Autorità di Polizia dare le disposizioni per la immediata uccisione de' suddetti animali, onde sottrarre il pubblico all'imminente pericolo da cui trovasi strettamente minacciato;

IL PREFETTO

DISPONE

Art. 1. Tutti gli esercenti di qualunque arte e mestiere, non che i venditori di commestibili, ed altri generi, sono obbligati di tenere innanzi alle rispettive botteghe de' recipienti ricolmi di acqua sempre limpida.

Art. 2. Sono inoltre tenuti i suddetti esercenti di dar subito avviso al Commessario di Polizia del rispettivo Quartiere, nel caso che qualche animale offrisse indizi di sviluppata idrofobia, onde potersene dal detto Funzionario ordinare la immediata uccisione.

Art. 3. I contravventori alla presente Ordinanza saran puniti con la detenzione, ed altre pene di Polizia a norma delle circostanze.

Art. 4. I Commessari di Polizia della Capitale, ed i Funzionari dei rispettivi Ripartimenti sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

In Palermo un regolamento all' obbietto fu pubblicato a' 2 ottobre 1843 (1).

E per le provincie tutte furono adottate simili discipline con circolare de' 22 aprile del detto anno 1843 (2).

---

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Volendo prevenire i danni che possano arrecare i cani tenuti liberi per la custodia dei fondi in campagna,

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Fra otto giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza i cani di qualunque specie destinati alla custodia de' fondi in campagna debbono essere muniti di musoliera ed incatenati nelle ore di giorno.

Art. 2. I cani che nel detto termine non saranno muniti di musoliera ed incatenati nelle ore di giorno, verranno presi ed ammazzati immantinenti. I proprietari inoltre saranno immediatamente arrestati.

Art. 3. I Commessari di Polizia, per le campagne che rientrano nella dipendenza de' rispettivi quartieri, e le Autorità locali di Polizia per quelle degli altri comuni del distretto, sono particolarmente incaricati di vegliare con tutti i mezzi che sono in loro potere alla esatta esecuzione di questa ordinanza.

(2) POLIZIA GENERALE — *Signore* — La ripetizione de' casi d' idrofobia in qualche Comune del Regno fa sentire la necessità di provvedersi a questo rilevanto oggetto di salute pubblica con bene intese disposizioni. Ella conosce quanto sia pernicioso il lasciare in propria balia i cani, specialmente nella stagione estiva, in cui con più facilità si sviluppa in essi il citato terribile morbo. Egli è perciò che a questi animali convien volgere attento l' occhio, ed io trovo di assoluta indispensabilità che ella rinnovi la pubblicazione nella provincia del-

Per questi animali è a considerarsi anche l'art. 9 della legge sulle reali riserve de' 3 ottobre 1836 (Bull.°, pag. 65) (1).

Un' ordinanza pe' porci fu emessa in data dei 30 settembre 1833. Essa venne ripetuta perchè non se ne obbliasse l'adempimento in data de' 16 giugno 1851 (2).

l' Ordinanza di Polizia, con cui si proibisce ai proprietari di cani di farli vagare senza musoliera, e si dispone la uccisione di quei cani che si trovassero vaganti privi del cennato freno. Con un' accurata vigilanza per parte della Polizia locale vi è ragione da ripromettersi lo scopo al quale si tende.

(1) Art. 9. . . . . ;
Niun padrone di territorio, nè qualunque altro individuo potrà far camminare cani sciolti nei recinto de' siti sottoposti al divieto di caccia. I cani trovati in contravvenzione saranno uccisi dai guardaboschi reali.
È permesso tener nel proprio territorio un cane, ma con legno orizzontale al collo di lunghezza non minore di palmi due onde impedire che dia seguito a qualunque caccia. In tempo delle cove di pernici o di fagiani i cani dovranno tenersi incatenati. Nel passaggio per istrade dentro le riserve reali i cani si condurranno legati, altrimenti verranno uccisi da' guardaboschi reali.
È a cura degli stessi guardaboschi reali dar morte ai gatti che trovassero fuori delle abitazioni esistenti nelle riserve reali.

(2) **PREFETTURA DI POLIZIA**

Considerando quanto importi alla salubrità dell' aria, alla decenza pubblica, ed alla sicurezza personale, particolarmente per li fanciulli, di non farsi vagare i porci per la Città.

IL PREFETTO

ORDINA

Art. 1. Resta espressamente vietato a chiunque di tenere perma-

Per le capre ed altri animali che arrecano danni alle campagne è in vigore nella capitale e suo territorio una ordinanza de' 12 giugno 1849 (1).

nentemente porci nella Capitale, sia per industria, sia per proprio particolare uso.

Art. 2. Tra giorni dieci, a contare dalla pubblicazione di questa Ordinanza, tutt' i proprietari di porci avran cura di mandarli in campagna.

Art. 3. Spirato il termine stabilito nell' articolo precedente, tutt' i porci che si vedranno vagare tanto di notte che di giorno per le strade di questa Capitale saranno sequestrati e donati a dè' Stabilimenti di pubblica beneficenza e carità, come si praticava negli anni passati, ed i proprietari di detti animali saranno immediatamente arrestati, e sottoposti all' ammenda di Polizia.

Art. 4. Si fa eccezione alla suddetta disposizione quando i porci, guidati da' conduttori vanno diretti al mercato, o al macello.

Art. 5. I trasgressori, oltre le suddette pene, saranno inviati innanti all' Autorità giudiziaria competente per gli altri reati, cui la contravvenzione avesse potuto dar luogo.

Art. 6. I Commessari de' Quartieri della Capitale invigileranno per l' esatta esecuzione del presente Regolamento.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA IN NAPOLI

Considerando esser speciale dovere della Polizia di ovviare ai danni che cagionar possono gli animali lanuti e caprini alle piantagioni di alberi che adornano le vie circostanti alla Capitale, non che ai fondi rustici in generale.

Considerando esser indispensabile il passaggio di tali animali per taluno delle strade enunciate, tanto per essere immessi nella Capitale, affin di macellarsi, quanto per essere condotti ai rispettivi pascoli.

Considerando inoltre che ad ottenersi lo scopo fa d' uopo avvertire i conduttori di detti animali del modo come debbono condurli nella Capitale, o menarli ai rispettivi pascoli.

Considerando finalmente esser d' uopo impedire, che l' istrumento

Per le provincie vi hanno regolamenti consimili, ma modificati a seconda delle consuetudini de' luoghi.



di cui i conduttori han bisogno per guidare i loro animali, sia tale da poter recare grave danno ove venisse adoperato ad offesa delle persone;

IL PREFETTO DI POLIZIA

DISPONE

Art. 1. È vietato ai conduttori di animali lanuti o caprini di far transitare il loro gregge per la strada in costruzione che da Miano per Soccavo conduce in Fuorigrotta, dovendo in vece farlo transitare per quella dello Scotillo, S. Rocco, e per la cupa, onde immettersi in Pisçinola ed altri limitrofi paesi, o per sotto il ponte laddove vogliano uscire in Miano.

Art. 2. Occorrendo l'indispensabile passaggio dei sopraddetti animali per altre strade circostanti alla Capitale, sia per essere in questa immessi, sia per causa di pascolo, dovranno i conduttori avere tutta la cura di non farli soffermare nel transito, e vegliare attentamente perchè non danneggino le laterali piantagioni di alberi, e gli argini che vi fossero costruiti.

Art. 3. È ben anche proibito ai conduttori enunciati di lasciar senza guida il loro bestiame, o menarlo al pascolo negli orti, vigne, campi coltivati o chiusi, o in qualsivoglia modo arginati, o di farveli introdurre o recarvi danno.

Art. 4. Allorchè i fondi saranno regolarmente fidati per uso di pascolo dai rispettivi proprietari, saran tenuti i conduttori di vigilare che il bestiame non oltrepassi i limiti dello spazio ceduto ad uso di pascolo, e non s'introduca ne' fondi limitrofi.

Art. 5. Nel percorrere le strade di campagna, tanto pubbliche che vicinali, sono obbligati i conduttori di tenere i sonagli al collo de' loro animali, e non otturarli per impedirne il suono. Nell'interno della Capitale dovranno togliere i detti sonagli, rimanendone un solo per ciascuna mandra.

Art. 6. È espressamente vietato ai conduttori l'uso delle così dette

Pel corso pubblico nella città di Napoli e suoi contorni, non che per tutto ciò che alle vetture ed agli animali che vi sono addetti si riferisce, trovavasi in vigore una ordinanza in data de' 6 di aprile 1843, ma con altra de' 18 febbraio 1852 (1) traendosi profitto dall'esperienza vi si apportavano utili modificazioni.

pirocole, dovendo invece servirsi di piccole mazze senza nodi alle estremità, nè maggiori di un mezzo pollice di diametro, per guidare il bestiame.

Art. 7. I contravventori alla presente Ordinanza saranno soggetti alla pena della detenzione, ed all' ammenda non minore di carlini cinquantanove, oltre allo indennizzo de' danni ed interessi, ai quali potranno esser condannati dal giudice competente.

Art. 8. I Commessari di Polizia dei Quartieri della Capitale, ed i Funzionari di Portici, Capodimonte, Vomero e Posilipo sono incaricati, ciascuno per la parte che li riguarda, della esecuzione della presente Ordinanza.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

REGOLAMENTO PEL CORSO PUBBLICO

IL PREFETTO

Visti i regolamenti emanati negli scorsi anni sul corso delle vetture da nolo, e sugli animali da tiro.

Riflettendo di essere oltremodo importante in una vasta e popolosa Capitale l'allontanare con ogni cura i pericoli ed i danni cui suol dare occasione il corso delle pubbliche vetture, e 'l traffico continuo degli animali da tiro; come di provvedere per lo stesso scopo quanto si conviene pei Comuni compresi nei tenimenti de' Reali siti di Portici e Capodimonte.

In vero il corso pubblico in una vasta e popolosa capitale esser deve obbietto interessante da richiamar tutta la sollecitudine dell'Autorità di Polizia. Esso, ben



E riflettendo altresì che non tutte le disposizioni ne' citati regolamenti contenute sono adattabili alle circostanze attuali, secondochè l'esperienza ha dimostrato:

DISPONE

Art. 1. Tutti gli animali da tiro di qualunque specie che si danno a nolo, e per qualunque altro uso d'industria, come le vacche e le somiere da latte, debbono essere rivelate alla Prefettura rimanendo esclusi soltanto gli animali da sella e da soma. Le portantine, ossieno sedie a braccia, i carri, i carretti, le carrozze, i *cabriolets*, le così dette cittadine, i carrettoni da domare i cavalli, ed ogni altra vettura di qualunque sorta, dovranno essere del pari rivelate alla Prefettura, e numerate, ad eccezione delle carrozze, de' *kings*, de' *cabriolets*, e delle cittadine di pertinenza particolare. I legni però, comunque rivelati per uso proprio, ma che sono anche usati per trasportare oggetti, per commercio, debbono essere numerati.

Art. 2. Ogni rivela conterrà il nome, il cognome, la patria, l'abitazione del proprietario de' legni, il numero e la qualità di questi non meno che degli animali, come pure la indicazione della stalla e rimessa rispettiva.

Art. 3. Tutt' i proprietari di animali e di vetture, di cui è parola nell' art. 1.°, faranno le indicate rivele nella Cancelleria della Prefettura istessa, ove saranno redatte in semplice carta intestata.

Art. 4. Le rivele saranno, come per lo passato, rinnovate in ogni anno, e si riceveranno dal dì della pubblicazione del presente regolamento per tutto il dì 28 corrente mese, ove non vi avessero già adempito pel corrente anno, non meno pe' proprietari domiciliati in Napoli, che per quelli del Real sito di Capodimonte, Case puntellate, Vomero e Fuorigrotta, dalle nove antimeridiane alle due pomeridiane.

regolato che sia, evita incomodi, disturbi ed anche criminosi avvenimenti, e la vigilanza su ciò che vi si riferisce può benanche contribuire al comodo dell' uni-

---

Art. 5. Pe' Comuni compresi nel Real sito di Portici le rivele dei legni e degli animali, menzionati nell' art. 1, saranno fatte nell' uffizio di Polizia del Real sito medesimo, ove verranno i legni numerati col numero progressivo e con la leggenda.

Art. 6. La Prefettura assegnerà un numero d' ordine progressivo a ciascuno de' legni indicati nell' articolo 1. Esso sarà apposto nei lati e nella parte posteriore delle portantine e di tutt' i legni da nolo, e sarà dipinto su di un fondo bianco di figura rotonda a color nero colla leggenda NAPOLI.

I carri ed i carretti avranno il numero nello stesso modo dipinto su di una tavoletta da ambo le facce alla estremità di un' asta alta due palmi, fitta in una delle stanghe. Sarà pure lo stesso numero dipinto su di una delle stanghe medesime, onde supplire in alcun rincontro alla perdita della tavoletta sopraccennata, che sarà inchiodata.

Art. 7. I proprietari di carrozze da nolo potranno chiedere per ogni cinque di esse in corso distinte col numero, una sesta marcata nei soli lati colla lettera iniziale senza esporla in corso.

Art. 8. Tutte le carrozze chiuse da nolo, compresi i così detti *landò*, le cittadine o carrozzini ad un sol cavallo, e le diligenze saranno indistintamente marcate anche con la lettera iniziale.

Art. 9. I proprietari di vetture da nolo, i quali abitualmente tengono i loro legni al servizio di soggetti ragguardevoli nazionali, e stranieri dimoranti nella Capitale, e per uso de' grandi alberghi e case mobiliate, avranno nelle vetture la lettera iniziale.

Art. 10. I numeri e le lettere iniziali dovranno dipingersi dai soli pittori prescelti dalla Prefettura, i quali si uniformeranno strettamente ai modelli che riceveranno all' uopo.

Art. 11. Il numero delle diligenze sarà fissato con un particolare regolamento. La loro costruzione dovrà esser solida, di forma elegante, decentemente guarnite, tirate da due cavalli e capaci di contenere otto persone. Quando il bisogno richiedesse di aggiungerne, prima di rilasciarsi il permesso, debbono le nuove diligenze esser portate in Prefettura per osservarne la costruzione, la solidità, la capien-

versale, alla celerità ed alla sicurezza nei trasporti, non che all' eleganza ed alla decenza.

A tale effetto il Regolamento che veniamo riportan-



za di otto persone, e se tutto corrisponde a quanto di sopra vien disposto.

Art. 12. I cavalli che verranno adoperati per questa specie di vetture debbono essere validi e di buona figura, acciò possano resistere alla fatica e non arrestarsi nel cammino.

Art. 13. I conduttori saranno proposti dai proprietari delle diligenze, ed approvati dalla Prefettura, sia per la probità, che per la età ed idoneità.

Art. 14. Le diligenze saranno secondo il bisogno distribuite nel seguente modo:

1. Alcune di esse faranno il traffico dalla Vittoria al Reclusorio, e viceversa, percorrendo la strada di Chiaia: beninteso, che quattro debbono rimanere sempre ferme, due cioè alla Vittoria, e due al Reclusorio, e le altre percorreranno la strada stabilita, di talchè nel giungere che farà la prima diligenza al largo di fermata, una delle due che vi si trovano fisse si porrà in cammino, e così successivamente, serbandovi sempre una convenevole distanza l' una dall' altra.

2. Altre diligenze faranno il traffico dei Tribunali, facendo punti di fermata al largo del Castello verso la fontana detta degli Specchi, ed al larghetto di S. Onofrio alla Vicaria. Le strade che dovranno percorrere sono S. Carlo, Toledo, Mercatello, Port' Alba, Tribunali, S. Onofrio, e viceversa. Tali diligenze dovranno aver dipinta a' laterali la seguente leggenda — *Diligenza pe' Tribunali*, — nè possono essere utilizzate per far altro corso.

3. Ed altre diligenze saranno destinate al traffico della strada di ferro. Esse muoveranno dallo stesso largo del Castello verso la Reale Armeria, e percorreranno le strade del Piliero, Marina, porta del Carmine, fino alla stazione di porta Nolana, e viceversa. Avranno a' laterali di esse la leggenda anche dipinta — *Diligenza per la strada di ferro*, — le quali neppure far possono altre strade.

Art. 15. È vietato espressamente a tutt' i proprietari di vetture da nolo non munite di numero di esporre le medesime sotto qualsivoglia pretesto o causa in qualunque luogo di questa Capitale, dovendosi sol-

do ha stabilite massime e sistemi per conoscersi il numero e le qualità degli animali addetti ad uso pubblico,

tanto fittarle in rimessa per pubblico uso, ottenuta la lettera iniziale dopo la rivela.

Art. 16. I contravventori a quanto è prescritto nell' articolo precedente, oltre all' essere assoggettati alle pene appresso comminate, decaderanno anche dal beneficio ricevuto di marcare con la lettera iniziale i legni caduti in contravvenzione, a' quali verrà immantinenti apposto il numero progressivo.

Art. 17. Se avverrà nel corso dell' anno che de' proprietari di legni da nolo cangino la loro abitazione, la stalla o la rimessa, dovranno farne fra ventiquattr' ore la rivela alla Prefettura.

Se essi vorranno inutilizzare qualche di loro vettura, dovranno esibire alla Prefettura medesima il laterale in cui era dipinto il numero o la lettera iniziale; se la venderanno dovranno indicare alla Prefettura il nome, cognome e domicilio del compratore.

Art. 18. I pittori di carrozze, gl' indoratori, i così detti guarnimentai e cassa-carrozze, e qualunque altra persona che faccia compra e vendita di vetture usate, non potranno cassare il numero o la lettera iniziale di qualsivoglia legno, senza pria rivelare alla Prefettura da chi l' abbiano comprato, e qual uso ne intendano fare.

Art. 19. Se nel corso dell' anno, uno o più numeri di qualche vettura, o lettera iniziale sia scolorata in modo che non si distingua chiaramente, il proprietario od il conduttore del legno sarà obbligato di farlo trasportare nella Prefettura, affin di far rinnovare il numero o la lettera da uno dei pittori di essa.

Art. 20. Niuna vettura potrà esporsi per uso di fitto, se non sia solida e ben condizionata da non far temere alcun pericolo, sufficientemente decente così nell' interno che nell' esterno, col traino o la cassa senza scorticature o sudiciume, e fornita di tapezzeria in buono stato, di due lanterne laterali, buoni cavalli e decenti guarnimenti.

Art. 21. È inibito di far circolare in questa Capitale i così detti corricoli, calessi e capuanelle; e quelli che vengono in Napoli da' paesi convicini, debbono fermarsi al Carmine, a Porta Capuana o alla strada S. Maria a Cappella secondo i luoghi da' quali pervengono. È inoltre proibito di costruirne de' nuovi tollerandosi quelli che si trovano in corso sino a che non diverranno inutili.

come pure il numero delle vetture, siane qualunque la struttura e la destinazione, determinando per esse le

Art. 22. Tutt' i legni da nolo dovranno essere visitati due volte l'anno da periti da nominarsi dalla Prefettura, i quali osserveranno puranche se qualche numero o lettera esiga di esser rinnovata.

Art. 23. Non è permesso l' esposizione delle vetture da nolo segnate col numero che nelle seguenti piazze: Carmine, Largo Scuole Pie, Pietra del Pesce, Mercato, Mandracchio, Piazza del Tribunale e proprio su' terrapieni presso l' ingresso al Tribunale stesso, strada Carbonara, largo fuori porta Capuana, largo delle Pigne e segnatamente sul terrapieno dirincontro alla Chiesa della Madonna delle Grazie, Sanità, Studi, Materdei, Gesù e Maria, terrapieno alla strada nuova Capodimonte, Mannesi, S. Paolo, Montesanto, Montecalvario, Medina, largo del Castello e proprio presso la strada di S. Brigida, S. Maria degli Angioli a Pizzofalcone, S. Maria a Cappella, Vittoria, S. Teresella e S. Pasquale a Chiaja, largo avanti le Fosse del Grano, largo del Mercatello accosto la Chiesa di S. Michele, largo S. Domenico Maggiore, largo S. Giovanni Maggiore, S. Cosmo e Damiano e S. Angelo a Nilo. Esse saranno disposte in fila, nè potranno oltrepassare i limiti assegnati, rimanendo espressamente vietato alle vetture d' ingombrare per poco la strada di Toledo e di Chiaja.

Art. 24. Ciascuna vettura debb' essere abitualmente esposta ad una sola piazza, il che verrà dichiarato dal proprietario.

Art. 25. I cocchieri dopo che avranno lasciato i passeggieri debbono recarsi a piccolo trotto al loro posto, evitando sempre che il possono, la strada di Toledo.

Art. 26. È vietato a' cocchieri di fermarsi sulle strade colle vetture vuote, e camminare a piccolo passo per cercare avventori.

Art. 27. I cocchieri che guideranno le carrozze colla lettera iniziale, dovranno vestire un abito colore *bleu*, camiciola e pantalone di qualsivoglia colore in buono stato, con cappello tondo di felpa o sola nera. I cocchieri di carrozze numerate e di piccoli legni dovranno far uso della così detta mezza giamberga e sottabito *bleu* o grigio.

Art. 28. Tutte le vetture, nell' interno della Capitale, dovranno esser guidate a piccolo trotto, onde non nuocere alle persone ed alle proprietà: nei vicoli, nelle strade anguste ed in occasione di folla cammineranno a lento passo.

marche per distinguersi, la forma, la solidità e gli ornamenti, non che i requisiti de' conduttori.

Art. 29. È proibito a' cocchieri sì da nolo che di particolari di lasciar sole le carrozze allorchè stanno fermate. I contravventori saranno immediatamente arrestati e tradotti ne' posti di guardia di Polizia.

Art. 30. Dalle ore 24 sino a tutto il corso della notte le vetture che circolano dovranno portare accese due lanterne laterali.

Art. 31. Tanto le vetture da nolo che quelle particolari, dovendo fermarsi per qualunque causa, dovranno situarsi in fila ed in guisa da non incomodare la gente a piedi.

Art. 32. Nei vicoli e nelle strade anguste non potranno rimaner ferme se non per far salire o discendere i passaggieri: quindi dovranno porsi al largo.

Art. 33. È vietato a' proprietari di legni da nolo ed ai cocchieri di restare nei larghi senza i loro legni, invitando gli avventori ad affittarli, tenendo intanto i legni suddetti nascosti nelle rimesse o altrove.

Art. 34. Le vetture da nolo non potranno esser guidate se non da rispettivi conduttori, senza che possa ciò permettersi a' passaggieri. I conduttori dovranno immancabilmente indossare i documenti rilasciati dalla Prefettura al proprietario del legno che verranno in appresso designati.

Art. 35. Se i passaggieri dimenticheranno nelle vetture degli oggetti, sarà obbligato il conduttore a portarli subito al Commessario del Quartiere dove espone il suo legno o alla Prefettura di Polizia.

Art. 36. La tariffa de' prezzi è fissata come segue, salve le particolari convenzioni.

Art. 37. Pe' legni a due cavalli alla prima ora grana 40, le ore di seguito grana 25 per ognuna. Per le cittadine poi la prima ora grana 30, e per le successive ore grana 20 e dalle ore 24 sino alla mezza notte grana 40 per la prima ora e grana 30 per le altre.

Art. 38. Il nolo della corsa quando non si avanzi la mezz' ora è di grana 20 per le carrozze a due cavalli. Per le cittadine la corsa è di grana 10 di giorno, e dalle ore 24 sino alla mezza notte il nolo di detta corsa è di grana 15 Oltrepassandosi la mezz' ora, il nolo debbe pagarsi ad ora, e questa si avrà come terminata ove ne sia trascorsa la metà: se passerà un sol quarto d' ora sarà pagato come mezz' ora. Dopo la

. Sono eziandio stabiliti i luoghi di fermata, gli obblighi dei cocchieri, la tariffa dei prezzi pel nolo, a seconda delle varie distanze e del tempo impiegato a percorrerle.

mezzanotte le ore successive alla prima, in cui sarà presa la vettura, verranno pagate il doppio del prezzo del nolo del giorno. Le strade da battersi saranno elette dal passeggiere. I prezzi di ciascun posto per le diligenze è di grana cinque indistintamente.

Art. 39. Fuori la Città il prezzo sarà regolato da contratti particolari.

Art. 40. I limiti della Città sono, Chiesa parrocchiale di Capodimonte, ponti della Maddalena e Casanova, colonna milliaria presso la strada de' Ponti rossi, S. Efremo vecchio, S. Gennaro de' Poveri, grotta delle salacche, Fontanelle, largo Petrone, Cappella confalone, piede della salita Cacciottoli, piede della salita al largo delle Morteile, noviziato di Santa Maria in Portico, Chiesa di S. Gennaro al Vomero, salita della grotta di Pozzuoli o sepolcro di Virgilio e palazzo Cantalupo.

Art. 41. Il corso delle diligenze deve cominciare non più tardi delle sette antimeridiane di ogni giorno, e terminare a 24 ore, eccetto però quelle che fanno il traffico della strada di ferro. Ne' mesi da maggio a settembre le diligenze che trafficano dalla Vittoria al Reclusorio potranno prolungare il corso sino ad un' ora di notte.

Art. 42. Le diligenze potranno momentaneamente fermarsi per ricevere o far discendere qualche passeggiero. E nello scopo che non apportino del guasto al lastricato delle strade e non investano le carrozze ed i pedoni che incontrano, camminar debbono a piccolo trotto. È inibito che alcuna diligenza passi innanti a quella che la precede, ma deve ognuna serbare l' ordine nel quale si trova in corso.

Art. 43. È inibito alle persone vestite di giacca di montare nelle diligenze. Sono eccettuati da tal misura coloro che indossano divisa militare, come del pari sono eccettuati quegl' individui che viaggiano nelle diligenze addette al traffico dal largo del Castello a porta Nolana; e ciò per commodo dei viaggiatori della strada di ferro.

Art. 44. Non è permesso di fumare nelle diligenze.

Art. 45. I proprietari di vetture e di portantine saranno responsabili della esattezza de' conduttori delle medesime, come pure della di

Nella ordinanza da noi riportata si è trattato per ben regolarsi il pubblico corso nella capitale

loro capacità nei mestiere. Eglino dovranno perciò attestare di essi la idoneità. In vista di ciò la Prefettura, autorizzandoli all' esercizio del mestiere, darà loro un permesso in cui verranno segnate la filiazione rispettiva, il numero della vettura o portantina che guida, il proprietario della stessa e la rivela eseguita.

Art. 46. Non sarà lecito ad alcun proprietario di vetture di proporre un cocchiere che non abbia almeno l' età compiuta di anni 21, e che non vada decentemente vestito, giusta l' articolo 27.

Art. 47. I così detti garzoni, de' quali si fa uso per dietro le vetture da nolo, dovranno essere non meno di anni 15 compiuti. Verranno proposti dai padroni delle vetture medesime, i quali saranno responsabili della esattezza del servizio, non che della decenza del vestire.

Art. 48. In tutt' i giorni e con particolarità in quelli di feste ordinarie e straordinarie, ed in occasione di pubbliche solennità, tutte le carrozze, *cabriolets*, e cittadine da nolo debbono essere esposte secondo il solito, ne' siti determinati nell' art. 23.

Art. 49. Nei suddetti giorni niun cocchiere potrà occultare o negare di noleggiare a chi richiederà i legni che a tal uso sono esposti al pubblico. Essi non potranno inoltre riscuotere o pretendere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa espressa nell' art. 37.

Art. 50. I contravventori al presente Regolamento, saranno puniti colle pene di Polizia; salvo sempre il caso di reati maggiori e di responsabilità civile. Le vetture saranno spedite al luogo di deposito determinato dalla Prefettura, e non saranno liberate ai proprietari delle stesse senza ordine del Prefetto, oltre il pagamento di un' ammenda di Polizia che sarà versata nella cassa della Reale Beneficenza.

Art. 51. I Commessari di Polizia de' Quartieri non che il Commessario e gli altri Funzionari addetti alla Prefettura, e quelli dei Reali siti di Portici e Capodimonte, sono incaricati d' invigilare alla piena ed esatta esecuzione del presente Regolamento.

Art. 52. I posti militari e la forza in generale presteranno braccio forte in caso di richiesta.

e dintorni. Ora diamo un' altra ordinanza in data de' 29 dicembre 1844 (1), non che un avvi-



(1) L' INTENDENTE

Ad oggetto di provvedere al maggior comodo pubblico nell' uso delle *Diligenze-Omnibus* che fanno il traffico della regia strada di ferro, come pure nel fine di conseguirsi col traffico di queste vetture la dovuta decenza e la maggior sicurezza;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Il numero delle *diligenze* rimane fissato a due per Caserta. Per ora ne sarà posta in attività una, la quale dovrà essere di solida costruzione, di forma elegante, decentemente guernita, tirata da due cavalli e capace di contenere dieci persone.

Art. 2. I cavalli che verranno adoperati debbono essere validi e di buona figura, acciò possano resistere alla fatica e non arrestarsi nel cammino.

Art. 3. I conduttori saranno proposti dal proprietario delle *diligenze* ed approvati da noi, sia per la probità, che per la età ed idoneità.

Art. 4. La *diligenza* che per ora sarà posta in attività farà il traffico dalla stazione della regia strada di ferro sino al mercato, e viceversa, percorrendo la strada grande che mena al real Palagio e quella che porta all' altra di S. Elena, al trivio, alla piazza ed al mercato stesso, luogo di fermata. Avrà la leggenda ai laterali: *Diligenza per la regia strada di ferro.*

Art. 5. Il prezzo di ciascun posto è fissato a grana cinque indistintamente, con la facoltà a ciascun passaggiere di situare sull' imperiale un fagotto o pure una valigia regolare, od un sacco di notte, ovvero un piccolo baulle.

Art. 6. La *diligenza* deve farsi trovare pronta alle vicinanze della stazione al momento che arriverà il convoglio, sia dalla parte di Napoli, sia dalla parte di Capua. Partendo poi dal mercato, dovrà re-

so pubblicato in Salerno (1), poichè col crescere le comunicazioni dalla capitale all' esterno,



golare la sua mossa in modo di giungere alla stazione otto minuti prima dell' ora stabilita per la partenza del convoglio.

Art. 7. La *diligenza* dovrà momentaneamente fermarsi per ricevere o far discendere qualche passaggiere, durante la corsa.

Art. 8. È inibito alle persone vestite di giacca di montare nelle *diligenze*. Sono eccettuati da tal misura coloro che indossano divisa militare.

Art. 9. Non è permesso di fumare in *diligenza*.

Art. 10. Un esemplare di questa ordinanza sarà perennemente affisso nell' interno della *diligenza*.

Art. 11. Le contravvenzioni, sia per parte del proprietario delle *diligenze*, sia de' conduttori, saranno punite con la interdizione del legno e con le pene di Polizia, salvo i casi di competenza del Magistrato ordinario. Le stesse pene di Polizia saranno del pari adottate contro i passaggieri, in caso di contravvenzione.

Il Commessario di Polizia è incaricato di vegliare alla esatta esecuzione della presente ordinanza.

(1) AVVISO

Si previene il pubblico, che in Salerno si è stabilita una *diligenza*, la quale periodicamente partirà in ogni sabato e mercordì pel Vallo; ed in ogni lunedì e giovedì dal Vallo per Salerno, impiegandovi un giorno, e propriamente ore quattordici nell' andare, ed altrettanto nel ritorno.

I prezzi de' posti sono fissati da Salerno al Vallo, o dal Vallo a Salerno a carlini venti, quindici, dodici, e cinque. Da Salerno a Rotino, o da Rotino a Salerno a carlini dieci, otto, sei, e tre. Da Salerno a Pesto, o da Pesto a Salerno a carlini otto, sei, cinque e due. Da Salerno alla Scafa, o dalla Scafa a Salerno a carlini sei, cinque, quattro, ed a grana quindici. Da Salerno a Battipaglia, o da Battipaglia a Salerno a carlini quattro, tre, due ed uno.

Si partirà ad ora fissa secondo la stagione.

il corso pubblico nelle provincie suburbane ha formato puranche obbietto di stabilimenti di Polizia e di utili intraprese, dettandosi regole ed escogitandosi facilitazioni per comodo de' viaggiatori nel percorrere i diversi cammini.

Ed un regolamento in data del 1.° febbraio 1849 (1)



Il prezzo de' posti si pagherà anticipatamente nell' officina in Salerno, strada Marina senza numero, Palazzo Macedonio, e se ne rilascerà cartellino di ricevo coll' indicazione del giorno e dell' ora della partenza, che sarà precisa. Lo stesso si farà nell' officina del Vallo.

I posti di carlini venti potranno portare rotoli venti; e tutti gli altri rotoli dieci di peso, gratis; pel dippiù si pagherà un grano a rotolo.

Nelle stesse officine si raccoglierà qualunque incombenza, pagando, da una piccola commissione sino al peso di rotoli dieci, grana venti: e pel dippiù un grano a rotolo.

Si principierà a viaggiare da' 15 marzo corrente anno 1844.

(1) IL PREFETTO

Ad oggetto di provvedere al mantenimento della tranquillità pubblica e della sicurezza del traffico per le strade ferrate;

DISPONE:

Art. 1. È proibito agl' individui non addetti al servizio della strada ferrata di accedere in qualunque modo sulla medesima; epperò sarà dessa cinta da siepi, da cancelli o da fossati.

Art. 2. La strada ferrata può essere attraversata nei soli siti delle barriere, le quali saranno chiuse nel tragitto della *loco-motiva* e corrispondenti *wagons*, e si apriranno dai custodi seguito il passaggio.

concerne le strade ferrate, non solo nell'interesse della sicurezza dei viandanti, ma per impedire vari inconve-



Art. 3. È vietato d'ingombrare le ruotaie di ferro con terra, pietre od altri materiali, e di recar guasto ai fossati, ai terrapieni, alle palizzate circostanti alla strada.

Art. 4. Ogni convoglio potrà essere tirato da due *loco-motive* poste l'una di seguito all'altra, e non mai una innanzi al convoglio e l'altra indietro.

Art. 5. Se per qualche guasto alle *loco-motive* il convoglio si fermasse nel corso, allora i cantonieri addetti alla strada segnaleranno l'avvenimento perchè un' altra *loco-motiva* della stazione più prossima vada a trarre il fermato convoglio.

Art. 6. Le *loco-motive*, sempre di sei ruote, i *wagons* od altro carreggio da trasporto, solidi e ben condizionati, dovranno essere ispezionati prima che parta il convoglio dall'impiegato della strada ferrata che ne ha il carico.

Art. 7. Tra la *loco-motiva* ed i *wagons* occupati da viaggiatori vi dovrà esser sempre un *wagons* o vuoto o con mercanzie, e gli sportelli dei *wagons* saranno formati in guisa da potersi aprire nell' interno dai viaggiatori.

Art. 8. Con appositi manifesti stampati ed affissi, il pubblico conoscerà l' orario de' viaggi in ciascun giorno, i quali oltre al numero fissato, potranno, per istraordinario concorso, essere aumentati, serbandosi sempre l' intervallo di un quarto d' ora dall' uno all' altro viaggio.

Art. 9. La tariffa dei viaggi per le diverse stazioni che si trova stabilita, sarà affissa in tutte le stazioni stesse per intelligenza del pubblico.

Art. 10. Nel caso che il convoglio ritardasse la partenza al di là di un quarto d' ora dal tempo fissato, i viaggiatori avranno il diritto di richiedere la restituzione del prezzo dei biglietti con la presentazione dei medesimi; ma se accadesse che i viaggiatori non si tenessero pronti a partire cinque minuti prima dell' ora stabilita ed il convoglio muoverà, avranno irremisibilmente perduto il prezzo del biglietto; e quando per non preveduti accidenti i viaggi fossero inter-

nienti tra i molti che un trovato non ancora portato a compiuto perfezionamento fa spesso verificare in questa

rotti, nei ripigliarsene il corso saranno preferiti i viaggianti in ragione della precedenza delle ore indicate nei loro biglietti.

In tutti questi casi, sorgendo quistioni verranno risolute dall' autorità di Polizia della stazione.

Art. 11. I *wagons* che debbono occupare i viaggiatori saranno divisi in due metà, l' una delle quali sarà pe' posti di prima e seconda classe, l'altra pe' posti di terza classe; e si avverte che nei posti di prima e seconda classe non saranno ammesse persone che non fossero decentemente vestite. Nella occorrenza di straordinarie richieste di biglietti, potranno i posti delle tre classi essere accresciuti di un *wagons* per ciascuna.

Art. 12. Ogni *wagons* deve avere indicato nell' interno o ne' lati a grossa cifra il numero dei posti che contiene, il quale non potrà essere per qualsiasi ragione aumentato, e tenere due fanali pe' viaggi che si eseguono di sera.

Art. 13. I viaggiatori attenderanno l' ora della partenza de' convogli nei locali appositamente stabiliti in ciascuna stazione, donde usciranno al segnale che ne darà l' impiegato addetto alla stazione stessa.

Bene inteso che il locale dell' intertenimento de' viaggiatori, dovrà esser diviso dall' altro destinato a ricevere i viaggiatori che smontano da' *wagons*; e ciò nel fine di evitar confusione.

Art. 14. Senza uno speciale permesso del concessionario, nessun individuo, non appartenente al servizio delle *loco-motive*, potrà salire sulle stesse.

Art. 15. Qualunque incidente avvenisse sulla strada di ferro sarà immediatamente riferito all' autorità locale, sotto la risponsabilità dell' impiegato che si troverà presente; ed il concessionario ne darà subito conoscenza al Prefetto di Polizia.

Art. 16. Il fumare, il gridare, il chiassare, lo strepitare in qualunque modo è vietato, tanto ne' convogli quanto ne' locali d' intertenimento alle stazioni.

È vietato similmente a' viaggiatori di portare de' cani ne' *wagons* di 1.ª e 2.ª classe.

Art. 17. Gl' impiegati del concessionario regoleranno il servizio della

parte di servizio pubblico, il quale esige indefesse e vigili cure. Quindi e le cautele necessarie sulla strada, e la distribuzione de' *vagoni*, ed il corso e la collocazione di quelli, gli avvisi, le misure di previdenza, ed altre prescrizioni sono state col suindicato regolamento emesse.

In correlazione poi di questi generali provvedimenti, altri ne sono stati benanco pubblicati, in data dei 13 agosto 1846 (1) per impedire lo scon·

---

strada ferrata, ed adempiranno alle disposizioni dei funzionari di Polizia, per ciò che concerne l' ordine e la tranquillità.

Art. 18. In ogni stazione vi sarà lo stato degl' impiegati ad essa destinati, ed un registro cifrato dal Funzionario di Polizia, sul quale potranno i viaggiatori scrivere le doglianze che avessero a produrre contro qualche impiegato, per farle valere come di dritto.

Art. 19. Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con le penali di Polizia, salvo i casi di offesa alle leggi in vigore.

Art. 20. Nelle stazioni, ed allo spaccio de' biglietti sarà affissa una copia di questa Ordinanza.

Art. 21. L' esatta esecuzione della presente Ordinanza è commessa ai Funzionari di Polizia prescelti al servizio della strada ferrata.

Art. 22. Le autorità militari sono invitate a prestare il loro braccio forte nel caso ne venissero richieste.

(1) IL PREFETTO DI POLIZIA

Nel fine di evitarsi ogni sinistro evento che può occasionare il trattenimento de' carretti, carrozze o animali alle barriere che chiudono i passaggi a traverso della regia strada di ferro, nel momento del transito de' convogli;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. I carretti, le carrozze o gli animali che dovranno traversare la regia strada di ferro, ove si trovasse a passare il convoglio, non

tro delle vetture da nolo sulla strada di ferro coi convogli, e de' 27 giugno 1846 (1) per facilitare i viaggi

potranno avvicinarsi alle barriere, ma dovranno arrestarsi alla distanza di cinquanta passi dalle medesime, sino a che non sarà il convoglio passato.

Art. 2. I contravventori alla presente disposizione saranno puniti con un mese di prigionia, oltre la multa di ducati dieci.

Art. 3. I Funzionari di Polizia nella di cui giurisdizione è situata la strada suddetta, sono incaricati di curare l'osservanza della presente Ordinanza.

(1) REGOLAMENTO DI POLIZIA

IL SOTTINTENDENTE DEL DISTRETTO DI CASTELLAMMARE

Nella mira d'impedire che i conduttori dei legni da nolo, per l'affluenza dei passaggieri che giungono in Castellammare per la strada ferrata, riscuotano prezzi eccessivi per i viaggi che fanno lungo la costa di Sorrento;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. La tariffa delle vetture che trafficano da Castellammare a Vico Equense, Meta, Piano e Sorrento, è così fissata:

Per Vico Equense

carrozza per andare	60
per andare e ritornare con tre ore di fermata	1 : 20
calesse per andare gr.	20
per andare e ritornare con tre ore di fermata	40

ai passeggieri che fermandosi in Castellammare voglia- no trasferirsi più lungi. A ben regolare poi il servizio pel corso pubblico mira altro regolamento del 26 ottobre 1832 (1) pubblicato dallo Intendente della

Per qualunque punto del tenimento di Meta e del Piano
carrozza per andare. . . . . 1 : 00
per andare e ritornare con tre ore di fermata. . . 1 : 80
calesse per andare gr. 30
per andare e ritornare con tre ore di fermata. . . 60
Per Sorrento
carrozza per andare. . . . . 1 : 20
per andare e tornare con tre ore di fermata. . . 2 : 00
calesse per andare. 50
per andare e tornare con tre ore di fermata. . . 80

Art. 2. È vietato ai conduttori di esigere un prezzo maggiore di quello fissato nella tariffa stabilita nel precedente articolo, ed è loro imposto l'obbligo di tenere un esemplare della tariffa stessa incollata su di cartoncino nei rispettivi legni per renderla ostensiva ai passaggieri ad ogni richiesta.

Art. 3. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti con l'ammenda di Polizia, non meno che con la detenzione di giorni tre ed anche più lunga se fossero recidivi ai termini delle leggi penali.

Art. 4. Gli agenti di Polizia ordinaria sono incaricati d'invigilare alla piena ed esatta esecuzione della presente ordinanza, e la forza pubblica presterà braccio forte in caso che ne sarà richiesta.

(1) Veduta l'affluenza sempre crescente delle carrozze e de' cabriolets di affitto, dacchè si è aperta la Regia Strada Ferrata da Nola a Napoli;

Considerando che il più delle volte i conduttori di tali legni si permettono esigere delle somme esorbitanti dai viaggiatori, e specialmente da' forestieri;

Considerando di essere oltremodo importante che i legni medesimi siano numerati con l'indicazione de' Comuni, a' quali appartengono, onde rinvenirne con speditezza i rispettivi conduttori in ogni caso di tristo avvenimento, di eccedenze per parte dei medesimi, o di richiami de' viandanti;

provincia di Terra di Lavoro per le comunicazioni e viaggi tra i diversi comuni a quella provincia appartenenti.



Riflettendo in fine che è anche di sommo interesse il provvedere al modo come allontanare i pericoli, ed i danni che spesso avvengono per la ingordigia del guadagno per parte de' vetturini, tal che alle volte caricano strabocchevolmente i rispettivi legni;

Vista l'autorizzazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de' Ministri, partecipata con ministeriale dell'Interno, per lo Ramo di Polizia, della data de' 21 del corrente mese di ottobre, 1.° ripart., n. 19374;

ORDINA

Art. 1. Tutte le carrozze, i cabriolets e le altre vetture di qualunque specie destinate al pubblico uso in Nola, dovranno essere a quattro ruote, rimanendo espressamente proibiti per lo detto uso i legni a due ruote, già caduti per la più parte in disuetudine.

Art. 2. I proprietari di legni, come sopra ammessi, per esporsi al corso pubblico, avranno l'obbligo di rivelarli prima all'Ispettore di polizia del detto capoluogo di Nola.

Art. 3. Ogni rivela dovrà essere redatta in carta da bollo di grana tre, e conterrà il nome, cognome, patria, e l'abitazione del proprietario; il nome, cognome e padre del conduttore della vettura; il numero de' legni, e la qualità di essi, come pure l'indicazione della rimessa ove si ripongono.

Art. 4. Le rivele saranno rinnovate ogni anno, e si riceveranno dal giorno della pubblicazione della presente ordinanza per tutto il dì 30 novembre prossimo venturo, nella prevenzione, che colui il quale non la eseguirà andrà soggetto alle pene di polizia, ed affinchè niuno possa sottrarsi a tale adempimento, restano tenuti i signori Sindaci del Distretto di far conoscere subito alla Sottintendenza con analogo rapporto il numero delle carrozze, cabriolets, od altri legni a quattro ruote esistenti per uso pubblico nei rispettivi comuni, non che i padroni di essi.

Art. 5. Si assegnerà un numero d'ordine progressivo a ciascuno

Ed essendosi avute come norma le prescrizioni emesse dalla Prefettura di Polizia, vedesi provveduto egualmente alla rivela e numerazione delle vetture, alla for-

de' legni summentovati, apposto nei lati de' legni medesimi, e sarà dipinto a colore nero su fondo bianco, di figura rotonda, apponendovisi allo intorno una leggenda del comune, cui appartengono. Ed affinchè sia una sola la progressione de' numeri, onde potersi con più facilità rintracciare i padroni, o conduttori di essi in caso di bisogno, se ne terrà un registro generale nella Ispezione di polizia, dovendo l' Ispettore di polizia ogni volta che dovrà segnarsi il numero a qualché legno dirigere officio alla Sottintendenza, nella quale si terrà anche il duplicato dell' enunciato registro.

Art. 6. I numeri e le leggende dovranno dipingersi da' soli pittori prescelti dalla Sottintendenza, i quali si uniformeranno strettamente a' modelli, che riceveranno all' uopo.

Art. 7. I cavalli che verranno adoperati per le vetture suddette dovranno essere validi, e di buona figura, onde possano resistere alla fatica, e non arrestarsi nel cammino.

Art. 8. Laddove nel corso dell' anno i proprietari de' legni da nolo cangino la loro abitazione, o la rimessa, ovvero il conduttore, dovranno fra ventiquattr' ore farne la rivela, se dimorano nel capoluogo di Nola, e se in altri comuni fra due a quattro giorni secondo la distanza che v' intercede. Se essi vorranno inutilizzare qualche loro vettura dovranno esibire il pezzo di legno sul quale era dipinto il numero, e se la venderanno, dovranno fra lo stesso periodo di giorni indicare il nome, cognome e domicilio del compratore.

Art. 9. I pittori di carrozze, i così detti guarnimentai, che facciano compra o vendita di vetture usate, non potranno cassare il numero di qualsivoglia legno, senza prima rivelare alla polizia da chi l' abbiano comprata, e l' uso che intendano farne.

Art. 10. Se nel corso dell' anno qualche numero delle vetture, o lettere della leggenda si scolorassero in modo da non potersi bene ravvisare, sarà obbligato il proprietario del legno di presentarlo nella Ispezione di polizia di Nola affin di rinnovarsi il numero e lettere dai pittori enunciati nell' art. 6.

Art. 11. Niuna vettura potrà essere esposta per uso di fitto se non sia solida e ben condizionata da non far temere di alcun pericolo.

ma e costruzione delle medesime, alla qualità e numero de' cavalli, al modo di usarne, ed alla tariffa de' prezzi pei viaggi.

Art. 12. Tutti i legni da nolo dovranno essere visitati due volte l'anno da due periti da nominarsi dal Sottintendente, i quali osserveranno eziandio se qualche numero o lettera esiga di essere rinnovata.

Art. 13. È proibito a' cocchieri di lasciare soli i legni allorchè stanno fermati, e di mettere i cavalli oltre il trotto transitando per l'abitato. I contravventori saranno immediatamente arrestati.

Art. 14. La tariffa de' prezzi rimane fissata nel modo come trovasi espressa nel foglio alligato alla presente ordinanza, ben inteso, che nelle carrozze grandi non potranno situarsi nell'interno più di quattro persone, una col cocchiere, e due in dietro, e ne' cabriolets non più di due dentro, ed una col cocchiere.

Art. 15. È proibito a' vetturini di qualunque siasi de' cennati legni di esigere, o pretendere un prezzo maggiore di quello precisato nella tariffa stabilita in questa ordinanza e saranno perciò obbligati di tenere un esemplare della tariffa modesima nei foderi de' rispettivi legni, onde poterlo rendere ostensivo a' passaggieri, ed evitare ogni sorta di quistione.

Art. 16. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti coll'ammenda di polizia di carlini ventinove, non che colla detenzione di giorni tre, ed anche più lunga ove fossero recidivi, e la circostanza lo esigesse, salvo sempre i reati maggiori, e di responsabilità civile.

Art. 17. Gli agenti di polizia ordinaria sono incaricati di vigilare alla piena ed esatta esecuzione della presente ordinanza, e la forza pubblica presterà braccio forte lo caso che ne sarà richiesta.

TARIFFA

PER LE VETTURE, CHE TRAFFICANO DA NOLA PER NAPOLI, CASERTA, AVELLINO, SALERNO, NOCERA, CAVA, CANCELLO, E GLI ALTRI PAESI DEL DISTRETTO.

Carrozze grandi a tre cavalli

Da Nola a Napoli e viceversa per ogni luogo interno dalla parte delle ruote. . . . . Duc. » 40
Idem dalla parte de' cavalli. . . . . » 30

Questo regolamento però, nè altro consimile potrebbe adottarsi per le provincie interne, sì perchè le comunicazioni per ora non sono del pari animate e frequenti, sì perchè pure i vantaggi de' proprietari de' legni da nolo essendo assai limitati, non conviene loro imporre obblighi che ne aggravino la condizione.

Carrofze intere per andare soltanto in Napoli. . . .	1 40
Idem di ritorno in Nola.	1 00
Per tutto il giorno per andare e ritornare	2 40
Da Nola a Caserta e viceversa *i prezzi saranno gli stessi come da Nola a Napoli.*	
Da Nola ad Avellino per ogni luogo interno dalla parte delle ruote.	» 50
Da parte de' cavalli per ogni luogo.	» 40
Carrozza intera per andare soltanto.	1 80
Per tutto il giorno per andare e ritornare.	3 00
Da Nola a Nocera carrozza intera per andare soltanto.	1 60
Idem per tutto il giorno andando e ritornando. . .	2 60
Da Nola a Salerno carrozza intera per andare soltanto.	2 60
Idem per andare e ritornare nello stesso giorno. . .	3 80
Da Nola a Cava carrozza intera per andare soltanto. .	2 00
Idem per andare e ritornare.	2 80
Da Nola a Cancello carrozza intera per andare. . .	» 80
Idem per andare e ritornare.	1 20

Cabriolets a due cavalli

Da Nola a Napoli soltanto. . . . . . Duc.	1 00
Idem per andare e ritornare.	1 50
Da Nola a Caserta e viceversa, *come da Nola a Napoli.*	
Da Nola a Nocera per andare soltanto. . . .	1 20
Idem per andare e ritornare.	1 80
Da Nola a Salerno per andare soltanto. . . .	1 80
Idem per andare e ritornare.	2 60
Da Nola a Cava per andare soltanto.	1 40
Idem andare e ritornare.	1 80
Da Nola a Cancello per andare soltanto. . . .	» 60
Idem per andare e ritornare.	» 90

	Andare soltanto		Andare e ritornare	
	Carrozze grandi	Cabriolets	Carrozze grandi	Cabriolets
Da Nola a Piazzolla. . . .	» 80	» 40	1 »»	» 60
Cinquevie di Selve e Pozzo Ciaravolo.	» 80	» 40	1 »»	» 60
Cimitile. . . .	» 15	» 10	» 20	» 15
Casamarciano. .	» 30	» 15	» 40	» 20
Cicciano. . . .	» 25	» 20	» 40	» 30
Tufino.	» 40	» 25	» 60	» 40
Vignola	» 40	» 25	» 60	» 40
Risigliano. . . .	» 40	» 25	» 60	» 40
Schiava.	» 30	» 20	» 45	» 30
Roccarainola. . .	» 60	» 35	» 80	» 60
Gargani.	» 60	» 35	» 80	» 60
Sasso.	» 60	» 35	» 80	» 60
Camposano. . .	» 30	» 11	» 40	» 25
Faibano	» 30	» 15	» 40	» 25
Cumignano . . .	» 40	» 20	» 50	» 30
Gallo.	» 30	» 20	» 40	» 30
Bajano.	» 50	» 40	« 80	» 60
Avella.	» 60	» 40	» 80	» 60
Sirignano. . . .	» 80	» 50	1 00	» 70
Mugnano.	» 80	» 50	1 00	» 70
Cardinale. . . .	» 80	» 50	1 00	» 70
Quadrelle. . . .	» 80	» 50	1 00	» 70
Sperone. . . .	» 60	» 35	» 80	» 50
Lauro.	» 80	» 40	1 00	» 60
Fellino di Lauro .	» 80	» 40	1 00	» 60
Ima.	» 80	» 40	1 00	» 60
Fontenovella . .	» 80	» 40	1 00	» 60
Domicella. . . .	» 80	» 50	1 00	« 70
Casola.	» 80	» 50	1 00	» 70
Migliano. . . .	1 »»	» 50	1 20	» 70
Pignano. . . .	1 »»	» 50	1 20	» 70
Marzano	» 50	» 25	» 70	» 40
Pago.	» 60	» 30	» 80	» 50
Sopràvia. . . .	» 60	» 30	» 80	» 50
Pernosano. . . .	» 60	» 30	» 80	» 50
Quindici. . . .	1 »»	» 50	1 20	» 70
Busacro	1 »»	» 50	1 20	» 70
Beato.	1 »»	» 50	1 20	» 70
Moschiano. . . .	1 »»	» 50	1 20	» 70
Palma.	» 80	» 50	1 00	» 70
Vico.	» 80	» 50	1 00	» 70
S. Gennaro. . .	» 80	» 40	1 00	» 60

Carbonara . .	» 80	» 40	1 00	» 60
Striano. . . .	1 20	» 70	1 80	» 70
Saviano. . . .	» 15	» 10	» 20	» 15
S. Paolo. . . .	» 15	» 10	» 20	» 15
Livardi. . . .	» 20	» 12	» 30	» 18
Liveri. . . .	» 35	» 15	» 45	» 20
Sirico. . . .	» 20	» 10	» 25	» 15
S. Erasmo . . .	» 15	» 10	» 20	» 15
Marigliano. . .	» 50	» 30	» 70	» 40
S. Nicola	» 50	» 30	» 70	» 40
Faibano di Marig.	» 50	» 30	» 70	» 40
Lausdomini. . .	» 50	» 30	» 70	» 40
Casaferro . . .	» 40	» 25	» 60	» 35
Mariglianella . .	» 60	» 40	» 80	» 50
Brusciano. . .	» 60	» 40	» 80	» 50
Cisterna. . . .	» 70	» 50	» 90	» 60
Scisciano . . .	» 40	» 20	» 60	» 30
S. Martino. . .	» 40	» 20	» 60	» 30
S. Vitagliano. .	» 40	» 20	» 60	» 30
Frascatoli . . .	» 40	» 20	» 60	» 30
Acerra. . . .	1 »	» 70	1 40	» 90

Tutte le volte che i detti legni, siano carrozze grandi, siano cabriolets, dovessero fermarsi nei luoghi, ove son diretti, al di là di un' ora, tranne Napoli, Caserta, Avellino, Cava, Nocera, e Salerno, sarà dato un carlino per ogni altra ora di trattenimento dopo scorsa la prima.

Non così per l' altra suburbana provincia del Principato citeriore per la quale un regolamento emanato dall' Intendente in data de' 20 agosto 1844 (1) prescrisse intorno al corso pubblico quanto vi si attiene.

(1) Vista l' affluenza delle carrozze e de' calessi da nolo in Nocera da che si è aperta la strada ferrata fra Napoli, Nocera e Castellammare;

Considerando che i conduttori di tali legni li più delle volte si permettono di esigere delle somme esorbitanti da' viaggiatori, e specialmente dagli esteri;

Considerando eziandio di essere oltremodo importante che i legni medesimi siano numerati, con l' indicazione de' comuni a' quali appartengono, onde rinvenirsi tosto i rispettivi conduttori in qualunque caso di disgrazia, di eccedenze per parte de' medesimi, o di richiami dei viandanti;

Riflettendo in fine che sia anche in sommo interesse di provvedere al modo come allontanare i pericoli ed i danni che spesso avvengono per la ingordigia de' vetturini nei caricarli;

Vista l' autorizzazione di S. E. il Ministro della Polizia generale;

ORDINA QUANTO SEGUE

Art. 1. Tutte le carrozze, i calessi, i *cabriolets* ed ogni altra vettura di qualunque sorta destinata a pubblico uso, dovranno essere rivelate al Commessario di Polizia di questo capo-luogo pe' comuni del 1.° distretto, e per quelli degli altri distretti alla ispezione di Polizia stabilita nel capo-luogo di essi.

Art. 2. Ogni rivela conterrà il nome, il cognome, la patria, l' abitazione del proprietario, il nome e cognome del conduttore della vettura, ed il nome del padre, il numero de' legni e la qualità di essi, come pure la indicazione della rimessa in cui si ripongono.

Da ultimo, per nulla omettere intorno a siffatta materia, ricordiamo che pel corso delle vetture che reca-



Art. 3. Tutt' i proprietari di vetture di cui è parola nell' art. 1.° faranno le indicate rivele nella cancelleria del detto Commessariato, ed in quelle delle ispezioni di Polizia ne' distretti, ove saranno redatte in carta da bollo di grana tre.

Art. 4. Le rivele saranno rinnovate in ogni anno, e si riceveranno dal giorno della pubblicazione del presente regolamento per tutto il dì 15 del prossimo entrante settembre, nella prevenzione che colui il quale non lo eseguirà esattamente, andrà soggetto alle pene di Polizia, ed affinchè niuno possa sottrarsi da tale adempimento, restano tenuti i signori Sindaci della provincia di far conoscere subito all' Intendenza con analogo rapporto il numero delle carrozze, calessi, e *cabriolets* esistenti ne' rispettivi comuni, non che i padroni di essi.

Art. 5. Si assegnerà un numero d' ordine progressivo a ciascuno de' legni summentovati. Esso sarà apposto ne' lati de' legni medesimi, e sarà dipinto su di un fondo bianco di figura rotonda a color nero, apponendovisi al dintorno la leggenda del comune cui appartengono. Ed affinchè sia una sola la progressione de' numeri per le carrozze, ed un' altra pe' calessi e *cabriolets*, onde potersi con più facilità rintracciare i padroni o conduttori di essi in caso di bisogno, se ne terranno due registri generali nel Commessariato di Polizia, uno cioè pe' legni a quattro ruote, e l' altro per quelli a due; ed è perciò che gli Ispettori di Polizia de' distretti dirigeranno analogo uffizio all' Intendenza ogni volta che dovrà assegnarsi il numero a qualche legno, dovendosi tenere anche nell' officio di Polizia dell' Intendenza medesima il doppio degli enunciati registri.

Art. 6. I numeri e le leggende anzidette dovranno dipingersi dai soli pittori prescelti dall' Intendenza, i quali si uniformeranno strettamente a' modelli che riceveranno all' uopo.

Art. 7. I cavalli che verranno adoperati per le stesse vetture debbono essere validi e di buona figura acciò possano resistere alla fatica, e non arrestarsi al cammino.

Art. 8. Laddove avvenisse nel corso dell' anno che i proprietari de' legni da nolo cangino la loro abitazione o la rimessa, ovvero il conduttore, dovranno farne fra 24 ore la rivela se dimorano ne' capo-

no le persone ai principali teatri della capitale debbono consultarsi gli art. 34 a 39 del regolamento Sovrano.



luoghi provinciali o distrettuali, e se di altri comuni, fra due a quattro giorni, secondo la distanza che v' intercede.

Se essi vorranno inutilizzare qualche di loro vettura, dovranno esibire quel pezzo di legno, sul quale era dipinto il numero; e se la venderanno, dovranno indicare il nome, cognome e domicilio del compratore.

Art. 9. I pittori di carrozze, i così detti guarnimentai, e qualunque altra persona che faccia compra e vendita di vetture usate, non potranno cassare il numero di qualsivoglia legno, senza pria rivelare alla Polizia da chi l' abbiano comprato, e quale uso ne intendano fare.

Art. 10. Se nel corso dell' anno qualche numero delle vetture o le parole della leggenda si scolorassero in modo da non potersi ben ravvisare, sarà obbligato il proprietario del legno di farlo trasportare in Salerno, affin di rinnovarsi il numero o le lettere da' pittori enunciati nell' art. 6.

Art. 11. Niuna vettura potrà esporsi per uso di fitto se non sia solida e ben condizionata da non far temere di alcun pericolo, e per l' oggetto resta proibito a' legni a due ruote di potervi trasportare più di cinque persone, incluso il calessiere.

Art. 12. Tutt' i legni da nolo dovranno essere visitati due volte l' anno da due periti da nominarsi dalla Intendenza, i quali osserveranno eziandio se qualche numero o lettera esiga di essere rinnovata.

Art. 13. È proibito a' cocchieri e calessieri di lasciare soli i legni allorchè stanno fermati. I contravventori saranno immediatamente arrestati e tradotti ne' posti di guardia.

Art. 14. La tariffa de' prezzi da Salerno a Vietri, Cava e Nocera, e viceversa, come pure da Nocera a Vietri e Cava, e viceversa, resta fissata nel modo come trovasi espressa nel foglio alligato al presente regolamento; ben inteso che ne' legni a quattro ruote non potranno situarsi più di cinque persone, escluso il cocchiere, e due dietro; e negli altri a due ruote non più di tre, compreso il vetturino, e due al di dietro.

Art. 15. È proibito a' vetturini di qualunque siasi de' cennati legni

mente approvato a 21 gennaio 1816 (V. pag. 42).

Anche opportuno regolamento circa il corso pubblico fu pubblicato in Palermo a 6 luglio 1842 (1).



di esigere o pretendere un prezzo maggiore di quello precisato nella tariffa stabilita in questo regolamento, e saranno perciò obbligati di tenere un esemplare della tariffa medesima incollato su di un cartoncino ne' rispettivi legni onde poterlo rendere ostensivo ai passaggieri, ed evitare così ogni sorta di quistione.

Art. 16. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti coll' ammenda di Polizia, non che colla detenzione di giorni tre, ed anche più lunga ove fossero recidivi e la circostanza lo esigesse, salvo sempre il caso di reati maggiori e di responsabilità civili.

Art. 17. Gli agenti di Polizia ordinaria sono incaricati d' invigilare alla piena ed esatta esecuzione della presente Ordinanza; e la forza pubblica presterà braccio forte, in caso che le sarà richiesto.

(1) IL PREFETTO

Richiamando in osservanza il regolamento sul corso pubblico che fu promulgato l' ultima volta in data del 16 marzo 1838;

ORDINA.

TITOLO I.

RIVELA E NUMERAZIONE.

Art. 1. Tutte le carrette e carri da buoi, i calessi, o corricoli ed in fine ogni sorta di carriaggio ad uso di fitto, compresi anche i carri e carrette ad uso proprio, appartenenti al comune di Palermo, e suoi circondari esterni, dovranno essere rivelati alla Prefettura di Polizia.

Art. 2. Ogni rivela dovrà contenere il nome, cognome, la patria,

Ed invero nella seconda capitale del regno, cospicua per incivilimento, per ampiezza, per popolazione, per

~~~~~~~~

l'abitazione del padrone de' legni, il numero e la qualità dei medesimi, e la indicazione delle rispettive stalle, o rimesse.

Art. 3. Queste rivele dovranno esser fatte una volta all'anno infra otto giorni, a cominciare dal giorno della pubblicazione del presente regolamento.

Art. 4. Per ogni rivela la Prefettura darà, senza pagarsi diritto alcuno, un certificato di essersi adempito a tale obbligo.

Art. 5. La Prefettura assegnerà un numero d'ordine a ciascun legno delle indicate classi, esclusi quelli ad uso proprio, ne' quali sarà scritto il nome del padrone. Questo numero sarà posto nella parte laterale e posteriore di tutti i legni da commercio e da nolo, e sarà dipinto di color nero all'altezza di quattro once su di un fondo bianco di forma rotonda.

I carri però da buoi senza cassa, così detti carrozze, avranno il numero nel medesimo modo, dipinto però da entrambi i lati su di un pezzo di latta, che attaccata nelle armature de' buoi scenderà sulla fronte dei medesimi.

I legni tutti delle suddette classi, oltre al numero, porteranno indicato il comune di Palermo.

Art. 6. Tanto i numeri che l'indicazione del Comune dovranno essere dipinti da' soli pittori che saranno dalla Prefettura destinati a quest' oggetto. I suddetti pittori dovranno attenersi esattamente al modello, che sarà loro dato dalla Prefettura, e riscuoteranno per loro mercede grana dieci per ogni legno. In caso di mancanza ed irregolarità qualunque, saranno essi congedati.

Art. 7. Chi possederà due carriaggi a quattro ruote già numerati secondo l'art. 5.° potrà essere abilitato a chiedere dalla Prefettura il permesso di averne degli altri simili senza numero. La Prefettura però assegnerà anche a questo un numero d'ordine, che dovrà sempre portarsi dipinto in piccolo su di un cartoncino attaccato sotto il cielo della carrozza alla parte posteriore. È poi proibito di esporre nel largo, ed in qualunque altro luogo, questi legni non numerati, dovendo affittarsi nelle rispettive rimesse.

Art. 8. Se avverrà nel corso dell'anno, che i padroni dei legni can-
~~~~~~~~

la lunga dimora che sovente vi fa la real Corte, e per immegliamenti cui tutto giorno vi si dà opra in nobile



gino la loro abitazione, vendano ad altri i loro legni, o rompano qualche legno per inutilizzarlo, dovranno farne infra ventiquattr' ore rivela alla Prefettura.

Art. 9. I guarnimentai, i così detti *scassa carrozze*, e qualunque altro artefice da cui suol farsi compra e vendita di carriaggi o di qualunque altro legno usato, non potranno cassare il numero senza prima rivelare alla Prefettura da chi sia stato comprato, e quale uso intenda farne.

Art. 10. Se nel corso dell' anno il numero ovvero l' indicazione del comune di qualunque legno sieno scolorati in modo che non si veggano chiaramente, il padrone del legno sarà obbligato di farlo trasportare nella Prefettura per la corrispondente rinnovazione.

TITOLO II.

ESPOSIZIONE DE' LEGNI.

Art. 11. Veruna carrozza, calesse o corricolo, carretta o carro da bue potrà esporsi per uso di fitto, se non sia solido e così bene condizionato da non far temere di alcun pericolo, e se non sia fornito di due lanterne laterali per i legni a quattro ruote, e di una lanterna per i legni a due ruote, carrette o carri.

Art. 12. La esposizione de' legni da fitto fuori delle rimesse non potrà farsi in altri siti, che in quelli assegnati dalla Prefettura, non potendosi mai per alcun pretesto esporre in verun altro luogo.

Questi legni saranno situati fra i seguenti larghi:

Largo così detto della Marina, e propriamente dirimpetto il nuovo palazzo delle Finanze, escluso il lastricato.

Largo del real Palazzo, e propriamente nello spazio avanti la casa di Castiglia, dovendosi situare in modo da rimanere libero il passaggio delle carrozze.

Largo del Fonte Senatorio, escluso il lastricato.

Art. 13. I legni dovranno disporsi in fila in ciascun largo fra gli spazi circoscritti, nè potranno oltrepassare i suddetti limiti. Resta

concorrenza colle più illustri città di Europa; in Palermo, dicevamo, il corso pubblico meritando acconci



proibito ai cocchieri e calessieri di potersi scostare dal loro sito sotto pretesto d'andare ad incontrare passeggieri, dovendo i passeggieri stessi scegliersi quello che ad essi loro piaccia. Resta ugualmente proibito ai cocchieri e calessieri ad uso di fitto di tragittare la via Toledo e Macqueda a lento passo, e di fermarsi nelle dette strade per affittare i loro legni.

Art. 14. La esposizione delle carrette da trasporto non potrà farsi in altri siti se non ne' seguenti luoghi:

Largo di S. Anna, lasciando libero il lastricato.

Piazza S. Cosmo.

Largo così detto della Marina dietro i carriaggi.

Largo così detto di S. Sebastiano, escluso il lastricato.

I carri da buoi ad uso di fitto possono esporsi solamente nel largo della Marina dirimpetto la regia Dogana, lasciando libero il lastricato, e nel sito dietro i carriaggi ad uso di fitto.

Le carrette e vetture cariche di paglia potranno esporsi sulla Piazza così detta di Lattarini;

Nel largo così detto della Marina, escluso il lastricato;

Nel piano del convento del Carmine;

Nella piazza di S. Cosmo;

Nel largo di S. Anna, escluso sempre il lastricato.

Resta vietato ad ogni proprietario di carrette e di carri da buoi di tenere esposti la notte nelle strade i carri e carrette suddette, dovendo queste tenersi nelle rispettive rimesse, onde restar libere le strade, sotto la pena al contravventore prescritta dal codice.

Rimane espressamente proibito ai cocchieri delle carrozze dei particolari e da fitto, ed ai conduttori delle vetture, carri, carrette e degli animali da sella e da soma di poter lasciare senza guida gli animali loro affidati.

provvedimenti, venne regolato da dettami consimili a quelli di Napoli per la rivela e numerazione delle vet-

---

TITOLO III.

CORSO DELLE VETTURE.

Art. 15. I legni ad uso di fitto non dovranno mai essere guidati da passeggieri, ma soltanto dai rispettivi cocchieri, o calessieri.

Art. 16. Non potrà circolare alcun legno se non sia stato rivelato e sottoposto alle forme prescritte.

Art. 17. Dovranno tutte le vetture, carrette, e i carriaggi indistintamente, non esclusi anche quelli dei particolari, andar sempre a piccolo trotto nella città e borghi di essa fino ai limiti che la circoscrivono nei seguenti articoli designati, ed a lento passo in occasione di folla, non menochè nelle strade anguste, e nelle imboccature delle strade e dei vicoli.

Art. 18. Dovendo i carriaggi di fitto, ed anche le carrozze e carriaggi dei particolari fermarsi momentaneamente innanzi alle chiese, alle botteghe da caffè, alle sorbetterie, o alle case, per qualunque oggetto, dovranno situarsi in unica fila, e sempre in modo da non dare incomodo alla gente a piedi; come anche dovendo fermarsi tutti i suddetti legni nella via Toledo e nella via Macqueda, dovranno sempre situarsi nella via Toledo in unica fila alla parte sinistra, salendo da Porta Felice e nella via Macqueda alla stessa sinistra, entrando per la Porta così detta di Vicari: nei vicoli e nelle strade anguste non potranno rimaner fermate se non se pel momento in cui posino, o rilevino innanzi i portoni delle case le persone condotte, e dovranno immediatamente condursi al largo, sia per proseguire il cammino, sia per attendere le persone.

Art. 19. Dalle ore 24 sino a tutto il corso della notte non potranno le vetture, o carrette, o carri circolare se non portino accese le lanterne sopra indicate.

Art. 20. I guardaportoni avranno l'obbligo di avvertire i cocchieri delle carrozze che escono dai cortili dei palazzi ove essi sono addetti, ad uscire in modo da non urtare gli altri legni che passano per la strada.

ture, per la esposizione di esse ne' designati luoghi, pel modo da percorrere le vie senza produrre inconvenienti,

Art. 21. Ne' corsi pubblici ed innanzi i teatri, i cocchieri de' legni di fitto e di particolari dovranno uniformarsi esattamente a' regolamenti in vigore.

TITOLO IV.

TARIFFA DEL CORSO.

Art. 22. La tariffa dei prezzi è fissata nel modo seguente:

	Legni a quattro ruote e due cavalli.		*A quattro ruote, ed un cavallo.*	
	Tarì	Grana	Tarì	Grana
Per una corsa, ossia trasporto, da un luogo all' altro senza ritorno.....	3	»	2	8
Per la prima ora......................	4	»	3	»
Per ciascun' altra ora di seguito...	3	»	2	8

Art. 23. Nel contratto a corsa il cocchiere è libero di condurre il passaggiere per qualunque strada più gli piaccia, purchè vada senza ritardo al luogo che gli sarà stato indicato.

Nel contratto ad ore si dee sempre eseguire la volontà del passaggiere nella elezione delle strade.

Art. 24. Ogni ora si ha per terminata, e come tale dovrà pagarsi, allorchè ne sia scorsa la metà: se sarà passato un solo quarto d' ora, si pagherà come mezza ora, secondo il prezzo fissato nella tariffa.

Art. 25. Trascorsa la mezzanotte, per le ore successive alla prima in cui si è preso il carriaggio la tariffa sarà raddoppiata. Durante il Carnovale, così per ciò che concerne la tariffa, come per tutt' altro che riguarda il corso dei legni, si osserverà il regolamento particolare, che dalla Prefettura di Polizia suol pubblicarsi.

per la tariffa de' prezzi, e per gli obblighi tanto de' padroni che de' conduttori.

Art. 26. Fuori della città il prezzo delle corse verrà regolato dai contratti particolari frà i cocchieri ed i passaggieri. I limiti che circoscrivono la città sono i seguenti:

Lanterna del molo.

S. Paolo.

Largo dell' Olivuzza, da estendersi da una parte sino alla casina del Principe di Belmonte, e dall' altra sino alla casina dell' Abate Piscetti.

Strada Mezzo-Morreale, e propriamente sino al terzo fonte, e dall' altra parte sino alla porta della Vigna dei RR. PP. Gesuiti, esistente nella via che conduce a Boccadifalco.

Piano dei Porrazzi, e propriamente sino alla casina del Principe di Paternò.

Campo-Santo.

Chiesa della Madonna della Guadagna.

Croce di S. Maria di Gesù.

Torrelonga, ossia ultima casa della contrada di S. Giovanni dei Leprosi, e con la stessa linea si regoli sino a Maredolcé.

Fortino del Sagramento nella strada che conduce allo Sperone.

TITOLO V.

DOVERI GENERALI DEI PADRONI DEI LEGNI, E DEI CALESSIERI E COCCHIERI.

Art. 27. I possessori delle carrozze e qualunque altro carriaggio di fitto, dei carri e delle carrette, e tutti gli altri menzionati nell' articolo primo saranno obbligati conformarsi alle disposizioni contenute in tutto il titolo primo, o nell' articolo secondo di questo regolamento, sotto la pena di tt. 36 per i possessori dei legni a quattro ruote, di tt. 24 per i calessi, e di tt. 12 per i carri e le carrette.

Art. 28. I suddetti padroni saranno inoltre rispousabili dell' onestà o dell' esattezza dei loro cocchieri e calessieri, non menochè della capacità nel loro mestiere.

Il corso poi per la popolosa strada della Marina ove è continuo il confuso andare e venire delle carrozze e

Art. 29. Tutti i padroni de' legni senza eccezione, tutte le volte che saranno colti in contravvenzione alle disposizioni contenute nei diversi titoli del presente regolamento, ovvero se dalle pruove acquistate risulteranno contravventori, oltre di essere sottoposti alla multa prescritta coll' articolo 27, la quale sarà doppia per i recidivi, soggiaceranno anche ad altre misure amministrative di Polizia, secondo la diversità dei casi.

Art. 30. Le misure delle quali si parla nell' articolo precedente, saranno applicabili a quei cocchieri o calessieri, che siano la causa immediata della trasgressione: eglino saranno tradotti al corpo di guardia della Prefettura per dar luogo intanto, se il caso lo richiegga, a quel procedimento giudiziario o amministrativo, che più convenga alla natura della contravvenzione commessa, ed alle conseguenze della medesima.

Art. 31. Le stesse misure saranno prese contro i cocchieri, o calessieri, i quali negheranno di condurre gli avventori nei legni esposti a fitto, o pretenderanno un prezzo eccedente la tariffa fissata nel titolo IV, o violeranno in qualunque modo le regole del loro mestiere.

Art. 32. Ogni passaggiere, qualunque egli siasi, che negherà di conformarsi al prescritto in tutti gli articoli del titolo IV, o commetterà qualche eccesso contro i cocchieri, o calessieri, sarà accompagnato alla Prefettura per essere sottoposto a quelle misure alle quali potrebbe andar soggetto secondo la qualità dell' eccesso commesso.

TITOLO VI.

DOVERI DEI PADRONI DEI LEGNI DA FITTO NEI GIORNI FESTIVI, O DI SOLENNITA' PUBBLICHE.

Art. 33. In tutt' i giorni, e con particolarità in quelli di feste ordinarie, o estraordinarie, ed in occasione di pubbliche solennità, tutt' i legni da fitto debbono essere esposti secondo il solito nei siti determinati nell' articolo 14.

delle persone a cavallo, affin d'impedire che ne derivassero disordini venne regolato con ordinanza

Art. 34. Nei giorni festivi ed in quelli di solennità pubbliche, niun cocchiere o calessiere potrà negare di noleggiare a chi il richiederà i legni che a tale uso sono esposti al pubblico: essi non potranno inoltre riscuotere o pretendere un prezzo maggiore di quello stabilito nella tariffa contenuta nel presente regolamento. Ogni contratto diverso dalla medesima, sarà dichiarato nullo sul reclamo di chi ha preso a fitto la carrozza, o qualunque altro carriaggio; e qualora fosse già seguito il pagamento, dovrà subito restituirsi il dippiù della somma eccedente la tariffa: indipendentemente da ciò sarà il contravventore punito amministrativamente dalla Prefettura, secondo la diversità dei casi.

Art. 35. Ogni padrone di legni da nolo che nei giorni festivi, o di solennità pubbliche osasse di occultarli, sarà punito con la detenzione dei legni, con le pene comminate nel presente regolamento, e con le misure di Polizia che il caso potrà esigere.

Art. 36. È vietato nei suddetti giorni di feste, o di solennità pubbliche a' cocchieri o calessieri di restare nei larghi senza i loro legni, invitando gli avventori ad affittarli a prezzo arbitrario, tenendo intanto i legni nascosti o nelle rimesse, o in altro luogo qualunque: essi saranno arrestati e puniti con una detenzione amministrativa, salve le pene comminate nel precedente articolo pei padroni de' legni, che li occultano.

Art. 37. I Commessari di Polizia sono incaricati per la piena ed esatta osservanza del presente regolamento.

Art. 38. Il Comandante la real Piazza viene invitato ad ordinare, che sia prestato braccio forte agli anzidetti Funzionari di Polizia in caso di bisogno.

de' 25 giugno 1846 (1) emessa dalla Prefettura.

Anche per le vetture di coloro che recansi al real teatro Carolino, od in altri, un' ordinanza de' 26 gen-

---

(1) *Ad evitare gl' inconvenienti che nascerebbero dal passeggiare confusamente nella marina persone in carrozza ed a cavallo;*
Vedute le precedenti ordinanze sulla materia;

IL PREFETTO

DISPONE QUANTO APPRESSO:

Art. 1. Il corso delle carrozze alla piazza Marina, dalle ore 22 e mezzo sino alle ore 4 e mezzo italiane sarà per due file; una da Porta Felice sino alla casina del Principe di Cutò, e propriamente alla Piramide di S. Erasmo, ove si troverà stabilita una fazione di cavalleria, e l'altra di ritorno dal cennato luogo sino a Porta Felice.

Nei giorni poi di aumento di carrozze, il corso delle stesse dovrà proseguire, coll'ordine prescritto di sopra, sino all' ultima fazione della cavalleria che sarà destinata per maggiormente conservare il buon ordine verso il Ponte di S. Erasmo.

Art. 2. Il centro resterà sempre libero.

Art. 3. Le carrozze che vorranno fermarsi potranno ciò eseguire in due luoghi, il primo nella linea lungo la Banchetta, il secondo nello spazio limitrofo a quello che trovasi destinato al passeggio delle carrozze, e precisamente fuori il luogo adacquato.

Art. 4. Quelli che vogliono passeggiare a cavallo sono proibiti d'immettersi nel luogo destinato alle carrozze, ma dovranno unicamente passeggiare nella via alberata vicino le mura, formata a quest' oggetto, e nello intervallo interposto tra il viale medesimo e la fila delle carrozze fermate.

Art. 5. Gli anzidetti non potranno far camminare i loro cavalli che di passo,

naio 1844 (1) stabiliva le regole del corso, estendendole eziandio alla ricorrenza del Carnovale e ad altre,



Art. 6. I contravventori saranno puniti colle pene prescritte nel codice penale all' art. 461, n.° 28.

Art. 7. I Commessari di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

(1) **PREFETTURA DI POLIZIA**

Considerando che oltre le disposizioni contenute nell' Ordinanza pel corso pubblico, altre particolari se ne richieggono pel buon ordine delle carrozze nel carnovale;

Visto l' art. 467, Cod. part. 2.°;

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA:

Art. 1. Le disposizioni contenute nell' Ordinanza pel corso delle carrozze che vanno o tornano dal teatro Carolino nelle sere di opera, o di altri spettacoli, saranno anche esattamente osservate durante il carnovale dalle carrozze che si recano nello stesso teatro, così per lo spettacolo che per le feste di ballo.

Art. 2. I cocchieri nel corso del carnovale saranno obbligati a restare colle carrozze da nolo nelle piazze loro assegnate, pronti a prestarsi ad ogni richiesta. Essi dovranno nelle strade camminare in fila ed a piccol trotto, e non potranno fermarsi nel Cassaro che alla sinistra nel salire da Porta Felice, formando una terza fila.

Art. 3. I cocchieri non potranno lasciar soli i loro cavalli o mule, nè affidarne la custodia a chicchessia.

Art. 4. Niun cocchiere di carrozza da nolo, che si trovi sulle piazze

In fine, una ordinanza dei 23 ottobre 1845 (1) diede norme al corso pubblico in taluni tempi dell'anno

e nei luoghi prossimi ai teatri nel corso della sera, potrà ricusarsi di andare con chi lo richiederà.

Art. 5. Nei giorni in cui vi saranno le carrozzate, dovranno le carrozze che si troveranno al pubblico passeggio nella via Toledo dalle ore 22 in poi essere disposte sempre in due file; la prima che scenderà dal Bastione di Porta Nuova fino a Porta Felice, e la seconda che salirà da Porta Felice sino a Porta Nuova.

Art. 6. Tutte le carrozze che dopo le ore 22 entreranno nella via Toledo da qualunque siasi punto, dovranno sempre mettersi in fila sulla loro dritta, essendo poi permesso di uscire dalla fila per la parte destra.

Art. 7. I cocchieri durante il corso del carnevale si uniformeranno a tutte le disposizioni che saranno loro comunicate dai Funzionari di Polizia secondo le diverse circostanze.

Art. 8. I contravventori alle precedenti disposizioni saranno puniti ai termini dell'art. 36 *delle leggi penali.*

Art. 9. I Commessari, gl'Ispettori e gli agenti di Polizia sono incaricati di vigilare per la esecuzione del presente regolamento.

Art. 10. Il Comandante la Valle e real Piazza, e le altre Autorità militari sono invitate a prestar mano forte per la esecuzione.

(1) PREFETTURA DI POLIZIA

In aggiunzione alle prescrizioni contenute nel regolamento sul corso pubblico, che fu qui l'ultima volta promulgato in data del 6 luglio 1842,

IL PREFETTO DISPONE:

Art. 1. Dalle ore 14 sino alle ore 2 d'Italia pe' mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; e dalle ore 16 sino alle stesse

per particolari circostanze, meritevoli di considerazione nella città di Palermo.

E poichè abbiamo accennato alla vigilanza della Polizia intorno alle pubbliche vie perchè siano eseguiti i regolamenti che mirano alla prevenzione di qualsiasi inconveniente, riportiamo anche un' ordinanza del 22 gennaio 1853 (1) emanata dal Prefetto di Polizia in



ore due d'Italia pe' mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, non potranno tragittare lungo le vie Toledo e Macqueda carri, carrette e qualunque altro legno da trasporto, sia che fossero tirati a mano o condotti da animali; come nè anche animali da soma.

Art. 2. Pe' mesi di giugno, luglio, agosto e settembre lo stesso divieto avrà luogo pel foro Borbonico dalle ore 22 sino alla mezza notte, ed in tutti gli altri mesi dell'anno dalle ore ventidue sino alle 2 d' Italia.

Art. 3. In qualunque tempo ed ora del giorno è proibito di condur vacche per vender latte lungo le strade Toledo e Macqueda.

Art. 4. I contravventori alle sopraddette disposizioni soggiaceranno ad un procedimento amministrativo e saranno puniti con misure di Polizia che si crederanno più convenienti al caso.

Art. 5. I Commessari, gl' Ispettori e tutti gli agenti della forza pubblica sono incaricati di vegliare per la rigorosa esecuzione del presente regolamento.

(1) Ponendo mente agl' inconvenienti che spesso incontrano coloro che si spingono a rassegnar suppliche a S. M. il Re N. S. allorchè gira in carrozza per le strade della Capitale; e considerando ch' è facile a tutti di farle pervenire a piè del Real Trono sia nelle udienze, sia per mezzo delle Reali Segreterie, sia depositandole nei cassettini che trovansi allogati nei locali della Real Segreteria particolare ed altrove:

Napoli colla quale vien prescritto che non possano darsi suppliche al Sovrano allorchè percorre in vettura le strade della Capitale perchè taluno non corra rischio di esser malconcio dai cavalli e dalle ruote.

Anche le linee di comunicazione del Telegrafo Elettrico ed i fili metallici conduttori del fluido, han formato obbietto di prescrizioni di Polizia.

Determinavasi perciò con ordinanza del 19 luglio 1852 (1) che restasse proibito smuovere il terreno dove

IL PREFETTO DI POLIZIA

ORDINA QUANTO SEGUE

Art. 1. Resta da ogg' innanzi espressamente vietato di umiliar suppliche a S. M. il RE N. S. (D. G.) allorchè percorre le pubbliche vie.

Art. 2. I contravventori saranno immediatamente arrestati e puniti con pene di Polizia.

Art. 3. I Commessari de' quartieri, con tutti gli Ispettori di loro dipendenza, non che i Funzionari di Polizia ne' Reali siti di Portici e Capodimonte e quelli delle sezioni del Vomero e Posilipo, sono incaricati sotto la loro responsabilità della esatta esecuzione della presente Ordinanza.

L' Ispettore Comandante della Reale Gendarmeria è interessato a dare a' suoi dipendenti disposizioni in conformità.

(1) IL DIRETTORE

DEL MINISTERO DELL' INTERNO, RAMO POLIZIA

Viste le uffiziali partecipazioni dello Stato Maggiore dell' Esercito, alla immediazione di S. M. il Re (D. G.), circa il prossimo compimento della linea del telegrafo elettro-magnetico da Napoli a Terracina;

i fili suddetti collocansi, o danneggiarli in qualunque altro luogo si trovino.

Visti gli articoli 4 e 6 delle Istruzioni sulla Polizia del 22 gennaio 1817 e l'art. 467 delle leggi penali;

Considerando di esser necessario provvedere efficacemente, con opportune prescrizioni, a che i fili metallici, al cennato servizio telegrafico occorrenti, ed i sostegni di essi, non sieno smossi, o danneggiati;

ORDINA QUANTO SEGUE:

Art. 1. Lungo il cammino dal Real Palazzo per la Darsena, Strada Marinella, ferrovia da Napoli a Capua, poscia Sparanisi, Sessa, S. Agata, Garigliano, Mola, Borgo di Gaeta, Gaeta, Fondi ed Itri, fino a Portella, ed ovunque sono, o possono in prosieguo essere collocati i fili metallici del telegrafo elettro-magnetico, è proibito smuovere il terreno, sotto del quale, in alcuni siti, i mentovati fili si trovano, ed in qualsivoglia modo fare a quelli danneggiamenti, od alle pertiche, cui sono poggiati.

Art. 2. La contravvenzione a quanto è ordinato con l'articolo precedente, darà luogo allo immediato arresto, e verrà punita con le pene sancite negli articoli 36 a 39 delle leggi penali. In caso che ne derivino reati più gravi, saranno applicate le altre corrispondenti pene, giusta le citate leggi.

Art. 3. I proprietari ne' fondi de' quali o passano, o son fermati i fili metallici, i guardiani de' Comuni e de' particolari, i guardaboschi, i guardastrade, e sopratutto lo Guardie urbano, tutti sotto la loro più stretta responsabilità, avranno il dovere di vegliare allo adempimento delle prescrizioni contenute nell'art. 1, ed in caso di contravvenzione avranno l'obbligo di subito informarne la pubblica Autorità, per chiarirsi immediatamente i colpevoli, e procedersi con le norme stabilite nell'articolo 2. La Guardia di Pubblica Sicurezza nelle sue perlustrazioni, e ne' diversi disimpegni di servizio commessile, è interessata a darse-

Con ministeriale del 19 detto mese ed anno (1) fu l' ordinanza suddetta comunicata a tutte le superiori autorità di Polizia delle provincie continentali, perchè estendendosi le linee telegrafiche, potessero le stesse regole ivi adottarsi, ed altra ministeriale



ne cura speciale, e procedere occorrendo, a sensi delle proprie attribuzioni.

Art. 4. Lo esatto adempimento di questa Ordinanza, è commesso principalmente, ne' limiti delle rispettive giurisdizioni, a' pubblici uffiziali, ch' esercitano le funzioni della Polizia ordinaria, i quali riceveranno all' uopo le ulteriori istruzioni dalle superiori Autorità gerarchiche locali.

Art. 5. Le Autorità militari sono invitate a prestare il loro concorso, venendone richieste.

(1) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Le mando alcuni esemplari di una Ordinanza di Polizia circa le contravvenzioni in cui si può incorrere danneggiando l' apparecchio occorrente al servizio del telegrafo elettro-magnetico.

La interesso a disporne la pubblicazione, ed al diffonderne la conoscenza ne' modi che più trovi opportuni e generali.

Per ora le prescrizioni di questa Ordinanza non riguardano direttamente i luoghi di sua giurisdizione, ma potendo lo apparecchio estendervisi sussecutivamente, ho trovato necessario farlene preventiva comunicazione.

de' 14 luglio 1853 (1) aggiungeva alle già emesse nuove prescrizioni.

(1) Polizia Generale — Circolare — *Signore* — Con Ordinanza del 19 luglio scorso anno fu prescritto che i fili metallici occorrenti al telegrafo elettro-magnetico ed i sostegni di essi non fossero nè smossi, nè danneggiati, e l'art. 1.° dell' Ordinanza medesima proibiva, con le pene di polizia in caso di contravvenzione, non solo di smuovere il terreno sotto del quale i mentovati fili si trovano, ma anche di fare in qualsivoglia modo danneggiamenti a quelli od alle pertiche, cui sono poggiati.

Ora siccome vien riferito a questo Ministero dal signor Colonnello dello Stato Maggiore presso S. M. (D. G.), Direttore del Telegrafo Elettrico che i rami degli alberi o delle siepi per la loro progressiva vegetazione toccano in molti siti il filo metallico conduttore, lo danneggiano od almeno impediscono la facile trasmissione de' discorsi, io avrei dovuto attendermi che, ritenuti i principî nell' ordinanza espressi, vi si fosse opportunamente provveduto. Ma poichè le Autorità locali non se ne sono dato alcun pensiero, prescrivo che sieno tostamente recisi i rami medesimi in modo da restar due palmi almeno discosti da detto filo, e la interesso di ordinario immediatamente ai proprietari de' diversi territori ne' quali passa la linea telegrafica, vegliando però in pari tempo a far curare scrupolosamente un tale adempimento dai Regi Giudici, Sindaci, e Capi Urbani, che all' arrivo degli ordini debbono disporne la esecuzione; e poscia accertarsene con tutti i mezzi in loro potere, e non obbliando in avvenire di essere questa vigilanza particolarmente commessa alle loro cure.

Mi attendo sollecito riscontro a questa mia.

FINE DEL SECONDO VOLUME

INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME

Contents

TAVOLA ALFABETICA

DELLE

MATERIE CONTENUTE IN QUESTO SECONDO VOLUME

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

Z

FINE DELLA TAVOLA ALFABETICA.

